REPUBBLICA ITALIANA

RegioneLombardia BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 28 LUGLIO 2003

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario	
Errata corrige N. 31/1-Se.O. 2003 (4.6.0) D) ATTI DIRIGENZIALI – D.G. Agricoltura – Decreto Dirigente Unità Organizzativa 11 luglio 2003, n. 11517 «DOCUP Obiettivo 2 (2000/2006) – Approvazione delle graduatorie dei progetti Ob2 e Phasing Out, a valere sulla misura 1.1 "Incentivi agli investimenti delle imprese" sottomisura C "Sostegno agli investimenti alle imprese artigiane"» pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29, 3° Supplemento Straordinario del 17 luglio 2003	2831
Avviso di rettifica n. 31/1-Se.O. 2003 (3.2.0) D.G. Sanità – Decreto Direttore Generale 13 maggio 2003, n. 7686 «Linee guida in materia di interventi di sanità pubblica per la prevenzione del fenomeno delle morsicature da cani», pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20, 3° Supplemento Straordinario del 16 maggio 2003	2831
A) CONSIGLIO REGIONALE	
DELIBERAZIONE CONSIGLIO REGIONALE I LUGLIO 2003 - N. VII/845 (3.3.0) Piano annuale di attività 2003 dell'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'Amministrazione pubblica	2831
Deliberazione Consiglio regionale 8 luglio 2003 - n. vii/848 (4.7.0)	2838
Mozione concernente la situazione occupazionale della Società Alstom Italia	2838
Decreto presidente la rispetto del diritti dinami e dene noerta personan in riani	2838
B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
DECRETO PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA 2 LUGLIO 2003 - N. 10789 (4.5.0) Costituzione delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CPA), ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73	2839
Comunicato regionale 24 luglio 2003 - N. 109 (3.5.0) Regolamento della Commissione per i Beni e le Attività culturali della Regione Lombardia .	2842
C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI	
Deliberazione Giunta regionale 25 novembre 2002 - n. 7/ii247 (5.3.5)	
Ditta Latteria Sociale Mantova S.c.r.a.L., con sede legale in Porto Mantovano (MN), via F.lli Kennedy 48. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal proprio impianto di depurazione al servizio del caseificio, e successivo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) presso l'impianto sito in comune Porto Mantovano, via F.lli Kennedy 48. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 6 del d.lgs. n. 99/92	2844
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 7 FEBBRAIO 2003 - N. 7/I2049 (5.3.5) Ditta Zanoli Alessandro s.a.s. di Zanoli Giuseppe & C. con sede legale in Bassano Bresciano (BS) via Mazzini n. 251. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile tipo «S 30/40» «Matricola n. 10502» modello «Carro cingolato» per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del	
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	2846
4.6.0. CVIII LIDDO FOONOMICO / Attività terriorio	

^{4.6.0} SVILUPPO ECONOMICO / Attività terziarie
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale
4.7.0 SVILUPPO ECONOMICO / Lavoro
1.1.3 ASSETTO ISTITUZIONALE / Profili generali / Affari di politica internazionale e comunitaria

^{1.1.3} ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
4.5.0 SVILUPPO ECONOMICO / Artigianato
3.5.0 SERVIZI SOCIALI / Attività culturali
5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

Deliberazione Giunta regionale 7 marzo 2003 - N. 7/12315 (5.3.5) Ditta Olgiet s.n.c. di Cesco Ivano & C. con sede legale in Cuggiono (MI) – via Matteotti n. 10/10 Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto ubicato in comune di Robecchetto con Induno (MI) – via Girometta n. 8 ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 15 del d.P.R. 203/88	2847
Deliberazione Giunta regionale 21 marzo 2003 - n. 7/12466 (5.3.5) Ditta Clariant LSM Italia s.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15, D8, D9) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, provenienti da terzi e contestuale ampliamento del carico inquinante, nell'impianto sito in Lainate (MI), località forcella autostradale MI-CO e MI-VA. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni	2852
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 28 MARZO 2003 - N. 7/12550 (5.3.5) Ditta Ferriera Valsabbia s.p.a. con sede legale in Odolo (BS), via Marconi, 13. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Odolo (BS), via Marconi, 13 e all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzate con d.g.r. n. 27654/97 come aggiornata ed integrata dalle d.g.r. n. 41720/99 e n. 1151/00. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive integrazioni e modificazioni	2855
Deliberazione Giunta regionale 7 aprile 2003 - n. 7/12638 (5.3.5) Modifica dell'autorizzazione rilasciata con d.g.r. n. 7/12049 del 7 febbraio 2003 avente per oggetto: «Ditta Zanoli Alessandro s.a.s. di Zanoli Giuseppe & C. con sede legale in Bassano Bresciano (BS) via Mazzini n. 251. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile tipo «S 30/40» matricola n. 10502 modello «Carro cingolato» per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni	2859
Deliberazione Giunta regionale 28 aprile 2003 - N. 7/12853 (5.3.5) Modifica dell'autorizzazione rilasciata con d.g.r. 11644 del 20 dicembre 2002 avente per oggetto: «Ditta Mezzanzanica s.p.a., con sede legale in Parabiago (MI), via Zanella 10. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Parabiago (MI), via Lombardia loc. Ravello, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R4, R5) e smaltimento (D15, D14) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»	2859
Deliberazione Giunta regionale 28 aprile 2003 - N. 7/12854 (5.3.5) Ditta Clariant LSM (Italia) s.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10, D15) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi, derivanti dal proprio insediamento produttivo e da terzi, presso l'impianto sito in Lainate (MI), area compresa nella forcella autostradale (tronchi per Varese – Sesto Calende e per Como) e contestuale aggiornamento dei codici C.E.R. a seguito della direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	2860
Deliberazione Giunta regionale 9 maggio 2003 - N. 7/12921 (5.3.5) Modifica dell'autorizzazione rilasciata con d.g.r. n. 7/11134 del 14 novembre 2002 avente per oggetto: «Ditta Meter s.r.l., con sede legale in Bergamo, via Corpo Italiano di Liberazione, 3. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Leno (BS), fraz. Milzanello – loc. Fornaci Quadre – ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R3, R4, R5, R13) e di smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi non tossico nocivi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 6 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.» Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni	2862
Deliberazione Giunta regionale 16 maggio 2003 - N. 7/13024 (5.3.5) Azienda Servizi Territoriali s.p.a., con sede legale in Travagliato (BS), via IV Novembre, n. 2/a. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e di riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall'impianto di depurazione del comune di Travagliato (BS), ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Impianto già autorizzato in capo al comune di Travagliato (BS).con d.g.r. n. 6/15190 del 27 giugno 1996	2863
Deliberazione Giunta regionale 23 maggio 2003 - N. 7/13106 (5.3.5) Ditta Autotrasporti di Chidichimo Angiolino e Figlio s.n.c. con sede legale in Albidona (CS) – via Filippo Turati n. 13. Diniego dell'autorizzazione per la realizzazione di un impianto da ubicarsi in comune di Garbagnate Milanese (MI) – via XX Settembre n. 21/55 e per l'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R4) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi	2865
Deliberazione Giunta regionale 30 maggio 2003 - N. 7/13161 (5.3.5) Modifica dell'autorizzazione rilasciata alla ditta LA-CHI Lavorazioni Chimiche s.r.l. con sede legale in San Donato Milanese (MI), via Grandi, 4 per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero mediante distillazione e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi, presso l'impianto sito a fraz. Certosa di San Donato Milanese (MI) via Grandi 4» – art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22	2865
Deliberazione Giunta regionale 30 maggio 2003 - n. 7/13163 (5.3.5) Ditta C.R.E. s.r.l. con sede legale in Milano – via Boccaccio n. 7. Diffida al ritiro e trattamento di rifiuti speciali non stabilizzati nell'impianto ubicato in comune di Maccastorna (LO) – Cascina Risi, già autorizzato con d.g.r. n. 6/38554/98 come integrata con dd.g.r. n. 6/45505/99 e n. 7/5252/01 rettificata con decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti n. 22132/01. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni	2866
Deliberazione Giunta regionale 13 giugno 2003 - N. 7/13331 (5.3.5) Ditta Lonza s.p.a. con sede legale in Scanzorosciate (BG), via E. Fermi 51. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15,D10) di rifiuti speciali pericolosi non tossico-nocivi, mediante termodistruzione in conto proprio, presso l'impianto sito nel comune di Scanzorosciate (BG), via E. Fermi, n. 51; impianto già autorizzato con d.g.r. n. 36796 del 12 giugno 1998. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.	2866

Deliberazione Giunta regionale 14 luglio 2003 - n. 7/13594 (2.1.0) Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49-bis, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e dell'art. 27, comma 12 della l.r. 35/97, e successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale: Risorse idriche e servizi di pubblica utilità (Decisione UE n. 646/2000/EC e 647/2000/EC del 28 febbraio 2000) – 4° provvedimento	2868
Deliberazione Giunta regionale 14 luglio 2003 - N. 7/13595 (2.1.0) Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 27, comma 12 della l.r. 35/97, dell'art. 49 comma 7 e dell'art. 49-bis, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale: Formazione istruzione e lavoro – 5° provvedimento	2868
Deliberazione Giunta regionale 14 luglio 2003 - n. 7/13596 (2.1.0) Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Qualità dell'ambiente – 10° Provvedimento	2869
Deliberazione Giunta regionale 14 luglio 2003 - n. 7/13597 (2.1.0) Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale: Sicurezza, polizia locale e protezione civile – 49° provvedimento	2869
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 LUGLIO 2003 - N. 7/I3598 (2.1.0) Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Formazione istruzione e lavoro – 50° provvedimento	2869
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 LUGLIO 2003 - N. 7/13623 (2.2.1) Promozione dell'Accordo di Programma finalizzato alla creazione, sul territorio di Legnano, di un centro di ricerca e prove sui nuovi materiali	2870
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 LUGLIO 2003 - N. 7/13624 (2.2.1) Promozione dell'Accordo di Programma finalizzato alla costituzione di un Centro di Eccellenza per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle Applicazioni sui plasmi, localizzato presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca	2871
Deliberazione Giunta regionale 14 luglio 2003 - n. 7/13627 (5.3.1) Documento tecnico di accompagnamento alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 «Norme in materia di bonifica e irrigazione»	2872
Deliberazione Giunta regionale 14 luglio 2003 - n. 7/13629 (3.1.0) Accreditamento dell'Hospice «Il Nespolo», con sede in Airuno (LC). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2003	2873
Deliberazione Giunta regionale 14 luglio 2003 - n. 7/13630 (3.1.0) Accreditamento di nuove Residenze Sanitario Assistenziali per anziani ed ampliamenti di R.S.A. già precedentemente accreditate, ubicate nella A.S.L. di Como a seguito della programmazione degli accreditamenti per l'anno 2003, prevista dalla d.g.r. n. 12618 del 7 aprile 2003. Finanziamento a carico del fondo Sanitario per l'anno 2003	2873
Deliberazione Giunta regionale 14 luglio 2003 - n. 7/13631 (3.1.0) Accreditamento di nuove Residenze Sanitario Assistenziali per anziani ed ampliamenti di R.S.A. già precedentemente accreditate, ubicate nelle A.S.L. di Mantova a seguito della programmazione degli accreditamenti per l'anno 2003, prevista dalla d.g.r. n. 12618 del 7 aprile 2003. Finanziamento a carico del fondo Sanitario per l'anno 2003	2874
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 LUGLIO 2003 - N. 7/13632 (3.1.0) Ampliamento dell'accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Città di Chiavenna», con sede in Chiavenna (SO). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2003	2876
Deliberazione Giunta regionale 14 luglio 2003 - n. 7/13633 (3.1.0) Conferma dell'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per anziani in seguito alla verifica dei nuovi requisiti previsti dalla d.g.r n. 7435/01 – Finanziamento a carico del fondo Sanitario per l'anno 2003	2877
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 14 LUGLIO 2003 - N. 7/13646 (1.8.0) Nomina di un componente nel Consiglio di amministrazione della Fondazione «Cineteca Italiana», in rappresentanza della Regione Lombardia	2887
Deliberazione Giunta regionale 14 luglio 2003 - n. 7/13648 (3.6.0) Approvazione dei valori minimi e massimi delle tariffe per l'insegnamento dello sci nella stagione 2003/2004 (Obiettivo n. 4.2.3. «Interventi per l'educazione allo sport e per la diffusione della pratica delle attività e delle professioni sportive»)	2887
Deliberazione Giunta regionale 14 luglio 2003 - n. 7/13651 (5.3.1) Modifica del titolo concessorio di cui alla d.g.r. del 3 (1 dicembre 1993, n. 46491, relativo al contributo ai sensi dell'art. 31-bis della l.r. 7 giugno 1980, n. 94, assegnato al comune di Zanica (BG), per gli interventi di bonifica nell'insediamento denominato EX SARPP	2887
Deliberazione Giunta regionale 14 luglio 2003 - n. 7/13657 (5.2.0) Aggiornamento del Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria di interesse regionale da finanziarsi con le risorse per investimenti trasferite dallo Stato alla Regione Lombardia per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/98 in tema di viabilità. Obiettivo gestionale 8.3.2.3.	2888
2.1.0 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Bilancio e contabilità 2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma 5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette	

 ^{2.2.1} OHDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programm 5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza 1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine 3.6.0 SERVIZI SOCIALI / Sport e tempo libero 5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione

Deliberazione Giunta regionale 14 luglio 2003 - n. 7/13669 (5.5.0) Costituzione della sezione regionale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio regionale per la Protezione Civile – Regolamento Regionale del 8 giugno 2001 n. 3	2898
Deliberazione Giunta regionale 14 luglio 2003 - n. 7/13670 (5.3.1) Programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco Reale di Monza (l.r. 40/1995) – Aggiornamento del programma e criteri di riutilizzo delle economie – (obiettivo gestionale 10.4.2.1. PRS 2003)	2899
Deliberazione Giunta regionale 14 luglio 2003 - n. 7/13671 (5.3.1) Opere urgenti di ripristino del patrimonio boschivo e ambientale, nonché di riduzione dell'impatto ambientale del sistema accessi e parcheggi del Parco di Monza nell'ambito del Programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco Reale di Monza (l.r. 40/95) – (obiettivo gestionale 10.4.2.1 PRS 2003)	2900
Deliberazione Giunta regionale 25 luglio 2003 - n. 7/13821 (5.2.0) Bando per l'assegnazione dei finanziamenti relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal programma annuale di attuazione 2002 del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale	2901
D) ATTI DIRIGENZIALI GIUNTA REGIONALE	
D.G. Risorse e bilancio	
CIRCOLARE REGIONALE 2I LUGLIO 2003 - N. 27 (4.0.0) Ulteriori indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione nell'anno 2003. Art. 1, commi da 2 a 5, della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33	2916
D.G. Formazione, istruzione e lavoro	
Decreto direttore generale 2 luglio 2003 - N. 10833 Conferma della validità degli attestati di tecnico audioprotesista conseguiti al termine dei relativi corsi di formazione professionale svoltisi presso il C.A.P.A.C. di Milano nell'anno 1992 dagli allievi: Aliprandi Giancarlo – Cagnetta Germano – De Lazzari Paola – Greco Carolina – Forti Fabrizio – Roso Fabio – Sormani Daniele – Tempesta Angelo – Arnone Francesco – Maran Barbara – Corso Giuseppe – Costantini Luca Giovanni – Antonelli Gabriella – Armaroli Vincenzo – Sgherri Stefano – Velari Roberto – Matassini Massimiliano – Bona Sergio – Personeni Luca – Grossi Alfredo – Platania Agatino – Calù Paolo – Fraschettone Mario – Cantù Luigi – Menna Maurizio – Bortoletto Stefano – Fornari Francesco	2918
Decreto directore generale io luglio 2003 - N. 11442 (3.3.0) Parziale rettifica, per mero errore materiale, del d.d.g. n. 10218 del 23 giugno 2003 avente ad oggetto: «Approvazione delle graduatorie F.S.E. – Dispositivo Formazione Superiore – "Moduli professionalizzanti" – Obiettivo 3, Misura C3 – anno 2003»	2919
Decreto direttore generale 22 luglio 2003 - N. 12163 (3.3.0) Approvazione rettifica di mero errore materiale dei dispositivi per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 7 febbraio 2003, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3	2919
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA I LUGLIO 2003 - N. 10757 Assegnazione, impegno e contestuale liquidazione a n. 24.877 richiedenti ammissibili del «buono scuola 2003», per la somma complessiva di € 18.974.443,96 – art. 4 comma 121 lettera a) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1; d.c.r. 20 dicembre 2001, n. VII/390; d.g.r. 14 febbraio 2003 n. 7/12112 – I provvedimento	2920
Decreto dirigente unità organizzativa 3 luglio 2003 - N. 10921 Assegnazione, impegno e contestuale liquidazione a n. 1.234 richiedenti ammissibili del «buono scuola 2003», per la somma complessiva di € 950.881,72 – art. 4 comma 121 lettera a) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1; d.c.r. 20 dicembre 2001, n. VII/390; d.g.r. 14 febbraio 2003 n. 7/12112 – IV provvedimento	2920
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 3 LUGLIO 2003 - N. 10924 Assegnazione, impegno e contestuale liquidazione a n. 2.456 richiedenti ammissibili del «buono scuola 2003», per la somma complessiva di € 1.895.990,83 – art. 4 comma 121 lettera a) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1; d.c.r.	
20 dicembre 2001, n. VII/390; d.g.r. 14 febbraio 2003 n. 7/12112 – III provvedimento	2921 2921
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 7 LUGLIO 2003 - N. III27 Assegnazione, impegno e contestuale liquidazione a n. 14.611 richiedenti ammissibili del «buono scuola 2003», per la somma complessiva di € 11.174.513,15 – art. 4 comma 121 lettera a) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1; d.c.r.	
20 dicembre 2001, n. VII/390; d.g.r. 14 febbraio 2003 n. 7/12112 – V provvedimento	2922 2922
D.G. Famiglia e solidarietà sociale CIRCOLARE REGIONALE 15 LUGLIO 2003 - N. 24 Remunerazione delle prestazioni rese nelle R.S.A. ex d.g.r. n. 12618 del 7 aprile 2003	2929
5.5.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Protezione civile 5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette 5.2.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Infrastrutture di comunicazione 4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO 3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale 3.4.0 SERVIZI SOCIALI / Diritto allo studio	

^{3.4.0} SERVIZI SOCIALI / Formazione profe 3.4.0 SERVIZI SOCIALI / Diritto allo studio 3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

D.G. Sanità CIRCOLARE REGIONALE 21 LUGLIO 2003 - N. 26 Delibera della Giunta regionale n. 13306 del 13 giugno 2003 – Istanza di proroga dei termi requisiti struttuali di accreditamento	(3.2.0) ini per il possesso dei
•	
Decreto dirigente unità organizzativa 9 luglio 2003 - n. 11326 Modifica parziale e integrazione al d.d.g. n. 8370 del 23 maggio 2003 «Approvazione de interventi finanziabili della misura q (3.17) – Gestione delle risorse idriche in agricoltura» (Rurale 2000-2006 per l'anno 2004	(4.3.0) ella graduatoria degli del Piano di Sviluppo 2931
Decreto dirigente unità organizzativa 14 luglio 2003 - n. 11618 Stagione Venatoria 2003/2004 artt. 24 e 41 della l.r. n. 26 del 16 agosto 1993 e successive mal numero di specie cacciabili	(5.4.0) nodifiche – Variazioni
D.G. Risorse idriche e servizi di pubblica utilità	
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 5 GIUGNO 2003 - N. 9223 Impegno a favore del comune di Valle Lomellina (PV) di un contributo in conto capitale 5, art. 31-bis l.r. 94/1980, così come sostituito dall'art. 6 l.r. n. 2/1999, nella misura di € 436 sa, a valere sul capitolo n. 4.9.2.4.3.145.980 del Bilancio 2003,' per l'esecuzione degli inte bonifica con misure di sicurezza dell'area denominata «S.I.F.» (d.g.r. n. 12641 del 7 aprile	6.839,90 IVA compre- erventi di bonifica e/o e 2003) 2932
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA I LUGLIO 2003 - N. 10773 Approvazione del piano di caratterizzazione e contestuale autorizzazione alla Società Pra per la realizzazione delle indagini nell'area di deposito ubicata nei comuni di Sannazzaro d Erbognone, in provincia di Pavia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 10 del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471	e' Burgondi e Ferrera
D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo	
Decreto direttore generale 23 luglio 2003 - n. 12285 Approvazione delle modalità operative per la concessione di finanziamenti alle piccole e megiate dagli eventi nei mesi di agosto 2002 e novembre 2002 ai sensi della d.g.r. n. 7/13592	dell'8 luglio 2003 2933
Decreto dirigente struttura 21 maggio 2003 - n. 8253 Assegnazione degli aiuti finanziari ai progetti cofinanziabili nell'ambito del documento uni ne obiettivo 2 della Regione Lombardia – Misura 1.6 «Incentivi per la valorizzazione e pre turistica» Submisura 1.6 A) «Iniziative promozionali» – Anno 2002.	omozione dell'offerta
Decreto dirigente struttura il giugno 2003 - n. 9564 Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giu Cooperativa Sociale A.GIO. Cooperativa Sociale avente sede in Terno d'Isola (BG).	2937
Decreto dirigente struttura 12 giugno 2003 - n. 9641 Assegnazione degli aiuti finanziari ai progetti cofinanziabili nell'ambito del documento uni ne obiettivo 2 della Regione Lombardia – Misura 1.6 «Incentivi per la valorizzazione e pre turistica» Submisura 1.6 B) «Offerta di servizi On-line» – Anno 2002	
Decreto dirigente struttura 30 giugno 2003 - N. 10671 Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, legge reg bre 1996 n. 27 – 58° elenco	(4.6.4) gionale del 16 settem-
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 LUGLIO 2003 - N. 10922 Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giu Cooperativa Sociale Minotauro Istituto di Analisi dei Codici Affettivi Cooperativa Sociale a	
Decreto dirigente struttura 3 luglio 2003 - n. 10925 Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giu Cooperativa Sociale Saluservice P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Bedizzole (BS)	
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 LUGLIO 2003 - N. 10929 Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giu Cooperativa Sociale Luigi Corazza P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Maleo (LO)	gno 1993, n. 16 della 2940
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 LUGLIO 2003 - N. 10930 Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giu Cooperativa Sociale Gargantua P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Milano	gno 1993, n. 16 della
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 LUGLIO 2003 - N. 10932 Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giu Cooperativa Sociale Fraternità Sistemi Cooperativa Sociale avente sede in Ospitaletto (BS	(4.7.0) gno 1993, n. 16 della
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 LUGLIO 2003 - N. 10934 Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giu Cooperativa Sociale Promozione Lavoro Cooperativa Sociale avente sede in Pedrengo (BC	
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 LUGLIO 2003 - N. 10936 Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 gi Consorzio Laghi – Solidarietà e Cooperazione Valle Sabbia – Garda Consorzio di Coope sede in Roè Volciano (BS)	(4.7.0) iugno 1993, n. 16 del erative Sociali avente
Decreto dirigente struttura i5 luglio 2003 - n. 11652 Concessione contributi, per l'anno 2003, alle Pro Loco ed alle unioni di associazioni Pro I 25 ottobre 2001, n. 16	(4.6.4) Loco riconosciute. l.r.
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità 4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura 5.4.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Caccia e pesca 5.3.5 AMBIENTE F TERRITORIO / Ambiente / Bifiuti e discariche	

3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
5.4.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Caccia e pesca
5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche
4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO
4.6.4 SVILUPPO ECON

D.G. Infrastrutture e mobilità Decreto dirigente unità organizzativa 9 luglio 2003 - N. II30I (5.2.0)	
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Provincia di Sondrio – Declassificazione a strada comunale della S.P. 71 «Montagna-Pace» in Comune di Montagna in Valtellina (SO)	2943
D.G. Qualità dell'ambiente	
Decreto dirigente struttura 7 luglio 2003 - n. 11184 (5.3.2) Nuova intestazione della concessione mineraria per la coltivazione di marna da cemento denominata «Lisso» in territorio del comune di Sedrina (BG), alla Società HOLCIM Prodotti Speciali S.p.A	2943

(BUR2003011)

Err.corr. n. 31/1-Se.O. 2003

(4 6 0)

D) ATTI DIRIGENZIALI – D.G. Agricoltura – Decreto Dirigente Unità Organizzativa 11 luglio 2003, n. 11517 «DO-CUP Obiettivo 2 (2000/2006) – Approvazione delle graduatorie dei progetti Ob2 e Phasing Out, a valere sulla misura 1.1 "Incentivi agli investimenti delle imprese" sottomisura C "Sostegno agli investimenti alle imprese artigiane"» pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 29, 3° Supplemento Straordinario del 17 luglio 2003

Al posto di:

D) ATTI DIRIGENZIALI

D.G. Agricoltura

si legga:

D) ATTI DIRIGENZIALI

D.G. Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica

(BUR2003012)

(3.2.0)

Avviso di rettifica n. 31/1-Se.O. 2003

D.G. Sanità – Decreto Direttore Generale 13 maggio 2003, n. 7686 «Linee guida in materia di interventi di sanità pubblica per la prevenzione del fenomeno delle morsicature da cani», pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20, 3º Supplemento Straordinario del 16 maggio 2003

Il **Mod. 9 – Segnalazione di cane potenzialmente pericoloso alle forze dell'ordine** – pubblicato in allegato al decreto sopra richiamato, è annullato.

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2003013)

(3.3.0)

D.c.r. 1 luglio 2003 - n. vii/845

Piano annuale di attività 2003 dell'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'Amministrazione pubblica Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la l.r. 17 ottobre 1997, n. 39 «Ordinamento dell'Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'Amministrazione pubblica» – I.Re.F.;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2 della citata legge regionale con cui si prevede che al Consiglio regionale compete l'approvazione del piano annuale dell'I.Re.F.;

Preso atto che il documento «Piano annuale di attività 2003» è stato approvato con deliberazione del 26 marzo 2003, n. 9/03 dal Consiglio di Amministrazione dell'I.Re.F. ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. g) della succitata legge;

Vista la deliberazione n. 7/12576 del 28 marzo 2003 della Giunta regionale che propone, per l'approvazione, al Consiglio regionale il sopra richiamato piano annuale di attività 2003 dell'I.Re.F.;

Sentita la relazione della II Commissione «Affari Istituzionali»:

Con votazione palese, per alzata di mano:

Delibera

di approvare il «Piano annuale di attività 2003» dell'I.Re.F., assunto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 26 marzo 2003, n. 9/03 ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. g), della l.r. 39/97, di cui all'allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presidente: Attilio Fontana Il consigliere segretario: Luciano Valaguzza Il segretario del consiglio: M.E. Paltrinieri

Allegato A

I.Re.F.

Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'Amministrazione Pubblica

Deliberazione n. 9/03 – Estratto dal verbale della seduta del giorno 26 marzo 2003

(Omissis)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Omissis)

Delibera

- 1. Di approvare le integrazioni al Piano annuale di attività 2003 proposte dal Direttore di cui in premessa e indicate in caratteri evidenziati nell'allegato A che costituisce parte essenziale e integrante della presente deliberazione;
- 2. Di prendere atto del testo coordinato del Piano annuale di attività 2003 (allegato A) che costituisce parte essenziale e integrante della presente deliberazione;
- 3. Di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta Regionale quale adeguamento e attualizzazione alla data odierna della propria precedente, deliberazione n. 86 del 28 ottobre 2002 di cui in premessa, già trasmessa ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. n. 39/97 per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2, art. 12, legge regionale n. 39/97.
- 4. Di dare mandato al Presidente e al Direttore di compiere tutti gli atti necessari per la realizzazione di quanto previsto nel Piano;
- 5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 48 dello Statuto della Regione Lombardia.

Il presidente: Alberto Barzanò Il segretario: Dario Gattinoni

Premessa

L'anno 2003 costituirà per l'I.Re.F. un momento di passaggio molto importante e altrettanto delicato, per la coincidenza di una fase di grande espansione e crescita qualitativa e quantitativa delle attività dell'Istituto con il completo rinnovo degli organismi di vertice, che andranno a naturale scadenza in corso d'anno.

I cinque anni intercorsi dall'entrata in vigore della legge di riforma hanno condotto, con un processo di crescita iniziato in sordina e poi sempre più rapido, al raggiungimento degli 8.000.000 di € di bilancio, al superamento della barriera dei 10.000 partecipanti alle attività formative, al conseguimento e al mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001, alla creazione e al conseguente sviluppo a regime di un'esperienza organizzativa radicalmente innovativa come la Scuola di Direzione in Sanità, all'introduzione sperimentale e poi all'impiego massiccio delle nuove tecnologie, al consolidamento del prestigio dell'Istituto a livello nazionale e internazionale fino ad essere incaricato di svolgere la propria attività ben al di fuori dei confini regionali e ad ottenere la localizzazione a Milano, anziché ad Helsinki, di una nuova istituzione europea quale il Centro Europeo di Formazione negli Affari Sociali e la Sanità Pubblica.

Questo processo registrerà una ulteriore accelerazione nel 2003, come logico sviluppo di una serie di attività preparatorie svolte dall'approvazione della l.r. 1/2000 ad oggi.

Entro l'anno sarà pronta per essere avviata la sperimentazione delle procedure selettive unificate per gli enti locali di piccole dimensioni e già dalla fine del 2002 saranno avviati i primi corsi pilota di formazione professionale pre-assunzione destinati ai giovani aspiranti ad un impiego nell'amministrazione regionale o in una delle molte articolazioni della funzione pubblica locale lombarda, corsi che sono destinati a costituire la prima fase embrionale di un più vasto programma per la costituzione in un sistema di formazione professionale integrato quale esiste da tanti anni per il settore privato.

Contemporaneamente, nei prossimi mesi dovrà inevitabilmente essere avviata, alla luce delle recenti riforme costituzionale e nel contesto della discussione a proposito del nuovo Statuto, anche una riflessione circa il ruolo che, nell'ambito e al servizio di una Regione divenuta ente di governo da ente di amministrazione che era, potrà assumere un'istituzione come l'I.Re.F.

Poiché la Regione, all'interno di un sistema amministrativo di tipo francese caratterizzato da una ripartizione orizzontale per materia delle competenze, non aveva in passato funzioni di ente di governo, l'I.Re.F., suo ente strumentale, ha svolto per vent'anni due funzioni principali: quella di centro di formazione interno di Giunta e Consiglio da un lato e dall'altro quella di ente di formazione per enti pubblici terzi, con riferimento soprattutto (anche se non esclusivamente) ai settori assegnati per materia alla competenza della Regione (formazione professionale, polizia locale, sanità, servizi sociali, ecc.).

Considerato che la Regione non ha mai avuto in passato e non ha al presente, nel nostro Paese (a differenza di quanto avviene negli altri Stati federali o regionalizzati d'Europa), potestà ordinamentale sulle autonomie locali e funzionali esistenti sul suo territorio, nonostante l'attribuzione formale del ruolo di scuola regionale di pubblica amministrazione e delle relative prerogative e funzioni avvenuta nel contesto della l.r. 1/2000, poco e con scarsa continuità l'Istituto è riuscito a incidere, finora, sul sistema lombardo delle autonomie locali in termini di razionalizzazione dei modelli organizzativi, delle modalità di funzionamento, dei linguaggi e, di conseguenza, dei livelli di efficacia e di efficienza, nonché degli standard di qualità dei servizi offerti.

Questa tendenza si è invertita solo da poche settimane, con l'avvio di un progetto di ricognizione dei profili professionali presenti nelle amministrazioni locali lombarde, fortemente sostenuto istituzionalmente e finanziato dalla Giunta Regionale attraverso i fondi del FSE Misura D2 e soprattutto altretanto fortemente condiviso nei contenuti, nelle modalità e negli obbiettivi nel breve termine e in quello medio-lungo dalle autonomie locali e dalle parti sociali.

Oggi, dopo una riforma costituzionale che ha dato alla Repubblica un diverso impianto strutturale e che ha quindi riconosciuto la Regione come nuovo livello di governo costituito all'interno di una nuova organizzazione dello stato in forma sussidiaria (e quindi teoricamente caratterizzato da una prevalenza della ripartizione verticale, anziché orizzontale delle competenze), diventa realistico immaginare che, nel medio termine, questo nuovo livello di governo assuma progressivamente un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo rispetto al complesso delle autonomie locali e funzionali che operano sul territorio regionale, come accade negli altri Paesi europei che prima del nostro Paese hanno conosciuto processi di devolution o regionalizzazione (ad esempio il Belgio, la Germania o la Spagna) e si possa giungere quindi allo sviluppo di veri e propri sistemi amministrativi regionali.

Nel breve termine, tuttavia, considerato che la Regione non ha ancora ricevuto i necessari poteri ordinamentali rispetto al proprio «spazio amministrativo», l'unica forma di sostegno allo sviluppo di quello che sarà il suo futuro «sistema amministrativo» passa attraverso un uso strategico e significativo della leva della formazione professionale, il'cui pieno controllo è stato attribuito all'ente Regione già dalle leggi Bassanini, ma che finora non è stata adeguatamente utilizzata, (ancorché il legislatore regionale abbia indicato chiaramente, nelle norme a carattere generale della l.r. 1/2000, l'opportunità di farvi significativo ricorso).

Quale che sarà, infatti, il futuro corso della *devolution* (con o senza attribuzione alla Regione del potere ordinamentale nei confronti delle autonomie locali e funzionali), avrà comunque effetti benefici per tutti la diffusione e il consolidamento, con un massiccio investimento nella formazione, di culture e logiche professionali e organizzative comuni e condivise, dalle quali derivi una progressiva coesione dello «spazio amministrativo regionale».

Si tratta indubbiamente di un rovesciamento prospettico rispetto alle esperienze di Belgio, Germania e Spagna (che si sono potute realizzare molto rapidamente grazie ad un forte intervento di carattere ordinamentale e ad una realizzazione in logica *top down*), che tuttavia apre la strada ad un processo di autoriorganizzazione dal basso certamente più corretto in una visione sussidiaria della riforma dello Stato e che, comunque, non impedisce affatto di far tesoro degli elementi di positività presenti nelle diverse esperienze estere.

Proprio a partire da queste esperienze (quella dei Laender tedeschi e delle Autonomie spagnole, soprattutto) e da quella che è oggi la realtà della nostra Regione, dotata com'è di uno dei sistemi di ricerca e formazione più importanti d'Europa tanto per quanto riguarda alcune esperienze di assoluta eccellenza quanto per gli standard di qualità generali e per le dimensioni complessive, si può delineare in prospettiva una visione generale di sistema che si collochi a metà tra l'esperienza tedesca (sistema tripartito, con una Fuhrungsakademie interna al Governo Regionale, quale punto di riferimento per la valorizzazione di un ristretto gruppo di alti potenziali, una Verwaltungs Akademie, quale agenzia del Governo Regionale per la formazione iniziale, continua e ricorrente della funzione pubblica regionale e locale, e le diverse Fachschulen e Fachhochschulen per la formazione pre-assunzione, tanto generalista quanto settoriale, dei funzionari pubblici e degli aspiranti pubblici amministratori) e quella delle Autonomie

spagnole (sistema mono o bipartito, a secondo che la Scuola per la Polizia Regionale e Locale sia inclusa o meno nella Scuola Regionale di Pubblica amministrazione).

L'elemento di originalità e il valore aggiunto del modello lombardo potrebbe essere dato da una reinterpretazione in chiave di sussidiarietà.

In questo senso l'Istituto potrebbe trovare la propria logica collocazione posizionandosi al livello intermedio e centrale di un sistema di formazione tripartito secondo il modello tedesco, ma con funzioni e organizzazione simile alle Scuole di Pubblica amministrazione delle Autonomie spagnole con Scuola per la Polizia Locale inclusa.

Ad un ruolo accresciuto e potenziato di scuola di formazione interna dell'ente Regione, orientata prioritariamente alla progettazione, all'organizzazione e alla gestione, diretta o indiretta, delle attività formative per il personale di Giunta, Consiglio, Enti e Aziende Regionali, l'Istituto dovrebbe in questa prospettiva assumersi anche il compito (che d'altronde già gli è stato assegnato dalla l.r. 1/2000) di organizzatore delle procedure di selezione per l'accesso alle varie forme di lavoro pubblico a livello regionale e locale (soprattutto nell'interesse delle amministrazioni locali di piccole dimensioni) e di agenzia regionale per la promozione, lo sviluppo e il controllo delle attività di formazione rivolte agli operatori della funzione pubblica regionale e locale.

Questa funzione di agenzia per la promozione, lo sviluppo e il controllo di attività formative (al cui svolgimento può fornire interessanti spunti il modello già consolidato delle *Verwaltungs Akademie* tedesche), d'altro canto, è quella che l'I.Re.F. ha dimostrato di saper svolgere con successo in questi anni con la creazione della Scuola di Direzione in Sanità, specificamente diretta al personale dirigente e alle alte specializzazioni del Servizio Sanitario Regionale: e nella stessa logica si può già pensare di riorientare le attività di formazione attualmente rivolte alla Polizia Locale, qualora la nuova legge regionale, attualmente all'esame del Consiglio Regionale, prevedesse l'affidamento all'I.Re.F. della istituzione di quell'Accademia della Polizia Locale cui si fa riferimento nei diversi progetti di legge presentati tanto dalla Giunta Regionale quanto dalla minoranza consiliare.

Piano di Attività 2003

A partire da queste premesse e sulla base dei pochi elementi di certezza dei quali è dato disporre ad oggi, il Piano di attività 2003, in continuità con quello del 2002, è strutturato in modo da facilitare un orientamento dell'attività dell'Istituto sempre più verso la costruzione dello «spazio amministrativo regionale», in una prospettiva di sostegno dell'azione della Regione all'interno dei processi di devolution.

Come ogni anno, tuttavia, anche quest'anno si deve ribadire che la mancata risoluzione delle difficoltà create dalla normativa vigente in materia di programmazione della Regione e dell'Istituto continua ad impedire al Consiglio di amministrazione di costruire il piano di attività sulla scorta della più complessiva programmazione della Regione.

L'intervento normativo, già più volte auspicato, che valesse a riordinare in maniera maggiormente logica e funzionale la sequenza temporale che è attualmente prevista per la produzione e l'approvazione dei documenti di programmazione operativa, economica e finanziaria dell'I.Re.F. e dell'ente Regione di cui è strumento, non è purtroppo stato ancora adottato dal Consiglio Regionale.

Per questa ragione, risulta inevitabile riprendere l'impostazione adottata nel recente passato e già approvata dal Consiglio Regionale, delineando nel piano di attività le direttrici principali di azione dell'istituto durante i prossimi dodici mesi e rimandando al successivo documento di bilancio consuntivo una più puntuale rendicontazione di dettaglio di quanto effettivamente realizzato.

Si deve tuttavia, da ultimo, registrare con la dovuta attenzione il processo di riorientamento e ripensamento strategico delle attività formative per la Pubblica amministrazione e avviato dalla Regione dal luglio 2002, ed entrato nel vivo con le ultime sedute del Comitato Attuatore, ai cui lavori partecipa di diritto il Presidente dell'istituto, con l'attivazione di una Task force interna alla Giunta Regionale che peraltro mantiene un raccordo costante con la Direzione dell'Istituto, la costituzione (con d.g.r. n. 7/11699 del 23 dicembre 2002) del Comitato Scientifico a supporto delle Politiche per la Formazione della Pubblica amministrazione in Lombardia e la previsione di un apposito Comitato interassessorile.

È ragionevole sperare che tale processo di riorientamento e ripensamento strategico possa portare nel breve all'attuazione degli interventi di modifica normativa da tempo auspicati.

1. AREA FORMAZIONE GIUNTA, CONSIGLIO, ENTI E AZIENDE REGIONALI

Il primo ambito di impegno dell'Istituto sarà nel 2003, come sempre, quello più direttamente riguardante la Giunta, il Consiglio, gli Enti e le Aziende Regionali.

1.1 Giunta regionale

Proseguirà come in passato, per la Giunta Regionale, lo sviluppo dei percorsi formativi previsti del piano formativo regionale: già nel corso del 2002, tuttavia, si è verificata la possibilità di estendere l'attività dell'Istituto anche ad ambiti di intervento tecnici e settoriali (lingua straniera e informatica, ad esempio), per i quali in passato si faceva ricorso a soggetti diversi.

Nel corso del 2003 questa tendenza sarà portata ad ulteriore evoluzione, nell'intento di tradurre maggiormente in atto quella funzione di supporto formativo privilegiato che la legge assegna all'Istituto.

Delle linee programmatiche del piano 2003, tuttavia, è dato conoscere alla data odierna solo qualche elemento fondamentale, cui si fa cenno pertanto, a mero fine esemplificativo.

1.1.1 Area della formazione strategica

All'interno di quest'area di intervento, che per le caratteristiche di trasversalità, innovazione o approfondimento di competenze viene ritenuta prioritaria dalla committenza, sono previsti – allo stato attuale – seminari direzionali rivolti a tutta l'area dirigenziale, su tematiche derivanti dall'esperienza dei laboratori fatta in passato dai direttori generali.

Proseguirà in parallelo la diffusione di esperienze di formazione accompagnamento nelle direzioni generali in tema di riorganizzazione interna e di innovazione.

1.1.2 Area della formazione specialistica

Riferita a percorsi formativi settoriali di consolidamento/ approfondimento di competenze tecnico-specialistiche legate ad uno specifico ruolo o a funzioni organizzative opportunamente individuate, al suo interno verranno sviluppate iniziative di formazione a carattere marcatamente settoriale: primi ambiti interessati l'informatica e le lingue straniere.

Sarà reso abituale, in questo ambito di attività, il ricorso allo strumento convenzionale (specialmente quello con le Università) al fine di realizzare i singoli interventi.

1.1.3 Area dei progetti speciali

L'ultima area di attività per la Giunta regionale sarà quella relativa ai percorsi dedicati a temi di particolare rilevanza per garantire adeguato supporto alle Direzioni Generali nei processi di trasformazione del ruolo istituzionale della Regione da ente di amministrazione ad ente di governo.

1.2 Consiglio Regionale

Non solo proseguirà l'attività di formazione rivolta ai dipendenti del Consiglio Regionale nei volumi quantitativi del passato, ma si verificherà congiuntamente la possibilità di aumentare gli interventi, includendo anche corsi, seminari ed altri interventi di varia natura destinati agli eletti.

I corsi di formazione per i dipendenti del Consiglio avranno ad oggetto specifiche problematiche tecniche, organizzative e normative proprie della struttura e delle funzioni del Consiglio Regionale.

Per gli eletti il *focus* sarà invece puntato sul funzionamento dell'organizzazione regionale in sé, con occasioni di analisi e di confronto su esperienze relative ad altri ambiti territoriali (anche esteri) e/o a settori diversi da quello della pubblica amministrazione.

1.3 Enti e Aziende Regionali

Nel 2003, proseguendo i contatti già assunti nel corso del 2002, l'Istituto cercherà di estendere in maniera stabile l'attività di formazione già svolta per la Giunta e il Consiglio Regionali anche agli Enti e alle Aziende Regionali.

La recente riforma di alcuni di questi enti (il riferimento è particolarmente all'ARPA e all'ERSAF), le cui dimensioni in termini di personale dipendente e il cui ruolo strategico sono molto rilevanti, rende urgente un ripensamento delle modalità di programmazione e gestione delle attività di formazione che li riguardano, anche e soprattutto nell'intento di garantire

la coerenza dell'azione degli Enti e delle Aziende con quella della Giunta e del Consiglio.

2. AREA ENTI LOCALI

2.1 Verso un sistema di formazione professionale dedicato

La l.r. 1/2000, che ha affidato all'I.Re.F. una funzione di promozione, stimolo, sviluppo e sorveglianza nei confronti dell'intero sistema regionale della formazione professionale per la funzione pubblica e l'entrata in vigore delle norme sull'accreditamento degli enti di formazione professionale, ha posto in capo all'Istituto, la responsabilità di assistere, sotto il profilo tecnico la Regione nel processo di costruzione di un sistema di formazione professionale integrato, organizzato in forma sussidiaria, appositamente dedicato all'ambito dell'impiego pubblico regionale e locale.

2.1.1 Censimento e razionalizzazione delle figure professionali

La prima fase di tale processo, già avviata nel mese di settembre del 2002 e che dovrebbe concludersi nel primo semestre del 2003, consiste nel censimento, nell'analisi, nel confronto e nella conseguente razionalizzazione, in raccordo e in accordo con le parti interessate, delle figure professionali attualmente presenti all'interno delle amministrazioni locali lombarde, riducendole ad un numero sufficientemente ristretto di tipologie standardizzate da rendere possibile il disegno e la validazione condivisa dei relativi percorsi formativi in entrata.

2.1.2 Costruzione dei sistemi di accreditamento, rilascio dei crediti ed educazione continua

Nel frattempo, nel corso del primo semestre del 2003, l'Istituto assisterà la Giunta Regionale nell'elaborazione dei parametri per l'accreditamento dei soggetti formatori e dei prodotti formativi per lo specifico settore della funzione pubblica regionale e locale.

Uguale assistenza tecnica l'Istituto sarà impegnato a garantire anche per la risoluzione del problema del rilascio dei crediti formativi e dell'organizzazione e gestione di un sistema di educazione continua per gli operatori dei diversi ambiti dell'amministrazione pubblica lombarda.

2.1.3 Attivazione sperimentale delle procedure di selezione unificata del personale degli enti locali

La conclusione di queste attività entro il primo semestre 2003 consentirà, nel secondo semestre, l'avvio contemporaneo di più esperienze pilota della procedura di selezione unificata di personale per gli enti locali (così come prevista dalla l.r. 1/2000). L'avvio sperimentale della procedura avverrà in stretto collegamento con la Giunta Regionale, gli enti interessati e le parti sociali, in modo da abbreviare sensibilmente i tempi e le procedure per giungere ad un modello condiviso, che sia possibile portare a pieno regime entro la fine del 2004.

La definizione delle caratteristiche della prima procedura sperimentale del corso concorso e del concorso unico per gli enti locali, soprattutto per le piccole realtà, è già iniziata nel secondo semestre del 2002 e si concluderà nel corso del primo semestre 2003: il sistema sarà impostato in modo da essere gestibile per la gran parte in via informatica.

2.2 Attività di formazione continua e ricorrente

Proseguirà naturalmente nel corso del 2003 l'attività di formazione continua e ricorrente gestita abitualmente «a catalogo» dall'Istituto.

Gli interventi valorizzeranno principalmente esperienze già maturate nel passato, ma si svilupperanno anche molti interventi innovativi, soprattutto nel settore dell'amministrazione economica e finanziaria, ambito nel quale si avverte oggi il maggiore gap formativo, soprattutto nella prospettiva di una progressiva autonomizzazione delle diverse amministrazioni da un punto di vista del reperimento e della gestione delle risorse.

2.2.1 Sostegno agli enti locali nella realizzazione di progetti formativi di accompagnamento ai processi di delega e trasferimento di funzioni.

L'Istituto si impegnerà anche nella presentazione e attuazione di progetti formativi, da finanziarsi con fondi F.S.E. Misura D2, promossi da enti locali interessati e destinati agli operatori pubblici. L'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale per la programmazione dei fondi destinati al finanziamento delle attività di formazione professionale, pre-

vede infatti l'attivazione di progetti quadro e comunali destinati agli occupati nella pubblica amministrazione per accompagnare i processi di innovazione nel settore pubblico derivati dalla riorganizzazione delle funzioni amministrative, con processi di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella programmazione e gestione delle nuove «mansioni» a livello regionale e locale.

3. AREA FORMAZIONE PROFESSIONALE

3.1 Gli interventi formativi dell'ultimo quinquennio

Da più di un lustro l'I.Re.F. ha sviluppato, su incarico della Giunta Regionale, una serie di piani e programmi di formazione dei formatori tesi all'aggiornamento, riqualificazione, sviluppo e accompagnamento professionale degli operatori del sistema professionale lombardo, sia quelli dei Centri a diretta gestione pubblica che di quelli convenzionati.

Negli ultimi due anni tale attività si è realizzata attraverso un complesso particolarmente ampio e articolato di interventi svolti nell'ambito del «Programma di aggiornamento dei docenti e degli operatori del sistema della Formazione Professionale Regionale 2001-2002», integrati con quelli previsti dal «Piano regionale di riqualificazione e Sviluppo professionale per gli operatori del sistema lombardo di formazione professionale dipendenti dagli enti ex lege 40/87».

3.2 II ruolo dell'I.Re.F. nel nuovo scenario del sistema lombardo della formazione professionale

3.2.1 Gli elementi caratterizzanti del nuovo scenario

Il nuovo scenario del sistema della formazione professionale bombardo qual è prevedibile per il prossimo anno 2003 sarà caratterizzato da una nuova configurazione caratterizzata da:

- una maggiore variabilità e più ridotta possibilità di identificazione istituzionale degli operatori delle sedi formative accreditate;
- trasferimento dei centri di formazione professionale a diretta gestione regionale e del relativo personale alle amministrazioni provinciali, dei centri di formazione professionale alberghiera e del relativo personale all'Agenzia Regionale per l'Impiego (in totale il trasferimento da un'amministrazione all'altra interessa circa 900 persone);
- superamento della bipartizione FSE/Piano FP attraverso il Master Plan della Formazione Professionale in Lombardia ed il Fondo Unitario della F.P. contenuti nell'atto d'indirizzo dell'Offerta Formativa per l'anno 2002-2003 approvato dalla Giunta Regionale e articolazione dello stesso in direttive (una per area, secondo la categoria di destinatari ed una o più tipologia funzionale d'intervento), indicanti gli obiettivi operativi e le modalità generali di attuazione delle azioni previste nell'ambito di ciascuna area.

3.2.2 Gli interventi dell'Istituto: per la Giunta Regionale

All'interno di questo nuovo scenario, I.Re.F. valorizzerà il patrimonio accumulato in materia di formazione formatori a favore dell'intero sistema della formazione professionale lombarda.

In particolare, l'Istituto sarà impegnato a fornire alla Giunta Regionale un contributo ed una collaborazione esperta nella definizione e accompagnamento del processo di accreditamento in atto delle sedi formative attraverso la partecipazione ai tavoli di lavoro dalla stessa Giunta Regionale attivati.

Lo stesso avverrà per quanto attiene alla definizione dei profili professionali degli operatori della formazione professionale ed alla validazione degli stessi ai fini dell'accreditamento secondo gli standard che entreranno in vigore dal giugno 2003.

3.2.3 Gli interventi dell'Istituto: per le Province

L'Istituto si candida a svolgere un compito di consulenza tecnica nei confronti delle Amministrazioni Provinciali per quanto attiene la definizione e la costruzione delle forme istituzionali e organizzative di gestione della formazione professionale nell'ottica sistemica e integrata di queste con i Centri per l'orientamento ed i servizi all'impiego.

Scaturiscono da questo ambito di competenze e di azioni le attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori dei CFP sia pubblici che privati anche in relazione alla certificazione delle attività come stabilito dalla l.r. 39/97.

3.2.4 Gli interventi dell'Istituto: in sinergia con l'Agenzia Regionale per il lavoro

In quest'ottica complessiva si rende necessaria la realizza-

zione di sinergie, attraverso forme di collaborazione convenzionata con l'Agenzia Regionale per il lavoro, sinergie che possono avere immediata concretizzazione almeno per quanto riguarda alcuni ambiti (ad esempio: formazione degli orientatori e altre attività anche nel quadro dell'Area 1 Direttiva Orientamento e inserimento lavorativo dell'atto d'indirizzo; screening delle competenze degli operatori della formazione professionale trasferiti alle Amministrazioni Provinciali in funzione dell'Area 9 – Politiche della Formazione e Servizi per l'impiego di cui all'emanando Bando Multimisura Azioni di Sistema).

4. AREA POLIZIA LOCALE

4.1 Linee generali d'intervento

La Regione contribuisce ai processi di rinnovamento e riorganizzazione dei servizi di Polizia locale a livello degli Enti locali, attraverso azioni differenziate.

Tra esse, quella riguardante le attività di formazione sviluppate attraverso l'I.Re.F. sempre più spesso accompagna e interseca lo sviluppo di tali processi, poiché il cambiamento organizzativo e il miglioramento della Polizia Locale richiedono sempre crescenti professionalità e qualificazione delle risorse umane, che costituiscono il cuore del servizio di Polizia Locale.

È sulle risorse umane quindi che occorre effettuare investimenti formativi in modo continuativo e quantitativamente consistente, agendo principalmente sulle culture e sulla rete di relazioni organizzative, senza dimenticare in ogni caso il necessario arricchimento di conoscenze e/o competenze dei singoli.

La progettazione e l'organizzazione di attività formative per la Polizia locale «consolidate» e appartenenti sia all'area della formazione di ingresso, sia di qualificazione e continua, attuate in collaborazione con i Comandi di Polizia locale, ha assunto già dal secondo semestre del 2002 caratteristiche di maggiore flessibilità all'introduzione di una modalità innovativa di programmazione formativa, quale il Piano formativo pluriennale.

In un arco di tempo almeno biennale, infatti, è possibile garantire un maggior respiro programmatorio e portare a termine processi complessi di progettazione e sperimentazione quali quelli che, conseguenti all'approvazione della d.g.r. 7/4050, sono stati inseriti nel Piano pluriennale 2002/2004.

4.2 Piano formativo pluriennale: attività formative in convenzione con la Giunta regionale

È in coerenza con le linee generali esposte sopra che nei primi mesi del 2003 saranno completate le attività riferite al piano 2002 e si avvierà il nuovo piano 2003.

Per consentire tuttavia una più chiara identificazione degli elementi che caratterizzeranno l'attività che l'Istituto, nell'ambito del Piano formativo pluriennale, prevede di sviluppare nel corso del 2003, si possono utilmente sottolineare alcuni punti chiave.

4.2.1 L'impostazione metodologica del lavoro

Prima caratteristica qualificante delle attività formative 2003 è che nella loro programmazione si procederà al raggruppamento degli interventi all'interno di alcuni macro progetti, ciascuno relativo ad un'area formativa (si svilupperanno ad esempio un progetto sulla «Sicurezza operativa degli addetti alla Polizia locale» e un altro su «Sicurezza urbana e Polizia di prossimità»).

All'interno di questi macro progetti si cercherà poi costantemente di orientare l'intervento formativo secondo una logica multidimensionale, tendendo a sviluppare azioni a carattere fortemente innovativo.

4.2.2 Temi e aree di attenzione

Tra i temi e le aree di attenzione a carattere maggiormente innovativo possono essere segnalate, a titolo esemplificativo:

- a) la formazione e accompagnamento delle forme associate in Polizia locale;
- b) i seminari monografici e aggiornamento sulla nuova normativa della circolazione stradale;
- c) il nuovo ciclo di formazione-formatori (che coinvolgerà tutte le figure attive nei processi formativi, con la novità della formazione dedicata ai Tutor dei Servizi di PL e l'attenzione ai modelli / strumenti di valutazione formativa);
 - d) una ricerca per l'elaborazione di linee-guida su «Stru-

menti per l'organizzazione e la qualità dei servizi di Polizia locale»:

e) attività editoriale e di produzione di sussidi e supporti didattici.

4.2.3 Attività sperimentali e innovative

Nel corso del 2003 si prevede il completamento della costituzione del disegno generale della formazione degli Agenti di Polizia locale, con la conclusione e una prima valutazione delle sperimentazioni di cui alla d.g.r. 4050/2001, in particolare con

- l'introduzione della formazione pre-assunzione (Corso di preparazione al concorso, sperimentazione di Varese,
- l'introduzione di strumenti e modalità di pre-selezione al corso di preparazione al concorso
- l'azione sperimentale di valutazione del potenziale nella selezione dei partecipanti al Corso di preparazione al concorso per operatori di Polizia locale
- la sperimentazione della formazione lavoro (Corso regionale per aspiranti agenti assunti con contratto di formazionelavoro, sperimentazione di Brescia,
- la progettazione dei nuovi moduli formativi di cui alla d.g.r. 7/4050, per la nuova formazione degli Agenti di Polizia municipale e provinciale;
- la progettazione e la messa a disposizione delle linee guida e degli strumenti per la valutazione formativa;
- l'introduzione di seminari per i dirigenti della polizia locale finalizzati a garantire percorsi formativi adeguati alle esigenze anche degli ufficiali in comando.

È facilmente prevedibile che queste azioni formative innescheranno un processo di profonda e consistente innovazione dell'attuale sistema formativo. L'Istituto s'impegnerà quindi a sopportare lo sforzo straordinario che si renderà necessario per supportare, a livello di sistema regionale, un simile mutamento culturale, promosso per di più in un settore professionale, come quello della Polizia locale, che presenta al tempo stesso caratteristiche di strategicità e di grande delicatezza.

4.2.4 Attività a partecipazione di spesa

Per il 2003 il Piano formativo pluriennale prevede inoltre un consistente incremento delle attività a partecipazione di spesa da parte degli Enti locali, secondo lo spirito informatore della legge regionale, secondo cui l'intervento di sostegno finanziario della Giunta per le attività di formazione professionale della Polizia Locale dovrebbe avere il carattere di concorso agli oneri sostenuti da Comuni e Province e non quello di copertura totale, come è invece avvenuto negli anni passati.

Lo scopo non è soltanto quello di affermare un principio o di caricare ulteriori oneri sugli Enti Locali, bensì quello di favorire l'effettiva spesa di risorse che normalmente vengono utilizzate solo parzialmente, per difficoltà organizzative interne delle singole amministrazioni, o che, in ogni caso, sarebbero probabilmente adoperate in maniera frammentaria, anziché essere mirate al conseguimento di obiettivi prioritari per l'intero sistema regionale.

Le attività organizzate con questa modalità, per ora limitate all'area della formazione alla sicurezza operativa degli addetti (corsi di tecniche operative di polizia e all'uso e addestramento delle armi; hanno consentito, nei due primi anni di sperimentazione, un consistente aumento del numero di edizioni attivabili sul territorio regionale per ogni singolo corso ed hanno parallelamente visto crescere il grado di coinvolgimento delle Amministrazioni locali in processi formativi comuni, volti a costruire standard omogenei di professionalità e di cultura organizzativa.

4.3 Attività fuori convenzione

Seguendo le stesse logiche illustrate in precedenza, nel corso del 2003 sarà proseguita e intensificata l'organizzazione di attività formative anche ad esclusivo carico degli Enti locali. Si verificherà la possibilità di utilizzare, al fine di incentivare lo sviluppo di questo tipo di attività, parte delle risorse del F.S.E. Misura D2, come già avviene attualmente.

4.4 Interventi conseguenti alle innovazioni normative di settore

Il recente avvio dell'*iter* consiliare di alcuni progetti di legge in materia di polizia locale, tra cui quello di iniziativa regionale «Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di Polizia locale e sicurezza urbana» offrirà presumibilmente in corso d'anno una nuova e più organica cornice all'attuale sistema formativo, anche nel contesto della ridefinizione complessiva dell'organizzazione, delle funzioni e delle modalità di svolgimento del servizio di Polizia locale a livello regionale.

L'Istituto è quindi pronto a recepire e sviluppare già durante il 2003 tutte quelli che saranno gli elementi di novità dell'eventuale nuova normativa regionale.

In particolare, poiché i progetti di legge presentati regionale sono accomunati dall'introduzione di un livello formativo aggiuntivo rispetto agli attuali, costituito da un'Accademia di Polizia locale, quale ambito per lo sviluppo di attività di eccellenza e/o destinati a formare una classe dirigente interna ai Corpi della Polizia Locale, l'Istituto si porrà in condizione di attivare immediatamente questo nuovo livello formativo utilizzando la proficua e positiva esperienza della Scuola di Direzione in Sanità e quindi predisponendo il coinvolgimento delle Università lombarde attraverso il sistema di convenzioni già da tempo attivato.

Tuttavia, si procederà anche ad una più generale riflessione circa l'opportunità di reimpostare la gestione delle attività per la polizia locale nel suo complesso, rafforzando l'impostazione in chiave sussidiaria che da sempre caratterizza questo settore anche alla luce degli elementi di esperienza positivamente maturati dall'Istituto nell'ambito della Scuola di Direzione in Sanità.

5. AREA SANITÀ

Poiché la gran parte delle risorse finanziarie ed umane oggi sottoposte al diretto controllo della Regione sono destinate al Servizio Sanitario Regionale, l'attività formativa riguardante questo ambito da sempre costituisce uno dei punti di maggiore impegno e attenzione per l'I.Re.F. sui due diversi fronti dell'organizzazione e della gestione dei servizi da una parte e del contenuto degli stessi dall'altra.

Un impegno, questo, che negli anni è venuto intensificandosi, giacché il rapido e continuo sviluppo della medicina e delle conoscenze biomediche, nonché l'accrescersi continuo delle innovazioni tecnologiche ed organizzative, rendono sempre più difficile per il singolo operatore della sanità mantenere le proprie conoscenze e competenze costantemente al massimo livello.

Perciò, da qualche anno, due diverse strutture organizzative interne si occupano delle attività destinate al Servizio Sanitario Regionale: la Scuola di Direzione in Sanità, nata come esperienza pilota in Italia, ma ormai giunta a maturità e oggi in piena fase di consolidamento, si occupa di quanto attiene ai problemi del *management* sanitario; il settore Sanità dell'Istituto, invece, prosegue come in passato a sviluppare piani annuali di formazione continua secondo le indicazioni della Direzione Generale Sanità e altre attività rivolte alle più diverse figure professionali in relazione ai rispettivi fabbisogni formativi.

5.1 Scuola di Direzione in Sanità (SDS)

5.1.1. Revisione organizzativa della SDS

L'Istituto, per il perseguimento degli obiettivi formativi di competenza della Scuola di Direzione in Sanità, coinvolgendo direttamente per le sue competenze il CEFASS – ente alla cui costituzione l'Istituto ha contribuito insieme con l'Agenzia Regionale del Lavoro – non appena approvato da parte della Giunta Regionale il testo della nuova convenzione con I.Re.F. che sostituisce quello della convenzione previdente, provvederà in corso d'anno ad adeguare di conseguenza il regolamento di funzionamento della Scuola stessa.

5.1.2 Corsi di formazione manageriale

Per quanto riguarda la Scuola di Direzione in Sanità, l'anno 2003 rappresenterà un momento destinato al consolidamento definitivo dell'organizzazione e della gestione dei corsi di formazione manageriale dopo l'avvio sperimentale di questi primi due anni. Sarà rivista attentamente la procedura di qualificazione dei percorsi, con una particolare attenzione all'opportunità di realizzare una integrazione coi sistemi di accreditamento della formazione professionale.

Alla gamma attuale dei percorsi di formazione manageriale si aggiungerà nel corso del 2003 il nuovo percorso per i coordinatori infermieristici, che ha avuto una gestazione piuttosto lunga, ma del quale è sentita vivamente l'esigenza.

Verrà infine costituita una banca dati contenente tutti i progetti finali (circa 1200) realizzati dai formandi che hanno frequentato i corsi manageriali, in modo da renderli consultabili

da iscritti ed ex iscritti come strumento di formazione e di benchmarking su tematiche gestionali in sanità.

5.1.3 Attività di formazione per i dirigenti apicali in servizio

Accanto a questa attività, proseguirà quella di promozione e organizzazione di *workshops* e altre attività formative riservate ai direttori generali, amministrativi, sanitari e sociali delle aziende sanitarie e ospedaliere in carica, organizzati in collaborazione con le competenti Direzioni Generali della Giunta Regionale, soprattutto con allo scopo di realizzare momenti di formazione, sensibilizzazione e discussione su temi di interesse strategico e/o congiunturale.

5.1.4 Corsi di aggiornamento e approfondimento

Dal 2003 dovrebbe poi avviarsi la realizzazione di corsi di aggiornamento ed approfondimento in ambito manageriale dedicati prevalentemente a coloro che già hanno frequentato i corsi certificati, utilizzando anche lo strumento della formazione a distanza e coinvolgendo università ed aziende sanitarie già impegnate in particolari aspetti operativi.

5.1.5 Attività a carattere innovativo e sperimentale

Ancora, su richiesta della Direzione Generale Sanità, la Scuola di Direzione in Sanità sarà coinvolta direttamente nella revisione del percorso formativo dei corsi regionali post laurea dedicati ai medici di medicina generale e nella sperimentazione di modalità per l'implementazione del sistema regionale del programma di Educazione Continua in Medicina.

Si studierà infine la possibilità di estendere la collaborazione con alcune università lombarde per la progettazione di master dedicati al management in sanità da sviluppare tenendo in particolare conto di obiettivi regionali.

5.2 Formazione Continua per la Direzione Generale Sanità e il Servizio Sanitario Regionale

5.2.1 Piano formativo regionale sanità

Le attività previste dal piano formativo regionale sanità 2002 dovrebbero concludersi nei primi mesi del 2003, mentre si avvieranno contemporaneamente quelle previste dal nuovo piano 2003. Come negli anni precedenti, tre saranno i filoni principali nei quali si articolerà l'azione formativa:

- l'attività di supporto alle Unità Operative della Direzione Generale Sanità;
- l'attività per i referenti della formazione di AO e ASL, che costituiscono il naturale interfaccia dell'Istituto;
- l'attività diretta per gli operatori del Servizio Sanitario Regionale, tanto sulla scorta delle esigenze formative espresse da quanti hanno frequentato attività di formazione durante il 2002 quanto sulla base delle richieste della Direzione Generale Sanità e dei referenti della formazione di AO e ASL.

Anche sotto il profilo dei contenuti si avrà un'articolazione tripartita tra:

- formazione a supporto dell'attività di diffusione degli orientamenti del Servizio Sanitario Regionale;
- formazione a supporto delle competenze organizzative proprie delle posizioni professionali intermedie;
- formazione a supporto di competenze specialistiche di personale medico e non medico.

Nell'anno 2003 si porterà a termine, il lungo lavoro, iniziato nel 2002, sulla base della d.g.r. n. 7/8670 del 9 aprile 2002 «Progetto formativo triennale degli operatori dei servizi per la lotta all'AIDS e della rete per le Malattie a Trasmissione Sessuale».

Dato inoltre il buon esito di alcune iniziative di particolare importanza sviluppate da I.Re.F. durante il 2002 (ad esempio: primo modulo di formazione on line (epidemiologico-statistico); primo modulo del corso di formazione per i Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione; primo modulo del corso di formazione per operatori delle ASL, AO e del Privato Sociale che operano nel settore dell'assistenza ai malati di AIDS), durante il 2003 ne sono previste la prosecuzione o il consolidamento (ad esempio: secondo modulo di formazione on line (clinico-diagnostico); terzo modulo di formazione on line (psicologico-assistenziale); cinque edizioni del corso di formazione per i Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione; quattordici edizioni per la formazione per operatori delle ASL, AO e del Privato Sociale che operano nel settore dell'assistenza ai malati di AIDS).

Infine, si continuerà nel 2003 la positiva esperienza di orga-

nizzazione e gestione di una serie di interventi speciali, quali i corsi finanziati tramite fondi FSE Misura D2 o INTERREG, i corsi a richiesta di ASL e/o Aziende Ospedaliere della Regione. ecc..

Al fine di rendere sempre più incisiva l'azione formativa, l'Istituto intende progettare e realizzare nel 2003 interventi particolarmente innovativi affiancando massicciamente, alla tradizionale didattica d'aula, la formazione a distanza, sulla quale si è già molto investito nel corso del 2002.

Se si considerano quale punto di partenza le conoscenze e le esperienze acquisite e consolidate dal Sistema Sanitario Regionale e quale obiettivo da raggiungere la diffusione sempre più sistematica, diffusa ed efficace questo livello di conoscenza, l'affrancamento dello strumento informatico alle tradizionali metodologie di formazione d'aula diventa un'esigenza inevitabile. Si procederà quindi allo sviluppo non solo di percorsi *e-learning* e all'attivazione di forum di discussione tematici, ma anche alla costituzione di banche dati, banche di immagini, banche di casi, ecc., allo sviluppo di *counselling* personalizzato su obiettivi di comportamento e/o su obiettivi legati a procedure e protocolli e utilizzo delle risorse tecnologiche più avanzate e innovative.

Tutto questo complesso di attività troverà collocazione all'interno del programma nazionale E.C.M., la cui gestione dal 2003 sarà trasferita alla Regione.

6. AREA SERVIZI SOCIALI

Pur essendo quest'area tradizionalmente molto significativa tanto per l'Istituto quanto per la Regione, a differenza di quanto avviene per la Direzione Generale Sanità, non è stato ritenuto opportuno dalla Giunta regionale rinnovare quella Convenzione quadro che in passato pure aveva consentito di sviluppare interventi formativi di grande significato e impatto sul sistema regionale, sulla base di una programmazione pluriennale di ampio respiro.

Poiché invece attualmente la Direzione Generale competente preferisce conferire all'IReF incarichi separati per i singoli interventi, l'attività in questo ambito ha subìto una brusca battuta di arresto ed una significativa caduta d'impatto sul sistema.

6.1 Nuovi fabbisogni formativi derivanti dalle innovazioni normative

6.1.1. Attività condizionate dall'entrata in vigore delle nuove norme

È opportuno sottolineare il fatto che si sta vivendo una fase di grande evoluzione del complesso sistema del welfare, in attesa che vengano a maturazione molteplici innovazioni normative in istruttoria avanzata a livello nazionale e/o regionale in molti settori quali:

- la definizione dei profili delle figure professionali sociali (ex lege 328/2000 art. 12);
- la riqualificazione degli enti ed organismi del 3º settore ai fini del loro riconoscimento quali imprese sociali;
- la definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sociale (LIVEAS) in correlazione anche con Livelli Essenziali Sanitari (LEA) riferiti in particolare ai servizi socio sanitari;
- la trasformazione del sistema di erogazione delle prestazioni sia attraverso la promozione dei buoni e voucher sia dei progetti di riconversione della rete RSA, delle RSD e delle strutture di Riabilitazione.

Le innovazioni in itinere comporteranno nuovi bisogni formativi per i quali l'I.Re.F. potrà essere affidato uno specifico ruolo di svolgimento di attività rivolte sia al personale regionale o di enti esterni, coinvolti a vario titolo nei processi e provvedimenti connessi, sia ai formatori dei corsi eventualmente affidati a terzi per i quali l'I.Re.F. dovrà assicurare la coerenza degli indirizzi formativi ed il necessario coordinamento.

6.1.2. Attività di formazione accompagnamento connesse con le riforme già in atto

Pur all'interno di un contesto in evoluzione, rispetto agli obiettivi che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale si prefigge di raggiungere nell'anno 2003, si prevedono i seguenti interventi di formazione-accompagnamento legati alle riforme già in atto:

– un percorso formativo rivolto ai dirigenti delle IPAB per offrire loro un supporto nell'attivazione del processo di trasformazione delle IPAB in ASP o Fondazioni ai sensi della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia»; – un intervento formativo rivolto ai dirigenti delle ASL per guidarli nel percorso di trasformazione delle ASL in enti di Programmazione Acquisto Controllo (PAC) con la conseguente necessità di procedere nelle ASL stesse ad una riorganizzazione interna al fine di separare le funzioni di programmazione e controllo da quelle di erogazione diretta delle prestazioni.

6.2 Attività di formazione per gli operatori di sistema

6.2.1. Attività di formazione su incarico della Giunta Regionale

È altresì previsto l'affidamento all'I.Re.F., da parte della Direzione Generale, dell'incarico di organizzare corsi, a livello centrale e decentrato, destinati a formare gli operatori del pubblico e del privato-sociale, in particolare quelli che operano nell'ambito delle tossicodipendenze tradizionali, delle nuove droghe e delle adozioni, e con il completamento dei progetti formativi dell'area servizi sociali (in particolare il progetto IPAB per la riqualificazione ASA – OS).

6.2.2. Attività di supporto ai servizi formativi del privato sociale

L'Istituto procederà *d'altra parte* secondo la linea impostata nel 2002, attivando convenzioni con il sistema formativo del privato sociale operante sul territorio regionale, onde garantire un elevato livello negli *standard* dei servizi formativi che tali soggetti offrono agli enti e agli operatori del settore.

7. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

7.1 Cooperazione all'interno della Regione

L'impegno dell'Istituto al fine di farsi promotore e sostenitore dello sviluppo del sistema regionale della formazione per gli operatori della funzione pubblica regionale e locale nelle sue più diverse articolazioni ed espressioni settoriali e territoriali si è tradotto, fino allo scorso anno, da un lato nella promozione di rapporti di convenzionamento stabile con tutte le Università lombarde (con l'aggiunta dell'Università di Parma, interessata per varie ragioni ad operare anche all'interno della nostra regione) e dall'altro nell'attivazione di una serie di collaborazioni occasionali con soggetti di diversa natura al fine di realizzare congiuntamente iniziative formative di breve durata utilizzando la formula dell'Associazione temporanea d'impresa o di scopo.

A partire dall'anno 2002 l'Istituto ha proceduto ad allargare il regime di convenzionamento alle ONLUS e in generale ai soggetti no profit (entro la fine del 2002 il convenzionamento dovrebbe estendersi alla neonata Scuola del comune di Milano).

Per il 2003, in parallelo con il processo di accreditamento degli operatori della formazione in corso da parte della competente Direzione Generale della Giunta Regionale, l'Istituto sarà impegnato ad estendere il sistema di convenzionamento anche ai restanti soggetti che compongono il sistema regionale della ricerca, del *consulting* e della formazione.

L'esito finale del processo dovrà essere la costituzione di un sistema regionale di formazione professionale al servizio degli operatori della funzione e dei servizi pubblici operanti sul territorio lombardo.

7.2 Cooperazione interregionale

L'Istituto proseguirà naturalmente nel corso del 2003 anche l'attività di cooperazione a livello interregionale, con particolare riferimento alle attività già avviate con le Regioni Liguria e Sicilia per la formazione manageriale dei dirigenti del Servizio Sanitario Regionale. La possibilità di sviluppare nuovi rapporti di cooperazione sarà verificata sistematicamente con tutte le Regioni, a partire, da quelle che già dispongono di proprie istituzioni formative analoghe all'I.Re.F.

7.3 Cooperazione internazionale

Saranno intensificate e sviluppate infine le iniziative di cooperazione internazionale, che nel corso del recente passato hanno costituito uno dei punti qualificanti dell'azione dell'Istituto, portando tra l'altro come risultato alla costituzione della Fondazione CEFASS.

Specifica attenzione sarà rivolta, in questo quadro, a rinsaldare ulteriormente i rapporti di proficua collaborazione con la Fachhochschule fur Hoffentliche Verwaltung und Finanzen di Ludwigsburg e, più in generale, con il governo regionale, gli enti locali e le diverse istituzioni formative del Land Baden-Wuerttemberg.

Saranno ripetuti nel corso del 2003 i seminari di studio bi-

laterali su questioni di interesse comune col coinvolgimento della Giunta Regionale e di altre amministrazioni pubbliche lombarde: tra questi, come usuale, assumerà un carattere di maggiore rilevanza il seminario annuale ospitato presso la Fondazione Villa Vigoni (Menaggio).

Altro oggetto d'impegno per l'Istituto sarà il mantenimento delle relazioni con la Scuola Catalana di Pubblica amministrazione e con il Centro Europeo delle Regioni di Barcellona, così come sarà assicurato continuo sostegno alle attività promosse dall'International Forum for Public Administration and Management.

In questo ambito si verificheranno le possibilità di proficua utilizzazione offerte dal programma TACIS onde sviluppare una stabile cooperazione con l'Accademia di Pubblica amministrazione della Federazione Russa e con le Accademie Regionali da essa dipendenti.

Una valenza strategica, infine, assumerà nel corso del 2003, la sistematizzazione del rapporto con la Fondazione CEFASS per la gestione comune, attraverso l'Istituto dell'Associazione Temporanea d'Impresa o di Scopo, di progetti a valenza europea.

8. ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE ED INNOVAZIONE

8.1 FSE Misura D2

Nel corso dell'anno 2002, l'Istituto ha avviato positivamente una prima sperimentazione (per la verità già piuttosto ampia, in quanto articolata in sette progetti integrati e quattro azioni innovative) per l'utilizzazione dei finanziamenti messi a disposizione dal F.S.E. nell'ambito della Misura D2 dedicata all'adeguamento delle competenze della pubblica amministrazione

L'occasione è stata utile all'Istituto per collaudare in misura significativa la formula giuridica dell'Associazione Temporanea di Impresa o di scopo e avviare su questa base con molti partners interessanti una più concreta e approfondita riflessione sulle opportunità per instaurare nuove forme più stabili di cooperazione come già richiamato sopra al punto 8.1.

Ora l'Istituto proseguirà nell'utilizzo degli strumenti offerti dalla programmazione comunitaria non solo per dare attuazione a politiche regionali di integrazione tra i vari livelli istituzionali, ma anche per proseguire una sperimentazione di collaborazione con soggetti terzi mirata ad un successivo salto di qualità, quando ci sarà l'opportunità di affrontare insieme la gestione di progetti europei sulla base di finanziamenti molto più ampi in ambito MEDA, PHARE o TACIS.

8.2 Sviluppo della comunicazione istituzionale e di servizio

L'anno 2003 vedrà l'ulteriore potenziamento del sito www.irefonline.it per una sempre più intensa interazione comunicativa d'Istituto tanto a livello istituzionale quanto per esigenze di servizio. In generale sarà compiuto un massiccio investimento sullo sviluppo dell'uso delle nuove tecnologie di comunicazione, mentre sarà ripensata anche l'impostazione delle iniziative editoriali già consolidate nel senso di un complessivo riposizionamento finalizzato ad un rinnovato sviluppo.

8.3 Certificazione ISO 9001:2000 (Vision 2000)

L'Istituto, con riferimento alla progettazione e l'erogazione di attività formativa destinata elettivamente alle pubbliche amministrazioni, ha conseguito nel giugno del 2001 la certificazione UNI EN ISO 9001:1994.

Le successive visite di sorveglianza di parte terza hanno confermato la corretta applicazione delle norme procedurali ai processi interni di produzione.

Il prossimo traguardo dell'ente è oggi rappresentato dal passaggio al nuovo sistema di normazione ISO 9001:2000 (Vision 2000), incentrato eminentemente sui concetti di misurabilità delle prestazioni rese e della soddisfazione dell'acquirente.

Questo darà puntuale risposta al disposto della l.r. 1/2000 da un lato e dall'altro agli indirizzi del documento di programmazione economico-finanziaria regionale 2003-2005 approvato dalla Giunta Regionale, che fissano come obiettivo primario all'I.Re.F. il conseguimento di un elevato livello di capacità di autovalutazione puntuale della propria azione formativa.

Lo sforzo dell'Istituto, proteso nella direzione del migliora-

mento continuo, s'inscrive allora pienamente all'interno di una maggiore e convergente sensibilità verso l'identificazione e la verifica puntuale degli indicatori di efficacia e dell'efficienza dell'azione formativa.

8.4 Costituzione e avvio sperimentale dell'Accademia della Protezione Civile

La Direzione Generale Opere Pubbliche Politiche per la Casa e Protezione Civile della Giunta regionale intende affidare all'Istituto il coordinamento organizzativo dell'istituenda «Accademia Regionale di Protezione Civile» di cui all'OGR B 2003 «Protezione Civile».

In relazione a tale funzione di coordinamento, relativo soprattutto ai rapporti con docenti, Università, Istituti di Ricerca e altri Enti da coinvolgere (in ipotesi l'Università Cattolica del Sacro Cuore, il Politecnico di Milano, l'Università Vita e Salute, la Direzione Regionale Scolastica della Lombardia, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana) l'Istituto dovrebbe rendersi promotore sulla base dell'ipotesi di lavoro formulata dalla Direziome Generale e dell'esperienza già maturata in questo senso con la Scuola di Direzione in Sanità, dell'affinamento del testo di un protocollo d'intesa sulla base del quale si possa procedere entro l'estate alla costituzione formale dell'Accademia stessa e all'avvio delle prime attività entro la fine del 2003.

D.c.r. 8 luglio 2003 - n. vii/848

c.r. 8 luglio 2003 - n. vii/848 ozione, concernente, la situazione occupazionale, della

Mozione concernente la situazione occupazionale della Società Alstom Italia

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n. 445 presentata in data 24 marzo 2003; a norma degli artt. 97 e 98 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

di approvare la Mozione n. 445 concernente la situazione occupazionale della società Alstom Italia, nel testo che così recita:

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

premesso che la società Alstom, con sede a Parigi, con 118.000 impiegati è tra i maggiori gruppi industriali mondiali e che essa è impegnata nel campo della produzione di apparecchiature elettriche, progettazione ed installazione di centrali elettriche, locomozione ferroviaria e metropolitana, e nella costruzione di navi da crociera;

A conoscenza che la Alstom sta subendo le conseguenze di sfavorevoli condizioni congiunturali:

- a) calo dello sviluppo di investimenti nel campo della costruzione di centrali elettriche;
 - b) ritardi nella consegna di treni nel Regno Unito;
- c) impossibilità di consegnare navi da crociera, a causa del fallimento della società acquirente;
- d) mancanza di presidio del mercato delle turbine a gas a causa di problemi costruttivi nella taglia di maggiore potenza (causata dall'acquisto di un prodotto non adeguato dalla Società ABB nel 2000);

Constatato che:

- nel marzo 2003 il comitato esecutivo della casa madre francese ha esposto il suo piano di ristrutturazione industriale e finanziaria consistente nella presentazione delle sofferenze finanziarie causate dai punti sopra esposti ammontanti in circa 1,2 miliardi di euro;
- la previsione del ripiano di queste sofferenze avverrà a mezzo vendite di immobili ed attività industriali per un valore di 3 miliardi di euro e con la ricapitalizzazione societaria;
- che in Italia, ed in Lombardia in particolare, vi sono varie società legate al gruppo Alstom che già sono state soggette a ristrutturazioni negli anni passati;
- presso la sede di piazzale Lodi, a Milano, vi è la società Alstom Power Italia, l'ultima società di ingegneria con personale italiano, che possiede le competenze per eseguire la progettazione, la costruzione e l'installazione di centrali elettriche;
- centinaia di lavoratori altamente specializzati potrebbero essere messi nella condizione di vedere contratta in maniera drastica (nell'arco di un anno) la propria presenza in azienda;
 - al fine di salvaguardare questi posti di lavoro, esiste una

proposta denominata "spin off" (scorporo) che porterebbe circa 200 lavoratori, su 300, al di fuori dell'azienda, costituendo così una società autonoma, totalmente italiana e slegata dal gruppo francese;

 detta società si avvarrebbe dell'apporto di gruppi industriali e bancari che ne hanno caldeggiato la costituzione e sosterrebbero le relative attività;

Impegna il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente

- 1. ad acquisire elementi conoscitivi sulla situazione societaria nonché sulla programmazione delle future attività e per la salvaguardia dell'occupazione;
- 2. ad attivarsi per chiedere alla direzione di Alstom Italia, e di conseguenza alla casa madre parigina, se vi siano in atto azioni pregiudiziali per il compimento del suddetto scorporo del ramo di attività di Alstom Italia;
- 3. a verificare la salvaguardia delle attività lavorative ingegneristiche ed industriali nel nostro Paese, provvedendo al relativo mantenimento degli attuali livelli occupazionali.».

Il presidente: Attilio Fontana I consiglieri segretari: Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli Il segretario del consiglio: M.E. Paltrinieri

(BUR2003015)

D.c.r. 8 luglio 2003 - n. vii/850 Mozione concernente il rispetto dei diritti umani e delle libertà personali in Iran

Presidenza del Presidente Fontana

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la Mozione n. 505 presentata in data 8 luglio 2003;

a norma degli artt. 97 e 98 del Regolamento interno, con votazione palese, per alzata di mano

Delibera

di approvare la Mozione n. 505 concernente il rispetto dei diritti umani e delle libertà personali in Iran, nel testo che così recita:

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA premesso che:

- il giorno 9 luglio cade l'anniversario della prima rivolta (1999) degli studenti iraniani contro il regime teocratico degli Ayatollah;
- il vasto movimento nato nelle università è la testimonianza della vitale capacità delle forze più attive della società iraniana di aprire una strada autonoma verso forme di democrazia e pluralismo consone alla promozione dei diritti fondamentali dell'uomo, alle libertà e alla giustizia;

Aderisce con una propria delegazione alla giornata per l'Iran per far sentire la voce dell'opinione pubblica mondiale di condanna agli atti di brutale repressione messi in atto dalle autorità iraniane;

Inoltre impegna la Giunta regionale:

- a sostenere presso il Governo la necessità di manifestare nelle sedi internazionali e presso le rappresentanze diplomatiche iraniane la ferma condanna della brutale repressione messa in atto dalle autorità iraniane contro il movimento degli studenti;
- a chiedere alle autorità iraniane il rispetto dei diritti umani e delle libertà personali, e che sia garantita agli studenti e ai cittadini iraniani la libera espressione delle proprie idee.».

Il presidente: Attilio Fontana I consiglieri segretari: Luciano Valaguzza – Giuseppe Adamoli Il segretario del consiglio: M.E. Paltrinieri

(BUR2003016)

D.p.c.r. 2 luglio 2003 - n. 1023

Designazione di due componenti nel Collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchia-

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 17 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto l'art. 3-ter, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» introdotto dall'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 229/99;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della Regione»;

Richiamato, per quanto concerne la composizione del Collegio sindacale nelle Aziende Ospedaliere, l'art. 7, comma 6, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» così come sostituito dall'art. 1 comma 1, lett. b) della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 28 «Interventi diretti al miglior funzionamento delle Aziende Sanitarie lombarde. Modifiche alla l.r. n. 31/97;

Vista la d.c.r. 4 marzo 2003, n. VII/747, il d.g.r. 28 marzo 2003, n. 7/12527 e il d.p.g.r. 31 marzo 2003, n. 7/5435 istitutivo dell'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna;

Preso atto delle candidature pervenute a seguito del comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 S.O. del 31 marzo 2003;

Verificata la documentazione prodotta dai singoli candidati attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;

Constatato che il Consiglio regionale non ha provveduto alla designazione dei propri rappresentanti;

Ritenuto necessario provvedere alla designazione, al fine di consentire la costituzione e la funzionalità dell'organo e di garantire gli adempimenti ad esso attribuiti;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15;

Decreta

di designare quali componenti nel collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, i signori:

- 1. Ghilotti Mario, nato a Grosio (SO) il 20 luglio 1956 e residente in via Pio Rajna, 1 a Sondrio;
- 2. Garbellini Fabiano, nato a Tirano (SO) il 26 agosto 1942 ed ivi residente in viale Italia, 165.

Attilio Fontana

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(BUR2003017)

2 . 10700

D.p.g.r. 2 luglio 2003 - n. 10789 Costituzione delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CPA), ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 «Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo»;

Visti in particolare:

- il 1º comma dell'art. 13, che prevede che: «Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CPA), organi amministrativi di rappresentanza e tutela dell'artigianato, sono costituite con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e svolgono funzioni riguardanti la tenuta degli albi...»;
- il 2º comma dell'art. 13, che prevede che le Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CPA) durano in carica 5 anni ed i loro membri possono essere riconfermati una sola volta, indipendentemente dalla durata del primo mandato:
- il 3º comma dell'art. 13, che prevede che «Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono composte da:
 - A. cinque titolari di imprese artigiane operanti da almeno tre anni, designati dalle Associazioni artigiane aderenti a confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro,
 - B. il direttore della sede provinciale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS),
 - C. il direttore della Direzione Provinciale del Lavoro,
 - D. un rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore artigiano, designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative aderenti alle confederazioni nazionali firmatarie dei contratti nazionali di lavoro per l'artigianato,
 - E. quattro esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta Regionale»;

Preso atto che sono pervenute le seguenti designazioni da parte dalle Associazioni artigiane aderenti a confederazioni nazionali firmatarie di contratti collettivi di lavoro:

- per la CPA di Bergamo i Sigg: Angelo Ondei, via Buelli,
 21 24067 Sarnico (BG); Giuseppe Carrara, via Tassis,3
 24100 Bergamo; Marco Signorelli, via Frizzoni,
 24 24100 Bergamo; Franco Nicefori, via Fara,
 17/Q 24020 Pradalunga (BG); Pieroberto Villa, via al Lago,
 25 24010 Cassiglio (BG).
- per la CPA di Brescia i Sigg: Luigi Marchini, via Rose, 20
 25039 Travagliato (BS); Elena Calvetti, via Ugo Foscolo, 68 25016 Ghedi (BS); Elio Premoli, via Leonardo da Vinci, 4 Borgo San Giacomo (BS); Luigi Salvi, via Don Luigi Sturzo, 4 25032 Chiari (BS); Roberto Lazzari, via Giorgio La Pira, 6/H 25025 Manerbio (BS).
- per la CPA di Como i Sigg: Giampiero Sampietro, via Belvedere, 2 22030 Lipomo (CO); Liliana Bruni, via Verdi, 4 22071 Cadorago (CO); Piero Olimpio Galimberti, via Don Paolo Berra, 27 22030 Orsenigo (CO); Nadia Galli, via Capueta, 4 22070 Montano Lucino (CO); Enrico Benati, via Sempione, 21 22063 Cantù(CO).
- per la CPA di Cremona i Sigg: Atalio Bini, via Cadeferro, 54 – 26040 Martignana Po (CR); Elio Scrigna, via Treviglio, 2 – Crema (CR); Francesco Cattaneo, via Giandini, 8/a – 26010 Offanengo (CR); Giovanni Bertazzoli, via Europa, 16 – 26025 Pandino (CR); Giacomo Gorlani, via Leonardo da Vinci, 1 – 26010 Ticengo (CR).
- per la CPA di Lecco i Sigg: Giovanni Mazzoleni, via Leonardo da Vinci, 29 23851 Galbiate (LC); Elena Ghezzi, via Don Rodrigo, 7 23900 Lecco; Salvatore Teti, via Luera, 18 23900 Lecco; Mario Scaccabarozzi, via Agazzino, 2 23873 Missaglia (LC); Giorgio Ferracini, via Allo Zucco, 8 23900 Lecco.
- per la CPA di Lodi i Sigg: Ettore Cattani, via Preacacesa,
 2 26900 Lodi; Maria Rosa Sagrada, via Polli Daccò,
 2 26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO); Gianluigi Bruschi,
 Strada Lodigiana,
 13 Somaglia 26867 (LO); Alberto Locatelli, via Mosè Bianchi,
 42 26865 Mairago (LO); Giuseppe Riboni, via Don Giacinto Mizzi,
 12, Fr. Zorlesco 26841 Casalpusterlengo (LO).
- per la CPA di Mantova i Sigg: Caterina Belluzzi, via Enrico Fermi, 10 46030 San Giorgio di Mantova (MN); Emilio Savazzi, via Francesca Est, 63 46040 Rivalta sul Mincio (MN); Enzo Zanca, via Verdi, 5 46047 Porto Mantovano (MN); Ugo Ferrarini, Strada Spinosa, 25 46047 Porto Mantovano (MN); Gianni Soffiati, via Amato, 21 46047 Porto Mantovano (MN).
- per la CPA di Milano i Sigg: Giancarlo Maggi, via Alfonzo Cossa, 29 –20138 Milano; Giovanni Barzaghi, V.le Fulvio Testi, 280 – 20126 Milano; Gianfranco Sanavia, via Gorizia, 27, Fr. Villastanza – 20015 Parabiago (MI); Salvatore Luca, Corso San Gottardo, 34 – 20136 Milano; Stefano Fugazza, via Vallazze, 103 – 10131 Milano.
- per la CPA di Pavia i Sigg: Carlo Arata, via V. Veneto, 5
 27058 Voghera (PV); Loris Bonfoco, via Alciato, 2
 27100 Pavia; Aberto Coldesina, via Trento, 38
 27029 Vigevano (PV); Franco Durio, via Fratelli Alt, 5
 27100 Pavia; Nicola Meriggi, via Montebello, 26
 27041 Barbianello(PV).
- per la CPA di Sondrio i Sigg: Alfio Luigi Previsdomini, via Italia, 62 23037 Tirano (SO); Mario Giovanettoni, via Ugo Cerletti, 42 23022 Chiavenna (SO); Mirco Gasperi, via Nazionale, 64 Fr. Pedenoss 23038 Valdidentro (SO); Giacomo Meago, via Aldo Moro, 28 23100 Sondrio; Spandrio Alberto, via Bernasconi, 53 23013 Cosio Valtellino (SO).
- per al CPA di Varese i Sigg: Renato Scapolan, C.so Bernacchi, 25 21049 Tradate (VA); Enrico Colombo, via Meregino, 13 31018 Sesto Calende (VA); Giovanni Damin, via Cascina Tangitt, 171 Fr. Verdera 21017 Samarate (VA); Perla Segrada, piazza Libertà, 4 21050 Cantello (VA); Mauro Cassani, via delle Ortensie, 30 21050 Porto Ceresio (VA).

Dato atto che presso le Sedi provinciali dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) la carica di direttore è attribuita pro tempore ai Sigg:

- Sede di Bergamo: Maria Concetta Zito, Viale Vittorio Emanuele, 5 – 24100 Bergamo.
- Sede di Brescia: Aniello D'Ambrosio, via B. Croce, 32 25121 Brescia.

- Sede di Como: Miranda Capelli, via Pessina, 8 22100 Como.
- Sede di Cremona: Enrica Ferraroni, piazza Cadorna, 17
 26100 Cremona.
- Sede di Lecco: Alessandro Longo, C.so Carlo Alberto, 39
 23900 Lecco.
- Sede di Lodi: Raffaele Imparato, via Besana, 4 26900 Lodi.
- Sede di Mantova: Rosella Manni, Viale Fiume, 3/5 46100 Mantova.
- Sede di Milano: Giovanni Chiaravalle, via M. Gioia, 22 20124 Milano.
- Sede di Pavia: Remo Epifani, Viale Cesare Battisti, 23/25
 27100 Pavia.
- Sede di Sondrio: Barbara Primerano, C.so XXV Aprile, 5
 23100 Sondrio.
- Sede di Varese: Baldassare De Santis, via Volta, 3 21100
 Varese.

Dato atto che presso le sedi delle Direzioni Provinciali del Lavoro la carica di direttore è attribuita pro tempore ai Sigg:

- Direzione Provinciale di Bergamo: Antonio Marcianò, via Camozzi, 111 – 24100 Bergamo.
- Direzione Provinciale di Brescia: Biagio Savinelli, via Cefalonia, 50 25100 Brescia.
- Direzione Provinciale di Como: Silvia Campi, via Bellinzona, 111 22100 Como.
- Direzione Provinciale di Cremona: Antonio Filosa, Corso Campi, 8 – 26100 Cremona.
- Direzione Provinciale di Lecco: Luciano Galeazzi, via Balicco, 61 23900 Lecco.
- Direzione Provinciale di Lodi: Luigi Cerfogli, via Legnano, 43 26900 Lodi.
- Direzione Provinciale di Mantova: Bonaventura Palumbo, piazza Virgiliana, 53 46100 Mantova.
- Direzione Provinciale di Milano: Gustavo Truppi, via R. Lepetit, 8 – 20100 Milano.
- Direzione Provinciale di Pavia: Carlo Aberto Menegatti, via Trieste, 25 – 27100 Pavia.
- Direzione Provinciale di Sondrio: Giuseppe Maria Mancini, via Chiavenna, 13 Sondrio.
- Direzione Provinciale di Varese: Renato Buonomo, via Adamoli, 22/A 21100 Varese.

per cui si può procedere all'iter di legge;

Viste le designazioni dei Rappresentanti dei lavoratori dipendenti del settore artigiano, fatte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative aderenti alle confederazioni nazionali firmatarie dei contratti nazionali di lavoro per l'artigianato:

- per la CPA di Bergamo il Sig. Marco Tullio Cicerone, via Perola, 2/A – Albino (BG).
- per la CPA di Brescia il Sig. Aldo Menini, via Gadola, 33
 25136 Brescia.
- per la CPA di Como il Sig. Edoardo Serafini, via Adua, 20 – Manguzzo (CO).
- per la CPA di Cremona il Sig. Mario Dania, via Vittorio Veneto, 35 – Casalmaggiore (CR).
- per la CPA di Lecco il Sig. Diego Riva, via Pascoli, 2 Perego (LC).
- per la CPA di Lodi il Sig. Manuela Pini, via Ada Negri, 1
 Fr. Bagano, 26818 Villanova del Sillaro (CR).
- per la CPA di Mantova la Sig. Antonella Castagna, via Rubens, 9 – 46010 Curtatone (MN).
- per la CPA di Milano il Sig. Giovanni Gruppo, via Corridoni, 131 20099 Sesto San Giovanni (MI).
- per la CPA di Pavia il Sig. Gianfranco Urrata, via Segantini, 18 27058 Voghera (PV).
- per la CPA di Sondrio il Sig. Valter Rossi, via Marini, 28
 23100 Albosaggia (SO).
- per al CPA di Varese il Sig. Marco Molteni, via Beolchi, 15 – Besozzo (VA).

per cui si può procedere all'iter di legge;

Vista la d.g.r. del 30 maggio 2003 n. 13158 «Nomina degli esperti in materia di artigianato, componenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, istituito ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 73/1989», con cui risultano nominati:

- per la CPA di Bergamo i Sigg: Pierclara Spadacini, via Brine, 52 – 24062 Costa Volpino (BG); Mariangela Alborghetti, via Galli, 4 – 24100 Bergamo; Angelo Marchesi, via Silvio Pellico, 23 – 24060 Villongo (BG); Massimo Franchi, via Matteotti, 39 – 24065 Lovere (BG).
- per la CPA di Brescia i Sigg: Pilade Martinetti, via Pace,
 7 25100 Brescia; Tarcisia Lazzari, via Bergamo, 28 25086 Rezzato (BS); Giuseppe Angelo Nodari, via Piemonte,
 19 25030 Torbole Casaglia (BS); Maurizio Pedrotti, via Zanardelli,
 16 25030 Mairano (BS).
- per la CPA di Como i Sigg: Colombo Giorgio, via Nazario Sauro – 22038 Tavernerio (CO); Alberto Bergna, via della Resistenza, 19 – 22070 Senna Comasco (CO); Giuseppe Contino, via Cascina Mombello, 1 – 21040 Cislago (VA); Ettore Zanotti, via Vittorio Veneto, 41/F – 22012 Cernobbio (CO).
- per la CPA di Cremona i Sigg: Paolo Bertolotti, via Adua,
 9 26013 Crema (CR); Antonio Bonini, via Miglioli, 37 –
 26028 Sesto ed Uniti (CR); Elena Tortiroli, via Puccini,
 14 26025 Pandino (CR); Bruno Cavagnoli, via Panfilo Nuvoloni, 43 26100 Cremona.
- per la CPA di Lecco i Sigg: Albino Sala, via Europa, 8 –
 23857 Valgreghentino (LC); Marco Ghezzi, via Cerri 55 –
 23807 Merate (LC); Alessio Corti, via Paolo VI, 31 23900
 Lecco; Michele Corbetta, via Monte Nero, 12/A 22044
 Inverigo (CO).
- per la CPA di Lodi i Sigg: Enrico Tinelli, P.za S. Bernardino, 3, F.ne Maiocca 26845 Codogno (LO); Giuseppina Negri, Vicolo Mottina, 4, F.ne Motta Vigana 26815 Massalengo (LO); Rosanna Griffini, via Aldo Moro, 32 26900 Lodi; Marco Accornero, via Val di Non, 23 20100 Milano.
- per la CPA di Mantova i Sigg: Matteo Morandi, via Solferino, 25 46100 Mantova; Luigi Vigna, via Solferino, 25 46100 Mantova; Massimo Salvarani, via Carso, 4 46037 Roncoferraro (MN); Sara Piccinini, via S. Isidoro, 31 46047 Porto Mantovano (MN).
- per la CPA di Milano i Sigg: Alessandra Bassan, Viale Majno, 32 – 20100 Milano; Carmela Sciortino, via IV Novembre, 40 – 20057 Vedano Olona (VA); Marco Accornero, via Val di Non, 23 – 20100 Milano; Alberto Rossi, via Luigi Rho, 59 – 20036 Meda (MI).
- per la CPA di Pavia i Sigg: Carlo Ornati, via Motta Visconti, 34/14 27029 Vigevano (PV); Ezio Tiraboschi, via dei Mille, 212 27100 Pavia; Paolo Ventura, via Missori, 16 27026 Garlasco (PV); Pietro Gobba, piazza del Filatoio, 4 22030 Orsenigo (CO).
- per la CPA di Sondrio i Sigg: Ornella Moroni, Frazione Triangia, 141/A – 23100 Sondrio; Ezio Varisto, via Parolo, 3 – 23100 Sondrio; Gianfranco Rodolfi, via Indipendenza, 17 – 23033 Grosio (SO); Edoardo Bormolini, via Campacc, 65/b – 23030 Livigno (SO).
- per la CPA di Varese i Sigg: Gianni Mazzoleni Ferracini, Viale Marconi, 12 – 21146 Malnate (VA); Paola Felician, via Cesare Battisti, 45/A – 21040 Carnago (VA); Achille Broggi, via Mogadiscio,36 – 21052 Busto Arsizio (VA); Mariolino Delplano, via Gornate, 1 – 21040 Morazzone (VA).

per cui si può procedere all'iter di legge;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CPA), organi amministrativi di rappresentanza e tutela dell'artigianato;

Decreta

1. Di costituire le Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CPA), organi amministrativi di rappresentanza e tutela dell'artigianato, composte dai seguenti Sigg:

- CPA di Bergamo:

 A. Titolari di imprese artigiane: Angelo Ondei, via Buelli, 21 – 24067 Sarnico (BG);

Giuseppe Carrara, via Tassis,3 – 24100 Bergamo;

Marco Signorelli, via Frizzoni, 24 – 24100 Bergamo;

Franco Nicefori, via Fara, 17/Q – 24020 Pradalunga (BG);

- Pieroberto Villa, via al Lago, 25 24010 Cassiglio (BG).
- B. Direttore della sede provinciale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS):
 Maria Concetta Zito, Viale Vittorio Emanuele, 5 – 24100 Bergamo.

- C. Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro: Antonio Marcianò, via Camozzi, 111 – 24100 Bergamo.
- D. Rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore artigiano: Marco Tullio Cicerone, via Perola, 2/A – Albino
- E. Esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta Regionale:

Pierclara Spadacini, via Brine, 52 – 24062 Costa Volpino (BG);

Mariangela Alborghetti, via Galli, 4 – 24100 Bergamo; Angelo Marchesi, via Silvio Pellico, 23 – 24060 Villongo

Massimo Franchi, via Matteotti, 39 - 24065 Lovere (BG).

- CPA di Brescia:

A. Titolari di imprese artigiane: Luigi Marchini, via Rose, 20 – 25039 Travagliato (BS);

Elena Calvetti, via Ugo Foscolo, 68 – 25016 Ghedi (BS); Elio Premoli, via Leonardo da Vinci, 4 – Borgo San Giacomo (BS);

Luigi Salvi, via Don Luigi Sturzo, 4 – 25032 Chiari (BS); Roberto Lazzari, via Giorgio La Pira, 6/H - 25025 Manerbio (BS).

- B. Direttore della sede provinciale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS):
 - Aniello D'Ambrosio, via B. Croce, 32 25121 Brescia.
- C. Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro: Biagio Savinelli, via Cefalonia, 50 – 25100 Brescia.
- D. Rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore artigiano: Aldo Menini, via Gadola, 33 – 25136 Brescia.
- E. Esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta Regionale:

Pilade Martinetti, via Pace, 7 – 25100 Brescia; Tarcisia Lazzari, via Bergamo, 28 - 25086 Rezzato (BS); Giuseppe Angelo Nodari, via Piemonte, 19 - 25030 Torbole Casaglia (BS);

Maurizio Pedrotti, via Zanardelli, 16 25030 Mairano (BS).

- CPA di Como:

A. Titolari di imprese artigiane: Giampiero Sampietro, via Belvedere, 2 – 22030 Lipomo (CO);

Liliana Bruni, via Verdi, 4 – 22071 Cadorago (CO); Piero Olimpio Galimberti, via Don Paolo Berra, 27 -22030 Orsenigo (CO);

Nadia Galli, via Capueta, 4 – 22070 Montano Lucino

Enrico Benati, via Sempione, 21 – 22063 Cantù (CO).

- B. Direttore della sede provinciale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS): Miranda Capelli, via Pessina, 8 – 22100 Como.
- C. Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro: Silvia
- Campi, via Bellinzona,111 22100 Como. D. Rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore ar-
- tigiano: Edoardo Serafini, via Adua, 20 Manguzzo (CO).
- E. Esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta Regionale:

Colombo Giorgio, via Nazario Sauro – 22038 Tavernerio

Alberto Bergna, via della Resistenza, 19 - 22070 Senna Comasco (CO);

Giuseppe Contino, via Cascina Mombello, 1 – 21040 Cislago (VA);

Ettore Zanotti, via Vittorio Veneto, 41/F - 22012 Cernobbio (CO).

– CPA di Cremona:

A. Titolari di imprese artigiane: Atalio Bini, via Cadeferro, 54 – 26040 Martignana Po (CR);

Elio Scrigna, via Treviglio, 2 – Crema (CR);

Francesco Cattaneo, via Giandini, 8/a - 26010 Offanengo (CR);

Giovanni Bertazzoli, via Europa, 16 - 26025 Pandino (CR);

- Giacomo Gorlani, via Leonardo da Vinci, 1 26010 Ticengo (CR).
- B. Direttore della sede provinciale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS):
- Enrica Ferraroni, piazza Cadorna, 17 26100 Cremona.
- C. Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro: Antonio Filosa, Corso Campi, 8 - 26100 Cremona.
- D. Rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore artigiano: Mario Dania, via Vittorio Veneto, 35 - Casalmaggiore (CR).
- E. Esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta Regionale:

Paolo Bertolotti, via Adua, 9 - 26013 Crema (CR); Antonio Bonini, via Miglioli, 37 – 26028 Sesto ed Uniti

Elena Tortiroli, via Puccini, 14 – 26025 Pandino (CR); Bruno Cavagnoli, via Panfilo Nuvoloni, 43 – 26100 Cremona.

- CPA di Lecco:

A. Titolari di imprese artigiane: Giovanni Mazzoleni, via Leonardo da Vinci, 29 - 23851 Galbiate (LC);

Elena Ghezzi, via Don Rodrigo, 7 – 23900 Lecco; Salvatore Teti, via Luera, 18 – 23900 Lecco;

Mario Scaccabarozzi, via Agazzino, 2 – 23873 Missaglia (LC);

Giorgio Ferracini, via Allo Zucco, 8 - 23900 Lecco.

- B. Direttore della sede provinciale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS):
- Alessandro Longo, C.so Carlo Alberto, 39 23900 Lecco. C. Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro: Luciano Galeazzi, via Balicco, 61 - 23900 Lecco.
- D. Rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore artigiano: Diego Riva, via Pascoli, 2 - Perego (LC).
- E. Esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta Regionale:

Albino Sala, via Europa, 8 – 23857 Valgreghentino (LC); Marco Ghezzi, via Cerri 55 – 23807 Merate (LC); Alessio Corti, via Paolo VI, 31 23900 Lecco;

Michele Corbetta, via Monte Nero, 12/A - 22044 Inverigo (CO).

– CPA di Lodi:

A. Titolari di imprese artigiane: Ettore Cattani, via Preacacesa, 2 – 26900 Lodi;

Maria Rosa Sagrada, via Polli Daccò, 21 - 26866 Sant'Angelo Lodigiano (LO);

Gianluigi Bruschi, Strada Lodigiana, 13 - Somaglia 26867 (LO);

Alberto Locatelli, via Mosè Bianchi, 42 – 26865 Mairago (LO):

Giuseppe Riboni, via Don Giacinto Mizzi, 12, Fr. Zorlesco – 26841 Casalpusterlengo (LO).

- B. Direttore della sede provinciale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS):
 - Raffaele Imparato, via Besana, 4 26900 Lodi.
- C. Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro: Luigi Cerfogli, via Legnano, 43 – 26900 Lodi.
- D. Rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore artigiano: Manuela Pini, via Ada Negri, 1 – Fr. Bagano, 26818 Villanova del Sillaro (CR).
- E. Esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta Regionale:

Enrico Tinelli, P.za S. Bernardino, 3, F.ne Maiocca -26845 Codogno (LO);

Giuseppina Negri, Vicolo Mottina, 4, F.ne Motta Vigana 26815 Massalengo (LO);

Rosanna Griffini, via Aldo Moro, 32 – 26900 Lodi; Marco Accornero, via Val di Non, 23 – 20100 Milano.

– CPA di Mantova:

A. Titolari di imprese artigiane: Caterina Belluzzi, via Enrico Fermi, 10 - 46030 San Giorgio di Mantova (MN); Emilio Savazzi, via Francesca Est, 63 - 46040 Rivalta sul Mincio (MN);

Enzo Zanca, via Verdi, 5 – 46047 Porto Mantovano (MN);

Ugo Ferrarini, Strada Spinosa, 25 – 46047 Porto Mantovano (MN);

Gianni Soffiati, via Amato, 21 - 46047 Porto Mantovano (MN).

B. Direttore della sede provinciale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS):

Rosella Manni, Viale Fiume, 3/5 – 46100 Mantova.

- C. Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro: Bonaventura Palumbo, piazza Virgiliana, 53 46100 Mantova
- D. Rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore artigiano: Antonella Castagna, via Rubens, 9 46010 Curtatone (MN).
- E. Esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta Regionale:

Matteo Morandi, via Solferino, 25 – 46100 Mantova; Luigi Vigna, via Solferino, 25 – 46100 Mantova; Massimo Salvarani, via Carso, 4 – 46037 Roncoferraro (MN);

Sara Piccinini, via S. Isidoro, 31 – 46047 Porto Mantovano (MN).

- CPA di Milano:

A. Titolari di imprese artigiane: Giancarlo Maggi, via Alfonzo Cossa, 29 –20138 Milano;

Giovanni Barzaghi, V.le Fulvio Testi, 280 – 20126 Milano:

Gianfranco Sanavia, via Gorizia, 27, Fr. Villastanza – 20015 Parabiago (MI);

Salvatore Luca, Corso San Gottardo, 34 – 20136 Milano; Stefano Fugazza, via Vallazze, 103 – 10131 Milano.

- B. Direttore della sede provinciale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS):
 - Giovanni Chiaravalle, via M. Gioia, 22 20124 Milano.
- C. Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro: Gustavo Truppi, via R. Lepetit, 8 20100 Milano.
- D. Rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore artigiano: Giovanni Gruppo, via Corridoni, 131 20099 Sesto San Giovanni (MI).
- E. Esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta Regionale:

Alessandra Bassan, Viale Majno, 32 – 20100 Milano; Carmela Sciortino, via IV Novembre, 40 – 20057 Vedano Olona (VA);

Marco Accornero, via Val di Non, 23 – 20100 Milano; Alberto Rossi, via Luigi Rho, 59 – 20036 Meda (MI).

- CPA di Pavia:

 A. Titolari di imprese artigiane: Carlo Arata, via V. Veneto, 5 – 27058 Voghera (PV);

Loris Bonfoco, via Alciato, 2 – 27100 Pavia;

Aberto Coldesina, via Trento, 38 – 27029 Vigevano (PV); Franco Durio, via Fratelli Alt, 5 – 27100 Pavia;

Nicola Meriggi, via Montebello, 26 – 27041 Barbianello (PV).

B. Direttore della sede provinciale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS):

Remo Epifani, Viale Cesare Battisti, 23/25 – 27100 Pavia.

- C. Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro: Carlo Aberto Menegatti, via Trieste, 25 – 27100 Pavia.
- D. Rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore artigiano: Gianfranco Urrata, via Segantini, 18 27058 Voghera (PV).
- E. Esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta Regionale:

Carlo Ornati, via Motta Visconti, 34/14 – 27029 Vigevano (PV);

Ezio Tiraboschi, via dei Mille, 212 – 27100 Pavia; Paolo Ventura, via Missori, 16 – 27026 Garlasco (PV);

Pietro Gobba, piazza del Filatoio, 4 – 22030 Orsenigo (CO).

- CPA di Sondrio:

A. Titolari di imprese artigiane: Alfio Luigi Previsdomini, via Italia, 62 – 23037 Tirano (SO);

Mario Giovanettoni, via Ugo Cerletti, 42 – 23022 Chiavenna (SO);

Mirco Gasperi, via Nazionale, 64 Fr. Pedenoss – 23038 Valdidentro (SO);

Giacomo Meago, via Aldo Moro, 28 – 23100 Sondrio; Spandrio Alberto, via Bernasconi, 53 – 23013 Cosio Valtellino (SO).

- B. Direttore della sede provinciale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS):
 - Barbara Primerano, C.so XXV Aprile, 5 23100 Sondrio.
- C. Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro: Giuseppe Maria Mancini, via Chiavenna, 13 – Sondrio.
- D. Rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore artigiano: Valter Rossi, via Marini, 28 23100 Albosaggia (SO).
- F. Esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta Regionale:

Ornella Moroni, Frazione Triangia, 141/A – 23100 Sondrio:

Ezio Varisto, via Parolo, 3 – 23100 Sondrio;

Gianfranco Rodolfi, via Indipendenza, 17 – 23033 Grosio (SO);

Edoardo Bormolini, via Campacc, 65/b – 23030 Livigno (SO).

- CPA di Varese:

 A. Titolari di imprese artigiane: Renato Scapolan, C.so Bernacchi, 25 – 21049 Tradate (VA);

Enrico Colombo, via Meregino, 13 - 31018 Sesto Calende (VA);

Giovanni Damin, via Cascina Tangitt, 171 Fr. Verdera – 21017 Samarate (VA);

Perla Segrada, piazza Libertà, 4 – 21050 Cantello (VA); Mauro Cassani, via delle Ortensie, 30 – 21050 Porto Ceresio (VA).

- B. Direttore della sede provinciale dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS):
 - Baldassare De Santis, via Volta, 3 21100 Varese.
- C. Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro: Renato Buonomo, via Adamoli, 22/A 21100 Varese.
- D. Rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore artigiano: Marco Molteni, via Beolchi, 15 Besozzo (VA).
- E. Esperti in materia di artigianato nominati dalla Giunta Regionale:

Gianni Mazzoleni Ferracini, Viale Marconi, 12 – 21146 Malnate (VA);

Paola Felician, via Cesare Battisti, 45/A - 21040 Carnago (VA);

Achille Broggi, via Mogadiscio,36 – 21052 Busto Arsizio (VA);

Mariolino Delplano, via Gornate, 1 – 21040 Morazzone (VA).

2. di notificare il presente decreto ai soggetti interessati.

Il presidente: Roberto Formigoni

(BUR2003018) Com.r. 24 luglio 2003 - n. 109 (0.5.0)

Regolamento della Commissione per i Beni e le Attività culturali della Regione Lombardia

Ai sensi dell'accordo tra il Ministero per i beni culturali e le attività culturali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane per la definizione delle modalità di nomina e funzionamento delle Commissioni regionali per i beni e le attività culturali, di cui agli artt. 154 e 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Presidenza Consiglio dei Ministri – repertorio atti n. 639/C.U. del 27 marzo 2003), si provvede alla pubblicazione del Regolamento della Commissione per i Beni Culturali e le Attività culturali della Regione Lombardia, approvato in data 29 maggio 2003.

Il Presidente della Giunta Regionale: Roberto Formigoni

COMMISSIONE PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI (D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 154 e 155)

REGOLAMENTO approvato in data 29 maggio 2003

Art. 1 – Funzione e compiti della Commissione

- 1. Come disposto dall'art. 155 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, la Commissione per i beni e le attività culturali, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della Regione, degli Enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.
 - 2. La Commissione svolge inoltre i seguenti compiti:
 - a) il monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma :
- b) esprimere, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali;
- c) può proporre, ai sensi dell'art. 8 dell'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro in materia di beni culturali del 20 maggio 2003, il cui Protocollo d'Intesa è stato sottoscritto l'11 aprile 2003, l'ampliamento degli interventi, di cui all'Allegato A dell'Atto Integrativo stesso.
 - 3. A tal fine acquisisce:
- a) le leggi, i regolamenti e le relative proposte, che interessino le attività della Commissione;
- b) i documenti di indirizzo politico e amministrativo, i documenti programmatici e gli atti amministrativi di rilevante interesse per la gestione dei beni culturali e ambientali e per la promozione e realizzazione delle attività culturali;
- c) notizie, relazioni, documenti e quant'altro interessi le attività della Commissione ivi compresi gli atti relativi ai provvedimenti di vincolo imposti sui beni culturali.
- 4. Hanno diritto di accesso alla documentazione depositata presso la segreteria i membri della Commissione. Il Presidente comunica periodicamente ai membri della Commissione l'elenco degli atti depositati.

Art. 2 – Presidente e Vice Presidente

- 1. Il Presidente della Commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali ai sensi del terzo comma dell'art. 154 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.
- 2. Il Vice Presidente viene eletto a maggioranza dai membri della Commissione. Presidente e Vice Presidente durano in carica per i tre anni previsti dal terzo comma dell'art. 154 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e possono essere nominati alla stessa carica per non più di due volte consecutive.
- 3. Il Presidente convoca la Commissione, ne fissa l'ordine del giorno d'intesa con il Vice Presidente, accerta la validità delle sedute e ne regola lo svolgimento. Firma i verbali redatti dal segretario e approvati dalla Commissione nella seduta successiva. Mantiene i collegamenti informativi con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Presidente della giunta regionale. Invia, per conoscenza, copia delle convocazioni all'Assessore regionale competente in materia di beni e attività culturali.
- 4. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di temporaneo impedimento.

Art. 3 – Ufficio di segreteria

1. Il Segretario è nominato dalla Commissione su proposta del Presidente e dirige l'ufficio di segreteria. La segreteria svolge funzioni esecutive dirette ad assicurare l'attività della Commissione. Compila i verbali delle sedute, cura l'archiviazione e la regolare conservazione degli atti, fornisce, ove richiesti, documentazioni e informazioni sull'attività della Commissione, con le modalità previste dalla Commissione stessa.

Art. 4 – Riunioni della Commissione

- 1. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente in seduta ordinaria almeno 2 volte l'anno. Essa si riunisce altresì ove ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
 - 2. Le sedute sono valide se è assicurata la presenza di alme-

- no la metà più uno dei componenti. I membri della Commissione partecipano personalmente alle sedute e non è prevista la possibilità di delega. Alle sedute della Commissione possono partecipare, previa autorizzazione, tecnici o esperti invitati dai membri.
- 3. I lavori si svolgono sull'ordine del giorno predisposto dal Presidente, d'intesa con il Vice Presidente, e notificato ai componenti con l'atto di convocazione.
- 4. Le votazioni si effettuano di regola in modo palese, per alzata di mano o per appello nominale. Alla votazione segreta si fa ricorso su proposta del Presidente o ogni qualvolta venga richiesto da almeno un terzo dei membri presenti.
- 5. L'esame degli argomenti non previsti all'ordine del giorno può essere richiesto prima o durante lo svolgimento della seduta da qualsiasi membro della Commissione. La Commissione decide a maggioranza sulla richiesta.
- 6. In tutte le votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente. Gli altri membri possono far mettere a verbale le ragioni del loro dissenso.
- 7. Il Ministro per i beni e le attività culturali, anche per il tramite della Soprintendenza Regionale, il Presidente della Regione e l'Assessore regionale competente in materia culturale, il Presidente della Provincia, anche su richiesta di uno o più Sindaci, nonché del Presidente della Comunità Montana, il Vescovo delegato dalla Conferenza Episcopale Lombarda per i beni culturali, possono richiedere al Presidente della Commissione la convocazione di una riunione della Commissione al fine di presentare comunicazioni e richiedere pareri.

Art. 5 - Decisioni della Commissione

- 1. La Commissione si esprime mediante deliberazioni che vengono assunte a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni vengono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali e al Presidente della Giunta regionale. Copia dei verbali delle sedute e delle deliberazioni della Commissione è trasmessa, per conoscenza, al Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali.
- 2. Le proposte di cui all'articolo 155 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 dovranno pervenire in tempi utili al fine di consentire alle amministrazioni l'esercizio delle attività di programmazione.
- 3. La Commissione decide di volta in volta le forme di comunicazione della propria attività a tutti i soggetti interessati.

Art. 6 – Sede e spese

- 1. La Commissione ha sede presso la Regione che mette a disposizione gli uffici di segreteria assumendone gli oneri di funzionamento. Nel caso in cui la Regione, per comprovati motivi, non sia in grado di garantire quanto sopra specificato, la Commissione elegge la propria sede presso la Soprintendenza regionale che mette a disposizione gli uffici di segreteria assumendone gli oneri di funzionamento, secondo il proprio ordinamento.
- 2. I membri della Commissione svolgono la loro attività a titolo gratuito.
- 3. È previsto il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno necessarie per la partecipazione alle riunioni dei membri fuori sede nonché per le attività di studio, ricerca e sopralluogo svolte dai membri della Commissione o dagli esperti e dai tecnici appositamente incaricati.

Art. 7 – Adozione del regolamento e sue modificazioni

- 1. Il regolamento viene votato articolo per articolo e con votazione finale a maggioranza dei due terzi dei componenti.
- 2. Il regolamento viene comunicato a cura del Presidente della Commissione al Ministro per i beni e le attività culturali ed al Presidente della Giunta regionale che provvede a farlo pubblicare sul BUR.
- 3. Qualora entro 90 giorni dal suo insediamento, la Commissione non abbia adottato il regolamento, vi provvede il Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.
- 4. Le proposte di modifica del regolamento sono poste all'ordine del giorno a richiesta del Presidente o della maggioranza dei membri della Commissione e vengono discusse nella seduta successiva. La loro approvazione è di competenza della stessa Commissione, a maggioranza di due terzi dei componenti.

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2003019)

D.g.r. 25 novembre 2002 - n. 7/11247

(5.3.5)

Ditta Latteria Sociale Mantova S.c.r.a.L., con sede legale in Porto Mantovano (MN), via F.lli Kennedy 48. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dal proprio impianto di depurazione al servizio del caseificio, e successivo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) presso l'impianto sito in comune Porto Mantovano, via F.lli Kennedy 48. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 6 del d.lgs. n. 99/92

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1.di rinnovare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 6 del d.lgs. 99/92 alla ditta Latteria Sociale Mantova S.c.r.a.l., con sede legale in Porto Mantovano (MN), via F.lli Kennedy 48, all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) provenienti dal proprio impianto di depurazione al servizio del caseificio, e successivo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) presso, l'impianto sito in Porto Mantovano (MN), via F.lli Kennedy 48, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- 2. di far presente che, ai sensi del 3º comma dell'art. 28 del d.lgs 22/97, l'autorizzazione ha durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa istanza di rinnovo dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza dell'autorizzazione;
- 3. di dare atto che, il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 o a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- 4. di far presente che, l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Mantova, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni del presente atto, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;
- 5. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, vengano esaminate dalla Provincia di Mantova, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, l'A.R.P.A. ed il comune dove ha sede l'impianto;
- 6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altri enti ed organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
- 7. di rideterminare in € 12.533,63 l'ammontare totale della garanzia finanziaria, così suddivisa:
- $\in 3.237,41$ per la messa in riserva di 209 mc di rifiuti speciali da inviare al riutilizzo in agricoltura,
- $\in 9.296,22$ per lo spandimento di 600 t/a di rifiuti speciali in agricoltura;

La fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/2000; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verranno svincolate quelle già agli atti regionali;

- 8. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 7., il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia, l'A.R.P.A. ed al comune territorialmente competenti;
- 9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7. entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A della d.g.r. n. 45274/99, comporti la revoca del provvedimento stesso come previsto con d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00;

10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a.r., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Allegato A

Ditta: Latteria Sociale Mantova S.c.r.a.l

Sede legale: via F.lli Kennedy 48 – Porto Mantovano (MN) Sede impianto: via F.lli Kennedy 48 – Porto Mantovano (MN)

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

- 1.1 L'insediamento è individuato al catasto urbano del comune di Porto Mantovano ai fogli 9 e 30, mentre il depuratore è distinto al foglio 30 mapp. 48. I fanghi di supero prodotti dall'impianto, prima di essere utilizzati in agricoltura, vengono stoccati in una vasca della capacità di mc 432; il quantitativo destinato allo stoccaggio è pari a mc 209.
- 1.2 viene effettuata la messa in riserva (R13), lo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) nonché il riutilizzo in agricoltura, di rifiuti speciali non pericolosi individuati dal C.E.R 02.05.02;
- 1.3 il quantitativo massimo annuo di rifiuti speciali non pericolosi avviati al recupero è pari a 600 t/anno;

Prescrizioni

- 2.1 Impianto di messa in riserva
- 2.1.1 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. tutela ambientale 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.1.2 la permanenza del prodotto in stoccaggio deve essere tale da garantire che non si inneschino processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità del fango, liberando sostanze maleodoranti;
- 2.1.3 il soggetto autorizzato, all'uscita dei fanghi dal centro di stoccaggio, deve certificare, mediante referti rilasciati da laboratori pubblici o privati il rispetto dei valori di cui al successivo punto 2.2.5.; i campioni di tali rifiuti, uno per ogni partita omogenea, devono essere tenuti a disposizione dell'autorità di controllo, per un periodo di un anno, in modo che possa essere verificato il rispetto dei valori suddetti;
- 2.1.4 le certificazioni dei fanghi biologici riferite agli impianti di depurazione devono essere rinnovate ogni volta che intervengono dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate evidenziando, secondo la loro potenzialità, i seguenti parametri:
 - a) potenzialità inferiore a 5.000 abitanti equivalenti
 - pH
 - carbonio organico in g/kg sostanza secca
 - grado di umificazione
 - azoto totale
 - fosforo totale
 - potassio totale in g/kg di sostanza secca
 - metalli: Cu, Cr totale e Cr (VI), Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As, espressi in mg/kg di sostanza secca (forma totale)
 - conducibilità dell'estratto acquoso in microsiemens/cm
 - residuo secco a 105 °C e 600 °C
 - coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle;

b) potenzialità superiore a 5.000 abitanti equivalenti (in aggiunta ai parametri precedenti)

- grassi e olii animali e vegetali
- olii minerali
- tensioattivi
- solventi organici clorurati
- pesticidi organo-clorurati;

le certificazioni devono essere rinnovate ogni 6 mesi mentre, per gli impianti superiori a 100.000 abitanti equivalenti, ogni 3 mesi;

2.1.5 ad avvenuta chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato deve provvedere allo smaltimento degli eventuali rifiuti stoccati, nonché al ripristino dell'area del centro di stoccaggio;

- 2.1.6 i materiali di risulta della bonifica sono considerati rifiuti e, conseguentemente, da inviare ad impianti di smaltimento autorizzati.
 - 2.2 Utilizzo agricolo
- 2.2.1 le aree agricole di spandimento dei fanghi sono quelle indicate nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione. Sono da intendersi altresì utilizzabili aree agricole diverse, purché ne sia data preventiva comunicazione alla Regione, all'A.R.P.A. e alla Provincia di competenza dove risulti che i terreni posseggano i requisiti specificati nel d.lgs. 99/92 e nel presente provvedimento;
- 2.2.2 il soggetto autorizzato deve comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi alla Regione, alla Provincia, all'A.R.P.A. e ai comuni interessati, con le modalità di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/92;
- 2.2.3 per l'utilizzo in agricoltura devono essere impiegati fanghi che risultino, dopo eventuale trattamento, stabilizzati ed igienizzati. Nel caso in cui non risulti necessaria l'igienizzazione e/o stabilizzazione, deve essere tenuta agli atti specifica documentazione analitica; per quelli da stabilizzare ed igienizzare sono necessari lo stoccaggio ed il trattamento nell'area individuata prima del loro utilizzo;
- 2.2.4 i fanghi, al momento dell'utilizzo agricolo, non devono comunque contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. Tali caratteristiche devono essere convalidate da idonei test di fitotossicità, di germinazione o di vegetazione, che verranno eseguiti sia per la prima certificazione, che per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei rifiuti;
 - 2.2.5 è in ogni caso vietato:
- a) l'utilizzo dei fanghi che superino per le sostanze tossiche e biocumulabili i valori della tab. 3 dell'allegato n. 5 del d.lgs. 152/99, determinati con la prova di eluizione di cui all'allegato 3 del r.r. 3/82:
 - idrocarburi totali mg/l 10
 - solventi organici aromatici mg/l 0,4
 - solventi organici azotati mg/l 0,2
 - solventi clorurati mg/l 2
 - tensioattivi mg/l 4
 - pesticidi (totali) mg/l 0,05
 - pesticidi fosforati mg/l 0,1

b)l'impiego di fanghi le cui caratteristiche superino i sottoindicati valori limite della concentrazione di elementi in tracce espressi in mg/kg di sostanza secca:

- Cadmio (Cd) 20
- Rame (Cu) 1.000
- Nichel (Ni) 300
- Piombo (Pb) 750
- Zinco (Zn) 2.500
- Cromo (CrVl) 10
- Cromo (Crlll) 750
- Mercurio (Hg) 10
- Arsenico (As) 10
- C) l'impiego di fanghi che non raggiungano le seguenti caratteristiche agronomiche:

		Valore limite
carbonio organicofosforo totaleazoto totale	% SS (min) % SS (min) % SS (min)	20 0,4 1,5

d) l'impiego di fanghi le cui caratteristiche non rispettino i seguenti valori microbiologici:

	Valore limite
 coliformi fecali MPN/gr SS 	< 10.000
 uova di elminti vitali 	assenti
 salmonelle MPN/gr SS 	< 100
2 2 6 l'impiego per uso agronomico	dei rifiuti è autorizzato

- 2.2.6 l'impiego per uso agronomico dei rifiuti è autorizzato nelle zone di fatto destinate all'uso agricolo;
 - 2.2.7 è fatto divieto di utilizzare rifiuti sui terreni:
 - nei giorni di pioggia;
- allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;

- con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
 - con pH minore di 5;
 - con C.S.C. minore di 8 meq/100 gr;
- destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
- destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree:
- quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
 - soggetti a vincolo idrogeologico;
 - ricoperti di neve oppure gelati;
- situati in località aride non recuperabili ai fini agronomici;
- destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico;
- situati in prossimità dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 m;
- situati nelle zone dì rispetto delle sorgenti di montagna per una fascia a semicerchio con raggio 500 m a monte;
- situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti ed entro una fascia di almeno 200 m dalla zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile, così come definita dalla normativa vigente;
- situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali;
- situati nelle serre e nei tunnels, salvo che nel caso di floricoltura e vivaistica:
- 2.2.8 i fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agricole; durante od immediatamente dopo l'applicazione va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno;
- 2.2.9 l'impiego dei fanghi per uso agronomico dovrà sottostare altresì alle seguenti limitazioni e modalità d'uso:
- nelle risaie lo spandimento dovrà cessare almeno 45 gg. prima delle inondazioni;
- lo spargimento nelle colture foraggiere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali) potrà essere eseguito solo fino a cinque settimane precedenti la raccolta del prodotto, con lavorazione del terreno ed interramento;
- è vietata l'applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia;
- lo spargimento dei rifiuti pompabili potrà avvenire solamente prima della semina, attraverso immissione diretta nel terreno;
- lo spargimento dei rifiuti non potrà avvenire durante il periodo di irrigazione, né sulle colture in vegetazione;
- lo spargimento potrà essere eseguito nelle colture a destinazione forestale produttiva con lavorazione del terreno ed interramento;
- 2.2.10 la quantità massima annua di fanghi utilizzabili in agricoltura deve essere pari a:
- 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. (capacità scambio cationico) superiore a 15 meq/100gr e Ph compreso tra 6 e 7.5;
- 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100gr e un pH inferiore a 6, considerata l'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del maggior assorbimento da parte delle piante;
- 3,7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. superiore a 15 meq/100gr e il pH compreso tra 5 e 6 o con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100gr e il pH compreso tra 6 e 7, 5;
- 7,5 t/ha di sostanza secca per terreni il cui pH sia superiore a 7,5.
- I fanghi provenienti da industrie agroalimentari possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le suddette quantità. In tal caso i limiti di metalli pesanti non posso-

no superare i valori pari ad un quinto di quelli di cui al precedente punto 2.2.5.;

- 2.2.11 i terreni che, prima dello spandimento di fanghi, sono caratterizzati da concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle previste nell'allegato IA del d.lgs. 99/92, anche per un solo elemento, non possono essere utilizzati per ricevere rifiuti;
- 2.2.12 le analisi relative alla determinazione del pH, del C.S.C. e dei metalli nei terreni devono essere effettuati ogni due anni e conservate presso la sede del soggetto autorizzato, nonché trasmesse alla Provincia ed all'A.R.P.A. competente;
- 2.2.13 i campionamenti del suolo, dei fanghi e le relative analisi devono essere effettuati secondo quanto indicato nel d.lgs 99/92;
- 2.2.14 i terreni possono essere utilizzati da un solo soggetto autorizzato;
- 2.2.15 il soggetto autorizzato deve provvedere alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall'art. 14 del d.lgs. 99/92 e dall'art. 12 del d.lgs. 22/97.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fideiussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili dei Fuoco.

(BUR20030110) (5.

D.g.r. 7 febbraio 2003 - n. 7/12049 Ditta Zanoli Alessandro s.a.s. di Zanoli Giuseppe & C. con sede legale in Bassano Bresciano (BS) via Mazzini n. 251. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile tipo «S 30/40» «Matricola n. 10502» modello «Carro cingolato» per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

- 1. di autorizzare la ditta Zanoli Alessandro s.a.s. di Zanoli Giuseppe & C. con sede legale in Bassano Bresciano (BS) via Mazzini n. 251, all'esercizio di un impianto mobile tipo «S 30/40» modello «Carro cingolato» per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2. di far presente che, ai sensi del 3º comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che la relativa domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;
- 3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- 4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia sul cui territorio viene utilizzato l'impianto, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;
- 5. di far presente l'obbligatorietà del rispetto degli ulteriori adempimenti a carico del titolare del presente provvedimento stabiliti al 7° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

- 6. di stabilire che per lo svolgimento delle singole campagne in Regione Lombardia, il titolare del presente provvedimento, dovrà rispettare gli ulteriori adempimenti previsti nella circolare di cui al d.d.g. n. 25381 del 23 ottobre 2001;
- 7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto:
- 8. di determinare in € 72.303,96 l'ammontare della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia relativa al trattamento di 90.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi. La fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 45274/99 come integrata dalla d.g.r. 48055/00;
- 9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 8, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. 24 settembre 1999, n. 6/45274;
- 10. di disporre che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data della sua notifica, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8;
- 11. di disporre che, il presente provvedimento venga comunicato a mezzo raccomandata al soggetto interessato per gli adempimenti di cui al punto 8.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Allegato A

Ditta: Zonali Alessandro s.a.s. di Zonali Giuseppe & C. Sede legale: Bassano Bresciano (BS) – via Mazzini n. 251.

Impianto mobile tipo S30/40Matricola n. 10502 – modello Carro cingolato

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

- 1.1 Viene effettuato il trattamento ed il recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzioni catalogati ed individuati dal C.E.R.: 010408 010413 060316 060902 100202 100601 100602 100809 100811 100903 101003 101201 101206 101208 101311 161104 161106 170101 170102 170103 170107 170302 170504 170508 170904 191209;
 - 1.2 Il quantitativo massimo trattato è pari a 90.000 t/anno;
 - 1.3 Il processo viene svolto essenzialmente così:
- il carico dell'impianto avverrà con pala gommata o con escavatore cingolato ed il materiale così caricato nella tramoggia;
- l'alimentatore a piastre scarica gradualmente il materiale sul vaglio vibrante che esegue una prima selezione: il materiale fine può essere convogliato o sul nastro laterale, per formare un cumulo, o su quello principale con il materiale frantumato proveniente dal frantoio, dove quest'ultimo viene alimentato con materiale di pezzatura maggiore e frantumati fra la mascella fissa e quella mobile;
- il materiale frantumato, trasportato dal nastro principale, passa sotto al nastro deferizzatore e si separa il ferro;
- il materiale uscente dal nastro principale può andare direttamente a cumulo oppure alimentare un gruppo di vagliatura composto da un vaglio vibrante e da quattro nastri trasportatori, di cui uno per l'alimentazione del vaglio;
- il vaglio vibrante, a due piani in rete, esegue tre selezioni di materiali di diversa granulometria, che vengono mandati a cumulo per mezzo dei rispettivi nastri trasportatori;
- l'impianto è dotato di sistemi di abbattimento delle polveri mediante immissione di acqua nebulizzata.
- $1.4~\mathrm{Il}$ gruppo cingolato semovente tipo S 30/40 ha le seguenti caratteristiche:
 - Potenza installata motore endotermico pari a KW 114;
 - Dimensioni bocca frantoio di mm. 1015 x 500;
 - Pezzatura max alimentazione di mm. 400 x 450;
 - Apertura minima di scartamento mascelle di mm. 30-110';

- Peso del gruppo pari a Kg. 28600.

2. Prescrizioni.

- 2.1 Deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2.2 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione;
- 2.3 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione:
- 2.4 le operazioni di cui al presente provvedimento devono essere effettuate osservando le seguenti modalità:
 - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitario ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante dai rumori ed odori;
 - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- 2.5 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.6 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;
- 2.7 i materiali recuperati derivanti dall'attività dell'impianto devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o comunque nelle forme usualmente commercializzate ed essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 2.8 le emissioni in atmosfera devono rispettare i valori limite fissati dalla normativa nazionale e dalle linee guida regionali; gli impianti di abbattimento devono essere mantenuti attivi durante l'esercizio delle operazioni di trattamento dei rifiuti;
- 2.9 i rumori derivanti dall'attività devono rispettare le prescrizioni attuative della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche e integrazioni.

(BUR20030111) D.g.r. 7 marzo 2003 - n. 7/12315

Ditta Olgiet s.n.c. di Cesco Ivano & C. con sede legale in Cuggiono (MI) – via Matteotti n. 10/10.- Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto ubicato in comune di Robecchetto con Induno (MI) – via Girometta n. 8 ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 15 del d.P.R. 203/88

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la L. 13 luglio 1966, n. 615;
- il d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322;
- la l.r. 13 luglio 1984, n. 35;
- il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- il d.p.c.m. 21 luglio 1989;
- il d.m. l2 luglio 1990;
- il d.P.R. 25 luglio 1991;
- la L. 28 dicembre 1993, n. 549;
- la L. 21 gennaio 1994, n. 61;
- il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche e integrazioni;
 - il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
 - la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1;

- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001;
 - la l.r. 3 aprile 2001, n. 6;
 - la legge n. 443 del 21 dicembre 2001;
- la Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 9 aprile 2002;

Preso atto che i dirigenti dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti e dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale riferiscono che la ditta Olgiet s.n.c. di Cesco Ivano & C. con sede legale in Cuggiono (MI) – via Matteotti n. 10/10, ha presentato:

- istanza, in atti regionali prot. n. 37042 del 6 dicembre 2001 e successive integrazioni, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto ubicato in comune di Robecchetto con Induno (MI) via Girometta n. 8 ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- istanza di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, giusto il disposto dell'art. 1 comma 15 della l. 443 del 21 dicembre 2001, in atti regionali prot. n. 5425 dell'11 febbraio 2002;
- istanza, in atti regionali prot. n. 22536 dell'1 luglio 2002 e successive integrazioni, tendente ad ottenere il rinnovo, dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto in Robecchetto con Induno (MI) via Girometta n. 8 e contestuale richiesta di varianti sostanziali;
- istanza, di cui al fascicolo n. 25608/24838/2002, prot.
 n. 24608 del 30 ottobre 2002, tendente ad ottenere l'autorizzazione per il medesimo impianto ai sensi dell'art. 15 del d.P.R.
 n. 203/88;

Richiamate le dd.g.r.:

- 5 dicembre 1997 n. 6/32998 avente per oggetto: «Ditta Olgiet s.n.c. di Cesco Ivano e C. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, sito nel comune di Robecchetto con Induno (MI), in via Chiesa n. 14, e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento mediante deposito temporaneo e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;
- 24 settembre 1999 n. 6/45274 avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia, di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs.5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 54407/85 24447/87 23701/92 42335/93», come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;
- 25 gennaio 2002 n. 7/7851 avente per oggetto: «Delega alle Provincie delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15, D13, D14) limitatamente allo stoccaggio e/o cernita di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6»;
- 21 giugno 2002 n. 7/9497 avente per oggetto: «Delega alle Provincie delle funzioni amministrative, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi, ad esclusione di quelle relative al compostaggio (R3) ed allo spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10). Art. 1. della l.r. 3 aprile 2001, n. 6»;
- 6 agosto 2002 n. 7/10161 avente per oggetto: «Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione»;

Richiamati, inoltre, i decreti:

– del dirigente del Servizio Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale n. 1640 del 16/4/98, avente per oggetto: «legge 13 luglio 1966 n. 615 ed art. 15 comma 1 lettera a) del

d.P.R. 24/5/88, n. 203. Autorizzazione alla modifica sostanziale di un impianto produttivo da parte della ditta Olgiet sita in comune di Robecchetto con Induno (MI), via Girometta. Fasc. n. 25608/70038/96»;

– del dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti e Bonifica Aree Contaminate n. 33221 del 27 dicembre 2000, avente per oggetto: «Ditta Olgiet s.n.c. di Cesco Ivano & C. Presa d'atto della variazione della sede legale e conseguente adeguamento della d.g.r. 5 dicembre 1997 n. 32998, di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, sito in Robecchetto con Induno (MI), via Chiesa 14, e all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento mediante deposito temporaneo e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»;

Preso atto, degli accertamenti compiuti dalla struttura autorizzazioni e vagliati dal dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti che, al riguardo, dichiara che:

- a) le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- b) la ditta è iscritta alla CCIAA di Milano con n. 04765500154 del 19 febbraio 1996 avente per oggetto sociale: «... attività... di raccolta di rifiuti industriali e speciali... pericolosi e non pericolosi...»;
- c) è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, di cui al certificato della CCIAA di Milano n. 92002/2002/EMI0315 del 24 settembre 2002;
- d) è rideterminato in € 140.520,54 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Milano relativo a:
- messa in riserva di 1.140 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a 17.658,60 €
- trattamento di 29.500 t/a di rifiuti speciali non pericolosi, pari a 37.184,89 €;
- deposito preliminare di 380 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a 58.873,40 €;
- messa in riserva di 15 mc di rifiuti speciali pericolosi, pari a 464,70 \in ;
- deposito preliminare di 85 mc di rifiuti speciali pericolosi, pari a 26.338,95 €;
- e) la Conferenza tenutasi il 3 dicembre 2002 ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 22/97, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;
- f) l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole proponendo le prescrizioni di cui al punto 2 dell'allegato A soprarichiamato;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa espletata ai sensi del d.P.R. 203/88 compiuta dalla Struttura Protezione Aria e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale che, in proposito, precisa che:

- a) le caratteristiche degli impianti e i limiti alle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli stessi, sono riportate nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- b) l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato B soprarichiamato;

Visto che i dirigenti dell'U.O. Gestione Rifiuti e dell'U.O. Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale propongono l'assunzione del provvedimento autorizzativo, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 15 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli allegati A e B;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, che in particolare sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione, così come definita dalla circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 – 3° Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1.di approvare il progetto ed autorizzare la ditta Olgiet s.n.c. di Cesco Ivano & C. con sede legale in Cuggiono (MI) –

via Matteotti n. 10/10, alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto ubicato in comune di Robecchetto con Induno (MI) – via Girometta n. 8 ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

- 2. di stabilire che il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione di varianti all'impianto decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato:
- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
- non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali (linee) entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione:
- 3. di far presente che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente atto e che, ai sensi del 3º comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;
- 4. di disporre che l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi può essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia di Milano, al comune di Robecchetto con Induno ed all'ARPA dipartimento di Parabiago. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;
- 5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi, dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- 6. di far presente che, l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;
- 7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto:
- 8. di demandare il controllo degli adempimenti prescritti, ai sensi del d.P.R 203/88, nell'allegato B del presente provvedimento, all'ARPA dipartimento di Parabiago;
- 9, di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 e che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo la concessione edilizia comunale ex legge 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e che l'approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale, così come definita dalla circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;
- 10. di rideterminare in € 140.520,54 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Milano ai sensi della d.g.r. n. 6/45274/99 relativo a:
- messa in riserva di 1.140 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a 17.658,60 €;
- trattamento di 29.500 t/a di rifiuti speciali non pericolosi, pari a 37.184,89 €;
- deposito preliminare di 380 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a 58.873,40 €;
- messa in riserva di 15 mc di rifiuti speciali pericolosi, pari a 464,70 €;
- deposito preliminare di 85 mc di rifiuti speciali pericolosi, pari a 26.338,95 €;

la fidejussione deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Milano in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274/99, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa, la Provincia di Milano provvederà allo svincolo di quella accettata a fronte della d.g.r. n. 6/32998/97;

- 11 di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 10, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano, al comune di Robecchetto con Induno, all'ARPA dipartimento di Parabiago ed all'U.O. Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale della Direzione Generale Oualità dell'Ambiente:
- 12. di dare atto che la mancata presentazione della fideiussione di cui al punto 10, alla Provincia di Milano, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01;
- 13. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato dalla Provincia di Milano, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 10.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Allegato A

Ditta: Olgiet s.n.c. di Cesco Ivano & C. Sede legale: via Matteotti n. 10/10 Cuggiono (MI) Sede impianto: via Girometta n. 8 Robecchetto con Induno (MI)

- 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto
- 1.1 La superficie totale dell'impianto è di 6.635 mq dei quali 1.850 mq coperti dal capannone industriale esistente, è censita al NCTR del comune di Robecchetto con Induno al foglio 11 mappale n. 5 e risulta in contratto di sublocazione commerciale alla ditta;
- 1.2 la suddetta area ricade in zona «D1 industriale artigianale di completamento» così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del PRG vigente nel comune di Robecchetto con Induno;
- 1.3 il progetto prevede la realizzazione di opere interne al capannone per la realizzazione delle aree di stoccaggio, del sistema di raccolta a tenuta di eventuali sversamenti o percolamenti e per l'installazione dei macchinari per la triturazione la vagliatura dei rifiuti con il sistema di aspirazione, mentre sul piazzale esterno in c.a. verranno installati pannelli mobili per la collocazione dei cassoni scarrabili coperti;
 - 1.4 vengono effettuate operazioni di:
- messa in riserva (R13), recupero (R13, R3, R4, R5) e smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi;
 - deposito preliminare (D1 5) di rifiuti speciali pericolosi;
- 1.5 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
- area 1) è destinata al deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali pericolosi da inviare allo smaltimento definitivo; è interna al capannone, ha un'estensione di circa 176 mq per un volume massimo pari a 85 mc; i rifiuti vengono stoccati in appositi contenitori (fusti, big-bags, ecc.) posti su bancali o in cassoni scarrabili;
- area 2) è destinata alla messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi da destinare alle operazioni di vagliatura e/o triturazione; è interna al capannone, ha una superficie di circa 338 mq per un volume massimo pari a 550 mc; lo stoccaggio avverrà in cumuli in corrispondenza del vaglio e del trituratore;
- area 3) è destinata alla messa in riserva (R13) ed alla cernita dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso; è costituita da 2 diverse zone poste internamente al capannone nella zona di ingresso; la superficie totale è pari a 318 mq per un volume massimo pari a 490 mc; da questa zona alcuni rifiuti che necessitano di vagliatura e/o triturazione saranno spostati nell'area 2) per il trattamento o direttamente smistati nelle altre

aree per il conferimento ad impianti di recupero e/o smaltimento; lo stoccaggio avviene in appositi contenitori (fusti, big-bags, ecc.) posti su bancali, in cassoni scarrabili o in cumuli per tipologie omogenee;

- area 4) è destinata al deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso e/o derivanti dalla cernita da inviare allo smaltimento definifivo è costituita da 2 diverse zone poste internamente al capannone per una superficie totale pari a 284 mq ed un volume massimo pari a 380 mc; lo stoccaggio avviene in appositi contenitori (fusti, bigbags, ecc.) posti su bancali, in cassoni scarrabili o in cumuli per tipologie omogenee;
- area 5) è destinata alla messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso già suddivisi per tipologie omogenee e/o derivanti dalla cernita; è posizionata esternamente al capannone, ha una superficie di 136 mq per un volume massimo pari a 100 mc; i rifiuti vengono stoccati in cassoni scarrabili coperti;
- area 6) è destinata alla messa in riserva dei rifiuti (R13) speciali pericolosi da inviare al recupero; è posizionata esternamente al capannone, ha una superficie di 64 mq per un volume massimo pari a 15 mc; i rifiuti vengono stoccati in cassoni scarrabili coperti;
 - 1.6 i quantitativi autorizzati sono i seguenti:
- messa in riserva di 1.140 mc totali di rifiuti speciali non pericolosi;
 - trattamento di 29.500 t/a di rifiuti speciali non pericolosi;
- deposito preliminare di 380 mc di rifiuti speciali non pericolosi;
- messa in riserva di 15 mc di rifiuti speciali pericolosi,
- deposito preliminare di 85 mc di rifiuti speciali pericolosi;

1.7 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi ritirabili e sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) sono i seguenti, così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

```
\begin{array}{c} 010101 - 010102 - 010413 - 010499 - 020110 - 030101 - \\ 030105 - 030301 - 030308 - 040108 - 040109 - 040209 - \\ 040215 - 040221 - 040222 - 100210 - 120101 - 120102 - \\ 120103 - 120104 - 120105 - 120113 - 120117 - 120121 - \\ 150101 - 150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - \\ 150107 - 150109 - 150203 - 160103 - 160117 - 160118 - \\ 160214 - 160216 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - \\ 170201 - 170202 - 170203 - 170401 - 170402 - 170403 - \\ 170405 - 170407 - 170411 - 170604 - 170802 - 170904 - \\ 190801 - 190802 - 191001 - 191002 - 191201 - 191203 - \\ 191204 - 191205 - 191207 - 191208 - 191212 - 200101 - \\ 200102 - 200110 - 200111 - 200128 - 200132 - 200134 - \\ 200136 - 200138 - 200139 - 200140 - 200202 - 200203 - \\ 200303 - 200307; \end{array}
```

1.8 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi ritirabili e sottoposti alle operazioni di deposito preliminare (D15) sono i seguenti, così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

```
010101 - 010102 - 010308 - 010309 - 010410 - 010413 -
010499 - 010508 - 010599 - 020110 - 020301 - 020302 -
020304\,-\,020305\,-\,020704\,-\,020705\,-\,030101\,-\,030105\,-\,
030301 - 030302 - 030305 - 030309 - 030307 - 030308 -
030310 - 030311 - 040108 - 040109 - 040209 - 040215 -
040221 - 040222 - 050110 - 060902 - 061303 - 080112 -
080118 - 080313 - 080315 - 080318 - 080410 - 080412
090107 - 090108 - 090110 - 090112 - 100101 - 100103 -
100115 - 100117 - 100119 - 100201 - 100202 - 100208 -
100210 - 100214 - 100215 - 100305 - 100320 - 100322
100324 - 100330 - 100504 - 100604 - 100704 - 100804 -
100809 - 100818 - 100903 - 100906 - 100910 - 100912 -
101003 - 101010 - 101012 - 101103 - 101105 - 101110 -
101112 - 101118 - 101201 - 101203 - 101205 - 101206 -
120105 - 120113 - 120115 - 120117 - 120121 - 150101 -
150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150107 - 150109 - 150203 - 160103 - 160112 - 160117 - 160118 -
160120 - 160122 - 160214 - 160216 - 160304 - 160505 -
170302 - 170401 - 170402 - 170403 - 170405 - 170407 -
```

```
\begin{array}{l} 170411 - 170506 - 170604 - 170802 - 170904 - 190102 - \\ 190112 - 190114 - 190116 - 190119 - 190206 - 190801 - \\ 190802 - 190805 - 190812 - 190814 - 190901 - 190902 - \\ 190903 - 190904 - 191001 - 191002 - 191201 - 191203 - \\ 191204 - 191205 - 191206 - 191207 - 191208 - 191212 - \\ 200101 - 200102 - 200110 - 200111 - 200128 - 200132 - \\ 200134 - 200136 - 200138 - 200139 - 200140 - 200202 - \\ 200203 - 200303 - 200307; \end{array}
```

1.9 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi ritirabili e sottoposti alle operazioni di recupero (R3) sono i seguenti, così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

```
030101 - 030105 - 030301 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138;
```

1.10 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi ritirabili e sottoposti alle operazioni di recupero (R4) sono i seguenti, così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

```
020110 - 120117 - 150104 - 160117 - 160118 - 160214 - 160216 - 170401 - 170402 170403 - 170405 - 170407 - 191001 - 191002 - 191203 - 200140;
```

1.11 i tipi di rifiuti speciali non pericolosi ritirabili e sottoposti alle operazioni di recupero (R5) sono i seguenti, così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

```
\begin{array}{c} 010101 - 010102 - 010413 - 010499 - 030308 - 040108 - \\ 040109 - 040209 - 040215 - 040221 - 040222 - 150101 - \\ 150102 - 150105 - 150106 - 150107 - 150109 - 150203 - \\ 160103 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170202 - \\ 170203 - 170411 - 170604 - 170802 - 170904 - 190801 - \\ 190802 - 191201 - 191204 - 191205 - 191208 - 191212 - \\ 200101 - 200102 - 200110 - 200111 - 200128 - 200132 - \\ 200134 - 200136 - 200139 - 200202 - 200203 - 200303 - \\ 200307; \end{array}
```

1.12 i tipi di rifiuti speciali pericolosi ritirabili e sottoposti alle operazioni di deposito preliminare (D15) sono i seguenti, così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

```
\begin{array}{c} 010307 - 010407 - 010505 - 010506 - 030104 - 050102 - \\ 050103 - 050106 - 050109 - 050603 - 060405 - 060502 - \\ 060702 - 061302 - 080111 - 080117 - 080121 - 080312 - \\ 080314 - 080317 - 080409 - 080411 - 090111 - 100104 - \\ 100113 - 100114 - 100116 - 100118 - 100207 - 100213 - \\ 100304 - 100308 - 100319 - 100321 - 100323 - 100329 - \\ 100808 - 100817 - 100905 - 100909 - 100911 - 101009 - \\ 101011 - 101109 - 101111 - 101117 - 101312 - 110109 - \\ 110205 - 110302 - 120112 - 120114 - 120116 - 120118 - \\ 120120 - 150110 - 150111 - 150202 - 160107 - 160111 - \\ 160211 - 160212 - 160213 - 160215 - 160303 - 160504 - \\ 160601 - 160602 - 160603 - 161101 - 161103 - 161105 - \\ 170106 - 170204 - 170301 - 170303 - 170409 - 170410 - \\ 170503 - 170505 - 170601 - 170603 - 170605 - 170801 - \\ 170903 - 190105 - 190107 - 190110 - 190111 - 190113 - \\ 190115 - 190205 - 190811 - 190813 - 191102 - 191206 - \\ 191211 - 200117 - 200121 - 200123 - 200127 - 200131 - \\ 200133 - 200135 - 200137; \end{array}
```

1.13 i tipi di rifiuti speciali pericolosi ritirabili e sottoposti alle operazioni di messa in riserva (R13) sono i seguenti, così come catalogati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

160211 - 200135;

1.14 la suddivisione dei rifiuti per le 6 zone di stoccaggio è la seguente:

```
area 1): 010307 - 010407 - 010505 - 010506 - 030104 - 050102 - 050103 - 050106 - 050109 - 050603 - 060405 - 060502 - 060702 - 061302 - 080111 - 080117 - 080121 - 080312 - 080314 - 080317 - 080409 - 080411 - 090111 - 100104 - 100113 - 100116 - 100114 - 100118 - 100207 - 100213 - 100304 - 100308 - 100319 - 100321 - 100323 - 100329 - 100808 - 100817 - 100905 - 100909 - 100911 - 101009 - 101011 - 101109 - 101117 - 101312 - 110109 - 110205 - 110302 - 120112 - 120114 - 120116 - 120118 - 120120 - 150110 - 150111 - 150202 - 160107 - 160111 - 160212 - 160213 - 160215 - 160303 - 160504 - 160601 - 160602 - 160603 - 161101 - 161103 - 161105 - 170106 -
```

```
170204 - 170301 - 170303 - 170409 - 170410 - 170503 -
170505 - 170601 - 170603 - 170605 - 170801 - 170903 -
190105 - 190107 - 190110 - 190111 - 190113 - 190115 -
190205 - 190811 - 190813 - 191102 - 191206 - 191211 -
200117 - 200121 - 200125 - 200127 - 200131 - 200133 -
200135 - 200137;
 area 2): 010101 - 010102 - 010413 - 010499 - 020110 -
030101 - 030105 - 030301 - 030308 - 040108 - 040109 - 040209 - 040215 - 040221 - 040222 - 120117 - 150101 -
150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150107 - 150109 - 150203 - 160103 - 160117 - 160118 - 160214 -
160216 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170201
170202 - 170203 - 170401 - 170402 - 170403 - 170405 -
170407 - 170411 - 170604 - 170802 - 170904 - 190801 -
190802 - 191001 - 191002 - 191201 - 191203 - 191204 -
191205 - 191207 - 191208 - 191212 - 200101 - 200102 - 200110 - 200111 - 200128 - 200136 - 200138 - 200139 -
200140 - 200202 - 200203 - 200307;
 area 3): 010101 - 010102 - 010413 - 010499 - 020110 -
030101 - 030105 - 030301 - 030308 - 040108 - 040109 -
040209 - 040215 - 040221 - 040222 - 120117 - 150101 -
150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150107 -
170202 - 170203 - 170401 - 170402 - 170403 - 170405 -
170407 - 170411 - 170604 - 170802 - 170904 - 190801 - 190802 - 191001 - 191002 - 191201 - 191203 - 191204 -
191205 - 191207 - 191208 - 191212 - 200101 - 200102 -
200307;
 area 4): 010101 - 010102 - 010308 - 010309 - 010410 -
010413 - 010499 - 010508 - 010599 - 020301 - 020302 -
020304 - 020305 - 020704 - 020705 - 030302 - 030305 -
030307 - 030308 - 030309 - 030310 - 030311 - 040108 -
040109 - 040209 - 040215 - 040221 - 040222 - 050110 -
060503 - 060902 - 061303 - 080112 - 080118 - 080313 -
080315 - 080318 - 080410 - 080412 - 090107 - 090108 -
100215 - 100305 - 100320 - 100322 - 100324 - 100330 -
120101 - 120102 - 120103 - 120104 - 120105 - 120113 -
170302 - 170411 - 170506 - 170604 - 170802 - 170904 -
190112 - 190102 - 190114 - 190116 - 190119 - 190206 -
190801 - 190802 - 190805 - 190812 - 190814 - 190901 -
190902 - 190903 - 190904 - 191201 - 191205 - 191208 - 191212 - 200101 - 200102 - 200110 - 200111 - 200128 - 200132 - 200134 - 200136 - 200139 - 200202 - 200203 -
200303 - 200307;
 area 5): 020110 - 030101 - 030105 - 030301 - 150103 -
200138 - 200140;
 area 6): 160211 – 200123;
 1.15 per quanto riguarda le frazioni di rifiuti suscettibili di
```

1.15 per quanto riguarda le frazioni di rifiuti suscettibili di provenire dai circuiti della raccolta differenziata del R.S.U. (frazioni riciclabili, da avviare al recupero in forma di materia – in particolare i codici 200000), la Provincia di Milano potrà, eventualmente, disciplinarne il conferimento all'impianto (anche mediante stipula di apposita convenzione con la Ditta);

2. Prescrizioni

2.1 i rifiuti pericolosi non possono essere stoccati nell'area 2);

- 2.2 non possono essere stoccati rifiuti nell'area 2) se non durante la effettiva lavorazione dei rifiuti medesimi mediante il vaglio ed il trituratore;
- 2.3 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

- 2.4 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale:
- 2.5 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.6 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore a, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;
- 2.7 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.8 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte del VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.9 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.10 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia, al comune ed all'ARPA competenti per territorio:
- 2.11 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del c.i. ex art. 5 d.P.R. 915/82;
- 2.12 le pile esauste e gli accumulatori esausti devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. Le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione e all'aggressione degli acidi;
- 2.13 i rifiuti in matrice instabile, friabile o polverulenti suscettibili di rilasciare fibre di amianto in forma libera, devono essere detenuti in sacchi doppi, contenitori o recipienti rigidi, idonei per materiale e spessore, di resistenza adeguata per ogni operazione di movimentazione interna, trasporto ed ogni altra manipolazione successiva per lo smaltimento, al fine di evitare dispersioni eoliche dell'amianto nell'ambiente. Lo stoccaggio del rifiuto deve avvenire in ambiente chiuso e controllato;
- 2.14 devono essere osservate le disposizioni della circolare n. 18135/ECOL. dell'1 luglio 1982 relativa a «Smaltimento controllato di rifiuti contenenti PCB o contaminati da PCB»;
- 2.15 le lampade ed i monitor devono essere stoccate e movimentate in contenitori idonei atti ad evitare la dispersione eolica delle possibili polveri inquinanti e dei gas in esse contenute;
- 2.16 per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e relative disposizioni applicative;
- 2.17 gli oli vegetali devono essere stoccati in contenitori ermeticamente chiusi posizionati su un'area esclusivamente dedicati al deposito degli stessi;
- 2.18 la capacità geometrica totale dei recipienti adibiti al deposito temporaneo dei filtri olio deve essere inferiore ai 500 litri; tali recipienti devono comunque avere i requisiti di cui all'art. 2 del d.m. 16 maggio 1996 n. 392.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con

le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili dei Fuoco e di altri organismi.

Allegato B

Identificazione della ditta

Ragione sociale: Olgiet

Indirizzo unità operativa: via Girometta, 8 – Robecchetto con Induno (MI)

Fasc.: 25608/24838/2002

Settore di appartenenza: industria

Attività: trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

La ditta chiede di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 15, comma 1. lett. a) del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 alla modifica di un impianto per lo stoccaggio temporaneo (R13-D15), cernita, trattamento e recupero (R3-R4-R5) di rifiuti pericolosi e non pericolosi. La ditta ha trasmesso l'istanza in data 25 ottobre 2002, pervenuta in data 30 ottobre 2002, prot. 24608.

Il Sindaco del comune di Robecchetto con Induno ha espresso parere positivo nella Conferenza di sevizio del 31 dicembre 2002, alla installazione dell'impianto.

2. Prodotti e materie prime

2.1 Materie prime

Rifiuti pericolosi e non pericolosi soggetti a trattamento: vedi Allegato A.

3. Descrizione dell'impianto e del processo

Vedi Allegato A

4 Emissioni

4.1 Punti di emissione

l punti di emissione sono: E1

4.1.1 Camino

Punto di emissione: E1

Portata massima operativa: 15000 Nmc/h Portata di progetto del ventilatore: 15000 Nmc/h

Temperatura dei gas: ambiente

Ore operative h/die 8

Dati geometrici del punto di emissione:

Altezza: al colmo del tetto

contenuto di inquinanti: inferiore al d.m. 12/7/90

Tipo d'inquinante: Polveri

Diametro: 200 mm

Impianto di abbattimento

Impianto di depurazione delle polveri costituito da un filtro a tessuto con una superficie filtrante tale da garantire una velocità di attraversamento inferiore a 1.5 m/min. L'impianto è dotato di pressostato differenziale con allarme ottico. In serie al depolveratore la ditta prevede di installare un sistema di abbattimento a carboni attivi contenente 408 Kg di carbone attivo.

5. Prescrizioni

Si esprime parere favorevole alla modifica dell'impianto con le prescrizioni di seguito riportate:

5.1 Limite alle emissioni

Polveri: 10 mg/Nmc

Composti organici volatili: 10 mg/Nmc

Classi	1	2	3	4	5
CMAcov60 (mg/Nmc)	5	20	100	200	300

ove:

CMAcov60 è la concentrazione massima ammessa di com-

posti organici volatili rilevata nell'arco massimo di 60 minuti primi nelle condizioni di massimo esercizio, da ogni camino.

Per le emissioni di classi diverse, sono consentite quelle concentrazioni per camino tali che le sommatorie del seguente rapporto risulti essere inferiore od uguale ad 1;

Ci è la concentrazione dell'inquinante «i» nell'aeriforme emesso.

CMAi è la concentrazione massima ammessa dell'inquinan-

5.2.2 Requisiti minimi della tecnologia d'abbattimento

I parametri progettuali dei sistemi di abbattimento devono rispondere almeno a quelli previsti dalla d.g.r. 27 novembre 2002, n. 11402

Ulteriori prescrizioni

La Ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al contenimento delle emissioni diffuse provenienti dal pro-

I nastri trasportatori dovranno essere opportunamente carterizzati al fine di evitare la dispersione delle polveri e lo spandimento del materiale grossolano trasportato, la tramog-gia di carico ed il vibrovaglio dovranno essere posti in zona compartimentata al fine di evitare emissioni diffuse.

Nel caso di superamento o della presenza comunque di emissioni diffuse la Ditta dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari al contenimento degli stessi, ivi compresa la realizzazione di impianti d'abbattimento.

5.3 Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

La ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

5.3.1. Riferimenti normativi

- •Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno;
- art. 2, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 punto 1, d.p.c.m. 21 luglio 1989 art. 2, comma 1, punto B ed art. 3, comma 7, d.m. 12/7/90.
- Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o in ogni caso con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:
- 1) Impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o g.p.L.,
- 2) impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio,
- 3) impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le seguenti caratteristiche:
 - zolfo $\leq 0.3 \%$ in peso
 - residuo carbonioso: ≤10% in peso
 - nichel e vanadio, come somma ≤5 50 ppm
- (d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 d.P.R. 25 luglio 1991 d.p.c.m. 2 ottobre 1995 - 8 marzo 2002)
- per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:
- Art. 3, comma 4, d.P.R. 322/71 «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;
- art. 3, comma 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»;
- art. 4, comma 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi

potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati». Di queste avarie deve essere data segnalazione alle autorità preposte al

5.3.2. Criteri di manutenzione

- •Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:
- Manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e in ogni caso con frequenza almeno semestrale;
- dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazioni dell'aria;
- Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.
- Le operazioni di manutenzione ordinaria dei sistemi di aspirazione e degli impianti di abbattimento deve essere settimanale; quella programmata, in contemporanea con le fermate prestabilite.

5.3.3. Messa in esercizio e a regime

- La ditta deve comunicare, almeno 15 giorni prima, la messa in esercizio degli impianti, al comune o ai comuni interessati ed all'ARPA – struttura territorialmente competente.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio

5.3.4 Modalità e controllo delle emissioni

 Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la ditta deve presentare una relazione contenente gli interventi messi in atto per minimizzare le emissioni diffuse generate dagli impianti, al comune o ai comuni interessati ed all'ARPA – struttura territorialmente competente la quale si attiva all'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia. L'eventuale riscontro di inadempimenti, alle prescrizioni autorizzative, dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa ARPA, al fine dell'adozione degli atti di competenza.

D.g.r. 21 marzo 2003 - n. 7/12466

Ditta Clariant LSM Italia s.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15, D8, D9) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, provenienti da terzi e contestuale ampliamento del carico inquinante, nell'impianto sito in Lainate (MI), località forcella autostradale MI-CO e MI-VA. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche e integrazioni;
 - il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;
 - il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzative proponente riferisce che la ditta Clariant LSM Italia s.p.a., con sede legale in Milano (MI), via Vittor Pisani n. 16, ha presentato istanza, in atti regionali n. 28750 del 5 settembre 2002, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni smaltimento (D15, D8, D9) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da terzi e contestuale ampliamento del carico inquinante, nell'impianto sito in Lainate (MI), località forcella autostradale MI-CO e MI-VA;

Richiamate le dd.g.r.:

- 26 marzo 1998, n. 35372, avente per oggetto: «Ditta Archimica s.p.a. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi, nell'impianto sito in Lainate (MI), località forcella autostradale MI-CO e MI-VA. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22»;
- 3 agosto 2000, n. 937, avente per oggetto: «Archimica s.p.a. – Presa d'atto delle modifiche impiantistiche da realizzare presso l'impianto di depurazione asservito allo stabilimento industriale, autorizzato al trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, conto terzi e ubicato nel comune di Lainate (MI) località forcella autostradale MI-CO e MI-VA «:
- 24 settembre 1999, n. 6/45274, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 54407/85 24447/87 23701/92 42335/99», come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001:

Richiamato il decreto n. 16340 del 5 luglio 2001 avente per oggetto: «Presa d'atto della trasformazione societaria e della variazione della sede legale, tale per cui titolare dell'autorizzazione, di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, allo stato liquido, provenienti da terzi, di cui alla d.g.r. 26 marzo 1998, n. 35372, deve intendersi la ditta Clariant Life Science Molecules Italia s.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16.

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla Struttura e vagliate dal dirigente dell'Unità Organizzative Gestione Rifiuti che, in proposito, precisa che:

- le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- la ditta è iscritta alla CCIAA di Varese con n. 12322680153 del 9 novembre 2000 avente per oggetto: «... l'attività di incenerimento e smaltimento di rifiuti liquidi e solidi, civili e industriali in propria e per conto terzi ...»;
- è stata acquisita la certificazione ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 490/94 di cui al certificato della CCIAA prot. CER/11350/2002/EVA0900 del 17 luglio 2002;
- la Provincia di Milano, con nota prot. n. 47710 del 27 febbraio 2003, ha espresso parere favorevole;
- l'importo della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della provincia di Milano è rideterminato in € ed è relativo a:
- deposito preliminare di 300 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari a \leqslant 92.961,00;
- smaltimento di 40 mc/giorno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari a € 61.974,83;
- l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole ferme restando le condizioni e prescrizioni riportate nell'allegato A soprarichiamato;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzative Gestione Rifiuti, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione del provvedimento di autorizzazione al sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22197, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

- 1. di rinnovare ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 l'autorizzazione alla ditta Clariant Life Science Molecules Italia s.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, all'esercizio delle operazioni smaltimento (D15, D8, D9) di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Lainate (MI), località forcella autostradale MI-CO e MI-VA, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2. di dare atto che ai sensi del 3° comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
 - 3. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai

- sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;
- 4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità e dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- 5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali. finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il comune e l'ARPA competenti per territorio;
- 6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto:
- 7. di rideterminare in € 154.935,83 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Milano ai sensi della d.g.r. n. 6/45274 del 24 settembre 1999 e successive integrazioni calcolate con il seguente criterio:
- deposito preliminare di 300 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari a \leqslant 92.961,00;
- smaltimento di 40 mc/giorno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 61.974,83;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/46274 del 24 settembre 1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota prot. n. 25105 del 3 settembre 2001;

- 8. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 7, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia all'ARPA dipartimento competente per territorio ed al comune di Lainate;
- 9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 7, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca dello stesso come previsto dalla medesima d.g.r. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00 e dalla d.g.r. n. 5964/01;
- 10. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata a.r. subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 7.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Allegato A

Ditta: Clariant Lsm Italia s.p.a.

Sede legale: Milano, via Vittor Pisani n. 16.

 $\it Ubicazione\ impianto:\ Lainate\ (MI),\ località\ forcella\ autostradale\ MI-CO\ e\ MI-VA$

- 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto
- 1.1 L'impianto (depuratore e termodistruzione) interessa una superficie di 63450 mq circa, censita NCTR del comune di Lainate, che risulta ricadere in parte zona agricola in parte destinata a impianti ecologici;
- 1.2 l'impianto, già operante per il trattamento dei reflui provenienti dal proprio ciclo produttivo, viene utilizzato anche per il trattamento dei reflui provenienti da terzi.

- Il trattamento è essenzialmente effettuato mediante le seguenti fasi:
 - a) pretrattamento chimico fisico su due linee;
 - b) disoleazione su due stadi e precipitazione;
 - c) omageinizzazione (vasca 7a);
 - d) pre-ossidazione biologica ad ossigeno (vasca 7b);
- e) ossidazione biologica a cinque stadi in parallelo (vasche 10, 20,30,60,70);
 - f) sistema di membrane ad ultrafiltrazione.

La linea fanghi è costituita da:

- vasca di raccolta fanghi di supero e ispessimento (vasca 43 e 44);
 - membrane di ultrafiltrazione
 - vasca di stoccaggio.
- 1.3 I rifiuti liquidi in ingresso vengono stoccati in 4 serbatoi aventi un volume di 75 mc ciascuno, per un totale di 300 mc, ed individuati rispettivamente con le seguenti sigle: SR9, SR10, SR1 1 e SR12, sono contenuti in una vasca in cemento della capacità di 298 mc;
- 1.4 Ogni serbatoio è dotato di misuratore di livello, sfiato captato e convogliato e contatore volumetrico nonché misuratore di portata sulla linea di uscita dai serbatoi all'impianto;
- 1.5 Il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti liquidi ritirati da terzi è pari a 90 mc;
 - 1.6 Dati relativi all'impianto:

	Dati di progetto	Reflui conto proprio	Potenzialità residua impianto	Rifiuti conto terzi
Portata mc/die	3768	2880	888	40
BOD5 (Kg/die)	7536	4320	3216	1300
COD (kg/die)	22608	17280	5328	2500

Il quantitativo massimo autorizzato per lo smaltimento rifiuti rispetta dunque il 10% di margine sulla potenzialità complessiva dell'impianto;

- 1.7 La ditta, in seguito ad atto dirigenziale n. 202/2000 del 30 novembre 2000 della Provincia di Varese, ha ottenuto la voltura dell'autorizzazione allo scarico nel torrente Bozzente atto n. 76/99 del 7 giugno 1999 modificato ed integrato con atto n. 138/2000 del 19 luglio 2000;
- 1.8 I rifiuti trattabili nell'impianto (come individuati e classificati dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE) sono i seguenti:

nota * = rifiuto pericoloso

2. Prescrizioni

- 2.1 Le operazioni di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.2 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale. Le analisi devono accertare almeno i seguenti parametri:
 - pH;
 - conducibilità;
 - materiali sedimentabili;
 - materiali in sospensione totali;
 - COD;
 - BOD5;
 - TKN;
 - P totale;
- sostanze ex Tab. 5 dell'all. 5 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152;

- 2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.4 la quantità dei rifiuti stoccati nei serbatoi non dovrà superare il 90% della capacità geometrica disponibile;
- 2.5 qualora nei serbatoi vengano stoccate, per il successivo trattamento, tipologie di reflui diverse da quelle precedentemente ritirate, gli stessi dovranno essere sottoposti a lavaggio che, comunque, dovrà essere effettuato a conclusione dell'attività settimanale;
- 2.6 i rifiuti in uscita dal pretrattamento chimico-fisico e quelli alimentati direttamente al trattamento biologico, devono essere biodegradabili e compatibili con il processo a fanghi attivi; le concentrazioni delle sostanze della Tab. 5 dell'all. 5 del d.lgs. 152/99 devono rispettare i valori-limite della Tab. 3 dell'all. 5 per lo scarico in pubblica fognatura o valori diversi, eventualmente stabiliti dall'ente gestore, per le sostanze consentite di cui alla nota 2 della Tab. 5;
- 2.7 i rifiuti dovranno essere allo stato liquido o comunque pompabile e conferiti obbligatoriamente alla sezione di deposito preliminare, le operazioni di scarico devono essere effettuate su area impermeabilizzata e presidiata;
- 2.8 deve essere assicurata regolare tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali previsti dall'art. 12 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni; dovrà essere riportato anche il dato della quantità di COD relativa al carico di rifiuti accettato;
- 2.9 sulla linea di alimentazione dei reflui all'impianto, in uscita da ciascun serbatoio e su ciascuna linea di alimentazione alle diverse sezioni dell'impianto, devono essere installati idonei misuratori di portata e/o contatori volumetrici;
- 2.10 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate nell'apposita sezione attrezzata;
- 2.11 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.12 i fanghi prodotti dall'impianto di depurazione devono:

 essere ammassati in bacini aventi le seguenti caratteristiche:
- i sistemi di contenimento e le opere di protezione contro il dilavamento devono essere tali da garantire la salvaguardia delle acque di falda;
- il percolato prodotto deve essere drenato e convogliato in idoneo pozzetto di raccolta e inviato al trattamento;
- essere smaltiti in conformità alle disposizioni della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
- 2.13 deve essere comunicata ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto;
- 2.14 possono essere operate fasi di miscelazione esclusivamente se tese a produrre miscele di rifiuti ottimizzate al fine dello smaltimento definitivo e comunque non può essere operata nessuna diluizione tra rifiuti incompatibili ovvero con la finalizzazione di una diversa classificazione dei rifiuti originari ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 22/97;
- 2.15 le acque depurate derivanti dalla fase di depurazione biologica non possono essere utilizzate per diluire i rifiuti:
- 2.16 settimanalmente dai contenitori volumetrici, e/o misuratori di portata deve essere rilevato e riportato, in allegato al registro di carico-scarico, ex d.lgs. 22/97 e il dato progressivo del volume dei rifiuti avviati al trattamento;
- 2.17 deve essere prevista la possibilità di regolare la portata di afflusso dei reflui all'impianto in relazione alle variazioni del carico organico in ingresso all'impianto stesso;
- 2.18 i controlli periodici sullo scarico finale, dovranno essere effettuati, almeno ogni quattro mesi, secondo quanto disposto dal d.lgs. 152/99. I risultati delle analisi devono essere tenuti a disposizione delle autorità di controllo e allegati al registro di carico-scarico ex d.lgs. 22/97;
- 2.19 il controllo sulla tenuta delle vasche di ricezione rifiuti in testa all'impianto di trattamento deve essere almeno semestrale:
- 2.20 devono essere comunicate eventuali variazioni della capacità residua dell'impianto biologico principale;
- 2.21 è vietata la miscelazione dei fanghi provenienti dal pre-trattamento chimico-fisico con quelli provenienti dal trattamento biologico;

- 2.22 i rifiuti ritirabili e trattabili nell'impianto non devono avere concentrazioni di solventi clorurati superiori a 20 mg/I;
- 2.23 i rifiuti speciali ritirabili e trattabili devono avere concentrazioni limite inferiori a quanto previsto dal paragrafo 1.2 della deliberazione del C.I. del 27/7/84;
- 2.24 i rifiuti conferiti ed accettati devono essere stoccati distintamente per tipologia in funzione del trattamento loro applicato;
- 2.25 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la loro dispersione;
- 2.26 la movimentazione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire osservando le seguenti modalità:
- a) Deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti;
- b) Deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienicosanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) Devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- 2.27 Le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili specificati nei d.p.c.m. 1 marzo 1991 e nelle indicazioni applicative della circolare regionale del 30 agosto 1991 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 4º Suppl. Str. al n. 36 del 7 settembre 1991).

3.Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuali secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili dei Fuoco e di altri organismi.

D.g.r. 28 marzo 2003 - n. 7/12550

(5.3.5)

Ditta Ferriera Valsabbia s.p.a. con sede legale in Odolo (BS), via Marconi, 13. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Odolo (BS), via Marconi, 13 e all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzate con d.g.r. n. 27654/97 come aggiornata ed integrata dalle d.g.r. n. 41720/99 e n. 1151/00. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive integrazioni e modificazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

- 1. di approvare il progetto e di autorizzare, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97, la ditta Ferriera Valsabbia s.p.a. con sede legale in Odolo (BS), via Marconi, 13, alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto in Odolo (BS), via Marconi, 13, e all'esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15), messa in riserva (R13) e recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi, già autorizzate con d.g.r. n. 27654/97 come aggiornata ed integrata dalle d.g.r. n. 41720/99 e n. 1151/00, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B, nonché alla planimetria, predisposta in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
 - 2. di stabilire che il presente provvedimento di autorizza-

- zione alla realizzazione della variante sostanziale all'impianto decada automaticamente qualora il soggetto autorizzato:
- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione:
- non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dal rilascio, dell'autorizzazione;
- 3. di dare atto che ai sensi del 3º comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
- 4. di disporre che l'esercizio delle operazioni di recupero può essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia, al comune ed all'ARPA territorialmente competente. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;
- 5. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;
- 6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali più restrittive che dovessero essere emanate;
- 7. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Brescia, che rilascia in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, l'ARPA ed il comune dove ha sede l'impianto;
- 8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto;
- 9. di determinare l'importo della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia in € 255.225,85, relativo a:
- messa in riserva (R13) di 4.000 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 61.972,00;
- messa in riserva (R13) di 20 mc di rifiuti speciali pericolosi decadenti dalla selezione prima della frantumazione, pari a \in 619,74;
- messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di 610 mc di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle operazioni effettuate, pari a \leqslant 94.507,30;
- operazioni di recupero e smaltimento di 300.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 98.126,81;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto; deve essere prestata ed, accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. 45274/99, come integrata dalle d.g.r. n. 48055/00 e d.g.r. n. 5964/01; contestualmente all'accettazione della fidejussione verranno svincolate quelle prestate dalla ditta, e accettate con nota in atti regionali n. 299394 del 24 settembre 1997 e 40790 del 21 luglio 1999;

- 10. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 9, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia, al comune di Odolo ed al dipartimento dell'AR-PA di Brescia;
- 11. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 9., entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca dello stesso come previsto dalla medesima d.g.r. 45274/99, come integrata dalla d.g.r. n. 48055/00 e dalla d.g.r. n. 5964/01;
 - 12. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla

data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a.r., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 9.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Allegato A

Ditta: Ferriera Valsabbia s.p.a Sede legale: Odolo (BS), via Marconi, 13 Ubicazione impianto: Odolo (BS), via Marconi, 13

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

- 1.1 L'impianto occupa una superficie di 4.500 mq, censita al NCTR del comune di Odolo al foglio 5 mappali n. 555, 792, 793 ed è di proprietà;
- 1.2 la suddetta area ricade per quanto riguarda i mappali n. 555 e 793 parte in zona «D1 produttiva di contenimento allo stato di fatto», parte in zona «D2 produttiva di espansione soggetta a P.A.» e per quanto riguarda il mappale n. 792 parte in zona «D1 produttiva di contenimento allo stato di fatto», parte in zona «D2 produttiva di espansione soggetta a P.A.», parte in zona «ST4 attrezzature tecnologiche» così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel comune di Odolo;
 - 1.3 vengono effettuate operazioni di:
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
 - recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dalle operazioni di recupero effettuate presso l'impianto;
- 1.4 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
- a) messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi di cui al C.E.R. 16 gennaio 2006 effettuata in apposito parco a cielo aperto delimitato lungo il perimetro da muri di contenimento in cemento armato alti da 3 a 4 m ed avente pavimentazione in calcestruzzo;
- b) messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da rifiuti ferrosi oppure, in loro assenza, dal rifiuto di cui al C.E.R. 16.01.06, effettuata in apposito parco a cielo aperto delimitato lungo il perimetro da muri di contenimento in cemento armato alti da 3 a 4 m ed avente pavimentazione in calcestruzzo;
- c) messa in riserva e trattamento (bonifica) di eventuali frazioni di rifiuti conferiti all'impianto come non pericolosi, che, in seguito a controlli successivi da parte della ditta, risultino non completamente bonificati e quindi pericolosi, nonché con produttore non più rintracciabile, effettuata in apposito parco a cielo aperto delimitato lungo il perimetro da muri di contenimento in cemento armato alti da 3 a 4 m ed avente pavimentazione in calcestruzzo;
- d) messa in riserva e/o deposito preliminare di rifiuti costituiti da plastiche pesanti e metalli non ferrosi decadenti dalle operazioni di recupero su platea cementata impermeabile non coperta;
- e) deposito preliminare di rifiuti costituiti dalla parte leggera (fluff) decadente dalle operazioni di recupero su platea cementata impermeabile non coperta;
- f) recupero di materiale ferroso mediante frantumazione con mulino a martelli di veicoli fuori uso preventivamente bonificati e rottame ferroso effettuato su area impermeabilizzata:
- 1.5 i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva deposito temporaneo di rifiuti speciali sono i seguenti:
 - area a) 2.000 mc;
 - area b) 2.000 mc;
 - area c) 20 mc;
 - area d) 110 mc pari a 100t;
- area e) 500 mc pari a 200 t (corrispondente al quantitativo prodotto in una giornata lavorativa tipo);
 - 1.6 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impian-

- to alle operazioni di recupero (R4) è pari a 300.000 t/anno e 1.000 t/giorno;
- 1.7 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni (R13 e R4) sono i seguenti (C.E.R.):
- 15.01.04 16.01.06 16.01.17 16.02.14 17.04.05 19.10.01 20.01.40 20.03.07.

2. Prescrizioni

- 2.1 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dai d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.3 qualora, a seguito di verifica di accettabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto, venga rilevata visivamente la presenza di rifiuti non bonificati, la ditta dovrà rispedire l'intero carico al mittente:
- 2.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.5 le partite di rifiuto ritirate che successivamente al controllo di accettabilità risultassero non conformi e con produttore non più rintracciabile, dovranno essere messe in riserva nell'apposita area dell'impianto e saranno trattate a campagna previa comunicazione che deve essere inoltrata agli Enti di controllo con almeno 5 giorni di anticipo;
- 2.6 dovrà essere predisposto un sistema di controllo sui presidi di captazione e abbattimento (tipo DCS) che intervenga fermando il frantoio qualora vi sia il superamento del range di taratura del sistema, con controllo dei parametri temperatura martelli e Δ P sul tubo Venturi e su ogni sezione dei presidi di trattamento emissioni in atmosfera;
- 2.7 il fluff decadente dalle operazioni effettuate presso l'impianto dovrà essere conferito agli smaltitori esclusivamente mediante automezzi dotati di idonea copertura con tela impermeabile;
- 2.8 gli automezzi, adibiti al trasporto di rifiuti, prima di uscire dall'impianto dovranno essere sottoposti al lavaggio dei pneumatici in apposita sezione attrezzata;
- 2.9 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore;
- 2.10 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte del VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.11 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.12 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
- 2.13 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla asta della Pro-

vincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuta ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Allegato B

- 0. Indice
- 1. Identificazione della ditta
- 2. Prodotti, materie prime
- 3. Descrizione dell'impianto
- 4. Emissioni ed impianti di abbattimento
- 5. Prescrizioni specifiche
- 6. Scheda delle prescrizioni di carattere generale

1. Identificazione della ditta

Ragione sociale: Ferriera Valsabbia s.p.a

Indirizzo: via Marconi, 13 nel comune di Odolo 25076 (BS)

Settore di appartenenza: rifiuti

Settore produttivo: servizi tecnologici per l'ambiente

Fasc.: 31322/12494/02

In riferimento a quanto previsto agli artt. 11-13 del d.P.R. 203/88, si prevede l'aggiornamento dei valori limite alle emissioni dell'impianto oggetto della presente istruttoria tecnica come indicato al paragrafo delle prescrizioni specifiche.

2. Rifiuti

Carcasse di automobili e altri rottami ferrosi 300.000 t/a (per le specifiche dei rifiuti vedi allegato A)

3. Descrizione dell'impianto

Informazioni relative alle macchine e alle fasi del ciclo tecnologico da autorizzare.

- frantoio
- separatore a flusso d'aria,
- separatore magnetico,
- messa in riserva del rottame,

L'impianto sarà dotato di:

- carterizzazione completa dei nastri trasportatori del materiale,
- carterizzazione parziale nastro trasportatore del materiale ferroso,
- sisterni a spruzzo di acqua nebulizzata per lo scarico del fluff su automezzi,
 - sistema di nebulizzazione nel rotore del frantoio,
- linea d'abbattimento degli effluenti gassosi al fine di prevenire qualsiasi tipo di emissione

4. Emissioni ed impianti di abbattimento

E1

Provenienza: frantoio. Portata (Nm³/h): 45.000. Temperatura (°C): ambiente.

Inquinante: polveri, metalli pesanti, IPA, PCB nebbie o-

Impianto di abbattimento: costituito da una line d'abbattimento,

prefiltri: ciclone depolveratore+venturi, impianto d'abbattirnento: scrubber.

5. Prescrizioni specifiche

Riduzioni volumetriche, selezione e stoccaggio temporaneo di rifiuti metallici contaminati da residui (composti chimici organici ed inorganici).

Sostanze inquinanti:

- Polveri/nebbie:
- Pb; Zn; Cu; Mn; Cr; Ni; Cr (VI); Hg; Cd;

- I.P.A.;
- PCB.

PRESCRIZIONI

Valori limite in emissione:

• Polveri totali e/o nebbie oleose: 10 mg/Nm³ di cui:

 $Pb + Zn + Cu + Mn + Cr 1 mg/Nm^3$

Ni 0.1 mg/Nm³

Cr VI 0.1 mg/Nm³

Hg 0.1 mg/Nm³

Cd 0.05 mg/Nm³

I.P.A. 0.01 mg/Nm³

PCB 0.1 mg/Nm3

impianti di abbattimento (Da installarsi qualora non siano rispettati i valori limite di emissioni)

SCHEDA AU.ST.02

Abbattitore ad umido Scrubber a torre

Tipo di abbattitore	Scubber a torre
Impiego	Abbattimento COV solubili nel fluido abbat- tente, CIV, polveri e nebbie in bassa con- centrazione e sostanze odorigene
Provenienza degli inquinanti	- operazioni di cottura di materiali calcarei
	operazioni di fusione di materiali metallici e combustione, di materiali solidi e li- quidi;
	operazioni su materiale plastico flessibile e/o semirigido
	operazioni di spalmatura di poliuretani od altri prodotti in DMF
	operazioni di trattamento superficiale di natura chimica, elettrochimica e galva- nica
	operazioni di finissaggio tessile come ter- mofissaggio, gasatura, bruciapelatura, candeggio, stampa su tessuti
	operazioni di espansione di materiali pla- stici
	 operazioni di miscelazione, dissoluzione, reazioni di liquidi e liquidi/solidi eseguite nell'industria chimica, farmaceutica, ver- nici, collanti (impianto posto in linea con altri)
	operazioni generiche dove sono genera- te COV solubili e CIV in forma di gas e/o vapori solubili nel fluido abbattente
INDICAZIONI IMPIANTISTICHE	
4 = .	. 4000

1. Temperatura ≤ 40°C. Tempo di contatto Almeno 1 s per reazione acido/baseAlmeno 1.5 s per reazioni di ossidazione o per trasporto di materia solubile nel fluido abbattente. Perdite di carico ≤ 300 mm. c.a. Portata minima 1.2 mc x 1000 mc di effluente gassoso 5. Tipo di nebulizzazione Spruzzatori nebulizzatori da 10 micron con

	raggio di copertura sovrapposto del 30%
Altezza di ogni stadio (mini- mo 1)	≤ 700 mm.

7. Tipo di fluido abbattente 8. Apparecchi di controllo Acqua o soluzione specifica indicatore di livello e rotametro per la misura della portata del fluido liquido

9. Ulteriori apparati Separatore di gocce

Caratteristiche aggiuntive della colonna

- a) un misuratore di pH e di redox per le eventuali sostanze ossido riducenti;

 b) almeno uno stadio di riempimento di al-
- b) almeno uno stadio di riempimento di altezza > 700 mm;
- c) almeno 2 piatti in sostituzione del riempimento o solo 1 se in aggiunta ad una stadio di riempimento;
- d) vasca di stoccaggio del fluido abbattente atta a poter separare le morchie;

 e) materiale costruttivo idoneo alla corrosione ed alle temperature;
 f) dosaggio automatico dei reagenti;

g) reintegro automatico della soluzione fresca abbattente;

11. Manutenzione

12. Informazioni aggiuntive

Asportazione delle morchie dalla soluzione abbattente pulizia dei piatti o del riempimento.

Questa tipologia può essere utilizzata a valle di sistemi meccanici o chimici atti ad abbattere polveri e/o nebbie di granulometria più grossa, CIV acide o basiche e COV solubili.

L'impiego di questa tecnologia di depurazione per l'abbattimento degli odori può fornire buoni risultati se il tempo di contatto supera i 3 secondi e sono previsti almeno due stadi di abbattimento di cui uno acido/base ed uno ossidativo la cui altezza minima deve essere > 700 mm. Dovranno essere eventualmente previsti anche sistemi di prefiltrazione del particolato ed un demister a valle degli stessi impianti. L'ozono, impiegato come ossidante, dovrà essere prodotto in un apparecchio separato. Gli impianti che utilizzano liquidi funzionali particolari per l'assorbimento dell'inquinante prima di essere riutilizzati dovranno essere sottoposti ad operazioni di purificazione/ riattivazione.

6. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

Riferimenti normativi

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (art. 2, d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 punto 1, d.p.c.m. 21 luglio 1989 art. 2, comma 1, punto B, ed art. 3, comma 7, d.m. 12 luglio 1990) devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno.
- Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50 % in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:
- 1. Impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o g.p.l.;
- 2. impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio;
- 3. impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le seguenti caratteristiche:
 - zolfo ≤0,3% in peso;
 - residuo carbonioso ≤10% in peso;
 - nichel e vanadio, come somma ≤230 ppm.
- (d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 d.P.R. 25 luglio 1991 d.p.c.m. 2 ottobre 1995)
- Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:
- art. 3, comma 4, d.P.R. 322/71 «Gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti».
- art. 3 comma 6, d.P.R. 322/71 «I condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica».
- art. 4, comma 4, d.P.R. 322/71 «Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve

comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati».

CRITERI DI MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:

- Manutenzione parziale (controllo apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;
- Manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale;
- Dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazione dell'aria;
- Le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME

- La Ditta, almeno 15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione al comune ed all'ARPA struttura territorialmente competente.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entra un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la Ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, al comune interessato ed all'ARPA struttura territorialmente. competente, la quale si attiva per l'espletamento degli accertamenti di cui all'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 203/88, alla stessa demandati dalla Regione Lombardia. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni regionali dovrà essere comunicato alla Regione dalla stessa ARPA.

- Le analisi di controllo degli inquinanti, fatto salvo quanto, prescritto negli specifici allegati tecnici, dovranno successivamente essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa in esercizio dell'attività, ed i referti analitici dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.
- I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
- Qualora fosse necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli allegati specifici.
- La Ditta, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione al comune interessato ed all'ARPA struttura territorialmente competente.
- I referti analitici relativi alle suddette autorizzazioni dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo.

METODOLOGIA ANALITICA

Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 e dagli allegati al d.m. 25 agosto 2000 ovvero utilizzando altri metodi equivalenti ritenuti idonei dall'ente di rilevamento territoriale competente.

- Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.
- I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.
- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
 - concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³
- portata di aeriforme espressa in Nm³/h,
- temperatura di aeriforme in °C.

N.B. Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273 K e 101,323 kPa).

• I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

(BUR20030114) **D.g.r. 7 aprile 2003 - n. 7/12638**

(5.3.5)

Modifica dell'autorizzazione rilasciata con d.g.r. n. 7/12049 del 7 febbraio 2003 avente per oggetto: «Ditta Zanoli Alessandro s.a.s. di Zanoli Giuseppe & C. con sede legale in Bassano Bresciano (BS) via Mazzini n. 251. Autorizzazione all'esercizio di un impianto mobile tipo «S 30/40» matricola n. 10502 modello «Carro cingolato» per lo svolgimento di campagne di attività di smaltimento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.» Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

- 1. Di modificare l'autorizzazione alla ditta Zanoli Alessandro s.a.s. di Zanoli Giuseppe & C. con sede legale in Bassano Bresciano (BS), via Mazzini, n. 251, rilasciata con d.g.r. n. 7/12049 del 7 febbraio 2003, sostituendo l'ente indicato al quale versare la garanzia finanziaria con la Provincia di Brescia;
- 2. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a.r. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Brescia, al comune di Bassano Bresciano e all'ARPA dipartimento di Brescia;
- 3. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata a.r.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60, giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20030115)
D.g.r. 28 aprile 2003 - n. 7/12853

(5.3.

Modifica dell'autorizzazione rilasciata con d.g.r. 11644 del 20 dicembre 2002 avente per oggetto: «Ditta Mezzanzanica s.p.a., con sede legale in Parabiago (MI), via Zanella 10. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Parabiago (MI), via Lombardia loc. Ravello, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R4, R5) e smaltimento (D15, D14) di rifiuti speciali non pericolosi. Art. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22»

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

- 1. di modificare l'autorizzazione rilasciata con d.g.r. 11644/02 alla ditta Mezzanzanica s.p.a., con sede legale in Parabiago (MI), via Zanella 10 sostituendo:
- l'oggetto con il seguente: «Ditta Mezzanzanica s.p.a., con sede legale in Parabiago (MI), via Zanella 10. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Parabiago (MI), via Lombardia loc. Ravello, ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti speciali non pericolosi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.»
- Il punto 1. del deliberato con il seguente: «1. di approvare il progetto ed autorizzare la ditta Mezzanzanica s.p.a. con sede legale in Parabiago (MI), via Zanella 10, alla realizzazione di varianti sostanziali all'impianto sito in Parabiago (MI), via Lombardia, già autorizzato con d.g.r. 48528/00 ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti speciali non pericolosi, con contestuale aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 15 della l. 443/01 alle condizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento»;
- L'allegato A alla d.g.r. 11644/02 con l'allegato A al presente provvedimento;
- 2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla d.g.r. 11644/02 che non siano in contrasto con quelle del presente provvedimento;

- 3. di disporre che il presente atto venga comunicato, a mezzo raccomandata a.r., al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Milano e al comune di Parabiago;
- 4. di disporre che gli effetti del presente atto decorrono dalla data di comunicazione dello stesso.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Mezzanzanica s.p.a.

Sede legale: Parabiago (MI), via Zanella 10.

Ubicazione impianto: Parabiago (MI), via Lombardia.

- 1. Caratteristiche dell'impianto e delle operazioni ivi svolte
- 1.1 L'impianto interessa il foglio n. 18 dei mapp. 169, 170, 172, 173 e 266 e i sopracitati mappali ricadono: parte in zona Agricola «E», l'8% del mapp. 170 ricade in fascia di rispetto al Canale Villoresi ricompresa nella zona protetta di salvaguardia ambientale «F1», soggetta a piano attuativo; parte restante zona «E» verde agricolo, parte in area protetta di salvaguardia ambientale «F1» soggetta a piano attuativo; parte restante zona «E» verde agricolo. L'area in disponibilità della ditta Mezzanzanica s.p.a. ha una superficie complessiva di 68.600 mq, dei quali 50.000 mq ca. utilizzati per la realizzazione dell'impianto;
- 1.2 vengono effettuate operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi;
- 1.3 l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
- a) deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da impurità presenti nei rifiuti speciali non pericolosi sottoposti a recupero, effettuato in contenitori posti su superficie cementata;
- b) messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi effettuata in cumuli, allo scoperto su superficie adeguatamente costipata:
- c) vagliatura meccanica e triturazione di rifiuti speciali non pericolosi effettuata su superficie impermeabilizzata;
- d) recupero di materiale inerte nell'edilizia e per l'utilizzo come sottofondi stradali;
- 1.4 i quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva e di deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi sono i seguenti:
 - area a) 30 mc;
 - area b) 16.700 mc;
- 1.5 il quantitativo massimo di rifiuti trattati nell'impianto sottoposti alle operazioni di recupero è pari a 85.000 t/anno;
- 1.6 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle operazioni sopra specificate sono i seguenti (C.E.R.): 170101, 170102, 170103, 170302, 170504, 170802 e 170904;
- 1.7 la variante consiste nell'aggiunta al gruppo primario di frantumazione (UCM 900) di un mulino reversibile a martelli che a seconda delle necessità richieste dalla lavorazione sarà inserito nel processo produttivo attraverso un nastro trasportatore brandeggiante.

2 Prescrizioni

- 2.1 le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e /o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un cielo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
 - 2.4 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni

di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

- 2.5 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte del VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.6 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.7 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili dei Fuoco e di altri organismi.

(5.3.5) D.g.r. 28 aprile 2003 - n. 7/12854

Ditta Clariant LSM (Italia) s.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16. Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10, D15) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi, derivanti dal proprio insediamento produttivo e da terzi, presso l'impianto sito in Lainate (MI), area compresa nella forcella autostradale (tronchi per Varese – Sesto Calende e per Como) e contestuale aggiornamento dei codici C.E.R. a seguito della direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche e integrazioni;
 - il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
 - il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 25 febbraio 2000, n. 124;
 - il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
- la direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la ditta Clariant Life Science Molecules (Italia) s.p.a. o in forma abbreviata Clariant LSM (Italia) s.p.a., con sede legale in Milano – via Vittor Pisani 16, ha inoltrato:

– istanza, in atti regionali prot. n. 32253 del 7 ottobre 2002, tendente ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento

di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, derivanti dal proprio insediamento produttivo e da terzi, presso l'impianto sito in Lainate (MI), area compresa nella forcella autostradale (tronchi per Varese – Sesto Calende e per Como);

– istanza del 22 gennaio 2002 prot. n. 11/2002 GT, tendente ad ottenere l'aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in Lainate (MI), area compresa nella forcella autostradale (tronchi per Varese – Sesto Calende e per Como), a seguito della Decisione della Commissione della Comunità Europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001, recepita dalla direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio;

Richiamate le dd.g.r.:

- n. 6/36138 del 15 maggio 1998 avente per oggetto: «Ditta Archimica s.p.a. Rinnovo dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto sito in Lainate (MI), area compresa nella forcella autostradale (tronchi per Varese – Sesto Calende e per Como). Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.»;
- n. 6/39545 del 12 novembre 1998 avente per oggetto: «Modifiche ed integrazioni della d.g.r. n. 6/36138 del 15 maggio 1998 di autorizzazione alla ditta Archimica s.p.a. per l'esercizio delle operazioni di smaltimento mediante incenerimento di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi presso l'impianto sito in Lainate (MI), area compresa nella forcella autostradale (tronchi per Varese – Sesto Calende e per Como). Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.»;
- n. 6/43260 del 28 maggio 1999 avente per oggetto: «Proroga dei termini fissati con le dd.g.r. n. 6/36138 del 15 maggio 1998 e n. 6/39545 del 12 novembre 1998 alla ditta Archimica s.p.a. con sede legale in via Staurenghi 9 Varese e impianto in Lainate (MI), area compresa nella forcella autostradale (tronchi per Varese Sesto Calende e per Como). Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.»;
- n. 6/45274 del 24 settembre 1999 avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 – 54407/85 – 24447/87 – 23701/92 – 42335/99», come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055/00 e 5964/01.»;

Richiamato, inoltre, il Decreto del Dirigente dell'U.O. Gestione Rifiuti n. 16341 del 5 luglio 2001 avente per oggetto: «Presa d'atto della trasformazione societaria e della variazione della sede legale, tale per cui titolare dell'autorizzazione, di smaltimento mediante incenerimento di rifiuti speciali non pericolosi e speciali pericolosi, di cui alle dd.g.r. 6/36138 del 15 maggio 1998 e 6/39545 del 12 novembre 1998 deve intendersi la ditta Clariant Life Science Molecules (Italia) s.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla Struttura e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa proponente che, in proposito, precisa che:

- a) le caratteristiche dell'impianto di incenerimento e le operazioni ivi effettuate, nonché la tipologia ed i quantitativi di rifiuti trattati, sono riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- b) la ditta, con l'istanza sopra citata, ha presentato relazione tecnica redatta in conformità al decreto del Ministero dell'Ambiente 25 febbraio 2000, n. 124. In tale relazione la ditta richiedente dichiara che l'impianto è progettato per garantire valori di emissione di inquinanti inferiori ai limiti fissati dal d.m.A. suddetto;
- c) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è determinato in € 232.404,56 ed è relativo a:
- deposito preliminare, (D15) di 250 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari a € 77.467,5;
- operazione di incenerimento (D10) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi avente una potenzialità di 1.000 kg/h, pari a \leq 154.937,06;
- d) la ditta è iscritta alla CCIAA di Milano con n. 12322680153 del 9 novembre 2000, avente per oggetto sociale: «... l'attività di incenerimento e smaltimento di rifiuti liquidi e solidi, civili ed industriali in proprio e per conto terzi ...»;

- e) con certificato della CCIAA di Varese prot. n. CER/14053/2002/EVA0900 del 24 settembre 2002 è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- f) l'ARPA Lombardia Dipartimento di Parabiago, con nota in atti regionali prot. n. 3762 del 6 febbraio 2003, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione con condizioni che sono state recepite nell'allegato A al presente provvedimento;
- g) non è pervenuta alcuna osservazione da parte della provincia di Milano, pertanto, ai sensi del 2º comma dell'art. 13 del regolamento regionale 9 gennaio 1982. n. 3, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'inoltro dell'istanza, il parere si intende espresso favorevolmente;
- h) l'istruttoria tecnico amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nell'allegato A sopra richiamato;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione dell'atto di rinnovo dell'autorizzazione ex art. 28 del d.lgs. 22/97 e contestuale aggiornamento dei codici C.E.R., alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A;

Ritenuto di procedere al rinnovo dell'autorizzazione e contestuale aggiornamento, come sopra specificato;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

- 1. Di rinnovare ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 l'autorizzazione alla ditta Clariant LSM (Italia) s.p.a, con sede legale in Milano via Vittor Pisani 16, per l'esercizio delle operazioni di smaltimento (D10, D15) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi, derivanti dal proprio insediamento produttivo e da terzi, presso l'impianto sito in Lainate (MI), area compresa nella forcella autostradale (tronchi per Varese, Sesto Calende e per Como) e contestuale aggiornamento dei codici C.E.R. dei rifiuti trattati in osservanza alla direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2. di dare atto che, al sensi del 3º comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
- 3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- 4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Milano, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;
- 5. di dare atto che l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché del rispetto del valori limite, ai sensi del 3° comma dell'art. 8 del d.P.R. 203/88, è di competenza dell'ARPA;
- 6. di disporre che l'ARPA competente per territorio debba verificare che i valori limite di emissione, le metodiche di prelievo e le metodiche di analisi siano conformi ai disposti definiti dal decreto del Ministero dell'Ambiente 25 febbraio 2000 n 124:
- 7. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Milano, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, il comune dove ha sede l'impianto e l'ARPA competente per territorio;
- 8. di disporre che la ditta dovrà ottemperare alle ulteriori prescrizioni evidenziate nell'allegato A al presente provvedimento e non inserite nella precedente autorizzazione, entro tre mesi dall'efficacia della presente deliberazione;

- 9. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto:
- 10. di rideterminare in € 232.404,56 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 6/45274/99, calcolato con il seguente criterio:
- deposito preliminare (D15) di 250 mc di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari a $\in 77.467,\!50;$
- operazione di incenerimento (D10) di 1.000 kg/h di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, pari € 154.937,06;

la fidejussione, per la cui decorrenza si assume la data di approvazione del presente atto, deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 6/45274/99, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01; contestualmente all'accettazione della fidejussione stessa verrà svincolata quella accettata con nota in atti regionali prot. n. 25105 del 3 settembre 2001;

- 11. di disporre che ai fini degli adempimenti di cui al punto 10, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata a/r al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Milano, al comune di Lainate (MI) e all'ARPA competente per territorio;
- 12. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 10, entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 6/45274/99, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055/00 e 7/5964/01, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla medesima d.g.r. 6/45274/99;
- 13. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato a mezzo raccomandata a/r, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 10.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Allegato A

Ditta: Clariant LSM (Italia) s.p.a.

Sede legale: Milano, via Vittor Pisani 16

Ubicazione impianto: Lainate (MI), area compresa nella forcella autostradale (tronchi per Varese – Sesto Calende e per Como)

- 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto
- 1.1 Viene effettuato il deposito preliminare (D15) e lo smaltimento mediante incenerimento (D10.) di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi derivanti dal proprio insediamento produttivo e da terzi costituiti da solventi e acque di processo contaminate da solventi; all'impianto vengono inoltre confluiti gli sfiati dei serbatoi e i reflui gassosi derivanti dai reparti di produzione e dall'impianto biologico;
- 1.2 i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sono individuati dal C.E.R. con i seguenti codici aggiornati dalla Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio:

 $\begin{array}{c} 020701 - 020702 - 020703 - 020704 - 020799 - 070101 - \\ 070103 - 070104 - 070107 - 070108 - 070199 - 070201 - \\ 070203 - 070204 - 070207 - 070208 - 070299 - 070501 - \\ 070503 - 070504 - 070507 - 070508 - 070599 - 070601 - \\ 070603 - 070604 - 070607 - 070608 - 070699 - 070701 - \\ 070703 - 070704 - 070707 - 070708 - 070799 - 090101 - \\ 090102 - 090103 - 090104 - 090105 - 090106 - 090113 - \\ 090199 - 110113 - 130307 - 130309 - 130310 - 140602 - \\ 140603 - 160114 - 160115 - 160506 - 160508 - 160509 - \\ 161001 - 161002 - 161003 - 161004 - 180106 - 180107 - \\ 200113 - 200115 - 200117 - 200129 - 200130; \end{array}$

- 1.3 il quantitativo massimo di rifiuti trattati presso l'impianto di incenerimento è pari a 1.000 Kg/h;
- 1.4 le caratteristiche dell'impianto sono indicate nella relazione tecnica redatta ai sensi del decreto del Ministero. dell'Ambiente 25 febbraio 2000, n. 124;
 - 1.5 il deposito preliminare dei rifiuti viene effettuato in

quattro serbatoi fuori terra, contenuti in bacino a tenuta, per una capacità complessiva pari a 250 mc.

2. Prescrizioni

- 2.1 Le operazioni di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.2 i rifiuti speciali ritirabili e trattabili devono avere concentrazioni limite inferiori a quelle previste dal paragrafo 1.2 della deliberazione C.I. 27 luglio 1984, relativa alla classificazione dei rifiuti tossici nocivi;
- 2.3 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei citati rifiuti (formulario di identificazione e risultanze analitiche). Tale operazione deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, per i quali la verifica dovrà essere almeno semestrale:
- 2.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, la ditta deve comunicare tale circostanza alla Provincia, entro e non oltre 24 ore, trasmettendo contestualmente la fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.5 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al paragrafo 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;
- 2.6 la quantità di rifiuti stoccati nei serbatoi non dovrà superare il 90% della capacità geometrica disponibile;
- 2.7 per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla-osta da parte del Comando Vigili del Fuoco territorialmente competente;
- 2.8 la stazione di ricevimento dovrà essere attrezzata per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni di esalazioni maleodoranti;
- 2.9 devono essere installati idonei misuratori di portata e/o contatori volumetrici sia all'uscita di ciascun serbatoio sia sulla linea di alimentazione dei rifiuti all'impianto;
- 2.10 i rifiuti alimentati all'impianto di incenerimento devono costituire una miscela il più possibile omogenea e di tale miscela devono essere conosciute le caratteristiche chimicofisiche, da conservare agli atti per le autorità di controllo;
- 2.11 l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nell'allegato 1 del decreto del Ministero dell'Ambiente 25 febbraio 2000, n. 124;
- 2.12 le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute separate dai residui decadenti dall'impianto di depurazione fumi;
- 2.13 le fermate dell'impianto, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e causate da emergenze, guasti e malfunzionamenti, devono essere immediatamente comunicate agli enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia del riavvio dell'impianto stesso;
- 2.14 programmare le procedure di gestione S.M.E. trasmettendo e concordando tale programma con il Dipartimento dell'ARPA territorialmente competente;
- 2.15 dare piena attuazione al disposto del decreto del Ministero dell'Ambiente 25 febbraio 2000, n. 124 Allegato 1 lettera O riducendo per quanto possibile le acque di lavaggio degli effluenti gassosi. A tal fine la ditta deve inviare, entro sei mesi dalla data di rinnovo dell'autorizzazione, relazione indicante le misure che intende intraprendere al riguardo. Tali misure dovranno essere realizzate entro i sei mesi successivi al rilascio di specifica autorizzazione/nulla-osta;
- 2.16 sempre in relazione al disposto del decreto del Ministero dell'Ambiente 25 febbraio 2000 n. 124, entro i termini di cui al punto precedente dovrà essere predisposto sistema di convogliamento, misura ed eventuale trattamento delle acque reflue di cui sopra separato dallo scarico generale dello stabilimento ed in particolare documentare la massa degli inquinanti (metalli pesanti, diossine e furani) contenuti nelle acque reflue. A tal fine deve essere predisposto pozzetto prelievi e misuratore di portata in continuo ed effettuato campionamento con cadenza trimestrale. Gli esiti di tali campionamenti nonché delle misure di portata dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di controllo;
- 2.17 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere

conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dall'autorità competente. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;

- 2.18 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione, ai sensi del paragrafo 1.2. della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82:
- 2.19 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia, al comune e all'ARPA territorialmente competenti per territorio.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla-osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza del Comando Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR20030117)
D.g.r. 9 maggio 2003 - n. 7/12921

Modifica dell'autorizzazione rilasciata con d.g.r. n. 7/1134 del 14 novembre 2002 avente per oggetto: «Ditta Meter s.r.l., con sede legale in Bergamo, via Corpo Italiano di Liberazione, 3. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Leno (BS), fraz. Milzanello – loc. Fornaci Quadre – ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R3, R4, R5, R13) e di smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi non tossico nocivi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 6 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.» Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94 e successive modifiche ed integrazioni;
 - il r.r. 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
 - il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;

successive modifiche ed integrazioni

- il d.lgs. 7 febbraio 1997, n. 22 e successive integrazioni e modificazioni;
- la direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio;

Richiamata la d.g.r. n. 7/11134 del 14 novembre 2002, avente per oggetto: «Ditta Meter s.r.l., con sede legale. in Bergamo, via Corpo Italiano di Liberazione, 3. Approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Leno (BS), fraz. Milzanello – loc. Fornaci Quadre – ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R3, R4, R5, R13) e di smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi non tossico nocivi. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e art. 6 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.»;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dagli uffici e vagliata dal Dirigente stesso che in proposito precisa che:

- l'istanza, in atti regionali n. 14190 del 25 marzo 1999 e successive integrazioni, volta ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto in Leno (BS), fraz. Milzanello – loc. Fornaci Quadre – ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (non tossico nocivi ex d.P.R. 915/82), faceva espressamente riferimento alle operazioni R3, R4, R5, D9 e D14;

- nel corso dell'istruttoria ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 sono state individuate le operazioni R3, R4, R5, R6, R13 e D15, come maggiormente rispondenti all'attività di recupero e smaltimento previste presso l'impianto in progetto;
- per mero errore materiale, nella d.g.r. n. 7/11134 del 14 novembre 2002, sono state riportate le operazioni R3, R4, R5, R13, D14 e D15 invece delle operazioni R3, R4, R5, R6, R13 e D15, correttamente riportate nell'allegato A;

Visto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione del provvedimento di modifica della d.g.r. n. 7/11134 del 14 novembre 2002;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

- 1. di modificare l'autorizzazione alla ditta Meter s.r.l. con sede legale in Bergamo, via Corpo Italiano di Liberazione, 3, rilasciata con d.g.r. n. 7/11134 del 14 novembre 2002, sostituendo ogni riferimento alle operazioni R3, R4, R5, R13, D14 e D15 con le operazioni R3, R4, R5, R6, R13 e D15;
- 2. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia, al comune di Leno e all'ARPA Dipartimento di Brescia;
- 3. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A.R.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(8UR20030118) (5.3.5) **D.g.r. 16 maggio 2003 - n. 7/13024**

Azienda Servizi Territoriali s.p.a., con sede legale in Travagliato (BS), via IV Novembre, n. 2/a. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e di riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall'impianto di depurazione del comune di Travagliato (BS), ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Impianto già autorizzato in capo al comune di Travagliato (BS).con d.g.r. n. 6/15190 del 27 giugno 1996

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

- 1. di autorizzare l'Azienda Servizi Territoriali s.p.a., con sede legale nel comune di Travagliato (BS), via IV Novembre, n. 2/a, all'esercizio delle operazioni di stoccaggio (R13) e di riutilizzo in agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dall'impianto di depurazione del comune di Travagliato (BS), ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che tale impianto è già stato precedentemente autorizzato al comune di Travagliato con d.g.r. n. 6/15190 del 27 giugno 1996;
- 2. di dare atto che ai sensi del 3º comma dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
- 3. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Brescia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82; per tale attività la provincia, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 22/97 può avvalersi dell'ARPA;
- 4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs.

- 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni dello stesso provvedimento, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate:
- 5. di disporre che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione ed il comune dove ha sede l'impianto;
- 6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni previste da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non stabilito dal presente atto:
- 7. di non subordinare l'esercizio dell'impianto in oggetto alla presentazione della garanzia finanziaria in applicazione dell'art. 7 comma 4 lettera f) della l.r. 94/80, come sostituito dall'art. 2 della l.r. 54/84;
- 8. di stabilire che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Brescia, al comune di Travagliato (BS) ed all'ARPA competente per territorio;
- 9, di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato a mezzo raccomandata A.R.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Allegato A

Ditta: Azienda Servizi Territoriali s.p.a. Sede legale: Travagliato (BS), via IV Novembre, n. 2/a.

Ubicazione impianto: comune di Travagliato (BS).

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

- 1.1 L'impianto è ubicato in apposita area di proprietà del comune di Travagliato (BS) individuata con specifica destinazione («Servizi Tecnologici») nello strumento urbanistico comunale vigente;
 - 1.2 vengono effettuate operazioni di:
 - messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;
 - recupero (R10) di rifiuti speciali non pericolosi;
- 1.3 i fanghi disidratati, in uscita dall'impianto di depurazione, vengono stoccati, in attesa del loro spandimento in agricoltura, su due letti di essiccamento già esistenti e modificati come previsto dalla Relazione Tecnica, riguardante il «Potenziamento dell'impianto di depurazione comunale Progetto Esecutivo», datata Aprile 1998 e presentata dal comune di Travagliato in allegato all'istanza di rinnovo, in atti regionali con prot. n. 7805 del 12 marzo 2001;
- 1.4il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti allo stoccaggio è pari a $350\ \mathrm{mc};$
- 1.5 il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi destinati allo spandimento in agricoltura è pari a 800 t/anno;
- 1.6 la tipologia dei rifiuti speciali non pericolosi soggetti alle suddette operazioni è individuata dal codice C.E.R. 19.08.05.

2. Prescrizioni

2.1 Impianto di messa in riserva

- 2.1.1 Le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. Tutela Ambientale 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.1.2 la permanenza del prodotto in stoccaggio deve essere tale da garantire che non si inneschino. processi di fermentazione che vadano ad alterare la stabilità del fango, liberando sostanze maleodoranti;
- 2.1.3 il soggetto autorizzato, all'uscita dei fanghi dal centro di stoccaggio, deve certificare, mediante referti rilasciati da laboratori pubblici o privati il rispetto dei valori di cui al successivo punto 2.2.5; i campioni di tali rifiuti, uno per ogni partita omogenea, devono essere tenuti a disposizione dell'au-

torità di controllo, per un periodo di un anno, in modo che possa essere verificato il rispetto dei valori suddetti;

- 2.1.4 le certificazioni dei fanghi biologici riferite agli impianti di depurazione devono essere rinnovate ogni volta che intervengono dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate evidenziando, secondo la loro potenzialità, i seguenti parametri:
 - a) potenzialità inferiore a 5.000 abitanti equivalenti
 - pH
 - carbonio organico in g/kg sostanza secca
 - grado di umificazione
 - azoto totale
 - fosforo totale
 - potassio totale in g/kg di sostanza secca
- metalli: Cu, Cr totale e Cr (VI), Cd, Hg, Ni, Pb, Zn, As, espressi in mg/kg di sostanza secca (forma totale)
 - conducibilità dell'estratto acquoso in microsiemens/cm
 - residuo secco a 105°C e 600°C
 - coliformi fecali, uova di elminti, salmonelle;

b) potenzialità superiore a 5.000 abitanti equivalenti (in aggiunta ai parametri precedenti)

- grassi e olii animali e vegetali
- olii minerali
- tensioattivi
- solventi organici clorurati
- pesticidi organo-clorurati;

le certificazioni devono essere rinnovate ogni 6 mesi mentre, per gli impianti superiori a 100.000 abitanti equivalenti, ogni 3 mesi;

- 2.1.5 ad avvenuta chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato deve provvedere allo smaltimento degli eventuali rifiuti stoccati, nonché al ripristino dell'area del centro di stoccaggio:
- 2.1.6 i materiali di risulta della bonifica sono considerati rifiuti e, conseguentemente, da inviare ad impianti di smaltimento autorizzati;
- 2.1.7 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.1.8 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al comune territorialmente competenti per territorio.

2.2 Utillizzo agricolo

- 2.2.1 le aree agricole di spandimento dei fanghi sono quelle indicate nella documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione. Sono da intendersi altresì utilizzabili aree agricole diverse, purché ne sia data preventiva comunicazione alla Regione e alla Provincia di competenza dove risulti che i terreni posseggano i requisiti specificati nel d.lgs. 99/92 e nel presente provvedimento;
- 2.2.2 il soggetto autorizzato deve comunicare, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi alla Regione, alla Provincia e ai Comuni interessati, con le modalità di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/92;
- 2.2.3 per l'utilizzo in agricoltura devono essere impiegati fanghi che risultino, dopo eventuale trattamento, stabilizzati ed igienizzati. Nel caso in cui non risulti necessaria l'igienizzazione e/o stabilizzazione deve essere tenuta agli atti specifica documentazione analitica; per quelli da stabilizzare ed igienizzare sono necessari lo stoccaggio ed il trattamento nell'area individuata prima del loro utilizzo;
- 2.2.4 i fanghi, al momento dell'utilizzo agricolo, non devono comunque contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale. Tali caratteristiche devono essere convalidate da idonei test di fitotossicità, di germinazione o di vegetazione, che verranno eseguiti sia per la prima certificazione, che per ogni cambiamento sostanziale della composizione dei rifiuti:
 - 2.2.5 è in ogni caso vietato:
 - a) l'utilizzo dei fanghi che superino per le sostanze tossiche

- e bioaccumulabili i valori della Tab. 3 dell'allegato n. 5 del d.lgs. 152/99, determinati con la prova di eluizione di cui all'allegato 3 del r.r. 3/82:
 - idrocarburi totali: mg/l 10
 - solventi organici aromatici: mg/l 0,4
 - solventi organici azotati: mg/l 0,2
 - solventi clorurati: mg/l 2
 - tensioattivi: mg/l 4
 - pesticidi (totali): mg/l 0,05
 - pesticidi fosforati: mg/l 0,1

b) l'impiego di fanghi le cui caratteristiche superino i sottoindicati valori limite della concentrazione di elementi in tracce espressi in mg/kg di sostanza secca:

- Cadmio (Cd): 20
- Rame (Cu): 1.000
- Nichel (Ni): 300
- Piombo (Pb): 750
- Zinco (Zn): 2.500
- Cromo (CrVI): 10
- Cromo (CrIII): 750
- Mercurio (Hg): 10
- Arsenico (As): 10
- c) l'impiego di fanghi che non raggiungano le seguenti caratteristiche agronomiche:

		Valore limite
- carbonio organico	% SS (min)	20
 fosforo totale 	% SS (min)	0,4
 azoto totale 	% SS (min)	1.5

d) l'impiego di fanghi le cui caratteristiche non rispettino i seguenti valori microbiologici:

	Valore limite
 coliformi fecali MPN/gr SS 	< 10.000
 uova di elminti vitali 	assenti
 salmonelle MPN/gr SS 	< 100

- 2.2.6 l'impiego per uso agronomico dei rifiuti è autorizzato nelle zone di fatto destinate all'uso agricolo;
 - 2.2.7 è fatto divieto di utilizzare rifiuti sui terreni:
 - nei giorni di pioggia;
- allagati, soggetti ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- con pendii maggiori del 15%, limitatamente ai fanghi con contenuto in sostanza secca inferiore al 30%;
 - con pH minore di 5;
 - con C.S.C. minore di 8 meq/100 gr;
- destinati a pascolo, a prato-pascolo, a foraggiere, anche in consociazione con altre colture, nelle 5 settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;
- destinati all'orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti sono normalmente a contatto diretto con il terreno e sono di norma consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- quando è in atto una coltura, ad eccezione delle colture arboree;
- quando sia stata comunque accertata l'esistenza di un pericolo per la salute degli uomini e/o degli animali e/o per la salvaguardia dell'ambiente;
 - soggetti a vincolo idrogeologico;
 - ricoperti di neve oppure gelati;
- situati in località aride non recuperabili ai fini agrono-
- destinati a giardini pubblici, a campi da gioco e spazi comunque destinati ad uso pubblico;
- situati in prossimità dei centri abitati (esclusa la presenza di case coloniche ed insediamenti produttivi) per una fascia di almeno 100 m;
- situati nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna per una fascia a semicerchio con raggio 500 m a monte;
- situati entro una fascia di 100 m dalle sponde dei laghi, fiumi, torrenti ed entro una fascia di almeno 200 m dalla zona di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile, così come definita dalla normativa vigente;

- situati nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarecce, interessati da sentieri e strade interpoderali;
- situati nelle serre e nei tunnels, salvo che nel caso di floricoltura e vivaistica;
- 2.2.8 i fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agricole; durante od immediatamente dopo l'applicazione va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno;
- 2.2.9 l'impiego dei fanghi per uso agronomico dovrà sottostare altresì alle seguenti limitazioni e modalità d'uso:
- nelle risaie lo spandimento dovrà cessare almeno 45 gg. prima delle inondazioni;
- lo spargimento nelle colture foraggiere artificiali (prati permanenti, erbai, pascoli artificiali) potrà essere eseguito solo fino a cinque settimane precedenti la raccolta del prodotto, con lavorazione del terreno ed interramento;
- è vietata l'applicazione dei fanghi liquidi con la tecnica della irrigazione a pioggia;
- lo spargimento dei rifiuti pompabili potrà avvenire solamente prima della semina, attraverso immissione diretta nel terreno;
- lo spargimento dei rifiuti non potrà avvenire durante il periodo di irrigazione, né sulle colture in vegetazione;
- lo spargimento potrà essere eseguito nelle colture a destinazione forestale produttiva con lavorazione del terreno ed interramento;
- 2.2.10 la quantità massima annua di fanghi utilizzabili in agricoltura deve essere pari a:
- 5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. (capacità scambio cationico) superiore a 15 meq/100 gr e pH compreso tra 6 e 7,5;
- 2,5 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100 gr e un pH inferiore a 6, considerata l'aumentata mobilità dei metalli pesanti e del maggior assorbimento da parte delle piante;
- 3.7 t/ha di sostanza secca per i terreni con una C.S.C. superiore a 15 meq/100 gr e il pH compreso tra 5 e 6 o con una C.S.C. inferiore a 15 meq/100 gr e il pH compreso tra 6
- 7,5 t/ha di sostanza secca per terreni il cui pH sia superiore a 7.5.
- I fanghi provenienti da industrie agroalimentari possono essere impiegati in quantità massima fino a tre volte le suddette quantità. In tal caso i limiti di metalli pesanti non possono superare i valori pari ad un quinto di quelli di cui al precedente punto 2.2.5;
- 2.2.11 i terreni che, prima dello spandimento di fanghi, sono caratterizzati da concentrazioni di metalli pesanti superiori a quelle previste nell'allegato IA del d.lgs. 99/92, anche per un solo elemento, non possono essere utilizzati per ricevere rifiuti:
- 2.2.12 le analisi relative alla determinazione del pH, del C.S.C. e dei metalli nei terreni devono essere effettuate ogni due anni e conservate presso la sede del soggetto autorizzato, nonché trasmesse alla Provincia competente;
- 2.2.13 i campionamenti del suolo, dei fanghi e le relative analisi devono essere effettuati secondo quanto indicato nel d.lgs. 99/92;
- 2.2.14 i terreni possono essere utilizzati da un solo soggetto autorizzato;
- 2.2.15 il soggetto autorizzato deve provvedere alla regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dall'art. 14 del d.lgs. 99/92 e dall'art. 12 del d.lgs. 22/97.

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino dell'area ove insiste l'impianto, deve essere effettuato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale.

3.2. Piano di emergenza

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco.

(BUR20030119) D.g.r. 23 maggio 2003 - n. 7/13106 (5.3.5)

Ditta Autotrasporti di Chidichimo Angiolino e Figlio s.n.c. con sede legale in Albidona (CS) – via Filippo Turati n. 13. Diniego dell'autorizzazione per la realizzazione di un impianto da ubicarsi in comune di Garbagnate Milanese (MI) – via XX Settembre n. 21/55 e per l'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R4) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

- 1. di denegare, sulla base di quanto evidenziato in premessa, l'autorizzazione alla Ditta Autotrasporti di Chidichimo Angiolino e Figlio s.n.c. con sede legale in Albidona (CS) – via Filippo Turati n. 13, per la realizzazione di un impianto da ubicarsi in comune di Garbagnate Milanese- (MI)-via XX Settembre n. 21/55 e per l'esercizio delle inerenti operazioni di recupero (R13, R4) e smaltimento (D14, D15) di rifiuti speciali non pericolosi;
- 2. di disporre che le ispezioni ed i controlli siano da effettuarsi a cura della Provincia di Milano a cui è delegata l'attività di controllo ai sensi del d.lgs. 22/97;
- 3. di disporre la comunicazione a mezzo raccomandata A.R. del presente provvedimento alla Ditta Autotrasporti di Chidichimo Angiolino e Figlio s.n.c. con sede legale in Albidona (CS) - via Filippo Turati n. 13, trasmettendone copia alla Provincia di Milano, al comune di Garbagnate Milanese, all'ARPA – Dipartimento sub-provinciale di Parabiago – via Spagliardi n. 19 ed al Consorzio Parco delle Groane - via della Polveriera n. 2 – Solaro (MI).

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

D.g.r. 30 maggio 2003 - n. 7/13161 Modifica dell'autorizzazione rilasciata alla ditta LA-CHI Lavorazioni Chimiche s.r.l. con sede legale in San Donato Milanese (MI), via Grandi, 4 per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero mediante distillazione e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi, presso l'impianto sito a fraz. Certosa di San Donato Milanese (MI) via Grandi 4» – art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- la l.r. 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche ed integrazioni;
- la decisione della Commissione Europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001;
 - la legge n. 443 del 21 dicembre 2001;

Richiamata la d.g.r. 20 dicembre 2002, n. 7/11653, avente per oggetto: ditta LA.CHI. Lavorazioni Chimiche s.r.l. con sede legale in San Donato Milanese (MI), via Grandi, 4. Modifica ed integrazione della d.g.r. n. 6/42540 del 16 aprile 1999, avente per oggetto: «ditta LA.CHI. Lavorazioni Chimiche s.r.l. con sede legale in via Grandi 4, fraz. Certosa di San Donato Milanese (MI). Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva, recupero mediante distillazione e deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e speciali non pericolosi, presso l'impianto sito a fraz. Certosa di San Donato Milanese (MI) via Grandi 4.» Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa compiuta dagli uffici e vagliata dal Dirigente stesso che in proposito precisa che al punto. 8 del deliberato della d.g.r. n. 7/11653/02 è stato riportato, per mero errore materiale, l'importo complessivo di € 303.041,31 quale garanzia finanziaria, che la ditta deve presentare a favore della provincia di Milano, anziché l'importo di € 147.870,66 come indicato nelle premesse del provvedimento;

Visto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa stessa, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione del provvedimento di modifica della d.g.r. n. 11653/02;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

- 1. di modificare l'autorizzazione alla ditta LA.CHI. Lavorazioni Chimiche s.r.l. con sede legale in San Donato Milanese (MI), via Grandi 4, rilasciata con d.g.r. n. 11653/02, sostituendo al punto 8 del deliberato l'ammontare totale della fidejussione indicato in € 303.041,31 con l'importo di € 147.870,66;
- 2. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato trasmettendone copia alla provincia di Milano, al comune di San Donato Milanese e all'ARPA competente per territorio;
- 3. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, a mezzo di raccomandata A.R., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 1.

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

(BUR20030121) **D.g.r. 30 maggio 2003 - n. 7/13163**

(5.3.5)

Ditta C.R.E. s.r.l. con sede legale in Milano – via Boccaccio n. 7. Diffida al ritiro e trattamento di rifiuti speciali non stabilizzati nell'impianto ubicato in comune di Maccastorna (LO) – Cascina Risi, già autorizzato con d.g.r. n. 6/38554/98 come integrata con dd.g.r. n. 6/45505/99 e n. 7/5252/01 rettificata con decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti n. 22132/01. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

- 1. di diffidare la ditta C.R.E. s.r.l. con sede legale in Milano via Boccaccio n. 7, al ritiro e trattamento di rifiuti speciali non stabilizzati nell'impianto ubicato in comune di Maccastorna (LO) Cascina Risi, sino alla conclusione del procedimento istruttorio relativo all'approvazione del progetto definitivo che sarà assunto con successivo atto;
- 2. di dare atto che è in corso l'istruttoria tecnico-amministrativa ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e dell'art. 6 del d.lgs. 99/92 per l'approvazione del progetto definitivo relativo all'impianto di messa in riserva e trattamento dei fanghi non stabilizzati;
- 3. di far salve tutte le condizioni e/o prescrizioni di cui alla d.g.r. n. 6/38554/98 come integrata con dd.g.r. n. 6/45505/99 e n. 7/5252/01 rettificata con Decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti n. 22132/01 che non siano in contrasto con quelle del presente provvedimento e relative ai fanghi stabilizzati;
- 4. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Lodi, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;
- 5. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla provincia di Lodi, al comune di Maccastorna ed all'ARPA Dipartimento provinciale di Lodi..

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

giorni dalla stessa data.

(BUR20030122) (5.3.5)

D.g.r. 13 giugno 2003 - n. 7/13331

Ditta Lonza s.p.a. con sede legale in Scanzorosciate (BG),

via E. Fermi 51. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15,D10) di rifiuti speciali pericolosi non tossico-nocivi, mediante termodistruzione in conto proprio, presso l'impianto sito nel comune di Scanzorosciate (BG), via E. Fermi, n. 51; impianto già autorizzato con d.g.r. n. 36796 del 12 giugno 1998. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22

LA GIUNTA REGIONALE

Visti

- la legge regionale 7 giugno 1980, n. 94, e successive modifiche e integrazioni;
 - il regolamento regionale 9 gennaio 1982, n. 3;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
 - il d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203;
- il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come successivamente modificato;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente 25 febbraio 2000, n. 124;
- Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio;

Preso atto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che la ditta LONZA s.p.a., con sede legale in Scanzorosciate (BG), via E. Fermi n. 51, ha inoltrato:

- istanza, in atti regionali n. 1215 del 22 gennaio 2003, tendente ad ottenere il rinnovo con varianti dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15, D10) di rifiuti speciali pericolosi non tossici e nocivi, mediante termodistruzione, in conto proprio, presso l'impianto sito nel comune di Scanzorosciate (BG) via E. Fermi, n. 51, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97.
- documentazione integrativa, in atti regionali n. 15796 del 8 maggio 2003, come richiesto durante la conferenza preliminare tenutasi, presso la sede della scrivente U.O., in data 17 aprile 2003;

Richiamate le dd.g.r.:

- 12 giugno 1998, n. 36796, avente per oggetto: «Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi non tossici e nocivi, presso l'impianto in Scanzorosciate (BG), via E. Fermi, n. 51. Art. 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22.»;
- 29 gennaio 1999, n. 41179, avente per oggetto: «Rettifica delle d.g.r. n. 28765 del 23 maggio 1997 e n. 36796 del 12 giugno 1998, relativamente al codice identificativo dei rifiuti»;
- 24 settembre 1999, n. 45274, avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 54407/85 24447/87 23701/92 42335/99», come integrata dalla d.g.r. n. 48055 del 4 febbraio 2000 e dalla d.g.r. n. 5964 del 2 agosto 2001;

Preso atto che:

- con nota n. 65435/4.8 del 10 giugno 2003, agli atti regionali con prot. n. 20091 dell'11 giugno 2003, il Dipartimento dell'ARPA di Bergamo ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione, rinviando l'espressione del parere in merito alle varianti richieste dalla ditta a conclusione dell'istruttoria;
- con nota n. 7055/AC dell'11 giugno 2003, acquisita via fax in data 11 giugno 2003, la provincia di Bergamo ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione per l'impianto in oggetto;

Preso atto dell'istruttoria tecnico amministrativa compiuta dalla Struttura e dal Dipartimento dell'ARPA di Bergamo e vagliata dal dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti che in proposito precisa che:

- a) le caratteristiche dell'impianto, le operazioni effettuate, nonché i tipi e i quantitativi dei rifiuti trattati, sono riportati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- b) la ditta è iscritta alla CCIAA di Bergamo con n. 00723030151 del 6 agosto 2002 avente per oggetto sociale: «la fabbricazione di prodotti chimici»;
 - c) è stata acquisita l'autocertificazione, ai sensi del d.lgs.

490/94 e successive modifiche ed integrazioni, agli atti regionali con prot. n. 15796 del 8 maggio 2003;

- d) l'istruttoria tecnica amministrativa al solo rinnovo si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato A sopra richiamato;
- e) l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia è pari a € 185.924,06 ed è relativo a:
- deposito preliminare (D15) di 100 mc di rifiuti speciali pericolosi non tossici e nocivi destinati alla termodistruzione, pari a \leqslant 30.987,00;
- operazioni di incenerimento (D10) di un quantitativo pari a 1150 kg/h di rifiuti speciali pericolosi non tossici e nocivi, pari a \in 154.937,06;

Visto che il dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti, in relazione ai pareri espressi dal Dipartimento dell'AR-PA di Bergamo e dalla provincia di Bergamo, propone l'assunzione di un provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15,D10) di rifiuti speciali pericolosi non tossici e nocivi, mediante termodistruzione, in conto proprio, presso l'impianto sito nel comune di Scanzorosciate (BG), via E. Fermi, n. 51, alle condizioni e con le prescrizioni riportate nell'allegato A, rinviando la valutazione sulle varianti richieste dalla ditta a seguito della conclusione dell'istruttoria tecnica;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione come sopra specificato;

A voti unanimi espressi nelle forme, di legge

Delibera

- 1 di autorizzare la ditta Lonza s.p.a., con sede legale in Scanzorosciate (BG), via E. Fermi, n. 51, ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, all'esercizio delle operazioni di smaltimento (D15, D10) di rifiuti speciali pericolosi non tossici e nocivi, mediante termodistruzione, in conto proprio, presso l'impianto, sito nel comune di Scanzorosciate (BG), via E. Fermi, n. 51; alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento; impianto già autorizzato con d.g.r. n. 36796 del 12 giugno 1998;
- 2. di dare atto che ai sensi del comma 3º dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, l'autorizzazione ha la durata di cinque anni dalla data di approvazione del presente provvedimento e che la domanda di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
- 3. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 94/80 e dell'art 20 del d.lgs. 22/97, dalla provincia di Bergamo, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82;
- 4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
- 5. di disporre che l'ARPA competente per territorio deve verificare che i valori limite alle emissioni, le metodiche di prelievo e di analisi siano conformi ai disposti definiti dal d.m. 25 febbraio 2000, n. 124;
- 6. di disporre che, in fase di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, e che siano esaminate dalla provincia di Bergamo, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nullaosta alla loro realizzazione, informandone la Regione Lombardia, l'ARPA ed il comune dove ha sede l'impianto;
- 7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre Unità Organizzative della Giunta Regionale, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;
- 8. di determinare in € 185.924,06 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ed è relativo a:

- deposito preliminare (D15) di 100 mc di rifiuti speciali pericolosi non tossici e nocivi destinati alla termodistruzione, pari a \in 30.987,00;
- operazioni di incenerimento (D10) di un quantitativo pari a 1150 kg/h di rifiuti speciali pericolosi non tossici e nocivi, pari a \in 154.937,06;
- la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 5/45274 del 24 settembre 1999 come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001. Contestualmente all'accettazione della garanzia di cui sopra verrà svincolata quella precedentemente accettata;
- 9. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione, di cui al punto 8., entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274 del 24 settembre 1999, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;
- 10. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 8., il presente atto sia comunicato a mezzo raccomandata A.R. alla ditta Lonza s.p.a., trasmettendone copia alla provincia di Bergamo, al comune di Scanzorosciate (BG) e al Dipartimento dell'ARPA competente per territorio;
- 11. di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme, trasmessa al soggetto interessato, a mezzo raccomandata A.R., subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 8..

Il segretario: Sala

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Allegato A

Ditta: Lonza s.p.a.

Sede legale: Scanzorosciate (BG), via E. Fermi, n. 51. *Ubicazione impianto*: Scanzorosciate (BG), via E. Fermi, n. 51.

- 1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto
- 1.1 Vengono effettuate operazioni di deposito temporaneo (D15) e di smaltimento mediante termodistruzione (D10) di rifiuti speciali pericolosi non tossici e nocivi, derivanti dal proprio ciclo produttivo, costituiti da soluzioni organiche, reflui acquosi e acque di lavaggio che provengono dalla centrifugazione dell'acido malico grezzo;
- 1.2 I codici C.E.R. che identificano tali rifiuti non sono variati a seguito della Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE e s.m.i. e sono rispettivamente: per i reflui organici C.E.R. 07/01/08* e per i reflui acquosi C.E.R. 07.01.01*;
- 1.3 l rifiuti da avviarsi all'incenerimento vengono stoccati in due serbatoi, aventi un volume utile pari a 100 mc, collocati in bacino di contenimento;
- 1.4 Il quantitativo massimo di rifiuti trattati presso l'impianto di termodistruzione è pari a 750 Kg/h per i reflui organici e 400 kg/h per i reflui acquosi;
- 1.5 Il forno è costituito sommariamente da una camera di combustione, da una camera di post-combustione e dal sistema di abbattimento fumi;
- 1.6 Le caratteristiche dell'impianto sono indicate nella relazione tecnica redatta ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 25 febbraio 2000, n. 124.
- Prescrizioni
- 2.1 Le operazioni di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.2 l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nell'allegato l del decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio n. 124 del 25 febbraio 2000;
- 2.3 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve rispettare quanto prescritto al paragrafo 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 del d.P.R. 915/82;

- 2.4 la quantità di rifiuti stoccati nei serbatoi non dovrà superare il 90% della capacità geometrica disponibile;
- 2.5 i reflui alimentati all'impianto di incenerimento devono costituire una miscela il più possibile omogenea e di tale miscela devono essere conosciute le caratteristiche chimico-fisiche, da conservare agli atti per le autorità di controllo;
- 2.6 la camera di combustione deve essere gestita nel rispetto di quanto contenuto alla lettera G dell'allegato 1 del d.m. 124 del 25 febbraio 2000;
- 2.7 le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute separate dai residui decadenti dall'impianto di depurazione fumi;
- 2.8 per il deposito preliminare dei rifiuti infiammabili deve essere acquisito il preventivo nulla osta da parte dei VV.FF territorialmente competenti;
- 2.9 le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
- 2.10 la stazione di ricevimento dovrà essere attrezzata per la prevenzione ed il contenimento di fenomeni di esalazione maleodoranti;
- 2.11 devono essere installati idonei misuratori di portata e/o contatori volumetrici sulle linee di alimentazione dei rifiuti all'impianto;
- 2.12 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alla disciplina stabilita dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni e devono essere autorizzati dall'autorità competente. Qualora l'impianto non fosse collettato alla fognatura le acque di risulta dei processi e le acque di prima pioggia devono essere smaltite come rifiuti speciali;
- 2.13 le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme applicative;
- 2.14 l'interruzione delle attività dell'impianto, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o causate da emergenze, guasti o malfunzionamenti, devono essere immediatamente comunicate agli enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia del riavvio dell'impianto stesso;
- 2.15 le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;
- 2.16 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche e integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.17 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Regione, alla Provincia, al comune ed all'ARPA territorialmente competenti.

3. Pian

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

(BUR20030123) **D.g.r. 14 luglio 2003 - n. 7/13594**

(2.1.0)

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49-bis, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e dell'art. 27, comma 12 della l.r. 35/97, e successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale: Risorse idriche e servizi di pubblica utilità (Decisione UE n. 646/2000/EC e 647/2000/EC del 28 febbraio 2000) – 4° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

Alla funzione obiettivo 4.9.1 «Politica energetica ragionale», spesa corrente, UPB 4.9.1.1.2.137 «Adozione e attuazione del Piano energetico regionale, aumentando l'utilizzo delle fonti rinnovabili» sono istituiti i capitoli:

- 4.9.1.1.2.137.6167 «Cofinanziamento regionale per l'attuazione del progetto «Intereb» nell'ambito del programma Save» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 31.500,00 per il 2003 e la dotazione finanziaria di competenza di € 35.500,00 per il 2004 e € 3.000,00 per il 2005;
- 4.9.1.1.2.137.6168 «Cofinanziamento regionale per l'attuazione del progetto «Climasol» nell'ambito del programma Altener» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 12.000,00 per il 2003 e la dotazione finanziaria di competenza di € 16.500,00 per il 2004 e di € 1.500,00 per il 2005:

Alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi», spesa corrente, UPB 5.0.4.0.2.249 – Fondi regionali per programmi comunitari», la dotazione finanziaria del capitolo 5.0.4.0.2.249.4845 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da regolamenti o direttive dell'Unione Europea» è ridotta di € 43.500,00 di competenza e di cassa per il 2003, di € 52.000,00 di competenza per il 2004 e di € 4.500,00 di competenza per il 2005;

- 2. Di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale.
- 3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20030124)

D.g.r. 14 luglio 2003 - n. 7/13595

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 27, comma 12 della l.r. 35/97, dell'art. 49 comma 7 e dell'art. 49-bis, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale: Formazione istruzione e lavoro – 5° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

• al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.166 «Assegnazioni dell'Unione Europea per ulteriori specifici programmi», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.166.5560 «Assegnazione dell'Unione Europea per il programma in materia di Formazione Professionale «Leonardo da Vinci»» è incrementata di € 24.000,00;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

• alla funzione obiettivo 2.5.1 «Una formazione professionale adeguata al mondo del lavoro», spesa corrente, UPB 2.5.1.1.2.70 «Riordino e qualificazione del sistema della Formazione Professionale», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.1.1.2.70.5561 «Contributo dell'Unione Europea per il programma in materia di Forma-

zione Professionale "Leonardo da Vinci"», è incrementata di € 24.000,00;

- alla funzione obiettivo 2.5.1 «Una formazione professionale adeguata al mondo del lavoro», spesa corrente, UPB 2.5.1.1.2.70 «Riordino e qualificazione del sistema della Formazione Professionale», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.1.1.2.70.5562 «Cofinanziamento regionale per il programma in materia di formazione professionale "Leonardo da Vinci"», è incrementata di € 11.000,00;
- alla funzione obiettivo 5.0.4. «Fondi» UPB 5.0.4.0.2.249 «Fondi regionali per programmi comunitari» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.0.4.0.2.249.4845 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da Regolamenti o Direttive dell'Unione Europea» è ridotta di € 11.000,00;
- 2. di apportare al bilancio pluriennale 2003/2005 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.5.1 «Una formazione professionale adeguata al mondo del lavoro», spesa corrente, UPB 2.5.1.1.2.70 «Riordino e qualificazione del sistema della Formazione Professionale», la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 2.5.1.1.2.70.5562 «Cofinanziamento regionale per il programma in materia di formazione professionale "Leonardo da Vinci"», è incrementata di € 2.000,00 per il 2004;
- alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi», UPB 5.0.4.0.2.249 «Fondi regionali per programmi comunitari» la dotazione finanziaria di competenza del capitolo 5.0.4.0.2.249.4845 «Fondo per la partecipazione regionale agli interventi previsti da Regolamenti o Direttive dell'Unione Europea» è ridotta di € 2.000,00 per il 2004;
- 3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'art. 49, comma 7 e 49-bis, comma 3 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ad integrazioni;
- 4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20030125) **D.g.r. 14 luglio 2003 - n. 7/13596**

(2.1.0)

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 3, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Qualità dell'ambiente – 10° Provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio le seguenti variazioni per l'esercizio finanziario 2003:

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 4.9.6 «Aree protette», spesa corrente, UPB 4.9.6.1.2.156 «Pianificazione delle aree protette»:
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.9.6.1.2.156.1032 «Contributi di parte corrente agli enti organizzatori del servizio ecologico per le spese da essi sostenute per la promozione e funzionamento del servizio medesimo nonché per la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi loro assegnati dalla regione» è incrementata di € 160.000,00;
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.9.6.1.2.156.4511 «Contributi per la gestione, la pianificazione e l'esercizio delle funzioni amministrative e delegate in materia di aree naturali protette» è ridotta di € 160.000,00;
- alla funzione obiettivo 4.9.6 «Aree protette», spesa in capitale, UPB 4.9.6.1.3.157 «Pianificazione delle aree protette»:
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.9.6.1.3.157.1033 «Spese dirette in capitale della regione per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di attrezzature, mezzi e dotazione destinati al servizio volontario di vigilanza ecologica», è incrementata di € 550.000,00;

- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.9.6.1.3.157.4513 «Contributi in capitale per interventi di tutela e riqualificazione ambientale, di sviluppo delle attività sostenibili e di fruizione, e per l'acquisizione di aree o di beni nelle aree protette regionali e nei parchi locali di interesse sovracomunale» è ridotta di € 550.000,00.
- 2. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 49, comma 10, della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20030126)

D.g.r. 14 luglio 2003 - n. 7/13597

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale: Sicurezza, polizia locale e protezione civile – 49° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio ed al documento tecnico di accompagnamento per l'esercizio finanziario 2003 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

- al titolo 2, categoria 1, UPB 2.1.152 «Trasferimenti per l'attuazione del decentramento amministrativo d.lgs.
 112/98», è istituito il capitolo 2.1.152.6098 «Assegnazioni statali per le spese di funzionamento ed interventi del Servizio Idrografico e mareografico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 303.724,59;
- al titolo 4, categoria 3, UPB 4.3.153 «Trasferimenti per l'attuazione del decentramento amministrativo d.lgs. 112/98», è istituito il capitolo 4.3.153.6099 «Assegnazioni statali per le spese di investimento del Servizio Idrografico e mareografico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 44.431,82;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 1.2.2 «Protezione Civile» tipo di spesa corrente, UPB 1.2.2.3.2.280 «Sviluppo della Meteorologia regionale nell'ambito del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito» è istituito il capitolo 1.2.2.3.2.280.6100 «Contributo statale per il funzionamento e gli interventi del Servizio Idrografico e mareografico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 303.724,59.
- alla funzione obiettivo 1.2.2. «Protezione Civile», tipo di spesa in capitale, UPB 1.2.2.3.3.302 «Sviluppo della Meteorologia regionale nell'ambito del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito» è istituito il capitolo 1.2.2.3.3.302.6101 «Contributo statale per le spese d'investimento del Servizio Idrografico e mareografico» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di € 44.431,82;
- 2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20030127)

D.g.r. 14 luglio 2003 - n. 7/13598

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2003, disposte ai sensi dell'art. 49, comma 7, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e sue successive modificazioni ed integrazioni relative alla Direzione Generale Formazione istruzione e lavoro – 50° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE:

• al titolo 2, categoria 1, U.P.B. «Assegnazioni statali per diritto allo studio» la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.1.56.4573 «Assegnazioni statali del fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore» è incrementata di € 8.077.690,40;

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE:

- alla funzione obiettivo 2.5.2. «Un'educazione scolastica ed universitaria di piena competenza regionale», spesa corrente, UPB 2.5.2.3.2.77 «Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studio», la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.5.2.3.2.77.4574 «Quota del fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore» è incrementata di 8.077.690,40;
- 2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi e nei termini di cui all'art. 49, comma 7 della I.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni:
- 3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 49, comma 10 della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il segretario: Sala

(BUR20030128)

D.g.r. 14 luglio 2003 - n. 7/13623

Promozione dell'Accordo di Programma finalizzato alla creazione, sul territorio di Legnano, di un centro di ricerca e prove sui nuovi materiali

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che riguarda la promozione degli Accordi di Programma per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa attuazione, l'azione integrata e coordinata dei Comuni, delle Province e delle Regioni, delle Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

Vista la legge regionale 14 marzo 2003 n. 2, che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma di prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi;

Rilevato il ruolo di regia della Regione Lombardia nel promuovere un insieme di iniziative finalizzate alla realizzazione di centri di ricerca e innovazione, legati alle Università e alle imprese locali, con lo scopo di mirare ad uno sviluppo coordinato, nell'ambito regionale, di attività specifiche ed uniche che insieme formano una rete di servizi volti a mantenere la competizione del sistema e a garantire l'occupazione;

Tenuto conto che il sostegno alla ricerca, all'innovazione e al trasferimento tecnologico costituisce un obiettivo «orizzontale» della strategia di sviluppo economico della Regione Lombardia:

Considerata la necessità di promuovere un'azione congiunta tra il mondo imprenditoriale, l'Università e le Amministrazioni pubbliche al fine di rafforzare la competitività dell'impresa lombarda con particolare riferimento al settore della

Considerato che la Regione Lombardia, con la Fondazione Cariplo e IRER, ha condotto una ricerca finalizzata a individuare settori nei quali la Regione possa, nel termine medio lungo, diventare punto di eccellenza mondiale, studiando e individuando famiglie tecnologiche di particolare rilevanza per le applicazioni industriali in Lombardia;

Considerato che il punto 4.5) del dispositivo della deliberazione CIPE 3 maggio 2002, n. 36, prevede una quota di risorse da gestire direttamente da parte della Regione Lombardia per l'implementazione della ricerca e della formazione d'eccellenza:

Rilevato che le succitate risorse possono essere utilizzate per l'avvio di un centro per prove e ricerche sui nuovi materiali nell'area di Legnano;

Viste le comunicazioni inviate alla Segreteria del CIPE da questa amministrazione (prot. n. A1.2002.62563 del 23 dicembre 2002; prot. n. A1.2003.0010141 del 28 febbraio 2003) circa lo stato di avanzamento procedurale dei progetti finanziati a valere sulle risorse della delibera CIPE 36/2002;

Verificato che nelle suindicate comunicazioni si prevede l'impiego delle risorse della succitata deliberazione CIPE per l'avvio di un centro prove e ricerche sui nuovi materiali nell'area di Legnano;

Considerato che tale intervento è, altresì, previsto nell'am-

bito dell'Accordo di Programma Quadro in materia di ricerca, in fase di sottoscrizione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica;

Considerato, inoltre, che interventi nel settore della Ricerca sono previsti nell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 22 marzo 2001 tra Regione Lombardia e il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato;

Considerato che la Regione Lombardia intende collaborare con il comune Legnano ed Euroimpresa Legnano S.c.r.l., in quanto gli obiettivi che si perseguono sono coerenti con l'attuale Piano Regionale di Sviluppo approvato con d.g.r. del 10 ottobre 2000 n. 7/39 e sue successive modifiche ed integra-

Vista la dichiarazione di intenti sottoscritta in data 15 aprile 2003, tra l'Assessore all'Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione Tecnologica della Regione Lombardia, l'Assessore alle Attività Produttive del comune di Legnano e l'Amministratore delegato di Euroimpresa Legnano s.c.r.l., con la quale si sono impegnati a sottoscrivere un accordo di programma per la realizzazione di un centro prove e ricerche sui nuovi materiali in previsione anche della nascita di un più vasto Polo Tecnologico;

Considerato che la suindicata dichiarazione di intenti ha identificato nell'area «Tecnocity Alto Milanese», compresa nel comune di Legnano, il luogo ove avviare il Centro per prove e ricerche sui materiali, in modo da insediare sul territorio legnanese un sistema di trasferimento tecnologico che aiuti, da un lato le imprese ad acquisire le nuove tecnologie, dall'altro a sostenere il sistema tecnologico innovativo;

Verificato l'interesse della Regione al raggiungimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo, approvato con d.c.r. del 10 ottobre 2000 n. VII/39, e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'attuazione dei seguenti obiet-

- 3.10.1 potenziamento del sistema infrastrutturale;
- 3.10.1.15 ampliamento e attivazione dei sistemi di connettività integrata della rete dei Centri di Eccellenza;

Dato atto che, in base all'argomento sopra delineato, i soggetti pubblici interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono:

- Regione Lombardia Assessorato Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione Tecnologica;
 - Comune di Legnano;
 - Euroimpresa Legnano S.c.r.l.;

Determinato l'oggetto dell'Accordo di programma concernente la realizzazione nell'area «Tecnocity Alto Milanese», messa a disposizione dal comune di Legnano, il luogo ove avviare:

- il Centro per prove e ricerche sui nuovi materiali, con l'obiettivo di costituire dei laboratori per prove e ricerche nel campo della domotica, del risparmio energetico e dell'inquinamento applicati alle costruzioni;
- · Che è necessario attivare azioni locali a sostegno della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico del settore e che quindi occorre considerarne sia l'importanza strategica sempre crescente dei settori ad elevata tecnologia per lo sviluppo economico territoriale, sia la presenza di un forte fabbisogno di trasferimento tecnologico da parte del settore delle imprese ed in particolare delle PMI della zona di Legnano;
- Che occorre favorire lo sviluppo di imprenditorialità in nuovi comparti, quali quelli delle tecnologie della domotica e dei nuovi materiali anche al fine di costituire il primo nucleo di un cluster nel settore:

Considerata l'unitarietà di intenti dei soggetti pubblici interessati all'Accordo di programma ed in particolare:

· che è necessario attivare azioni locali a sostegno della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per l'importanza strategica sempre crescente dei settori ad elevata tecnologia per lo sviluppo economico territoriale;

Rilevato che l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34, quarto comma, della d. lgs. 267/2000, qualora adottato con d.p.g.r., produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato e che ai sensi dell'art. 6, decimo comma, della l.r. 2/2003 con l'approvazione dell'accordo si intendono acquisiti i pareri, gli assensi, le intese, i nullaosta, le autorizzazioni e le concessioni da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici che ad esso aderiscono:

Considerata la preventiva e formalizzata disponibilità all'accordo da parte dei soggetti interessati esterni alla Regione Lombardia e verificata la coerenza dell'oggetto dell'Accordo di Programma con gli obiettivi indicati nel Programma Regionale di Sviluppo con riferimento alla ricerca, all'innovazione tecnologica, si individua quale termine per il perfezionamento dell'Accordo di Programma sopra menzionato il 31 dicembre 2003;

La Giunta regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge

Delibera

per le motivazioni indicate in premessa e che qui s'intendono integralmente riportate:

- 1. di promuovere l'Accordo di Programma per la creazione, sul territorio di Legnano, di un centro di ricerca e prove sui nuovi materiali;
 - 2. di individuare quali soggetti interessati all'Accordo:
 - Regione Lombardia:
- Assessorato all'Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica;
 - Comune di Legnano;
 - Euroimpresa Legnano S.c.r.l.;
- 3. di auspicare l'adesione all'iniziativa di altri Enti istituzionali, Associativi e Universitari;
- 4. di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6, comma 5 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 2;
- 5. di dare atto, altresì, che il Presidente della Regione Lombardia procederà, con proprio successivo provvedimento, a delegare l'Assessore all'Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica a compiere gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione;
- 6. di prendere atto che i soggetti pubblici interessati, diversi dalla Regione Lombardia hanno già espresso formale disponibilità al perfezionamento dell'Accordo, così come riportato in premessa.;
- 7. di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il 31 dicembre 2003;
- 8. di trasmettere in data odierna, copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. 2/2003;
- 9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della medesima l.r. 2/2003.

Il segretario: Sala

(BUR20030129)
D.g.r. 14 luglio 2003 - n. 7/13624

Promozione dell'Accordo di Programma finalizzato alla costituzione di un Centro di Eccellenza per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle Applicazioni sui plasmi, localizzato presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

LA GIUNTA REGIONALE

Considerata la necessità di promuovere un'azione congiunta tra il mondo imprenditoriale, l'Università e le Amministrazioni pubbliche al fine di rafforzare la competitività dell'impresa;

Considerata l'opportunità di orientare la ricerca pubblica alle necessità e alle finalità delle imprese esistenti sul territorio regionale, conferendogli anche una connotazione locale;

Rilevato il ruolo di regia della Regione Lombardia nel promuovere un insieme di iniziative finalizzate alla realizzazione di centri di ricerca e innovazione, legati alle Università e alle imprese locali, con lo scopo di mirare ad uno sviluppo coordinato, nell'ambito regionale, di attività specifiche ed uniche che insieme formano una rete di servizi volti a mantenere la competizione del sistema e a garantire l'occupazione;

Verificato l'interesse della regione al raggiungimento degli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo, approvato con d.c.r. del 10 ottobre 2000 n. VII/39, e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'attuazione dei seguenti obiettivi:

- 3.10.1 potenziamento del sistema infrastrutturale;
- 3.10.1.15 costituzione di una rete dei Centri di Eccellenza:

Considerato, che si vuole realizzare, su spazi messi a disposizione dall'Università Milano Bicocca, Dipartimento di Fisica «G.Occhialini edificio U2, in via Cozzi 5, un Centro di Eccellenza per innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle Applicazioni sui plasmi» avente le seguenti finalità:

- a) ospitare apparecchiature e ricercatori per lo studio, lo sviluppo e il trasferimento di nuove tecnologie a plasma per il trattamento dei materiali;
- b) promuovere la collaborazione tra Università, centri di ricerca e industria:
 - per valorizzare e finalizzare la ricerca Universitaria;
- per creare un sinergismo tra Università e industrie interessate alla ricerca e sviluppo;
- per accrescere la competitività delle piccole e medie aziende;
- per formare personale (laureato e tecnico) altamente qualificato nel settore dell'alta tecnologia;
- c) promuovere il trasferimento di tecnologie innovative alle PMI e alle aziende dei seguenti settori industriali: cartario, tessile, conciario, ambientale, farmaceutico, medico per la biocompatibilità, microelettronico, dei sensori, aerospaziale attraverso metodologie che permettono di potere sostituire tecniche tradizionali basate su processi chimici e fisici meno flessibili e/o ad alto rischio d'impatto ambientale attraverso:
- individuazione e selezione dei campi di applicazione e dei settori industriali;
- applicazione dei risultati della ricerca all'industria, realizzando impianti per essa e trasferendo metodologie di processo nuove;
- fornitura di servizi di consulenza e di analisi di laboratorio alle aziende;
- d) innescare un processo di autofinanziamento della ricerca in Università investendo i proventi dell'aziende coinvolte con progetti finanziari, in nuove ricerche applicative;

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che riguarda la promozione degli Accordi di Programma per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa attuazione, l'azione integrata e coordinata dei Comuni, delle Province e delle Regioni, delle Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

Vista la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2, che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma di prevalente competenza regionale e che richiedono l'azione integrata e coordinata di enti locali o comunque di amministrazioni, soggetti pubblici e società a partecipazione pubblica che gestiscono pubblici servizi;

Vista la nota, n. del 19 febbraio 2003 protocollo P11185 del Rettore dell'Università degli Studi di Milano Bicocca Professor Marcello Fontanesi, con la quale si chiede alla Regione di promuovere un Accordo di Programma per la costituzione di un Centro di Eccellenza per innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle Applicazioni sui plasmi, localizzato all'Università degli studi di Milano-Bicocca;

Dato atto che, in base all'argomento sopra delineato, i soggetti pubblici interessati al perfezionamento dell'Accordo di Programma sono:

- Regione Lombardia Assessorato all'Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione Tecnologica;
 - Università degli Studi di Milano Bicocca;

Determinato l'oggetto dell'Accordo riguardante:

- a) l'ospitare apparecchiature e ricercatori per lo studio, lo sviluppo e il trasferimento di nuove tecnologie a plasma per il trattamento dei materiali;
- b) promuovere la collaborazione tra Università, centri di ricerca e industria:
 - per valorizzare e finalizzare la ricerca Universitaria;
- per creare un sinergismo tra Università e industrie interessate alla ricerca e sviluppo;
- per accrescere la competitività delle piccole e medie aziende;
- per formare personale (laureato e tecnico) altamente qualificato nel settore dell'alta tecnologia;

- c) promuovere il trasferimento di tecnologie innovative alle PMI e alle aziende dei seguenti settori industriali: cartario, tessile, conciario, ambientale, farmaceutico, medico per la biocompatibilità, microelettronico, dei sensori, aerospazia e attraverso metodologie che permettono di potere sostituire tecniche tradizionali basate su processi chimici e fisici meno flessibili e/o ad alto rischio d'impatto ambientale attraverso:
- individuazione e selezione dei campi di applicazione e dei settori industriali;
- applicazione dei risultati della ricerca all'industria, realizzando impianti per essa e trasferendo metodologie di processo nuove;
- fornitura di servizi di consulenza e di analisi di laboratorio alle aziende;
- d) innescare un processo di autofinanziamento della ricerca in Università investendo i proventi dell'aziende coinvolte con progetti finanziari, in nuove ricerche applicative;

Rilevato che l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34, quarto comma, del d.lgs. 267/2000, qualora adottato con d.p.g.r., produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato e che ai sensi dell'art. 6, decimo comma, della l.r. 2/2003 con l'approvazione dell'accordo si intendono acquisiti i pareri, gli assensi, le intese, i nullaosta, le autorizzazioni e le concessioni da rendersi o da concedersi eventualmente da parte delle amministrazioni e dei soggetti pubblici che ad esso aderiscono:

Considerata la preventiva e formalizzata disponibilità all'accordo da parte dei soggetti interessati, sopraccitati, si individua quale termine per il perfezionamento dell'Accordo di Programma sopra menzionato il 31 dicembre 2003;

La Giunta regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge

Delibera

- 1. di promuovere l'Accordo di Programma per la costituzione di un Centro di Eccellenza per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo delle Applicazioni sui plasmi, localizzato all'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
 - 2. di individuare quali soggetti interessati all'Accordo:
- Regione Lombardia Assessorato all'Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione Tecnologica;
 - Università degli Studi di Milano-Bicocca;
- 3. di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 2;
- 4. di dare atto, altresì, che il Presidente della Regione Lombardia procederà, con proprio successivo provvedimento, a delegare l'Assessore all'Artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica a compiere gli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione;
- 5. di prendere atto che le amministrazioni interessate hanno già espresso formale disponibilità al perfezionamento dell'Accordo, così come riportato in premessa;
- 6. di prevedere, nella predisposizione dell'Accordo, idonee forme di rapporto e collaborazione con gli operatori pubblici e privati interessati all'attuazione dell'iniziativa al fine di una

più precisa e condivisa definizione degli elementi oggetto dell'accordo medesimo, onde ottenere i risultati ampi e significativi che tale iniziativa si prefigge;

- 7. di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il 31 dicembre 2003;
- 8. di trasmettere in data odierna, copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. 2/2003;
- 9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della medesima l.r. 2/2003.

Il segretario: Sala

(BUR20030130)

D.g.r. 14 luglio 2003 - n. 7/13627

Documento tecnico di accompagnamento alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 «Norme in materia di bonifica e irrigazione»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 31, comma 2, che prevede che le previsioni di bilancio sono articolate, per l'entrata e la spesa, in unità previsionali di base, e il comma 6, per il quale la Giunta regionale predispone un apposito documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione, nel quale le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Vista la legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 «Norme in materia di bonifica e irrigazione» ed in particolare l'articolo 22;

Considerato che ai fini della gestione e rendicontazione di cui al sopra richiamato articolo 31, comma 6, della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni è necessario istituire, modificare o indicare i diversi capitoli appartenenti alle UPB, di cui all'articolo 22 della sopra citata l.r. 7/03, e collegati alle specifiche disposizioni in essa previste, nonché apportare le relative variazioni di dotazione finanziaria;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2003 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa Bilancio, Ragioneria e Strumenti finanziari integrati la regolarità dell'istruttoria e delle proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il documento tecnico di accompagnamento alle disposizioni finanziarie della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 «Norme in materia di bonifica e irrigazione» allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il segretario:	Sal	la
----------------	-----	----

ALLEGATO

DOCUMENTO TECNICO

INDIVIDUAZIONE CAPITOLI SPESA

			ESERCIZIO I	INANZIARIO	
UPB	CAPITOLI	2003		2004	2005
	CAPITOLI	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
2.3.4.5.3.37 «Adeguamento tecnologico e funzionale delle modalità di impiego della risorsa idrica a fini irrigui e di bonifica»					

			ESERCIZIO I	FINANZIARIO	
LIDD	CAPITOLI	20	03	2004	2005
UPB		Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
	2.3.4.2.2.31.5389 «Spese per l'assistenza tecnica, la formazione professionale l'informazione e la divulgazione in agricoltura e nel settore della pesca e acquacoltura» Art. 1, comma 2				
	2.3.4.2.2.31.5391 «Spese per la ricerca e sperimentazione nel sistema agricolo e nel settore della pesca e acquacoltura e per indagini conoscitive e propedeutiche nel settore della bonifica ed irrigazione» (*) Art. 1, comma 2; art. 21, comma 5				

(*) Oggetto del capitolo modificato.

D.g.r. 14 luglio 2003 - n. 7/13629

(3.1.0)

Accreditamento dell'Hospice «Il Nespolo», con sede in Airuno (LC). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2003

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

- 1. di accreditare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, l'Hospice «Il Nespolo» con sede in Airuno, via San Francesco n. 18, gestito dall'Associazione Fabio Sassi O.n. l.u.s., per n. 12 posti sulla base delle verifiche compiute dal competente organo di vigilanza dell'A.S.L. di Lecco;
- 2. di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed al rispetto di tutti gli altri obblighi di cui alla d.g.r. 12619/03;
- 3. di stabilire che la tariffa riconoscibile per le prestazioni erogate è quella stabilita con d.g.r. n. 12904/03;
- 4. di stabilire che l'A.S.L. di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, copia del contratto stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12619/03 All. C, non appena sottoscritto con il gestore;
- 5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;
- 6. di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente:
- 7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030132)

D.g.r. 14 luglio 2003 - n. 7/13630

(3.1.0)

Accreditamento di nuove Residenze Sanitario Assistenziali per anziani ed ampliamenti di R.S.A. già precedentemente accreditate, ubicate nella A.S.L. di Como a seguito della programmazione degli accreditamenti per l'anno 2003, prevista dalla d.g.r. n. 12618 del 7 aprile 2003. Finanziamento a carico del fondo Sanitario per l'anno 2003

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;
- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229: «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31: «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private e l'art. 6 per quanto relativo alla competenza delle Ammi-

nistrazioni provinciali in materia di autorizzazioni al funzionamento dei servizi, nonché le successive modificazioni;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la d.c.r. 12 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 19 gennaio 2001, n. 3130: «Proroga per l'anno 2001 delle disposizioni in merito all'accreditamento delle strutture socio-sanitarie per anziani e disabili e degli I.D.R. Disposizioni in merito agli incrementi tariffari»;
- 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;
- 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;
- 7 aprile 2003, n. 12622: «Assegnazioni per l'anno 2003 alle A.S.L. e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i servizi e gli interventi sociali. Modifiche di tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale»;
- 9 maggio 2003, n. 12904: «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate dalle Residenze Sanitario Assistenziali e dagli Hospice»;

Dato atto che la d.g.r. n. 12618/03 ha introdotto una nuova programmazione degli accreditamenti delle R.S.A., a modifica di quanto già disposto con d.g.r. n. 3130, sulla base dei seguenti criteri:

- presentazione della richiesta di accreditamento entro i successivi 15 gg. dalla pubblicazione della d.g.r. sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, quindi entro il 29 aprile 2003,
- possesso di autorizzazione al funzionamento alla data di pubblicazione della d.g.r. sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, quindi entro il 14 aprile 2003,
- esclusivamente per le R.S.A. ubicate in provincia di Milano, la liberalizzazione degli accreditamenti è estesa a tutto il 31 dicembre 2003, mentre permane sempre possibile l'accreditamento di R.S.A. ubicate in Milano città o realizzazte con il concorso di finanziamenti statali o regionali per investimenti, appositamente assegnati ai sensi della legge n. 67/88 o delle ll.rr. nn. 1/86, 33/91 e 31/96;

Dato atto che la medesima d.g.r. n. 12618/03, prevede che le competenti A.S.L. esprimano il parere favorevole all'accreditamento entro i successivi due mesi dalla data di pubblicazione della delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e quindi entro il 14 giugno 2003, con esclusione delle richieste afferenti ad R.S.A. ubicate nella provincia di Milano, per le quali le procedure di accreditamento possono protrarsi durante tutto l'esercizio 2003;

Considerato che la variazione dell'accreditamento o l'accreditamento di nuove strutture sono subordinati al possesso di idoneo provvedimento di autorizzazione al funzionamento, rilasciato dalle competenti amministrazioni provinciali così come previsto dalla citata d.g.r. 7435/01, nonché al possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento;

Ribadito che il numero di posti letto accreditabili non può essere in nessun caso superiore ai posti letto per i quali è stata rilasciata una autorizzazione al funzionamento riferita all'unità di offerta R.S.A., con esclusione quindi della possibilità di accreditamento di eventuali posti letto autorizzati al funzionamento come Casa Albergo;

Dato atto che le richieste delle R.S.A. indicate nell'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, sono pervenute nei termini previsti;

Dato altresì atto che i gestori delle R.S.A. interessate hanno dichiarato che praticheranno all'utenza rette al netto del finanziamento regionale;

Preso atto del parere favorevole, espresso sulle richieste in questione dall'A.S.L. di Como, con atto n. 262 del 12 giugno 2003, pervenuto alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale in data 13 giugno 2003 relativamente alle strutture ed ai posti letto indicati nell'allegato 1;

Ravvisata conseguentemente la necessità di provvedere agli accreditamenti ed ampliamenti in questione, per le strutture ed i posti letto indicati nell'allegato 1, in quanto compatibili con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla d.g.r. n. 12618/03;

Stabilito che la remunerazione delle prestazioni per le nuove R.S.A. in questione e per i nuovi posti letto delle R.S.A. già in precedenza accreditate, avverrà esclusivamente con riferimento alle otto classi derivanti dall'applicazione di S.OS.I.A., così come previsto dalla d.g.r. n. 12618/03 e con le tariffe previste dalla d.g.r. n. 12904/03;

Stabilito altresì che l'effettiva remunerazione, a carico del Fondo Sanitario, delle nuove prestazioni o delle prestazioni aggiuntive, potrà avvenire solo dalla data di sottoscrizione del contratto tra Ente Gestore della R.S.A. ed A.S.L. di ubicazione;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622, inerente l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione delpresente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia:

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

- 1) di procedere all'accreditamento di nuove R.S.A. ed alla modifica dell'accreditamento di R.S.A. già in precedenza accreditate, ubicate nell'A.S.L. di Como, indicate nell'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, sulla base delle verifiche del possesso dei requisiti di accreditamento compiute dalla competente A.S.L., ed in relazione al favorevole parere emesso dalla medesima, con atto in premessa indicato;
- 2) di stabilire che la remunerazione delle prestazioni per le nuove R.S.A. in questione e per i nuovi posti letto delle R.S.A. già in precedenza accreditate, avverrà esclusivamente con riferimento alle otto classi derivanti dall'applicazione di S.OS.I.A., così come previsto dalla d.g.r. n. 12618/03 e con le tariffe previste dalla d.g.r. n. 12904/03;
- 3) di stabilire altresì che l'effettiva remunerazione, a carico del Fondo Sanitario, delle nuove prestazioni o delle prestazioni aggiuntive, potrà avvenire solo dalla data di sottoscrizione del contratto tra Ente Gestore della R.S.A. ed A.S.L. di ubicazione;
- 4) di stabilire che le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la comunicazione dell'atto medesimo alla Commissione Consiliare Competente per materia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

Elenco nuove R.S.A. e p.l. aggiuntivi in R.S.A. già accreditate - A.S.L. di COMO

Denominarione D.C.A	Codo	p.l. già	accreditati al	30/4/03	p.l. nuovi o	totale p.l.
Denominazione R.S.A.	Sede	n.a.t.	n.a.p.	alzh.	aggiuntivi	accreditati
O.P. Roscio	Albavilla	23	10	0	5	38
Ida Parravicini	Albese con Cassano	33	0	0	18	51
San Benedetto	Albese con Cassano	70	0	20	5	95
Bellaria	Appiano Gentile	90	16	20	1	127
F.T. Vallardi	Appiano Gentile	15	28	0	27	70
Domina progetto anziani	Asso	0	0	0	101	101
Residenza Bellagio	Bellagio	0	0	0	150	150
Croce di Malta	Canzo	52	32	0	3	87
Casa Marcellina	Como	50	14	0	15	79
Vitaresidence due	Guanzate	62	0	0	4	66
Vitaresidence tre	Guanzate	0	0	0	68	68
Ass.ne casa di riposo per persone anziane	Lomazzo	145	0	0	5	150
Figlie della Sapienza	Menaggio	15	18	0	10	43
Giovanni XXIII	Merone	0	0	0	60	60
Sant'Alessandro	Mozzate	0	0	0	58	58
Michela e Franco Fornasari	Mozzate	0	0	0	21	21
Casa di Riposo per anziani	Olgiate Comasco	72	0	0	10	82
Ospiti della Madonna	Pellio Intelvi	30	40	0	5	75
Villa San Fermo	San Fermo d/Battaglia	60	0	0	28	88
Papa Giovanni XXIII	Turate		0	0	41	41
Casa anziano	Uggiate Trevano	60	0	0	20	80
TOTALE p.l. nuovi o aggiuntivi					655	

(3.1.0)

(BUR20030133)

D.g.r. 14 luglio 2003 - n. 7/13631

Accreditamento di nuove Residenze Sanitario Assistenziali per anziani ed ampliamenti di R.S.A. già precedentemente accreditate, ubicate nelle A.S.L. di Mantova a seguito della programmazione degli accreditamenti per

l'anno 2003, prevista dalla d.g.r. n. 12618 del 7 aprile 2003. Finanziamento a carico del fondo Sanitario per l'anno 2003

LA GIUNTA REGIONALE

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;
- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229: «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31: «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private e l'art. 6 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazioni al funzionamento dei servizi, nonché le successive modificazioni;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la d.c.r. 12 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 19 gennaio 2001, n. 3130: «Proroga per l'anno 2001 delle disposizioni in merito all'accreditamento delle strutture socio-sanitarie per anziani e disabili e degli I.D.R. Disposizioni in merito agli incrementi tariffari»;
- 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;
- 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;
- 7 aprile 2003, n. 12622: «Assegnazioni per l'anno 2003 alle A.S.L. e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i servizi e gli interventi sociali. Modifiche di tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale»;
- 9 maggio 2003, n. 12904: «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate dalle Residenze Sanitario Assistenziali e dagli Hospice»;

Dato atto che la d.g.r. n. 12618/03 ha introdotto una nuova programmazione degli accreditamenti delle R.S.A., a modifica di quanto già disposto con d.g.r. n. 3130, sulla base dei seguenti criteri:

- presentazione della richiesta di accreditamento entro i successivi 15 gg. dalla pubblicazione della d.g.r. sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, quindi entro il 29 aprile 2003,
- possesso di autorizzazione al funzionamento alla data di pubblicazione della d.g.r. sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, quindi entro il 14 aprile 2003,
- esclusivamente per le R.S.A. ubicate in provincia di Milano, la liberalizzazione degli accreditamenti è estesa a tutto il 31 dicembre 2003, mentre permane sempre possibile l'accreditamento di R.S.A. ubicate in Milano città o realizzate con il concorso di finanziamenti statali o regionali per investimenti, appositamente assegnati ai sensi della legge n. 67/88 o delle ll.rr. nn. 1/86, 33/91 e 31/96;

Dato atto che la medesima d.g.r. n. 12618/03, prevede che le competenti A.S.L. esprimano il parere favorevole all'accreditamento entro i successivi due mesi dalla data di pubblicazione della delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e quindi entro il 14 giugno 2003, con esclusione delle richieste afferenti ad R.S.A. ubicate nella provincia di Milano, per le quali le procedure di accreditamento possono protrarsi durante tutto l'esercizio 2003;

Considerato che la variazione dell'accreditamento o l'accreditamento di nuove strutture sono subordinati al possesso di idoneo provvedimento di autorizzazione al funzionamento, rilasciato dalle competenti amministrazioni provinciali così come previsto dalla citata d.g.r. 7435/01, nonché al possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento;

Ribadito che il numero di posti letto accreditabili non può essere in nessun caso superiore ai posti letto per i quali è stata rilasciata una autorizzazione al funzionamento riferita all'unità di offerta R.S.A., con esclusione quindi della possibilità di accreditamento di eventuali posti letto autorizzati al funzionamento come Casa Albergo;

Dato atto che le richieste delle R.S.A. indicate nell'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, sono pervenute nei termini previsti;

Dato altresì atto che i gestori delle R.S.A. interessate hanno dichiarato che praticheranno all'utenza rette al netto del finanziamento regionale;

Preso atto del parere favorevole, espresso sulle richieste in questione dalla A.S.L. di Mantova, con atto n. 319 del 13 giugno 2003, pervenuto alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale in data 24 giugno 2003 relativamente alle strutture ed ai posti letto indicati nell'allegato 1;

Ravvisata conseguentemente la necessità di provvedere agli accreditamenti ed ampliamenti in questione, per le strutture ed i posti letto indicati nell'allegato 1, in quanto compatibili con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla d.g.r. n. 12618/03;

Stabilito che la remunerazione delle prestazioni per le nuove R.S.A. in questione e per i nuovi posti letto delle R.S.A. già in precedenza accreditate, avverrà esclusivamente con riferimento alle otto classi derivanti dall'applicazione di S.OS.I.A., così come previsto dalla d.g.r. n. 12618/03 e con le tariffe previste dalla d.g.r. n. 12904/03;

Stabilito altresì che l'effettiva remunerazione, a carico del Fondo Sanitario, delle nuove prestazioni o delle prestazioni aggiuntive, potrà avvenire solo dalla data di sottoscrizione del contratto tra Ente Gestore della R.S.A. ed A.S.L. di ubicazione;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7622, inerente l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione delpresente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia:

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

- 1) di procedere all'accreditamento di nuove R.S.A. ed alla modifica dell'accreditamento di R.S.A. già in precedenza accreditate, ubicate nell'A.S.L. di Mantova, indicate nell'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, sulla base delle verifiche del possesso dei requisiti di accreditamento compiute dalla competente A.S.L., ed in relazione al favorevole parere emesso dalla medesima, con atto in premessa indicato;
- 2) di stabilire che la remunerazione delle prestazioni per le nuove R.S.A. in questione e per i nuovi posti letto delle R.S.A. già in precedenza accreditate, avverrà esclusivamente con riferimento alle otto classi derivanti dall'applicazione di S.OS.I.A., così come previsto dalla d.g.r. n. 12618/03 e con le tariffe previste dalla d.g.r. n. 12904/03;
- 3) di stabilire altresì che l'effettiva remunerazione, a carico del Fondo Sanitario, delle nuove prestazioni o delle prestazioni aggiuntive, potrà avvenire solo dalla data di sottoscrizione del contratto tra Ente Gestore della R.S.A. ed A.S.L. di ubicazione:
- 4) di stabilire che le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la comunicazione dell'atto medesimo alla Commissione Consiliare Competente per materia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO 1

Elenco nuove R.S.A. e p.l. aggiuntivi in R.S.A. già accreditate - A.S.L. di MANTOVA

Denominazione R.S.A.	Code	p.l. già	accreditati al	30/4/03	p.l. nuovi o	totale p.l.	
Denominazione H.S.A.	Sede	n.a.t.	n.a.p.	alzh.	aggiuntivi	accreditati	
Unità Geriatrica Riabilitativa	Eremo di Curtatone	0	0	0	40	40	
Villa Maddalena	Goito	0	0	0	120	120	
Casa Pace	Mantova	0	0	0	53	53	
Isabella d'Este	Mantova	61	45		13	119	
Villa Aurelia	Marcaria	18	0	0	62	80	
Casa Famiglia Madre Teresa Gabriel	Solferino	0	0	0	60	60	
I Girasoli	Virgilio	0	0	0	120	120	
Beata Paola	Volta Mantovana	80	10	0	28	118	
TOTALE p.l. nuovi o aggiuntivi					496		

(3.1.0)

(BUR20030134)

D.g.r. 14 luglio 2003 - n. 7/13632

Ampliamento dell'accreditamento della Residenza Sanitario Assistenziale «Città di Chiavenna», con sede in Chiavenna (SO). Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2003

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»:
- il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d. lgs. 19 giugno 1999, n. 229: «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private e l'art. 6 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazioni al funzionamento dei servizi, nonché le successive modificazioni;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la d.c.r. 12 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA)»;
- 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;
- 7 aprile 2003, n. 12622: «Assegnazioni per l'anno 2003 alle A.S.L. e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i servizi e gli interventi sociali. Modifiche di tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale;
- 9 maggio 2003, n. 12904: «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate dalle Residenze Sanitario Assistenziali e dagli Hospice»;

Considerato che la d.g.r. n. 12618/03 consente, per l'anno in corso, l'accreditamento aggiuntivo di posti letto in RSA già accreditate o l'accreditamento di nuove RSA con i seguenti adempimenti:

a) le strutture operanti nel territorio lombardo, ed in possesso di adeguata autorizzazione al funzionamento alla data del 14 aprile 2003 (di pubblicazione della d.g.r. n. 12618 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia), devono aver formalizzato la richiesta entro i 15 gg. successivi alla pubblicazione della suddetta d.g.r.,

b) le strutture operanti nel territorio della Provincia di Milano possono invece formalizzare la richiesta entro il 31 dicembre 2003;

Rilevato che permane sempre possibile accreditare le strutture ubicate a Milano città, in coerenza con la programmazione del comune di Milano e quelle realizzate con il concorso di finanziamenti statali o regionali per investimenti appositamente assegnati ai sensi della legge 67/88 o delle ll.rr. nn. 1/86, 33/91 e 31/96;

Dato atto che la Residenza Sanitario Assistenziale «Città di Chiavenna» con sede in Chiavenna è già accreditata e con d.g.r. 30 settembre 2002, n. 10467 l'accreditamento è stato confermato per n. 65 posti letto per ospiti NAT e n. 35 per ospiti NAP;

Rilevato che, in data 26 aprile 2003 il legale rappresentante dell'I.P.A.B. «RSA Città di Chiavenna» con sede in Chiavenna, Ente gestore della omonima Residenza Sanitario Assistenziale con sede in Chiavenna, ha richiesto l'ampliamento dell'accreditamento relativamente a n. 19 posti letto della struttura;

Rilevato inoltre che la Residenza Sanitario Assistenziale in oggetto risulta in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'accreditamento:

- autorizzazione temporanea al funzionamento, ex d.g.r. n. 7435/01, rilasciata dall'amministrazione provinciale di Sondrio con provvedimento n. 7 in data 18 marzo 2003, per n. 119 posti letto,
- parere favorevole all'accreditamento espresso dalla competente Azienda Sanitaria Locale di Sondrio, con atto 12 giugno 2003, n. 475, pervenuto alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale in data 13 giugno 2003,
- requisiti di accreditamento previsti dalle citate dd.g.r.
 n. 7435/01 e n. 12618/03, verificati dalla competente Commissione di Vigilanza dell'A.S.L. di Sondrio;

Rilevato altresì che l'ente gestore ha dichiarato di praticare una retta giornaliera che varia da un minimo pari a \leq 37,00, ad un massimo pari a \leq 40,00, al netto del finanziamento regionale;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta di accreditamento per la struttura in oggetto, in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla citata d.g.r. n. 12618/03 e di precisare che l'effettiva remunerazione delle prestazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale, decorrerà dalla data del contratto tra gestore ed A.S.L. di ubicazione della struttura, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto;

Richiamata in proposito la normativa inerente le modalità di remunerazione delle prestazioni, introdotta con d.g.r. n. 12618/03 ed in particolare l'All. B «schema tipo di contratto» alla quale si rinvia integralmente;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale:

Vista la d.g.r. n. 7/11699 del 23 dicembre 2002: «Disposizioni a carattere organizzativo (4º provvedimento 2002)»;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia:

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

- 1) di ampliare l'accreditamento, con decorrenza dalla data di approvazione del presente atto, della Residenza Sanitario Assistenziale «Città di Chiavenna» con sede in Chiavenna (SO), gestita dalla omonima I.P.A.B., relativamente a ulteriori n. 19 posti, sulla base delle verifiche compiute dalla competente A.S.L. di Sondrio;
- 2) di riconfermare che la struttura in oggetto è obbligatoriamente tenuta ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed è tenuta a rispettare tutti gli altri obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7435/01 e n. 12618/03;
- 3) di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra il gestore e l'A.S.L. di ubicazione, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale. Tali rette, già dichiarate dall'ente medesimo, sono state in premessa indicate;
- 4) di stabilire che l'A.S.L. di ubicazione della struttura dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 12618/03 All. B;
- 5) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'A.S.L. di competenza provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;
- 6) di disporre la comunicazione del presente atto alla Commissione Consiliare competente, all'ente gestore interessato, nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente:
- 7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030135)
D.g.r. 14 luglio 2003 - n. 7/13633

(3.1.0)

Conferma dell'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per anziani in seguito alla verifica dei nuovi requisiti previsti dalla d.g.r n. 7435/01 – Finanziamento a carico del fondo Sanitario per l'anno 2003

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: «Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia»;
- il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d. lgs. 19 giugno 1999, n. 229: «Riordino della disciplina in materia sanitaria»;
- il d.P.R. 14 gennaio 1997: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;
- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31, «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private e l'art. 6 per quanto relativo alla competenza delle Amministrazioni provinciali in materia di autorizzazioni al funzionamento dei servizi, nonché le successive modificazioni;
- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;
- la d.c.r. 12 marzo 2002, n. 462 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2002 – 2004»;

Richiamate le dd.g.r.:

- 19 gennaio 2001, n. 3130: «Proroga per l'anno 2001 delle disposizioni in merito all'accreditamento delle strutture socio-sanitarie per anziani e disabili e degli I.D.R.. Disposizioni in merito agli incrementi tariffari»;
- 14 dicembre 2001, n. 7435: «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l. r. 11 luglio 1997, n. 31: Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (R.S.A.)»;

- 7 aprile 2003, n. 12618: «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;
- 7 aprile 2003, n. 12622: «Assegnazioni per l'anno 2003 alle A.S.L. e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i servizi e gli interventi sociali. Modifiche di tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale;
- 9 maggio 2003, n. 12904: «Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate dalle Residenze Sanitario Assistenziali e dagli Hospice»;

Dato atto che le Residenze Sanitario Assistenziali accreditate nel corso dell'anno 2002 hanno provveduto alla rendicontazione delle attività svolte per mezzo della compilazione ed invio alle competenti A.S.L. e, per conoscenza, alla Direzione Regionale competente, dell'apposita «Scheda Struttura» nei termini previsti dalla d.g.r. n. 745/01;

Considerato che la conferma dell'accreditamento è subordinata al possesso di idoneo provvedimento di autorizzazione al funzionamento, rilasciato dalle competenti amministrazioni provinciali così come previsto dalla citata d.g.r. n. 7435/01, degli ulteriori requisiti previsti dalla d.g.r. stessa, verificati dalle A.S.L. territorialmente competenti ed all'espressione di parere favorevole da parte delle stesse;

Ribadito che il numero di posti letto accreditabili non può essere in nessun caso superiore ai posti letto per i quali è stata rilasciata una autorizzazione al funzionamento riferita all'unità di offerta R.S.A., con esclusione quindi della possibilità di accreditamento di eventuali posti letto autorizzati al funzionamento come Casa Albergo;

Preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi dalle A.S.L., relativamente alla conferma, per l'anno 2003, dell'accreditamento delle R.S.A. già accreditate e territorialmente di competenza:

A.S.L. di Bergamo: atto n. 574 del 09/05/03, pervenuto in data 21/05/03,

A.S.L. di Vallecamonica Sebino: atto n. 482 del 28/04/03, pervenuto in data 07/05/03,

A.S.L. di Brescia: atto n. 351 del 30/04/03, pervenuto in data 21 maggio 2003 e successivo n. 405 del 28/05/03, di rettifica, pervenuto in data 19/06/03,

A.S.L. di Como: atto n. 183 del 24/04/03, pervenuto in data 29/04/03,

A.S.L. di Cremona: atto n. 167 del 17/04/03, pervenuto in data 30/04/03,

A.S.L. di Lecco: atto n. 199 del 28/04/03, pervenuto in data 23/05/03,

A.S.L. di Lodi: atto n. 201 del 29/04/03, pervenuto in data23/05/03,

A.S.L. di Mantova: atto n. 192 del 30/04/03, pervenuto in data 05/05/03,

A.S.L. di Milano città: atti nn. 650 – 651 – 652 – 653 – 654 – 655 – 656 – 657 – 658 – 659 – 660 – 661 – 662 – 663 – 664 – 665 – 666 – 667 – 668 – 669 – 670 – 671 – 672 – 673 – 674 – 675, del 19/05/03, pervenuti in data 30 maggio 2003 e n. 1020 del 24 giugno 2003 di parziale rettifica della n. 673,

A.S.L. di Milano 1: atto n. 271 del 30/04/03, pervenuto in data 20/05/03,

A.S.L. di Milano 2: atto n. 117 del 29/04/03, pervenuto in data 30/04/03,

A.S.L. di Milano 3: atto n. 279 dell'11/06/03, pervenuto in data 12/06/03,

A.S.L. di Pavia: atto n. 163 del 28/04/03, pervenuto in data 29/04/03,

A.S.L. di Varese: atto n. 457 del 18/04/03, pervenuto in data 06/05/03,

A.S.L. di Sondrio: atto n. 421 del 29/04/03, pervenuto in data 20/05/03;

Preso atto altresì della comunicazione pervenuta dall'A.S.L. di Vallecamonica Sebino, prot. n. 16370 in data 25/06/03, con la quale si certifica che le prestazioni erogate dalla R.S.A. «Beato Innocenzo» di Berzo Inferiore, hanno sempre riguardato 27 p.l. per N.A.T. e 9 p.l. per N.A.P., nonostante la variazione di accreditamento in 36 p.l. per N.A.T., deliberata con

d.g.r. n. 978 del 3 agosto 2000 e che pertanto, conformemente al parere espresso dall'A.S.L. in questione con l'atto indicato al precedente paragrafo, negli allegati alla presente deliberazione vengono correttamente indicati 27 p.l. per N.A.T. e 9 p.l. per N.A.P.;

Ravvisata conseguentemente la necessità di confermare gli accreditamenti in questione, per le strutture ed i posti letto indicati nell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente deliberazione, precisando che sono indicati i posti letto già accreditati alla data del 30 aprile 2003 come N.A.T., N.A.P. ed Alzheimer, ripartizione che tuttavia viene gradualmente superata in relazione all'inserimento, a far tempo dall'1/05/03, di nuovi ospiti che dovranno essere soggettivamente classificati secondo quanto previsto dalla d.g.r n. 12618/03;

Stabilito di non poter accogliere, in conformità a quanto sin qui previsto dalla normativa ed in relazione all'introduzione dei nuovi criteri di remunerazione delle prestazioni, le richieste di variazioni di accreditamento per la tipologia di posti letto già accreditati come N.A.T., N.A.P. ed Alzheimer;

Precisato che sono attualmente in corso di approvazione ulteriori provvedimenti di accreditamento di nuove strutture o variazioni per strutture già accreditate, sulla base della programmazione degli accreditamenti stabilita per l'anno in corso dalla medesima d.g.r n. 12618/03, strutture per le quali, essendo accreditamenti tutti successivi alla data dell'1/05/03, la remunerazione delle prestazioni avverrà esclusivamente con riferimento alle otto classi derivanti dall'applicazione di S.OS.I.A., e con le tariffe previste dalla d.g.r. n. 12904/03;

Ribadito che permane sempre necessario, in ragione della variazione dell'ente Gestore, richiedere alla competente Amm.ne Provinciale la voltura dell'autorizzazione al funzionamento e produrre alle competenti A.S.L. e Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, un impegno al mantenimento di tutti i requisiti di accreditamento;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha conferito a Gian Carlo A- belli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 27 dicembre 2001 n. 7622, inerente l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Vagliate e fatte proprie le predette valutazioni;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

Delibera

- 1) di procedere alla conferma dell'accreditamento per l'anno 2003 delle R.S.A. ubicate sul territorio regionale, sulla base delle verifiche compiute dalle competenti A.S.L., in relazione a requisiti di accreditamento previsti dalla d.g.r. n. 7435/01 e sulla base delle deliberazioni con cui è stato espresso parere favorevole emesse dalle medesime, in premessa indicate;
- 2) di approvare conseguentemente l'All. 1, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono indicate le strutture ed i posti letto accreditati, precisando che sono indicati i posti letto già accreditati alla data del 30 aprile 2003 come N.A.T., N.A.P. ed Alzheimer, ripartizione che tuttavia viene gradualmente superata in relazione all'inserimento, a far tempo dall'1/05/03, di nuovi ospiti che dovranno essere soggettivamente classificati secondo quanto previsto dalla d.g.r n. 12618/03;
- 3) di approvare inoltre l'All. 2, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono indicati i posti letto accreditati, raggruppati per singola A.S.L.;
- 4) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la comunicazione dell'atto medesimo alla Commissione Consiliare Competente per materia.

Il segretario: Sala

Allegato 1

Situazione p.l. in R.S.A. al 30 aprile 2003 per singola struttura

	T	•	At all to aprile 2000 per oringela otta				
ASL	Comune	Denominazione R.S.A.	Indirizzo	p.l. N.A.T.	p.l. N.A.P.	p.l. ALZ.	p.l. TOT.
BG	Albino	Casa Albergo Honegger	Via B. Crespi, 9	100	48	0	148
BG	Almenno S. Salvatore	Opera Pia Rota	Via Repubblica, 1	72	0	0	72
BG	Alzano Lombardo	Martino Zanchi	Via G. Paglia, 23	43	47	0	90
BG	Ardesio	Filisetti	Via A. Duca D'Aosta 1	20	12	0	32
BG	Bergamo	Centro Don Orione	Via Don Luigi Orione 6	201	45	0	246
BG	Bergamo	Ist. Suore Cappuccine	Via G. Negri, 17	29	46	0	75
BG	Bergamo	OO. PP. Annesse	Via Gleno 49	320	130	40	490
BG	Bergamo	S. Chiara (Don Carlo Botta)	Via Garibaldi, 5	27	29	0	56
BG	Bergamo	Sacro Cuore	Via Carnovali, 93/A	30	10	0	40
BG	Brembate di Sopra	Casa Riposo	Via Giovanni XXIII, 4	110	70	0	180
BG	Brembilla Fraz. Laxolo	Casa Santa Maria	Ca Noa, 8	21	0	0	21
BG	Brignano Gera d'Adda	Ospitale Aresi	Via Facchinetti, 2	62	4	0	66
BG	Calcio	Carlo Zanoncello	Via San Fermo 10	30	35	0	65
BG	Calvenzano	Maria Immacolata	Via Brassolino, 6	15	25	0	40
BG	Capriate San Gervaso	O. Cerruti	Via Privata Cerruti 6	129	61	0	190
BG	Casnigo	S. Giuseppe	Via S. Spirito, 15	51	45	0	96
BG	Cene	Serenità	Via Capri, 7	21	21	0	42
BG	Cividate al Piano	Don Ciriaco Vezzoli	Via Ospedale 57	32	52	0	84
BG	Clusone	Casa Albergo Sant'Andrea	Via Milano, 15	57	26	0	83
BG	Cologno al Serio	Vaglietti Corsini	Vicolo Ospedale, 2	44	18	0	62
BG	Costa Volpino	Cav. Contessi	Via Degli Ulivi, 1	37	20	0	57
BG	Covo	G. Scarpini	Via Scarpini 9	0	25	0	25
BG	Dalmine	San Giuseppe	Viale Locatelli	88	0	0	88
BG	Fontanella	Osp.Civile Fontanella	Via Vittorio Emanuele II, 73	35	19	0	54
BG	Gandino	I.P.A.B. Gandino	Via XX Settembre, 19/21	90	43	0	133
BG	Gazzaniga	San Giuseppe	Via Tonale, 8	20	28	0	48
BG	Gorlago	S. Giuseppe	Via Asperti, 1	73	37	0	110
BG	Gorle	Caprotti Zavaritt	Via Arno, 14	20	20	0	40
BG	Gromo	Milesi	Via Bettuno Alto, 9	24	11	0	35
BG	Grumello del Monte	Madonna del Boldesico	Via Signorelli, 91/93	60	0	0	60

1		I	[· · · ·				
ASL	Comune	Denominazione R.S.A.	Indirizzo	p.l. N.A.T.	p.l. N.A.P.	p.l. ALZ.	p.l. TOT.
BG	Leffe	Casa Serena – Leffe	Via Albertoni 65	38	41	0	79
BG	Lovere	Martinoli Casa Serenità	Via Piero Gobetti 39	44	30	0	74
BG	Martinengo	Francesco Balicco	Via Vallere 4	47	20	0	67
BG	Monasterolo del Cast.	S. Camillo	Piazza Papa Giovanni XXIII 5	10	8	0	18
BG	Nembro	I.P.A.B. Nembro	Via dei Frati, 1	62	25	0	87
BG	Osio Sotto	Commissaria Pia Olmo	Via Cavour 6	37	23	0	60
BG	Palosco	Piatti Venanzi	Via S.M. Elisabetta 36	48	12	0	60
BG	Piazza Brembana	CentroDon Stefano Palla»	Via Monte Sole, 2	65	0	0	65
BG	Ponte San Pietro	Casa Di Riposo	Via Matteotti, 5	3	65	0	68
BG	Predore	Villa Serena	Via Ario Muciano, 26	15	7	0	22
BG	Romano di Lombardia	Opere P. Riunite «Rubini»	Via Comelli Rubini, 2	30	10	0	40
BG	San Pellegrino Terme	Oasi San Pellegrino	Via dei Partigiani	0	41	0	41
BG	Sarnico	P. A. Faccanoni	Via G. Bortolotti 2	60	10	0	70
BG	Scanzorosciate	Pia Fondazione Piero Piccinelli Casa Maria Consolatrice	Via Adelasio, 5/7	132	46	0	178
BG	Schilpario	Villa Bartolomea Spada	Via Soliva 18	17	24	0	41
BG	Sovere	I.P.A.B. Sovere	Via Sen. Silvestri, 2	62	15	0	77
BG	Spirano	I.P.A.B. Spirano	Via A. Locatelli 25	38	0	0	38
BG	Stezzano	Villa Della Pace	Via Pino Zanchi 10	52	15	0	67
BG	Torre Boldone	Palazzolo	Via Donizetti, 3	92	34	0	126
BG	Trescore Balneario	Parrocchia S. Pietro Apostolo	Via Locatelli 73	25	11	0	36
BG	Treviglio	Consorzio Intercomunale	P.le Ospedale, 5	120	21	0	141
BG	Urgnano	Istituto Ospitale Magri	Via Circonvalazione. 13	68	22	0	90
BG	Valbondione	S. Lorenzo	Via S. Lorenzo, 1	12	10	0	22
BG	Verdello	Brolis Giavazzi	Via Ricovero Broli, 17	40	17	0	57
BG	Vertova	Card. Giorgio Gusmini	Via San Carlo 30	50	0	30	80
BG	Villa d'Adda	S. Giuseppe	Via Bellavista, 3	150	50	0	200
BG	Villa d'Almé	Nobile Baglioni	Via Mazzini, 12/14	25	20	0	45
BG	Zogno	Opera Pia Caritas	V.le Martiri Libertà 6	70	20	0	90
BS	Adro	Delbarba-Maselli-Dandolo	Via Cairoli, 29	56	19	0	75
BS		Casa Di Riposo Paolo VI	Via Achille Pedrocca, 7	87	6	0	93
	Bagnolo Mella	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,				
BS	Bagolino	S. Giuseppe	Via Alberto Lombardi, 5	80	10	20	110
BS	Barbariga	Uccelli – Bonetti	Via C. Battisti 10	30	3	0	33
BS	Bedizzole	I.P.A.B. Bedizzole	Via Sonvigo, 22	85	10	15	110
BS	Berlingo	Casa di Riposo Bersabea	Via Dante 15	3	15	0	18
BS	Botticino	I.P.A.B. Botticino	Via T. Speri 105	59	4	0	63
BS	Bovegno	San Giovanni	Via Torrazzo 9	22	18	0	40
BS	Brescia	A. Luzzago	Via Lama, 67 Loc. Mompiano	120	0	0	120
BS	Brescia	Arici Sega	Via Mantova, 91 (sede provvisoria)	67	0	16	83
BS	Brescia	Casa Industria	Via Veronica Gambara 6	131	0	0	131
BS	Brescia	Geriatrico Casa Di Dio	Via Moretto 6	240	0	0	240
BS	Brescia	Leonardo Arvedi	Via Mantova 99	43	2	0	45
BS	Brescia	Pasotti Cottinelli	Grazzine, 6	46	8	0	54
BS	Brescia	San Giuseppe Figlie di S. Camillo	Via Milano, 69	43	0	0	43
BS	Brescia	Villa Di Salute	Via Lama 24	115	40	0	155
BS	brescia	Villa Elisa	Via San Polo, 2	62	0	0	62
BS	Calcinato	I.P.A.B. Calcinato	Via Salvo D'Acquisto 5	38	41	0	79
BS	Calvisano	Beata Cristina	Via Benefattori 24	37	0	0	37
BS	Capriano del Colle	Paola Di Rosa	Via S. Maria Crocifissa 2/4	35	10	0	45
BS	Capriolo	I.P.A.B. Capriolo	Via Casa Di Riposo 1	40	10	0	50
BS	Carpenedolo	S. Maria Del Castello	Via Laffranchi, 13	102	0	0	102
BS	Castelcovati	Spazzini Fabeni	Via S. Antonio 20	22	7	0	29
BS	Castenedolo	Pio Ricovero Inabili	Via Pluda 10	52	10	0	62
BS	Castrezzato	Maggi	Via G. Marconi 20	34	11	0	45
BS	Chiari	Pietro Cadeo	Viale Cadeo 13	108	16	20	144
BS	Coccaglio	Pompeo e Cesare Mazzocchi	Via Carera 28	50	20	0	70
BS	Cologne	Martinelli- Granata -Piantoni	Via Martinelli, 19	43	7	0	50
BS	Concesio	Comunale Concesio	Via C. Battisti 72	30	10	0	40
BS	Desenzano del Garda	S. Angela Merici	Via Gramsci, 25	146	0	20	166
BS	Desenzano del Garda	Villa de Asmundis	Via Agello, 33	21	0	0	21
BS	Gambara	Casa di Riposo Dante Cusi	Via Dante Cusi 12	30	10	0	40
BS	Gardone Valtrompia	Pietro Beretta	Via Parini, 14	80	10	0	90
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			-			
BS	Gargnano	Feltrinelli	Via C. Battisti 2	30	15	0	45

ASL	Comuno	Denominazione D.C.A	Indirizzo	n/ N/ A T	p.l. N.A.P.	p.l. ALZ.	p.l. TOT.
	Comune	Denominazione R.S.A.	Via S. Maria 17	p.l. N.A.T.	<i>μ.ι. Ν.Α.Ρ.</i> 35	<i>μ.ι. ΑLΣ.</i>	
BS	Gavardo Ghedi	La Memoria I.P.A.B. Ghedi	Via S. Maria 17 Via X Giornate 76	40 75	17	0	75 92
BS BS	Gottolengo	Cami – Alberini	Via Alberini 18	50	0	16	66
BS	Gussago	Opera Pia Paolo Richiedei	Via Pinidolo 23	81	8	18	107
BS	Iseo	Ambrogio Cacciamatta	Via per Rovato	60	0	0	60
BS	Iseo	F.Ili Guerini	C/O Municipio – Via Duomo 39	36	4	0	40
BS	Isorella	G.B. Valotti	Via Gioacchino Rossini, 3	35	5	0	40
BS	Lonato	I.P.A.B. Lonato	Via Garibaldi	62	0	0	62
BS	Lumezzane	Residenza Le Rondini	Via Cav. Lavoro U. Gnutti 4	75	10	0	85
BS	Manerbio	I.P.A.B Manerbio	Piazza Aldo Moro, 6	64	10	0	74
BS	Marone	Villa Serena	Via Cristini. 27	04	20	0	20
BS	Mazzano	Andrea Fiorini		56	8	0	
BS	Montichiari	Azienda Serv. Soc. Montichiari	Via A. Carpi, 24	54	15	0	64 69
			Via Marconi, 115	70		20	
BS	Nave Nuvolera	Villa dei Fiori F.Ili Porta	Via Belcolle 17	-	10	0	100
BS			Via Generale Soldo, 7	14		-	20
BS	Odolo	Soggiorno Sereno Pasini	Via F.Ili Scalvini, 60	0	20	0	20
BS	Orzinuovi	I.P.A.B. Orzinuovi	Via Veronica Gambara, 20	81	17	0	98
BS	Orzivecchi	Carlo Frigerio	Via Santa Giulia 1	15	6	0	21
BS	Ospitaletto	Serlini	Via Monte Grappa 101	51	18	0	69
BS	Palazzolo sull'Oglio	Don Cremona	Via Britannici 18	39	25	0	64
BS	Pezzaze	Bregoli Pio Luogo	Via Ospedale, 5	32	13	0	45
BS	Polpenazze del Garda	San Giuseppe	Via Galvani, 7	20	10	0	30
BS	Pontevico	Giroldi Forcella	Via Cav. di V. Veneto 9/A	77	18	20	115
BS	Pontevico	Neurologico Cremonesini	Via Roma, 1	180	0	0	180
BS	Pontoglio	Villa Serena	Viale Orizio, 17	38	10	0	48
BS	Pralboino	I.P.A.B. Pralboino	Via Morelli 10	63	12	0	75
BS	Puegnago	Don Baldo	Via XXV Aprile, 1	18	17	0	35
BS	Quinzano d'Oglio	Villa G. Padovani	Via Suor Laura Aceti, 2	54	12	0	66
BS	Rezzato	Evaristo Almici	Via Santuario 3	47	8	0	55
BS	Rezzato	Residenze Anni Azzurri	Via Sberna, 4/6 Loc.Virle Tre Ponti	110	65	0	175
BS	Rodengo Saiano	T. L. Colosio	Via Biline	95	5	0	100
BS	Roé Volciano	I.P.A.B. Roé Volciano	Via J.Bonfadio 37	26	14	0	40
BS	Roncadelle	Berardi Manzoni	Via S. Bernardino 63/B	36	0	0	36
BS	Rovato	Lucini-Cantù	Via S.Martino d/Battaglia, 21	40	10	0	50
BS	Rudiano	Centro Comunale Rudiano	Via Madonna in Pratis, 6	22	9	0	31
BS	Sabbio Chiese	B. Bertella	Via Parrocchiale 26	24	10	0	34
BS	Sale Marasino	L. Zirotti	Via Regina Margherita, 5	22	25	0	47
BS	Salò	I.P.A.B. Salò	Via Zane, 10	100	0	20	120
BS	Sarezzo	Comunale Sarezzo	Via Verdi 42	30	18	0	48
BS	Seniga	Nobile Annibale Maggi Via	Via Castello 1	40	2	0	42
BS	Tignale	Casa di Riposo per Anziani	Via S. Pietro, 8	30	11	0	41
BS	Toscolano Maderno	G.B. Bianchi	Via Cavour 34	31	16	0	47
BS	Travagliato	Don A. Colombo	Via Rose 1	77	0	0	77
BS	Urago d'Oglio	Bandera Vezzoli	Via Roma 38	25	3	0	28
BS	Verolanuova	Gambara Tavelli	Via Einaudi 1	82	43	0	125
BS	Vestone	Valsabbino A. Passerini	Via Passerini, 8	57	0	20	77
BS	Villa Carcina	Villa Dei Pini F. Colturi	Via T. Speri 50	62	0	0	62
BS	Vobarno	Irene Rubini Falck	Via Irene Rubini Falck, 5	25	15	0	40
BSV	Artogne	Comunale Artogne	Via Franzoni 1	32	0	0	32
BSV	Berzo Inferiore	Beato Innocenzo	Viale Caduti, 18	27	9	0	36
BSV	Bienno	Villa Monsignor Damiano Zani	Via Pradelli 7	42	0	0	42
BSV	Borno	Cav. Paolo Rivadossi	Via Milano 20/B	42	12	0	54
BSV	Breno	Ente Per Anziani Celeri	Via Taglierini, 25	55	0	0	55
BSV	Capo di Ponte	R.S.A. Ist. Bona	Via G. Marconi, 3	30	10	0	40
BSV	Darfo Boario Terme	Angelo May	Via Galilei, 16	49	0	15	64
BSV	Edolo	Fondazione Giamboni	Piazza Nicolini, 1	38	34	0	72
BSV	Esine	Ninj Beccagutti	Via Chiosi, 3B	54	0	0	54
BSV	Malonno	Don Giovanni Ferraglio	Via Giovanni Ferraglio 8	55	15	20	90
BSV	Piancogno	Opera Assistenz.Sanit.Integr. O.A.S.I.	Via Nazionale, 45	47	0	20	67
BSV	Pisogne	I.P.A.B. Pisogne	Via Romanino 18	70	0	20	90
BSV	Ponte di Legno	R.S.A. Mons. Giacomo Carettoni	Corso Milano 37	41	0	0	41
CO	Albavilla	Opera Pia Roscio	Via Roscio, 16	23	10	0	33
CO	Albese con Cassano	Ida Parravicini	Via C. Pulici, 31	33	0	0	33
CO	Albese con Cassano	La Solitaria	Via Oscar Vogt, 7	75	0	0	75

	_	T =					
ASL	Comune	Denominazione R.S.A.	Indirizzo	p.l. N.A.T.	p.l. N.A.P.	p.l. ALZ.	p.l. TOT.
CO	Albese con Cassano	S.Benedetto	Via Roma 16	70	0	20	90
CO	Alzate Brianza	Casa per Anziani Don G.Allievi	Via Anzani, 1	18	16	0	34
CO	Appiano Gentile	Bellaria	Via Monte Carmelo, 22	90	16	20	126
CO	Appiano Gentile	F. T. Vallardi	Via A. Pozzone, 2	15	28	0	43
CO	Arosio	Fondazione Anna Borletti	Via Piave, 9	102	25	0	127
CO	Arosio	Nidasio Galetti	Via S. Giovanni Bosco, 13	60	19	0	79
CO	Bellagio	Greco De Vecchi	Via Valassina, 36	40	30	0	70
CO	Cantù	Garibaldi Pogliani	Via Galimberti 4	90	11	0	101
CO	Canzo	Don A. Pozzoli	Via Roma, 4	32	4	0	36
CO	Canzo	Residenza Croce Di Malta	Via Brusa, 20	52	32	0	84
CO	Capiago Intimiano	Garibaldi Pogliani	Via Camuzio	60	0	0	60
CO	Casasco d'Intelvi	Il Ronco	Via del Carmine, 21	137	0	0	137
CO	Cernobbio	S. Maria della Pace	Via della Libertà, 3	33	7	0	40
CO	Como	Ca' d'Industria	Via Brambilla, 61	114	0	0	114
CO	Como	Casa S.Marcellina	Via Tommaso Grossi, 20	50	14	0	64
СО	Como	Ist. Ger. Ca' d'Industria	Via Varesina, 118/A	140	0	20	160
CO	Como	Op. Don Guanella	Via Tommaso Grossi, 18	70	30	0	100
СО	Como	S. M. della Provvidenza	Via Statale per Lecco, 20	56	10	0	66
СО	Como	Suore Giuseppine	Via Borgovico 6	60	15	0	75
СО	Dizzasco d'Intelvi	Istituto Sacro Cuore	Via Roma	144	0	0	144
CO	Dongo	Ferriere e Fonderie	Via Garibaldi 10	15	30	0	45
CO	Erba	Giuseppina Prina	P.zza Prina, 1	109	10	20	139
СО	Guanzate	Vita Residence 2	Via Mazzini, 10	62	0	0	62
CO	Lanzo d'Intelvi	Il Focolare S. M. Loreto	Via Vanone Ceresola, 3	24	34	0	58
CO	Lezzeno	Villa Citterio	Loc. Pescaù, 56	20	10	0	30
CO	Lipomo	Beato L. Guanella	Via Cantaluppi, 810	30	12	0	42
co	Lomazzo	Casa Albergo	Via del Laghetto, 9	145	0	0	145
co	Mariano Comense	Ist. Geriatrico Porta Spinola	Via S. Stefano, 28	56	10	0	66
	Menaggio	Figlie Della Sapienza	Via N. Sauro, 22	15	18	0	33
_	Menaggio	Ist. Giardino degli Ulivi	Via 4 Novembre 98	35	7	0	42
co		<u> </u>		72	0	0	72
	Olgiate Comasco	Casa di Riposo per Anziani Istituz. del Comune di Milano	Viale Michelangelo, 6	12	"	U	12
СО	Pellio Intelvi	Ospiti della Madonna	Via XX Settembre, 8	30	40	0	70
СО	Pianello del Lario	Sacro Cuore	Via Calozzo 142	52	0	0	52
СО	Ponte Lambro	Villa Guaita	Via Guaita, 13	26	14	0	40
СО	Porlezza	Lina Erba	Lungolago Matteotti, 17	50	17	0	67
	S. Fermo della Battaglia	Villa S. Fermo	Via Bignami, 6	60	0	0	60
СО	Sala Comacina	Villa Stefania	Via Statale 5	110	13	0	123
	Solbiate	S. Carlo Borromeo F.B.F.	Via Como, 2	212	0	0	212
co	Uggiate Trevano	C. R. Anziani	Via Somazzo, 7	60	0	0	60
CR	Acquanegra Crem.	Opera Pia Fengo	Via Sesto, 14	0	38	0	38
CR	Annicco	Op. Pia Bevilacqua Rizzi	Via Oberdan, 15	15	15	0	30
	Casalbuttano e Uniti	Ospedale Della Carità	Via Marconi 1	275	25	0	300
CR	Casalmaggiore	C. Busi	Via Formis, 4	90	60	15	165
CR	Casalmorano	S. Cuore C.gi Preyer	Via Preye, 20	75	30	0	105
	Castelleone	Fondazione Giuseppina Brunenghi	Via Beccadell, 6	64	20	0	84
CR	Castelleone	Ss. Rendentore	Via Monsignor Cardinali, 15	120	30	0	150
		E. Germani	Via Pieve Gurata, 11	_		0	
CR	Cingia de' Botti			299	11	20	310 200
_	Crema	Marini Carioni Vimercati	Via Zurla 1 Via Kennedy, 2	120	60	20	200
CR	Crema	Opera Pia Cronici F. Soldi	*		0	0	305
CR	Cremona		Via Brescia 207	305		0	
CR	Isola Dovarese	S. Giuseppe	Largo Vittoria, 20	33	16		49
CR CR	Ostiano	I.P.A.B. Ostiano	Via G. B. Rosa 42	60	50 37	0	90 97
	Pandino	Ospedale dei Poveri	Via della Vignola, 3 Via Cavour, 1	95		0	97
CR	Piadena	S. Vincenzo	Via Cavour, 1 Via Porta Soccorso, 25	95	0	0	95
CR CR	Pizzighettone Rivolta d'Adda	Opera Pia Luigi Mazza Padre F. Spinelli	Via G. Galilei 18		0	0	48
		·		48			
_	Robecco d'Oglio	Robecco D'Oglio	Via Mazzini 31	70	60	0	130
CR	Romanengo	G. Vezzoli	Via Castello, 12	33	17	0	50
CR	S. Giovanni in Croce	Opera Pia Ospedale G. Aragona	Via Grasselli Barni, 47	50	15	0	65
CR	San Bassano	Vismara – De Petri	Via Vismara, 10	133	88	20	241
	Sesto ed Uniti	Nolli Pigoli	Viale Europa, 1	50	20	0	70
	Soncino	Casa Industria	Largo Capretti 2	50	12	0	62 213
CR	Soresina	Zucchi M. Falcina	Via Gramsci 7	165	30	18	

101	•		T				
ASL	Comune	Denominazione R.S.A.	Indirizzo	p.l. N.A.T.	p.l. N.A.P.	p.l. ALZ.	p.l. TOT.
CR	Sospiro	Istituto Ospedaliero di Sospiro	Piazza Libertà, 2	260	0	20	280
CR	Stagno Lombardo	Mori Stagno Lombardo	Largo Mori, 2	28	43	0	71
CR	Trigolo	Milanesi Frosi	Via Canevari 85	90	20	0	110
CR	Vailate	Op. Pia Osp. Caimi	Via Caimi, 23	32	0	0	32
CR	Vescovato	E. F. Soldi	Via Garibaldi, 93	85	50	0	135
LC	Barzio	San Antonio	Via Luigi Corsi 8	38	0	0	38
LC	Bellano	S. Francesco	Via Al-Ca' 19	11	14	0	25
LC	Brivio	I.P.A.B Brivio	Via Cartiglio, 2	60	46	0	106
LC	Calolziocorte	Madonna della Fiducia	Via F.Ili Calvi, 62	53	34	0	87
LC	Casatenovo	Maria Monzini	Via Manzoni, 26	38	4	0	42
LC	Civate	Casa Del Cieco Mons. Gilardi	Via N. Sauro, 5	40	20	0	60
LC	Civate	Fondaz. C.R. Érambilla-Nava» Onlus	Villa Sacro Cuore - via Cerscera, 3	35	5	0	40
LC	Galbiate	Villa Serena S.p.A.	Piazzale A. Grandi, 1	142	20	20	182
LC	Lecco	Airoldi e Muzzi	Via Airoldi e Muzzi, 2	230	70	20	320
LC	Lecco	Casa Riposo Misericordine	Via Bovara, 35	4	10	0	14
LC	Lierna	Casa dell'Anziano P. Buzzi	Via Papa Giovanni XXIII	21	4	0	25
LC	Mandello del Lario	Ricovero Parrocchiale	Via Eritrea, 1	61	19	0	80
LC	Merate	Geriatrico Frisia	Via Don Gnocchi 4	168	36	20	224
LC	Monticello	Comunale Monticello	Via Sirtori, 1	82	39	0	121
LC	Oggiono	Luigi e Regina Sironi	Via Locatelli, 9	38	28	0	66
LC	Olginate	ASA Assoc. Servizio Anziani	Via Brianza – Loc. Consonno	25	32	0	57
LC	Olginate	Casa di Riposo S. Giuseppe	Via Marconi, 31	23	5	0	28
LC	Oliveto Lario	Rsa S. Giorgio, 5	Via dell'oro	59	0	0	59
LC	Perledo	Sacra Famiglia	Via Regoledo di Perledo, 1	54	0	0	54
LC	Premana	Madonna della Neve x Anziani ONLUS	Via Manzoni, 7	5	10	0	15
LC	Valmadrera		Via Manzoni, 7	23	27	0	50
LC	Vendrogno	Opera Pia Magistris La Madonnina	Via Marizoni, 7 Via Attilio Giordani, 1	3	9	0	12
LC		Fondazione A E. Nobili	<u> </u>	35	9	0	44
	Viganò	P. Zoncada	Via Risorgimento, 12	63	6	0	
LO	Borghetto Lodigiano	1 11111	Via Cavallotti 21				69
LO	Casalpusterlengo	Vittadini Terzaghi	P.zza Cappuccini, 4	42	15	0	57
LO	Castiglione d'Adda	Milani	Via Roma, 83	26	22	0	48
LO	Codogno	I.P.A.B. Codogno	Via Ugo Bassi 37/39	107	20	15	142
LO	Livraga	S. Teresa	Via Manzoni, 13	29	10	0	39
LO	Lodi	I.P.A.B. Santa Chiara	Via P. Gorini 48	200	42	17	259
LO	Lodi	Santa Savina	Via De Lemene 13	55	25	0	80
LO	Maleo	L. Corazza	Via Ospedale, 3	16	14	0	30
LO	Maleo	Mons. Trabattoni	Via Garibaldi, 2	42	23	0	65
LO	San Colombano al L.	Istituzioni Pubbliche Assist.Riunite	Via Valsasino, 116	70	0	0	70
LO	Sant'Angelo Lodigiano	S. Cabrini	Via Cogozzo, 12	70	53	0	123
LO	Senna Lodigiana	Angelo Grossi	Via Sen. Grossi, 25	20	16	0	36
LO	Somaglia	Vigoni Della Somaglia	Via Vigoni 13	57	6	0	63
MI	Milano	Anni Azzurri Navigli	Via Darwin, 17	58	29	0	87
MI	Milano	Anni Azzurri San Luca	Via San Luca, 4	22	14	0	36
MI	Milano	Beato Luigi Palazzolo	Via Palazzolo D. Luigi 21	650	50	0	700
MI	Milano	Casa Famiglia	Via Vivaio, 7	20	0	0	20
MI	Milano	Casa Famiglia di Milano – Affori	Via Franco Faccio, 15	70	0	0	70
MI	Milano	Casa Per Coniugi	Via Dei Cinquecento, 19	115	5	0	120
MI	Milano	Casa S. Giuseppe	Via delle Ande, 11	50	110	0	160
MI	Milano	Centro Girola	Via Girola, 30	120	0	0	120
MI	Milano	Centro Padre Ambrosoli Giuseppe	Largo Missionari Comboniani, 3	24	0	0	24
MI	Milano	Domus Patrizia	Via Pier Lombardo, 20	17	69	0	86
MI	Milano	Don Guanella	Via Cagnola 11	110	0	0	110
MI	Milano	Famagosta	Via A. Di Rudinì, 3	180	20	0	200
MI	Milano	Fondazione Moscati	Via Orti 27	60	9	0	69
MI	Milano	Ge-Cra s.r.l.	Via Rogoredo, 31	40	8	0	48
MI	Milano	Geriatrico Redaelli	Via Bartolomeo d'Alviano, 78	290	0	20	310
MI	Milano	Giuseppe Gerosa Brichetto	Via Mecenate, 96	110	10	0	120
MI	Milano	Guastalla Battino	Via Leone XIII, 1	41	22	0	63
MI	Milano	Il Nuovo Focolare S. M. Loreto	Via G. B. Martini, 29	59	0	0	59
MI	Milano	Istituto Geriatrico Milanese	Via Pier A. Paravia, 63	150	0	0	150
MI	Milano	La Picc. Casa Del Rifugio	Via G. Antonini, 3	230	37	0	267
MI	Milano	Musicisti Fond. G. Verdi	Piazza Buonarroti 29	12	16	0	28
	Milano	Piccolo Cottolengo Milanese di Don Orione	Viale Caterina Da Forlì, 19	111	109	0	220
MI	IVIIIaiio	i locolo contelengo ilinarioco al 2011 chemo				-	

ASL	Comune	Denominazione R.S.A.	Indirizzo	p.l. N.A.T.	p.l. N.A.P.	p.l. ALZ.	p.l. TOT.
MI	Milano	Principessa Jolanda	Via Sassi, 4	95	0	0	95
MI	Milano	RSA Santa Giulia	Via Pitteri, 81	145	0	0	145
MI	Milano	Santa Chiara	Via Pitteri n. 83	40	0	0	40
MI	Milano	V. Ferrari	Via dei Panigarola 14	180	20	0	200
MI	Milano	Villa Antonietta – Fond.ne Biffi	Via dei Ciclamini 34	23	38	0	61
MI 1	Abbiategrasso	I.P.A.B. Abbiategrasso	Strada per Cassinetta, 25	22	68	0	90
MI 1	Abbiategrasso	Istituto Geriatrico C. Golgi	P.zza Camillo Golgi, 11	294	0	40	334
MI 1	Albairate	Fondazione Giuseppe Gemellaro	Via XXV Aprile, 32	60	0	0	60
MI 1	Arese	Azienda Speciale Gallazzi Vismara	Via Matteotti 30	66	25	0	91
MI 1	Arluno	Sandro Pertini	Via Roma, 60	40	4	0	44
MI 1	Bareggio	Villa Arcadia	Via Cadorna, 18	100	0	0	100
MI 1	Busto Garolfo	Casa Famiglia Anziani	Via Grazia Deledda, 4	47	15	0	62
MI 1	Busto Garolfo	Residenza San Remigio	Via A. di Dio ang. Via N. Sauro	60	0	0	60
MI 1	Castano Primo	Op.P. Colleoni De Maestri	Via Colleoni, 5	70	0	0	70
MI 1	Castano Primo	S. Giuseppe	Via Arco Nuovo 16	68	0	0	68
MI 1	Cerro Maggiore	Divina Provvidenza	Via Cottolengo 1	55	35	0	90
MI 1	Cesano Boscone	Sacra Famiglia	Piazza Mons. Moneta, 1	90	0	20	110
MI 1	Cesate	Residenza Del Parco	Via XIV Strada 11	103	0	0	103
MI 1	Corbetta	Don Felice Cozzi	Via Brera, 35	30	25	0	55
MI 1	Garbagnate Milanese	Sandro Pertini Ex ONPI	Via per Cesate, 62	220	136	20	376
MI 1	Inveruno	E. Azzalin	Via R. Sanzio, 31	20	28	0	48
MI 1	Legnano	B. Melzi	C.so Sempione 102	11	0	0	11
MI 1	Legnano	Casa di Riposo L. Accorsi	Via Colombes, 50	35	67	0	102
MI 1	Legnano	S.Erasmo	Via Sempione 34	60	20	0	80
MI 1	Legnano	Vitaresidence 4	Via Pio XI, 14	60	19	0	79
MI 1	Magenta	Augusta Plodari	Via Mentana, 80	15	52	0	67
MI 1	Mesero	Casa di Riposo per Anziani	Via S. Bernardo 4	26	24	0	50
MI 1	Morimondo	San R. Pampuri	Via D. Alighieri	42	21	0	63
MI 1	Nerviano	Mario Lampugnani	Via Sempione, 2	35	31	0	66
MI 1	Novate Milanese	Divina Provv. Cottolengo - Oasi S.Giacomo	Via Bollate, 9	12	18	0	30
MI 1	Paderno Dugnano	Emilio Bernardelli	Via M. Giardino, 20	90	29	0	119
MI 1	Paderno Dugnano	F. Uboldi	Via B. Buozzi, 27	57	33	0	90
MI 1	Parabiago	Albergo del Nonno	Via Don Balzarini, 50	43	23	0	66
MI 1	Rescaldina	Casa Ospitalità Anziani	Via Barbara Melzi, 20	13	12	0	25
MI 1	Rho	Fondazione Rhodense	Via Carroccio 1	225	18	0	243
MI 1	San Vittore Olona	Casa Famiglia	P.zza Cardinal Ferrari	55	6	0	61
MI 1	Vanzago	Fondazione Ferrario	Via V. Emanuele 2/4/6	69	76	0	145
MI 1	Villa Cortese	Casa Famiglia	Via San Grato, 29	46	15	0	61
MI 2	Carugate	San Camillo	Via della Cappelletta 5	45	0	15	60
MI 2	Cassano d'Adda	Comunale	Via Martiri 1	54	15	0	69
MI 2	Cassina de' Pecchi	R.S.A Melograno	Via Napoli, 2	150	0	0	150
MI 2	Cernusco sul Navigl.	S.Marcellina – L. Biraghi	Via Videmari 2	151	40	20	211
MI 2	Gorgonzola	Istituto Geriatrico Vergani e Bassi	Via Lazzaretto 2	58	20	0	78
MI 2	Inzago	I.P.A.B. Luigi Marchesi	Via L. Marchesi, 25	50	0	0	50
MI 2	Melegnano	Fond.ne Casa di Riposo di Melegnano Onlus	Via Cavour 21	300	20	20	340
MI 2	Opera	Residenze Anni Azzurri Mirasole	Via P.Borsellino, 6 Noverasco	150	65	0	215
MI 2	Pessano con Bornago	Centro Residenziale	P.zza Castello, 23	31	0	0	31
MI 2	Vimodrone	Geriatrico P.Redaelli	Via G. Leopardi, 3	332	6	18	356
MI 3	Agrate Brianza	Casa Madre Ada Bianchi	Via Don Minzoni 21	17	17	0	34
MI 3	Barlassina	Casa Riposo L. Porro	V.Le Trieste, 1	48	28	0	76
MI 3	Besana in Brianza	Giuseppina Scola	Via Cavour 27	111	35	19	165
MI 3	Besana in Brianza	Oasi Domenicana	Via B. Buozzi 6	44	22	0	66
MI 3	Besana in Brianza	RSA San Camillo	Via Visconta, 1	63	20	0	83
MI 3	Biassono	Anni Verdi	Via Lega Lombarda	60	0	0	60
MI 3	Bresso	Casa dell'Anziano	Via Leonardo da Vinci 26	88	0	0	88
MI 3	Briosco	Residenza Rita e Luigi Gelosa	Via Marco Polo, 24	64	0	0	64
MI 3	Brugherio	Il Bosco in Città	Via Martin Luther King	121	0	0	121
MI 3	Brugherio	Villa Paradiso	Via Dante, 37	24	28	0	52
MI 3	Carate Brianza	Il Parco s.c.r.l.	Viale Garibaldi 37	82	23	0	105
MI 3	Cesano Maderno	Don Emilio Meani	Via Cantù – ang. Via Borromeo	90	0	0	90
MI 3	Cinisello Balsamo	Fondazione Martinelli	Via L. Vicuna, 2	137	65	0	202
MI 3	Cinisello Balsamo	Polo Geriatrico Riabilitativo	Via dei Lavoratori, 133	141	0	0	141
MI 3	Cormono	RSA Villa Teruzzi	Via De Giorgi 72	60	0	0	60
MI 3	Cormano	Villa Flora	Via Ada Negri, 13	90	0	0	90

			L				
ASL	Comune	Denominazione R.S.A.	Indirizzo	p.l. N.A.T.	p.l. N.A.P.	p.l. ALZ.	p.l. TOT.
MI 3	Desio	Pio e Ninetta Gavazzi	Corso Italia, 61	150	34	0	184
MI 3	Giussano	Casa diRiposo Residenza Amica	Via M. D'Azeglio, 70	57	28	0	85
MI 3	Lentate s/Seveso	Villa Cenacolo	P.zza S. Vito, 33	62	26	0	88
MI 3	Lissone	L. A. Agostoni	Via Bernasconi 14	120	0	0	120
MI 3	Meda	G. Besana	Via Luigi Rho 31	51	9	0	60
MI 3	Monza	Bellani - Fossati	Via Solferino 16	42	0	0	42
MI 3	Monza	Don Angelo Bellani	Via Lipari, 7	100	0	20	120
MI 3	Monza	M. Misericordine	Via E. Messa, 36	10	40	0	50
MI 3	Monza	Residenza S. Andrea	Via Crescitelli, 1	150	0	0	150
MI 3	Monza	Residenza San Pietro	Via C. Battisti, 86	140	0	0	140
MI 3	Muggiò	Residenza Corte Briantea	Via Italia, 70	100	0	0	100
MI 3	Nova Milanese	Residenza San Francesco	Via Prealpi, 1/A	150	0	0	150
MI 3	Ornago	Residenza F. Scaccabarozzi	Via Banfi	54	0	0	54
MI 3	Seregno	G. Ronzoni e G. Villa	V.le Piave 6	90	0	0	90
MI 3	Seregno	Piccolo Cottolengo Don Orione	Via G. Verdi, 95	54	35	0	89
MI 3	Sesto San Giovanni	Ist. Geriatrico «La Peluca»	Via Campanella 2/4	110	0	0	110
MI 3	Vimercate	Casa Famiglia S. Giuseppe - Onlus	Via G. Cantore 7	47	10	20	77
MN	Acquanegra sul Chiese	A. Ricciardelli	Vicolo Baroni 43	33	12	0	45
MN	Asola	I.P.A.B. Asola	Via Parma, 14	39	42	17	98
MN	Borgoforte	Villa Azzurra	Via Mantova, 6	126	20	0	146
MN	Borgofranco sul Po	Residenza Alla Pace	Via Roncada, 7	40	0	0	40
MN	Bozzolo	Domus Pasotelli Romani	Via Dante 8	15	57	0	72
MN	Canneto sull'Oglio	I.P.A.B. Canneto S/Oglio	P. Gramsci 60	44	14	0	58
MN	Castel Goffredo	Casa Albergo II Gelso	Via Montebaldo. 5	20	10	0	30
MN	Castiglione d. Stiviere	Zanetti – Cominelli	Via Garibaldi, 67	56	17	0	73
MN	Cavriana	I.P.A.B. Cavriana	Via San Rocco, 15	18	12	0	30
MN	Dosolo	U. Sabbadini	Via Garibaldi 36	15	8	0	23
MN	Gazzuolo	Dr. Carlo Caracci	Via Roma 46/48	54	6	0	60
MN	Gonzaga	Comunale Gonzaga	Via Canaro, 3	30	20	0	50
MN	Gonzaga	Op. Pia Osp. Civile	Via Dei Barberi, 1	22	0	0	22
MN	Guidizzolo	Rizzini	Via Volto, 16	52	8	0	60
MN	Mantova	Isabella D'Este	Piazzale Michelangelo, 1	61	45	0	106
MN	Mantova	Ist. Ger. Mons. A. Mazzali	Via Trento, 10	166	0	36	202
MN	Marcaria	Mons. P. Benedini	Via F. Crispi, 29	20	5	0	25
MN	Marcaria (Fraz. S.Michele)	Villa Aurelia	Via Oglio, 122	18	0	0	18
MN	, ,	P. Sissa	Via Ogiio, 122	60	0	0	60
	Moglia Ostiglia	Belfanti	Via Bonazzi, 24	20	15	0	35
MN	· ·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	35			40
MN	Poggio Rusco	Isidoro Cappi	Via Cappi 34	·	5 15	0	30
MN	Pomponesco	I.P.A.B. Pomponesco	Via Garibaldi, 36	15	18	0	54
MN	Quistello Revere	Trombelli- Comunale Comunale Revere	Via R. Romei, 48 Via Silvio Pellico	0	24	0	24
MN	Rivarolo Mantovano	I.P.A.B. Rivarolo M.		60		0	
MN		Istituto Geriatrico Intercomunale	Via G. Avigni, 38 Via Castello 13	178	8	0	68 194
	Rodigo						
MN MN	Roncoferraro Sabbioneta	Antonio Nuvolari	Via Nuvolari 4 P.zza Libreria Grande 1	103	12	0	115 32
MN	San Benedetto Po	Giuseppe Serini Comunale S. Benedetto Po	Via D'Annunzio, 3	45	27	0	72
MN	San Martino dall'Ar.	Baguzzi Dassù	Via Campagne 2	20	10	0	30
MN	Schivenoglia	Scarpari Forattini	Via Garibaldi, 25	65	10	0	75
MN	Sermide	R.S.A. di Sermide	Via XXIX Luglio 28	40	20	0	60
MN	Serride Serravalle a Po	G. Canossa	Via Provinciale 65	60	10	0	70
MN	Suzzara	L. Boni	Via Cadorna 4	60	25	0	85
MN	Viadana	Ist. Geriatrico C. L. Grassi	Via Ospedale Vecchio, 18	50	20	0	70
MN	Volta Mantovana	Beata Paola	Via Roma, 1	80	10	0	90
MN	Volta Mantovana	Franco Nicolai	Via San Martino, 80	35	6	0	41
PV	Arena Po	Fond. C. F. Cella di Rivara- RSA di Arena Po	Località Rile	54	6	18	78
PV	Belgioioso	Casa S. Giuseppe	Via Garibaldi 74	49	13	0	62
PV	Belgioioso	Pii Istituti Unificati	P.le Mons.B.Clerici, 6	80	6	40	126
PV	Borgarello	Residenza Giovanni Amodeo	Via Eduardo De Filippo, 3	49	15	0	64
PV	Breme	Don Carlo Ferrandi	Via Maestra 79	15	10	0	25
	Broni	Fond. C. F. Cella di Rivara	Via Emilia 328	101	10	20	131
		i ona. O. i . Ociid ul Hivala					
PV		Porta Spinola Arpaboldi	l Via Roma 14	Λ.	<u>85</u>	n i	× × ×
PV PV	Campospinoso	Porta Spinola Arnaboldi	Via Roma, 14	68	85 0	0	85 68
PV		Porta Spinola Arnaboldi San Fortunato G. Delfinoni	Via Roma, 14 Via Cavour, 6 Via Palazzo, 20	68 32	85 0 16	0	68 48

		T =	T				
ASL	Comune	Denominazione R.S.A.	Indirizzo	p.l. N.A.T.	p.l. N.A.P.	p.l. ALZ.	p.l. TOT.
PV	Casteggio	Il Poggio	Via Porro, 1	42	10	0	52
PV	Casteggio	Sacro Cuore	Via Circonvallazione Cantù, 16	0	52	0	52
PV	Cecima	Tarditi Maria	Loc. Casan Ponte, 2	40	0	0	40
PV	Cervesina	Casa di Riposo	Don Orione, 2	60	0	0	60
PV	Chignolo Po	Casa Protetta Cusani Visconti	Via Umberto I 119	44	26	0	70
PV	Cilavegna	Casa Serena	Via Di Vittorio 22	200	70	0	270
PV	Corvino San Quirico	Don Orione	Via Canonico Perduca, 2	0	54	0	54
PV	Dorno	S. Giuseppe	V.le Papa Giovanni XXII, 3	65	16	0	81
PV	Dorno	Villa Chiara	Via Scaldasole, 15	60	0	0	60
PV	Frascarolo	Itala Vochieri	Viale Italia, 1	43	0	0	43
PV	Gambolò	Casa di Riposo	Via Fiume, 12	32	35	0	67
PV	Garlasco	Don G. Gennaro	Via L. da Vinci 1	173	40	0	213
PV	Godiasco	Pia Famiglia (Villa Serena)	Via Mangiagalli, 24	50	15	0	65
PV	Godiasco	Santa Maria alle Fonti	Viale Mangiagalli, 52-fraz. Salice Terme	32	0	0	32
PV	Godiasco	Varni Agnetti	Via Ardivestra, 3	54	16	0	70
PV	Gravellona Lomellina	O. Pia Ospedale Bellini	Via Bellini, 5	15	13	0	28
PV	Gropello Cairoli	Ing. Sassi	Via Libertà 273	62	33	0	95
PV	Lomello	Gerontocomio Lomellino	Via Castrovecchio, 3	32	10	0	42
PV	Mede	Istituzioni Riunite	P.za Marconi 2	96	30	0	126
PV	Mezzana Bigli	Casa Di Riposo Anziani	Via Roma 1	10	10	0	20
PV	Mortara Mortara	A. Dellacà	Via S. Michele 7	30	16	0	46
PV	Mortara	Alceste Cortellona	Via A. Cortellona, 41	35	25	0	60
PV	Mortara	Fondazione Marzotto	Via Lomellina 52	35	58	0	93
PV	Ottobiano	Casa di Riposo S. Tarcisio	Via Mazzini, 12	15	8	0	23
PV	Palestro	Mons. Luigi Novarese	Via Umberto 1º, 66	25	5	0	30
PV	Parona	Casa per L'Anziano	Via Gramsci, 16	39	4	0	43
PV	Pavia	Francesco Pertusati	V.Le Matteotti 63	218	0	20	238
PV	Pieve del Cairo					0	
PV		Casa di Riposo «Sacra Famiglia»	Via Garibaldi 49	48 12	18	0	66 20
	Ponte Nizza	Villa delle Rose	Via Roma, 77		8	0	
PV	Retorbido	Le Torri	Via Umberto Iº, 41	30	0		30
PV	Rivanazzano	Pia Famiglia	Via Indipendenza, 30	59	0	20	79
PV	Rivanazzano	Villa Vanni	Via A. Volta, 5	12	0	0	12
PV	Robbio	Fagnani Galtrucco	Via Ospedale 17	32	10	0	42
PV	Robbio	Fondazione Galtrucco	Via Mortara, 30	20	20	0	40
PV	Rosasco	Centro A. Visconti	Via Chiesa, 6	5	10	0	15
PV	San Giorgio di Lom.	Comunale S. Giorgio Lom.	Vicolo Prevosto Gerosa, 15	10	10	0	20
PV	Sannazzaro de' Burg.	Pensionato Sannazzarese	Via Incisa, 1	40	20	0	60
PV	Santa Maria della Versa	Villa Elvira	Loc. Case Elvira, 6	15	30	0	45
PV	Sartirana Lomellina	Buzzoni Nigra	Piazza Risorgimento, 3	27	23	0	50
PV	Sartirana Lomellina	P.I. Adelina Nigra	Piazza Risorgimento, 3	25	20	15	60
PV	Stradella	R.S.A. Stradella	Via Achilli	64	0	0	64
PV	Trivolzio	S. Riccardo Pampuri FBF	Via Sesia, 23	98	0	0	98
PV	Tromello	Fond. Ricovero S. Martino	Via Carso, 20	36	7	0	43
PV	Valle Lomellina	Don Ventura	Via Ventura 4	16	8	0	24
PV	Valle Lomellina	Pietro e Eulalia Barbieri	Via della Valle Lomellina, 9	15	45	0	60
PV	Varzi	I.P.A.B. Varzi	Via Repetti, 12	70	15	20	105
PV	Vidigulfo	Villa Antea	Via Aldo Moro	75	15	0	90
PV	Vigevano	De Rodolfi	Via Bramante 4	78	22	0	100
PV	Vigevano	Padre Giovanni Balduzzi	Via Monti 16	103	9	0	112
PV	Voghera	Carlo Pezzani	Via Don Minzoni, 11/V.le Repubblica, 39	78	24	20	122
PV	Voghera	Pensionato Zanaboni	Via Cagnoni, 9 bis	0	59	0	59
PV	Zavattarello	Casa Di Riposo	Via Vittorio Emanuele, 1	16	20	0	36
PV	Zeme	Comunale	Vicolo Scuole, 5	20	5	0	25
SO	Ardenno	San Lorenzo	Via Visconti, 7	32	0	0	32
SO	Berbenno di Valtellina	S. Benigno	Via S. Benigno, 5	65	15	0	80
SO	Bormio	Villa Del Sorriso	Via Don A. Moltrasio 5	52	20	0	72
SO	Chiavenna	Città Di Chiavenna	Via Raschi, 63	65	35	0	100
SO	Chiuro	Madonna Della Neve	Lg. don Ambrogio Redaelli, 3	53	7	0	60
SO	Delebio	Corti Nemesio	Via Mazzini	50	10	0	60
SO	Dubino	Madonna del Lavoro	Via Spluga, 24	80	28	0	108
			Via Alfieri 20				
SO	Grosio	Visconti Venosta	I VIA AITIERI 20	85	30	0	115

ASL	Comune	Denominazione R.S.A.	Indirizzo	p.l. N.A.T.	p.l. N.A.P.	p.l. ALZ.	p.l. TOT.
SO	Morbegno	Ambrosetti-Paravicini	Via Paravicini, 16	77	43	0	120
SO	Ponte in Valtellina	C. Patrizi	Piazza Luini, 5	40	16	0	56
SO	Sondalo	Bellavista	Via Bertacchi 8	21	13	0	34
SO	Sondalo	L'Abetina	Via Zubiani, 33	40	0	0	40
SO	Sondrio	Città Di Sondrio	Via Don Guanella, 36	115	22	18	155
SO	Talamona	Casa Di Riposo Talamona	Via Gavazzeni, 14	35	5	0	40
SO	Teglio	S. Orsola	Viale Italia, 21	27	20	0	47
SO	Tirano	Città Di Tirano	Via S. Bertacchi 6	83	25	0	108
SO	Valfurva	Baita Serena	Via Nazionale, 105	21	12	0	33
SO	Villa di Tirano	Stefano Bongioni	Via Stefano Bongioni 13	48	3	0	51
VA	Agra	Casa Albergo Gilda s.n.c.	Via Roma, 3	46	0	0	46
VA	Barasso	Villa Rovera Molina	Via Lunga, 57	51	3	0	54
VA	Besano	Residenza Ai Pini (Pangi)	Via Gastaldi, 31	44	4	0	48
VA	Besozzo	G.e G.Ronzoni	Via Regina Pirinoli, 1	50	11	0	61
VA	Bodio Lomnago	Villa Puricelli - Casa Card. G. Lercaro	Piazza Puricelli, 2	105	0	0	105
VA	Busto Arsizio	Centro Polif. Terza Età	Via T. Tasso, 58	81	0	0	81
VA	Busto Arsizio	La Provvidenza	Via S. Giovanni Bosco, 3	320	15	0	335
VA	Cadegliano Viconago	Francesco Menotti	Via Menotti Garibaldi 15	140	29	0	169
VA	Cantello	Palazzolo Casa S. Giuseppe	Via Pianezzo, 13/A	80	5	0	85
VA	Casalzuigno	Longhi Pianezza	Via del Gaggiolo, 12	63	0	0	63
VA	Casciago loc. Morosolo	RSA Cardinal Colombo	Via Verdi, 5	63	0	0	63
VA	Castellanza	I.P.A.B. Castellanza	Via C. Ferrari, 4	16	56	0	72
VA	Comerio	A.Mauri Sacconaghi	Via Valle Oro, 30	35	33	0	68
VA	Cuveglio	S.Maria Annunciata	Via Verdi, 16	47	0	0	47
VA	Cuvio	Columbus New House	Via Pora, 3/5	65	15	0	80
VA	Gallarate	3SG - Camelot	Via Sottocorno	120	0	0	120
VA	Gallarate	Bellora (sede provvisoria Via Trombini, 10)	P.zza Giovine Italia, 1	48	38	0	86
VA	Gallarate	Coop. Sociale II Melo	Via Magenta, 3	96	0	20	116
VA	Gavirate	Domenico Bernacchi	Via Ferrari, 11	45	10	0	55
VA	Gorla Minore	Luigi Gonzaga	Via Garibaldi, 29	137	11	0	148
VA	Gorla Minore	Luogo Pio Raimondi	Via Volta, 1	18	0	0	18
VA	Induno Olona	A.S.FAR.M.	Via Maciachini 9	15	6	0	21
VA	Ispra	Don Luigi Guanella	P.zza Don Guanella, 1	30	25	0	55
VA	Ispra	Villa Fiammetta	Via G. Leopardi, 6	72	34	0	106
VA	Laveno-Mombello	Menotti Bassani	Via Avv. Franco Bassani 13	234	18	0	252
VA	Lonate Pozzolo	Centro Accoglienza Anz.	Via Bosisio, 3	40	20	0	60
VA	Luino	I.P.A.B. Ricovero Mons. Comi	Via Forlanini, 6	132	8	31	171
VA	Malnate	Toselli Don Gnocchi	Via Nizza, 6	124	52	0	176
VA	Marchirolo	Calicantus	Via Costantino, 3	32	8	0	40
VA	Marchirolo	Casa Algergo Gilda s.n.c.	Via Cavour 11	19	0	0	19
VA	Origgio	Casa San Giorgio	Via Visconti, 2	0	25	0	25
VA	Porto Ceresio	Residenza al Lago	Via Matteotti, 57	54	32	0	86
VA	Saronno	Fondazione Casa di Riposo Intercomunale	Via Volpi, 4	108	0	0	108
VA	Saronno	Giulio Gianetti	Via Larga, 13	79	26	0	105
VA	Saronno	S.Agnese	Via G.Frua, 4	102	0	0	102
VA	Sesto Calende	Casa S. Angelo	Via S. Donato, 2	25	20	0	45
VA	Somma Lombardo	IPAB Bellini	Via Bellini, 27	0	36	0	36
VA	Somma Lombardo	Residenze Protette	Via Bellini, 29	59	0	0	59
VA	Sumirago	S.Gaetano Don Guanella	Via Mazzini 14	50	24	0	74
VA	Tradate	Barbara Melzi	Via Melzi, 2	11	0	0	11
VA	Tradate	Fondazione Velini	Via S. Stefano, 39/A	15	10	0	25
VA	Varese	Maria Immacolata	Via Paisiello, 9	57	33	0	90
VA	Varese	Paolo e Tito Molina	Viale Luigi Borri, 133	380	36	20	436
VA	Vedano Olona	Poretti – Magnani	Vicolo Poretti-Magnani, 4	72	24	0	96
VA	Vergiate	Padre Oreste Cerri-Villaggio del fanciullo	Via del Fanciullo, 1	0	25	0	25
VA	Viggiù	Madonna Della Croce	Via Ospedale, 1	110	10	20	140
VA	Viggiù	S.Giuseppe Lavoratore	Viale Milano, 34	45	14	0	59
		TOTALI		35348	9184	1222	45754

Allegato 2 Situazione p.l. in R.S.A. al 30 aprile 2003 per singola A.S.L.

ASL	p.l. N.A.T.	p.l. N.A.P.	p.l. Alzh.	p.l. TOT.
BG	3.273	1.524	70	4.867
BS	4.630	907	205	5.742
BSV	582	80	75	737
CO	2.747	482	80	3.309
CR	2.799	747	93	3.639
LC	1.248	441	60	1.749
LO	797	252	32	1.081
MI	3.588	674	60	4.322
MI 1	2.239	800	80	3.119
MI 2	1.321	166	73	1.560
MI 3	2.727	420	59	3.206
MN	1.821	529	53	2.403
PV	3.009	1.119	173	4.301
SO	1.032	327	18	1.377
VA	3.535	716	91	4.342
Totale	35.348	9.184	1.222	45.754

(BUR20030136)

D.g.r. 14 luglio 2003 - n. 7/13646

Nomina di un componente nel Consiglio di amministrazione della Fondazione «Cineteca Italiana», in rappresentanza della Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibers

- 1. di nominare il Prof. Giorgio Mirandola quale rappresentante regionale nel Consiglio di amministrazione della Fondazione Cineteca Italiana;
- 2. di notificare copia del presente atto alla Fondazione e all'interessato;
- 3. di disporne la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030137)
D.g.r. 14 luglio 2003 - n. 7/13648

Approvazione dei valori minimi e massimi delle tariffe per l'insegnamento dello sci nella stagione 2003/2004 (Obiettivo n. 4.2.3. «Interventi per l'educazione allo sport e per la diffusione della pratica delle attività e delle professioni sportive»)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 14 febbraio 1994 n. 2 «Ordinamento della professione di maestro di sci in Lombardia» che all'art. 14 prevede che la Giunta regionale determini annualmente i valori minimi e massimi delle tariffe da applicare per l'insegnamento dello sci da parte delle scuole autorizzate dalla Regione, uniche per tutto il territorio regionale;

Vista la l.r. 8 ottobre 2002, n. 26 e letti in particolare:

- il primo comma dell'art. 20, con il quale si dispone l'abrogazione con decorrenza 1 gennaio 2003 della sopra richiamata l.r. 2/94;
- il successivo secondo comma del medesimo articolo, ove è previsto che le disposizioni regolamentari e tecniche che disciplinano i servizi di soccorso alpino e servizio valanghe, le caratteristiche, la sicurezza e la segnaletica delle piste di sci, la formazione e l'abilitzazione professionale, gli aggiornamenti e le specializzazioni dei maestri di sci e delle guide alpine, l'istituzione delle scuole di sci e di alpinismo restino in vigore sino alla pubblicazione dei corrispondenti regolamenti previsti dalla legge medesima;

Dato atto che non si è ancora proceduto alla emanazione dei suddetti regolamenti e che conseguentemente, in ordine alla materia in trattazione, persiste l'applicazione delle disposizioni tecniche e regolamentari contenute nella predetta l.r. 2/94;

Richiamato l'obiettivo specifico del P.R.S. – VII legislatura 4.2.3. «Interventi per l'educazione allo sport e per la diffusione della pratica delle attività e delle professioni sportive»;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Promozione e Sviluppo dello Sport riferisce che:

- il Collegio regionale dei Maestri di sci della Lombardia ha trasmesso, con nota datata 26 maggio 2003, la proposta relativa alle tariffe da applicare nella stagione 2003/2004;
- la proposta in esame soddisfa tutte le esigenze contemplate dal citato art. 14 della l.r. 2/94, individuando tariffe per lezioni individuali e di gruppo, nonché tariffe per particolari combinazioni quali le settimane bianche, i corsi per gruppi aziendali, scuole e società sportive;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge:

Delibera

- 1) di approvare i valori minimi e massimi delle tariffe da applicare per l'insegnamento dello sci da parte delle scuole di sci della regione Lombardia relativamente alla stagione 2003/2004, proposti dal Collegio regionale dei maestri di sci della Lombardia e riportati nel prospetto riepilogativo allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2) di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente provvedimento.

Il segretario: Sala

Allegato A

Tariffe per l'insegnamento dello sci – Inverno 2003/2004 (dal 1 dicembre 2003 al 30 aprile 2004)

Dance Charlens

	Bassa Stagione	Alta Stagione
	1/12/2003 - 20/12/2004	21/12/2003 - 6/1/2004
	7/2/2004 - 7/2/2004	8/2/2004 - 27/3/2004
	28/3/2001 - 30/4/2004	
Lezioni individua	li e di gruppo (fino a 4 pers	sone)
1 ora per 1 persona	€. 21,00/ 33,00	€. 26,00/ 35,00
1 ora per 2 persone	€. 29,00/ 39,00	€. 31,00/ 42,00
1 ora per 3 persone	€. 31,00/ 42,00	€. 34,00/ 45,00
1 ora per 4 persone	€. 34,00/ 45,00	€. 37,00/ 48,00
Lezioni collettive e Settima	ne Bianche (massimo 10 all	ievi per classe)
2 ore giorn. per 6 gg. a persona	€. 57,00/ 84,00	€. 68,00/ 114,00
3 ore giorn. per 6 gg. a persona	€. 68,00/ 101,00	€. 88,00/ 121,00
2 ore per 1 g. di collettiva a persona	€. 20,00/ 29,00	€. 25,00/ 36,00
3 ore per 1 g. di collettiva a persona	€. 25,00/ 36,00	€. 30,00/ 40,00
Tariffe speciali (escluso periodo natal	izio dal 21 dicembre 2003 a	l 6 gennaio 2004)
Cattimana Biancha coalacticha: lazioni a	allattiva di 2 ara giornaliara a	norcono:

Settimane Bianche scolastiche: lezioni collettive di 2 ore giornaliere a persona: €.40,00 bassa stagione – €. 63,00 alta stagione

Gruppi scolastici, Sci Club, dopolavoro Aziendali, Enti e Associazioni costo Maestro per un'ora (massimo 10 allievi per classe):

€. 30,00 bassa stagione − €. 46,00 alta stagione

N.B. le scuole di sci estive devono applicare le tariffe dell'Alta Stagione fissate per le scuole invernali

(BUR20030138)

D.g.r. 14 luglio 2003 - n. 7/13651

Modifica del titolo concessorio di cui alla d.g.r. del 3 (1 dicembre 1993, n. 46491, relativo al contributo ai sensi dell'art. 31-bis della l.r. 7 giugno 1980, n. 94, assegnato al comune di Zanica (BG), per gli interventi di bonifica nell'insediamento denominato EX SARPP

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto dei seguenti disposti legislativi e provvedimenti

- l.r. 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e sue modifiche ed integrazioni;
- r.r. di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001,
 n. 11;
- l.r. 13 agosto 2001, n. 14 di assestamento del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001/2003;
- l.r. 23 dicembre 2002, n. 34 Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 a legislazione vigente e programmatico;
 - l.r. 23 luglio 1996, n. 16 «Ordinamento della struttura or-

ganizzativa e della dirigenza della giunta regionale», ed in particolare la lettera a) secondo comma dell'art. 3 e lettera b) primo comma dell'art. 18;

Vista l'art. 31-bis della l.r. 7 giugno 1980, n. 94, così come introdotto dall'art. 2 della l.r. 14 dicembre 1983, n. 99, avente ad oggetto «Modifiche ed integrazioni alla l.r. 7 giugno 1980, n. 94 - Norme ed interventi per lo smaltimento dei rifiuti», concernente la concessione di contributi a favore dei Comuni che intervengono d'ufficio alla realizzazione degli interventi di bonifica delle aree contaminate e/o smaltimento di rifiuti, a seguito di ordinanze emesse ai sensi dell'art. 217 del T.U.L.S.;

Dato atto che per gli effetti del comma 5 dell'art. 31-bis della l.r. n. 94/1980, i contributi sono restituiti alla Regione dal comune, senza interessi, nella misura del 70% dell'importo riscosso, quando questo abbia recuperato le spese sostenute nei confronti dei soggetti- obbligati, salvo che la. Giunta regionale, allatto delta concessione, abbia deliberato di assumere l'onere, in tutto o in parte, a definitivo carico della Re-

Dato atto che il comma 5 dell'art. 31-bis, nella parte come sostituita dal primo comma dell'art. 6 della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2, recita che l'obbligo si intende assolto da parte del comune a seguito della restituzione alla Regione delle somme ottenute mediante una diligente attività volta al recupero di quanto ad esso dovuto, indipendentemente dal loro importo;

Preso atto che con deliberazione del 30 dicembre 1993, n. 46491, la Giunta regionale ha assegnato al comune di Zaniun contributo nella misura di € 298.226,92 (L. 577.447.845), per l'ultimazione degli interventi di smaltimento rifiuti nello stabilimento dimesso denominato ex SARPP, sito in via Crema, 33;

Considerato che con d.P.R.l. del 24 febbraio 1995, n. 662, è stata liquidata a saldo degli interventi in progetto la somma di € 297.07,47 (L. 575.222.200 – mandato di pagamento del 9 marzo 1995, n. 5702);

Preso atto della nota sindacale del 19 febbraio 2001, prot. n. 2124, con la quale l'amministrazione comunale chiede, per le stesse motivazioni indicate nella nota del 29 gennaio 1996, prot. n. 1126, che il contributo regionale di € 297.077,47, venga assunto a carico della Regione Lombardia, come già deliberato dalla Giunta regionale con provvedimento del 17 luglio 1998, n. 37476, avente ad oggetto «Modifica del titolo concessorio di cui alla d.g.r. n. 38692 del 29 dicembre 1988 relativo al contributo di L. 1.078.575.320 assegnato alo Comune di Zanica per la bonifica dell'area di deposito abusivo ex

Preso atto che il comune di Zanica ha addotto le motivazioni circa la difficoltà di provvedere alla restituzione di detta somma, anche in considerazione delle esigue risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio, nonché della remota possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute poste a carico dei soggetti obbligati alla bonifica e allo smaltimento dei rifiuti e rivolge istanza alla Regione di prendere in considerazione l'adozione di un provvedimento amministrativo sotto forma di un contributo a fondo perduto, in luogo della restituzione, così come disposto dal punto 3. della d.g.r. del 30 dicembre 1993, n. 46491;

Considerato che a seguito dell'emissione della sentenza del Tribunale di Bergamo in data 17 dicembre 2001, a conclusione del giudizio contro i responsabili dell'illecito, i trasgressori sono stati condannati al pagamento dell'importo di € 1.185.903,83, a ristoro delle spese sostenute con il finanziamento pubblico per gli interventi ambientali in via sostitu-

Rilevato, tuttavia, che sussistono fondati dubbi circa il risarcimento del danno, ritenuta dal legale del comune di Zanica cosa alquanto improbabile;

Preso atto della volontà dell'amministrazione comunale di proseguire con ogni azione legalmente consentita, l'iniziativa tesa al risarcimento del danno, come esplicitato nella d.g.c. del 20 ottobre 2002, n. 194;

Dato atto che per gli effetti del comma 5 dell'art. 31-bis della l.r. n. 94/1980, i contributi sono restituiti alla Regione dal comune, senza interessi, nella misura del 70% dell'importo riscosso, quando questo abbia recuperato le spese sostenute nei confronti dei soggetti obbligati, salvo che la Giunta regionale, all'atto della concessione, abbia deliberato di assumere l'onere, in tutto o in parte, a definitivo carico della Re-

Dato atto, altresì, che il comma 5 dell'art. 31-bis, nella parte

come sostituita dal primo comma dell'art. 6 della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2, recita che l'obbligo si intende assolto da parte del comune a seguito della restituzione alla Regione delle somme ottenute mediante una diligente attività volta al recupero di quanto ad esso dovuto, indipendente dal loro importo;

Evidenziato, che in futuro l'amministrazione comunale qualora sortisse, con ogni qualsivoglia iniziativa intrapresa, un esito favorevole in termini pecuniari, le relative somme escusse dovranno essere restituite alla Regione Lombardia, con le modalità e nella misura previste dall'art. 31-bis della l.r. n. 94/1980 e s.m.i.;

Atteso che l'amministrazione comunale è tenuta, comunque, a relazionare la Regione Lombardia in merito agli sviluppi della vicenda risarcitoria, nella circostanza di fatti rilevanti e sostanziali;

Rilevato che permangono, nel suo complesso, l'interesse pubblico prevalente, tale per cui è interesse specifico e prevalente della Regione Lombardia evitare ulteriori costi a carico dell'amministrazione locale con azioni rischiosamente infruttuose, nonché evitare di contribuire a dissestare i bilanci di Enti locali che, per le proprie esigue capacità economiche garantiscono i servizi essenziali già con gravi difficoltà: tenuto conto che il dissesto deriverebbe proprio da opere di bonifica che sono di interesse regionale;

Ritenuto opportuno e conveniente modificare la d.g.r. del 30 dicembre 1993, n. 46491, con particolare riferimento al punto 3.;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

- 1. di modificare il titolo concessorio di cui alla d.g.r. del 30 dicembre 1993, n. 46491, ai sensi del comma 5 dell'art. 31bis della l.r. n. 94/1980, come modificato dal primo comma dell'art. 6 della l.r. 22 gennaio 1999, n. 2, prevedendo che il comune di Zanica è tenuto a restituire il contributo, senza interessi, nella misura del 70% dell'importo riscosso, quando questo abbia recuperato le spese sostenute nei confronti dei soggetti obbligati;
- 2. di stabilire che l'amministrazione comunale è tenuta, a relazionare la Regione Lombardia in merito agli sviluppi della vicenda risarcitoria, nella circostanza di fatti rilevanti e sostanziali;
- 3. di pubblicare il presente provvedimene sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

D.g.r. 14 luglio 2003 - n. 7/13657

Aggiornamento del Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria di interesse regionale da finanziarsi con le risorse per investimenti trasferite dallo Stato alla Regione Lombardia per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/98 in tema di viabilità. Obiettivo gestionale 8.3.2.3.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione»;

Visto il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della predetta legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 (pubblicato nel S.O. alla G.Ū. n. 303 del 30 dicembre 2000), recante «Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità»;

Visto l'art. 2 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in base al quale le risorse da trasferire alle regioni in relazione al conferimento delle funzioni sopra richiamate sono state così individuate:

- a) L. 1.648 miliardi annui, per il finanziamento delle spese in conto capitale a carattere continuativo;
- b) L. 600 miliardi per l'anno 2001 e L. 594 miliardi per l'anno 2002, per il finanziamento di un piano straordinario di intervento:
 - c) L. 933 miliardi annui, per il finanziamento delle spese

correnti, di cui L. 433 miliardi per spese di funzionamento (compreso il personale) e L. 500 miliardi per le spese connesse alla manutenzione ordinaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 27 del 2 febbraio 2001), recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilità»;

Visto l'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, il quale ha disposto la ripartizione delle risorse finanziarie individuate dal sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000, sulla base delle percentuali indicate nelle tabelle A (per le spese in conto capitale a carattere continuativo), B (per il finanziamento del piano straordinario di intervento) e C (per le spese di funzionamento, inclusive delle spese di personale, e per le spese connesse alla manutenzione ordinaria) allegate allo stesso decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000 (pubblicati nel S.O. alla G.U. n. 43 del 21 febbraio 2001), recanti trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, ed ai relativi enti locali;

Visto l'art. 138, comma 17, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), ai sensi del quale le risorse destinate alle spese di investimento sono state ridotte dell'importo di L. 200 miliardi (pari a 103.291.000 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, quale concorso delle regioni al «Fondo regionale di protezione civile» istituito ai sensi del comma 16 dello stesso art. 138;

Considerato che, per effetto della predetta riduzione, gli importi destinati per l'anno 2001 al finanziamento delle spese di investimento vengono a rideterminarsi (proporzionalmente), rispettivamente, in L. 1.501,4 miliardi (spese in c/capitale) ed in L. 546,6 miliardi (piano straordinario), per l'importo complessivo di L. 2.048 miliardi (2.248 miliardi – 200 miliardi);

Considerato che, sempre per effetto della predetta riduzione, gli importi destinati per l'anno 2002 al finanziamento delle spese di investimento, pari a complessive L. 2.242 miliardi (lire 1.648 miliardi+594 miliardi), vengono a rideterminarsi in complessive L. 2.042 miliardi (2.242 miliardi – 200 miliardi), da riferire (proporzionalmente), a L. 1.500.988.403.000 per le spese in c/capitale e a L. 541.011.597.000 per il piano straordinario;

Considerato che, sempre per effetto della predetta riduzione, gli importi destinati per l'anno 2003 al finanziamento delle spese in c/capitale a carattere continuativo vengono a rideterminarsi in complessive L. 1.448 miliardi (1.648 miliardi – 200 miliardi) pari a 747,83 milioni di euro;

Considerato che ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge n. 388/2000, le assegnazioni di cassa, corrispondenti alle somme per le quali la medesima norma ha autorizzato gli impegni per nuove opere stradali, risultano ridotte per gli anni 2001 e 2002, rispettivamente, a L. 1.150 miliardi (rispetto a L. 2.248 miliardi) e a L. 1.694 miliardi (rispetto a L. 2.242 miliardi);

Visto l'art. 7 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare il comma 2, lett. c), il quale ha previsto che ai fini della determinazione delle risorse complessivamente da trasferire in relazione al conferimento di funzioni amministrative, si deve effettuare la compensazione con le minori entrate erariali derivanti dal conferimento delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai sensi dello stesso d.lgs.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2000 (pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2000), concernente «Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico», ed in particolare l'art. 2, il quale prevede che i proventi ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico introitati dalle regioni ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 112 del 1998 sono posti a compensazione delle risorse finanziarie da trasferire dal bilancio dello Stato per l'esercizio delle funzioni di cui al Titolo III del medesimo d.lgs. (comma 1), con conseguente riduzione di L. 300 miliardi annui, a decorrere dall'anno 2001, delle

risorse finanziarie da trasferire alle regioni a tale riguardo (comma 2), di cui L. 252,225 miliardi relative alle regioni a statuto ordinario, tra cui quelle relative alle funzioni conferite in materia di viabilità;

Visto l'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto «Quadro delle risorse per investimenti trasferite dallo Stato alla Regione Lombardia per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/98 in tema di viabilità» che indica le risorse in conto capitale per investimenti impegnabili negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e successivi e le corrispondenti risorse di cassa;

Visti i decreti dell'Ispettore Generale Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 44924 del 5 giugno 2001, n. 87532 del 16 ottobre 2001 e n. 110850 del 30 novembre 2001 con i quali sono state erogate alla Regione Lombardia le risorse di cassa relative all'anno 2001;

Visti i decreti dell'Ispettore Generale Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 33766 del 3 aprile 2002, n. 58891 del 24 giugno 2002, n. 103316 del 25 settembre 2002, n. 118195 del 15 novembre 2002, con i quali sono state erogate alla Regione Lombardia le risorse di cassa relative all'anno 2002;

Visto il decreto dell'Ispettore Generale Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 26238 del 5 marzo 2003 con il quale è stata erogata alla Regione Lombardia la prima trimestralità delle risorse di cassa relative all'anno 2003:

Preso atto che è stato approvato dalla Giunta regionale in data 22 dicembre 2000 con deliberazione n. 7/2864, il Protocollo di Intesa tra regione e province inerente le modalità di ripartizione ed assegnazione delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/98 in tema di viabilità;

Considerato che il suddetto Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 5 febbraio 2001, prevede che le risorse per investimenti trasferite alla regione vengano ripartite e trasferite alle Province, previo accantonamento di una somma pari a L. 8.000.000.000 (corrispondente a € 4.131.655,19) da ripartire direttamente per interventi di somma urgenza, sulla base di accordi sottoscritti e della programmazione attuata ai sensi della l.r. 1/2000 e sulla base degli indirizzi espressi da una specifica consultazione delle province lombarde;

Considerato che la Giunta regionale in data 16 marzo 2001 con deliberazione n. 7/3865 ha preso atto della comunicazione dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Massimo Corsaro, in merito alla «Programmazione degli interventi viabilistici sulla rete regionale trasferita»;

Preso atto della necessità di richiedere al Governo nazionale il trasferimento delle risorse di cassa non assegnate alle regioni per effetto della riduzione determinata con la legge n. 388/2000 già richiamata (legge finanziaria 2001);

Vista la d.g.r. 10312 del 16 settembre 2002 con la quale la Regione Lombardia individuava il Programma degli interventi sulla rete viaria di interesse regionale quali prioritari da finanziarsi con le risorse per investimenti trasferite dallo Stata alla Regione Lombardia e approvava il corrispondente schema di assegnazione alle Province lombarde di dette risorse;

Preso atto che la suddetta delibera stabiliva che ciascuna Provincia, per ogni singolo intervento di propria competenza e di cui al suddetto Programma, dovesse certificare semestralmente (entro il 30 giugno ed il 31 dicembre) lo stato di avanzamento e rendicontare annualmente (entro il 28 febbraio dell'anno successivo) le spese effettivamente sostenute nell'anno precedente;

Considerato che la Regione Lombardia, nell'ambito dell'aggiornamento annuale del Programma, si riservava la facoltà di procedere alla revoca, riduzione o riprogrammazione delle risorse assegnate, sulla base degli effettivi trasferimenti di risorse statali per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/98 in tema di viabilità, in conformità all'effettivo avanzamento degli interventi di cui al Programma stesso nonché sulla base dei ribassi d'asta riscontrati e sulla conseguente rideterminazione degli importi necessari per l'attuazione del singolo intervento;

Preso atto che con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità n. 23705 del 2 dicembre 2002 sono stati approvati gli schemi di monitoraggio e rendicontazione con le quali ciascuna Provincia è tenuta, per ogni singolo intervento di propria competenza, a provvedere alla certificazione semestrale dello stato di avanzamento

e alla rendicontazione annuale delle spese effettivamente sostenute;

Preso atto che nei mesi di maggio e giugno 2003 con ciascuna Provincia si sono svolti incontri per la conferma, rimodulazione o rideterminazione degli importi necessari per l'attuazione di ogni singolo intervento, a seguito delle certificazione semestrale dello stato di avanzamento e della redincontazione annuale delle spese effettivamente sostenute nell'anno 2002 da parte di ogni Provincia;

Vista la necessità di aggiornare annualmente il Programma degli interventi di cui sopra sulla base degli effettivi trasferimenti di risorse statali per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/98 in tema di viabilità ed in conformità all'effettivo stato di avanzamento degli interventi di cui al Programma stesso;

Vista la necessità di indicare alcuni fra gli interventi al detto Programma che, sebbene individuati sotto l'aspetto programmatorio, potranno avere conferma di finanziamento solo a seguito dell'effettiva attribuzione alla regione da parte dello Stato delle risorse di cassa residue non assegnate ai senso dell'art 52, comma 6, della legge 388/2000;

Vista la necessità di indicare alcuni fra gli interventi al detto Programma che, sebbene individuati sotto l'aspetto programmatorio, potranno avere conferma di finanziamento solo a seguito dell'effettiva riscossione ed assegnazione delle somme derivanti dall'utilizzazione del demanio idrico;

Constatata la necessità di stabilire che i quadri economici relativi agli interventi da realizzare prevedano il contenimento delle spese accessorie (espropri, progettazione, spostamento dei servizi ecc.), entro limiti congrui;

Visto l'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto «Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria di interesse regionale da finanziarsi con le risorse ex d.lgs. 112/98»;

Visto l'allegato C), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, avente ad oggetto «Quadro economico degli interventi: costi ammissibili»;

Vista la l.r. 4 maggio 2001, n. 9 «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale»;

Visto l'Obiettivo gestionale 8.3.2.3 – «Coordinamento delle funzioni trasferite alle Province in tema di viabilità ed aggiornamento delle assegnazioni di risorse per la gestione e gli investimenti»;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

- 1) di approvare l'aggiornamento del Programma degli interventi sulla rete viaria di interesse regionale da finanziarsi ex d.lgs. 112/98 di cui all'allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di confermare le modalità di aggiornamento del Programma, erogazione delle risorse, monitoraggio dell'attuazione degli interventi e rendicontazione delle spese sostenute secondo quanto già definito dalla d.g.r. 10312 del 16 settembre 2002;
- 3) di stabilire che per ciascun intervento le assegnazioni di risorse debbano essere effettuate sulla base di quadri economici in cui la spesa ammissibile è determinata in conformità a quanto indicato nell'allegato C), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 4) di stabilire altresì che per l'avanzamento degli interventi previsti dal presente atto si provvede in funzione delle risorse effettivamente assegnate ed incassate;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

Risorse trasferite alla Regione Lombardia ex d.lgs. 112/98 in materia di viabilità

anno	risorse assegnate con d.lgs. 112/98	anno risorse assegnate deduzione per Fondo deduzioni di cassa con d.lgs. 112/98 regionale di Protezione Civile ex I. 388/00	deduzioni di cassa ex l. 388/00	compensazione entrate demanio idrico	nisorse effettive assegnate	risorse erogate totale impegnabile totale impegnabile direttamente a Province per programmazione per interventi di urgenza interventi senza	totale impegnabile per programmazione interventi	totale impegnabile totale impegnabile ner programmazione per programmazione interventi interventi senza	disponibilità attuale di cassa per programmazione interventi
	€	€	€	É	æ	E	(4)	recupero cassa €	(
	(a)	(q)	(c)	(p)	(h) = (a) - (b) - (c) - (d)	(e)	(f) = (a) - (b) - (e)	(i) = (f) - (c)	(g) = (f) - (c) - (d)
2001	112.592.148,82	14.633.116,29	52.697.840,13	-	45.261.192,40	4.131.655,19	93.827.377,34	41.129.537,21	41.129.537,21
2002	112.257.174,88	10.014.020,77	26.300.925,34	19.524.460,00	56.417.768,77	4.131.655,19	98.111.498,92	71.810.573,58	52.286.113,58
2003	79.094.754,35	9.598.877,74	I	22.731.119,96	46.764.756,65	4.131.655,19	65.364.221,42	65.364.221,42	42.633.101,46
2004 e	79.094.754,35	I	I	22.731.119,96	56.363.634,39	4.131.655,19	74.963.099,16	74.963.099,16	52.231.979,20
seguenti									

			Prog	ramma	a degli i	nterve	enti p	riorita	ıri sul	la rete	viar	ia di ir	nteres	se reç	jionale	da fir	nanzia	rsi ex (d.lgs.	112/98					illegato B
		_	Q.		Regione Lo	mbardia			Stato		E	ELL	Privati		Pr	ogramma	zione tem	porale de	lle risorse	provenie	nti dallo s	Stato ex o	l.lgs. 112	2/98	
Provincia	Descrizione intervento	Costo intervento in Min Euro	conferma finanziamento (*)	Fondi 112/98 2001-11	Fondi 112/98 annualità successive	Fondo FIP	Fondo APQ	Legge Obiettivo	ANAS 2000-04	Altro	Province	Comuni, Comunità Montane		anni precedenti	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	annualità successive	Tot.
ВG	Tangenziale Sud di Bergamo - 1° lotto - 2° stralcio	41,320		41,320	-									-	0,500	5,000	15,500	15,320	5,000						41,320
ВG	SS.671 "Valle Seriana" Adeguamento intersezione con SP.46 in comune di Ponte Nossa e messa in sicurezza	1,500		1,500	-									0,250	0,500	0,750									1,500
ВG	SS.469 "Sebina Occidentale" Messa in sicurezza da caduta massi	1,000		1,000	-									-	0,200	0,800									1,000
ВG	SS.470 "Valle Brembana" Messa in sicurezza in Comune di Zogno	0,800		0,800	-									-	0,400	0,400									0,800
BG	SS.294 "Valle di Scalve" Sistemazione e bonifica movimento franoso in Comune di Vilminore	1,500		1,500	-									0,500	0,200	0,800									1,500
ВG	SS.573 "Ogliese" Allargamento in comune di Palosco e messa in sicurezza	1,500		1,500	-									-	0,500	1,000									1,500
ВG	SS.498 "Soncinese" Rotatoria in comune di Romano L.	1,300		0,500	-							0,400	0,400	-		0,500									0,500
ВG	SS.11 - Rotatoria in corrispondenza intersezione con SP. 103 in comune di Isso	0,500		0,400	-						0,100			-	0,100	0,300									0,400
ВG	SS n.591 Sottopasso linea FF.SS. in Comune di Bariano	4,850		3,500	-					1,239	0,111			-	0,500	1,500	1,500								3,500
ВG	Variante di Treviglio (Dir.MI-BS): SS.n.11 - SSn.42	9,960	CI	9,960	-									-		1,000	2,000	2,000	4,960						9,960
ВG	SS n.671 Variante Clusone- Rovetta	15,000		15,000	-									-		2,500	8,000	4,500							15,000
ВG	SS n.469 "Sebina Occidentale" Variante di Riva di Solto	5,000		5,000	-									-			1,500	2,500	1,000						5,000
ВG	Variante SS n. 42 e SS n. 525 Osio di Sotto-Dalmine-Levate	20,000		20,000	-									-			2,000	4,000	9,000	5,000					20,000
ВG	SS n.470 "della Val Brembana" - Variante di Zogno	52,000	CI	52,000	-									-			1,000	1,000	2,000	3,000	10,000	12,000	23,000		52,000
ВG	SS n.591 / SS n.498. Variante unica Zanica - Romano L.	35,000		-	35,000									-			_		_					35,000	35,000
ВG	SS n.470 "della Val Brembana" Variante di San Giovanni Bianco	51,650		-	51,650									-										51,650	51,650
ВG	SS n.671 Variante Ponte Nossa- Clusone	25,800		-	25,800									-			_		_					25,800	25,800
ВG	SS n.469 "Sebina Occidentale" - Variante di Castro	5,160		-	5,160									-										5,160	5,160
	TOTALE BG	273,840		153,980	117,610	0,000	0,000	0,000	0,000	1,239	0,211	0,400	0,400	0,750	2,900	14,550	31,500	29,320	21,960	8,000	10,000	12,000	23,000	117,610	271,590

		_	Q		Regione Lo	mbardia			Stato		EI	LL	Privati		Pr	ogramma	zione tem	porale del	lle risorse	provenie	nti dallo S	tato ex c	l.lgs. 112	/98	
Provincia		Costo intervento in Min Euro	conferma finanziamento (*)	Fondi 112/98 2001-11	Fondi 112/98 annualità successive	Fondo FIP	Fondo APQ	Legge Obiettivo	ANAS 2000-04	Altro	Province	Comuni, Comunità Montane		anni precedenti	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	annualità successive	Tot.
	SS n.11 "Padana Superiore" Riqualificazione Tangenziale Sud di Brescia : I lotto fra BS ovest e BS centro	103,291		37,185	1		66,106							1	10,000	10,000	10,000	7,185							37,185
BS	SS n. 11 "Padana Superiore" Variante di Rovizza	2,754		1,033	-						1,721			-	0,500	0,533									1,033
BS	SS n. 668 Messa in sicurezza tratta Orzinuovi-Lonato - 1° stralcio	13,380		10,000	-					3,000	0,380			1,000	1,000	3,000	5,000								10,000
BS	SS n. 572 - SP V Messa in sicurezza intersezioni. 1° lotto	5,600		4,600	-						1,000			0,500	1,000	2,000	1,100								4,600
BS	SS 345 Rotatoria di Villa Carcina	1,200		0,700	-						0,500			0,700											0,700
BS	SS nn. 345 - 237 Messa in sicurezza: 1° lotto	7,143		5,030	-						2,113			-	1,030	3,000	1,000								5,030
BS	SS n. 669 Completamento deviante all'abitato di Bagolino	1,704		0,852	-						0,852			0,852											0,852
	SS n. 45 bis Interventi di messa in sicurezza nei Comuni di Manerbio e Offlaga I° lotto	2,320		1,856	-							0,464		1,856											1,856
BS	SS n. 469 Tratta Capriolo-SP 96 II° lotto - I° stralcio	6,200		6,200	-									-	1,100	3,100	2,000								6,200
BS	SS 237 - Svincolo di Idro	3,200		2,600	-						0,600			-	0,300	1,300	1,000								2,600
BS	SS n. 572 - SP V Messa in sicurezza intersezioni 2° lotto	6,665		5,632	-						1,033			-	1,066	2,566	2,000								5,632
BS	SS n. 45 bis Interventi di messa in sicurezza nei Comuni di Manerbio e Offlaga II° lotto	1,140	CI	1,140	-									-					1,140						1,140
BS	SS 510 - Opere di mitigazione ambientale - V° lotto	5,100	CI	5,100	-									-						2,550	2,550				5,100
BS	SS 237 - Tratta Barghe - Vestone comprensiva diramazione per Casto	51,000		-	51,000									-										51,000	51,000
	SS n. 668 Eliminazione intersezioni a raso e messa in sicurezza dell'arteria: tratta Orzinuovi-Lonato - Variante est di Montichiari	10,200		10,200	-									-				3,000	5,200	2,000					10,200
BS	SS 343 - Riqualifica tratta Carpenedolo-Casalmoro	4,100	CI	4,100	-									-					0,500	2,000	1,600				4,100
BS	SS 237: Tratta Vestone - Idro Sud	36,100		-	36,100									-										36,100	36,100
BS	SS n. 469: Tratta da SP 96 a Paratico/Sarnico - II° lotto -I I° stralcio	62,000			62,000																			62,000	62,000
BS	SS n.11 Riqualificazione Tangenziale Sud di Brescia : Il lotto fra BS centro e BS est e tra BS ovest e raccordo variante SS 11	87,800		-	87,800									-										87,800	87,800
	SS 237: Tratta Idro Sud - confine trentino	93,000		-	93,000									-										93,000	93,000
BS	SS n. 668 Messa in sicurezza tratta Orzinuovi-Lonato: 2° stralcio	25,820	CI	20,660	-						1,030	4,130		1					2,000	8,000	8,000	2,660			20,660

		_	ð		Regione Lo	mbardia			Stato		E	ELL	Privati		Pr	ogramma	zione tem	porale del	lle risorse	provenie	nti dallo S	Stato ex o	l.lgs. 112	2/98	
Provincia	Descrizione intervento	Costo intervento in MIn Euro	conferma finanziamento (*)	Fondi 112/98 2001-11	Fondi 112/98 annualità successive	Fondo FIP	Fondo APQ	Legge Obiettivo	ANAS 2000-04	Altro	Province	Comuni, Comunità Montane		anni precedenti	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	annualità successive	Tot.
	SS 510 Svincoli di Sale Marasino e Sulzano	10,200		-	10,200									1										10,200	10,200
BS	SS n. 469/510 - Riqualifica Paratico-Iseo	62,000		-	62,000									-										62,000	62,000
	SS nn. 345 - 237 Messa in sicurezza: 2° lotto	5,200	CI	5,200	-									-				0,100	2,000	3,000	0,100				5,200
	SS n. 469: Eliminazione passaggio a livello ad Urago d'Oglio	2,500		2,190	-					0,258		0,052		-	1,000	1,190									2,190
	TOTALE BS	609,617		124,278	402,100	0,000	66,106	0,000	0,000	3,258	9,229	4,646	0,000	4,908	16,996	26,689	22,100	10,285	10,840	17,550	12,250	2,660	0,000	402,100	526,378
	SS n. 639 Variante di Pusiano	27,500		27,500	-									0,500	0,500	2,500	12,500	10,000	1,500						27,500
CO	SS n. 583 Riqualifica e messa in sicurezza	5,165		5,165	-									0,500	0,500	2,500	1,665								5,165
	SS n. 342 Tratta Como- Lambrugo: riqualificazione e messa in sicurezza	6,700	CI	6,700	-									-		1,200	3,000	2,500							6,700
	SS n. 35 Tratta Cermenate- Como: riqualificazione e messa in sicurezza	6,200		-	6,200									-										6,200	6,200
CO	SS n. 639 Tratta bivio SS n. 342- Pusiano: riqualificazione e messa in sicurezza	5,100		-	5,100									-										5,100	5,100
(,()	SS n. 233 Riqualificazione e	1,000		-	1,000									-										1,000	1,000
CO	messa in sicurezza SS n. 402 Messa in sicurezza	1,300			1,300									_										1,300	1,300
00	SS n. 35 Varianti di Cantù e				15,494																				
	Mariano Comense	15,494		-										-										15,494	15,494
Н	TOTALE CO SS n. 415 "Paullese"- Spino	68,459		39,365	29,094	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	6,200	17,165	12,500	1,500	0,000	0,000	0,000	0,000	29,094	68,459
CR	d'Adda - Crema	90,400		83,443	-	5,165					1,792			-		10,000	25,000	26,208	22,235						83,443
CR	SS n. 415 "Paullese" - Tangenziale di Cremona e collegamento al porto fluviale	24,000		24,000										0,500	6,000	7,500	5,708	4,292							24,000
CR	SS n. 498 - Circonvallazione di Casalmorano (CR)	6,198	CI	5,680	-						0,259	0,259		-		0,260	2,100	2,500	0,820						5,680
CR	SS n. 415 "Paullese" e SS n. 591 "Cremasca" - Circonvallazione di Madignano	45,750		-	45,750									-										45,750	45,750
	SS n. 591 "Cremasca" - Tratta Madignano-Castelleone	22,875		-	22,875									-										22,875	22,875
(,D	SS n. 591 "Cremasca" - Variante di Montodine	7,625		-	7,625									-										7,625	7,625
CR	SS n.591 "Cremasca" - Variante di Crema (Ricengo-Camisano)	8,000		-	8,000									-										8,000	8,000
CR	SS n. 498/235 Completamento tangenziale di Soncino	10,316		2,066	-				6,700		1,550			-		0,300	1,000	0,766							2,066
	SS n. 472 Circonvallazione di Dovera	7,200		-	7,200									-										7,200	7,200
Li															0.500	1,000									4 500
	SS n. 10 "Padana Inferiore" Restauro conservativo ponte sul Po	5,305		1,500	-					3,715	0,090			-	0,500	1,000									1,500
CR		5,305 10,000		1,500 2,500	-					7,500	0,090			-	0,500	1,000	1,000	0,500							2,500

		_	9.		Regione Lo	mbardia			Stato		E	ELL	Privati		Pr	ogramma	zione tem	porale de	lle risorse	provenie	nti dallo s	Stato ex d	l.lgs. 112	/98	
Provincia	Descrizione intervento	Costo intervento in Mln Euro	conferma finanziamento (*)	Fondi 112/98 2001-11	Fondi 112/98 annualità successive	Fondo FIP	Fondo APQ	Legge Obiettivo	ANAS 2000-04	Altro	Province	Comuni, Comunità Montane		anni precedenti	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	annualità successive	Tot.
LC	SS n. 639 Sovrappasso ferrovia Lecco località Rivabella	8,263		5,763	-						1,250	1,250		-	0,900	2,200	2,400	0,263							5,763
LC	SS n.342 Adeguamento tratta Nibionno-Bevera-Calco 1°fase	3,200		3,200	-									-		0,200	1,000	1,700	0,300						3,200
	SS n.342 Adeguamento tratta Nibionno-Bevera-Calco 2°fase	3,400	CI	3,400	-									-		0,800	1,500	0,900	0,200						3,400
	SS n.342 Adeguamento Intersezione semaforica di Calco	0,500		0,500	-									-	0,500										0,500
LC	SS n.342 Adeguamento svincolo Nibionno	1,000		1,000	-									-	0,100	0,900									1,000
LC	SS n. 639 Adeguamento corsia di accelerazione in direzione Milano (all'innesto con la SS n.36 a Civate) e modifica ivellette in prossimità dell'immissione sulla SS n.36	3,500		3,500	-									-	0,200	1,300	2,000								3,500
LC	S.S. 639 Lavori di protezione tratto scavalco S.S.36 - Suello	0,500		0,500	-									-		0,500									0,500
LC	Sistemazione guardavia nella tratta da Civate a Lecco	1,000		1,000	-									-	1,000										1,000
LC	SS n. 583 Interventi per messa n sicurezza "Lariana" - 1° stralcio	2,000		2,000	-									-	0,500	1,000	0,500								2,000
LC	SS n. 583 Interventi per messa in sicurezza "Lariana" - 2° stralcio	2,000	CI	2,000	-									-				0,500	0,500	0,500	0,500				2,000
	SS n. 583 Interventi per messa in sicurezza "Lariana" - 3° stralcio	2,000		-	2,000									-										2,000	2,000
LC	SS n. 342 dir nella tratta Usmate-Calco	120,000		-	120,000									-										120,000	120,000
	TOTALE LC	147,363		22,863	122,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,250	1,250	0,000	-	3,200	6,900	7,400	3,363	1,000	0,500	0,500	0,000	0,000	122,000	144,863
LO	SS n. 234 Variante di Maleo (LO)	7,747		7,747	-									-	1,800	3,100	2,067	0,780							7,747
LO	SS n. 234 Variante di Codogno (dalla SP 27 alla SS 9)	25,000	CI	22,500	-						2,000	0,500		-			5,000	2,000	6,500	7,000	2,000				22,500
LO	SS n. 234 Variante di Ospedaletto	12,000		-	10,000						2,000			-										10,000	10,000
LO	SS n. 412 Variante di Valera Fratta	3,100		-	3,100									-										3,100	3,100
LO	SS 591 Variante di Bertonico- Castiglione d'Adda	4,000		-	4,000									-										4,000	4,000
LO	SS n. 235 Borgo S. Giovanni - Sant'Angelo Lodigiano	4,132		-	4,132									-										4,132	4,132
	TOTALE LO	55,979		30,247	21,232	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,500	0,000	-	1,800	3,100	7,067	2,780	6,500	7,000	2,000	0,000	0,000	21,232	51,479
МІ	SS n. 415: Tratta Peschiera B SP 39	67,985		54,836	-	5,164	, ,		,	,	7,985	,	,	0,025	,	5,000	15,000	15,000	19,811		,,,,,	,,,,,			54,836
MI	SS n. 415: Tratta SP 39-Spino d'Adda (ponte escluso) - 1° stralcio	31,360		7,711	-		16,527				7,122			0,200					7,511						7,711

		_	0		Regione Lo	mbardia			Stato		EI	ELL	Privati		Pr	ogramma	zione tem	porale de	lle risorse	provenie	nti dallo S	Stato ex d	l.lgs. 112	/98	
Provincia	Descrizione intervento	Costo intervento in Min Euro	conferma finanziamento (*)	Fondi 112/98 2001-11	Fondi 112/98 annualità successive	Fondo FIP	Fondo APQ	Legge Obiettivo	ANAS 2000-04	Altro	Province	Comuni, Comunità Montane		anni precedenti	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	annualità successive	Tot.
МІ	SS n. 415: Tratta SP 39-Spino d'Adda (ponte escluso) - 2° stralcio	30,000	CI	20,000	10,000									-								10,000	10,000	10,000	30,000
MI	SS n. 415: Tratta SP 39-Spino d'Adda: ponte sull'Adda	5,306	CI	5,306	-															2,000	3,306				5,306
MI	SS n. 233 Variante di Bollate	7,750	CI	6,000	-						1,000	0,750		-			0,500	1,500	3,000	1,000					6,000
МІ	SS n.11 Variante di Bareggio- Cornaredo	20,000	CI	10,000	-						2,000	8,000		-				2,000	5,000	3,000					10,000
МІ	SS n. 527 Variante di Nova Milanese	4,000		-	4,000									•										4,000	4,000
MI	SS n. 527 Variante di Solaro	4,245		4,245	-									-				1,500	2,000	0,745					4,245
МІ	SS 412 Completamento doppia carreggiata dalla SP 164 alla SP 40 Val Tidone	5,000		-	5,000									-										5,000	5,000
МІ	SS 35 Variante Zibido	5,000	CI	1,500	-						3,500			-					0,300	0,700	0,500				1,500
MI	SS n. 35 Messa in sicurezza Milano-Meda	6,100		6,100	-						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			-	3,000	2,800	0,300			,					6,100
MI	Completamento SP Binasco - Melegnano	12,911		-	5,000						7,911			-										5,000	5,000
	TOTĂLE MI	199,657		115,698	24,000	5,164	16,527	0,000	0,000	0,000	29,518	8,750	0,000	0,225	3,000	7,800	15,800	20,000	37,622	7,445	3,806	10,000	10,000	24,000	139,698
MN	Sistema tangenziale di Mantova. Asse Interurbano da Angeli (SS 10) a Cerese (SS 62). Lotti A2, A3 e A4	36,200		36,200	-									5,100	15,000	10,000	6,100								36,200
MN	Sistema tangenziale di Mantova. Asse Interurbano da Angeli (SS 10) a Cerese (SS 62). Lotto A1 (2° Stralcio)	7,230		1,291	-		3,873				2,066			-			1,291								1,291
MN	SS n.420 Variante Breda Cisoni	3,616		1,808	-				1,808					1		1,600	0,208								1,808
MN	SS n.62 Incrocio Via Donati in comune di Mantova	1,033		0,671	-						0,181	0,181		-	0,671										0,671
MN	SS n.236 "Goitese" - Variante di Castiglione: realizzazione di 2 rotatorie sovrappasso alla SP 10	1,291		1,291	-									-	1,291										1,291
MN	SS n.236 "Goitese" - Variante di Guidizzolo	38,499	RC	38,499	-									-		0,200	8,000	10,000	10,000	9,800	0,499				38,499
MN	SS n. 62 - Restauro I conservativo ponte sul Po a Borgoforte. FASE 1	4,500		4,500	-									-		2,000	2,500								4,500
MN	SS n. 62 - Restauro conservativo ponte sul Po a Borgoforte. FASE 2	2,500		-	2,500									-										2,500	2,500
MN	SS n. 368 - Restauro conservativo ponte sul Po a Viadana	3,000		1,700	-					1,300				-		1,000	0,700								1,700
MN	ex SS n. 413 - Restauro conservativo ponte sul Po a San Benedetto	1,000		1,000	-									-				0,500	0,500						1,000
MN	SS n.10 Variante di Castellucchio: sovrappasso a raccordo ferroviario a ovest	2,000		2,000	-									-			0,500	1,000	0,500						2,000
MN	SS n. 413 Raccordo con SS 496 e tangenziale di Quistello	15,000		-	15,000									-										15,000	15,000

	Descrizione intervento	Costo intervento in MIn Euro	conferma finanziamento (*)	Regione Lombardia					Stato		El	ELL	Privati		Pr	rogramma	zione tem	porale delle risorse proveni			enti dallo Stato ex d.lgs. 112/98				
Pro				Fondi 112/98 2001-11	Fondi 112/98 annualità successive	Fondo FIP	Fondo APQ	Legge Obiettivo	ANAS 2000-04	Altro	Province	Comuni, Comunità Montane		anni precedenti	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	annualità successive	Tot.
MN	SS n. 249 Variante di Roverbella: rotatoria SS n. 62 - SS n.249 in loc. S. Lucia	1,000		1,000	-									-		0,200	0,800								1,000
	SS n. 249 Variante di Roverbella: 1° Lotto - 2° Stralcio (SS n. 249-SP n. 17, ovest)	6,000		-	4,500						1,500			-										4,500	4,500
	SS n. 249 Variante di Roverbella: 2° Lotto di completamento SS n. 249-SP n. 17	11,000		-	11,000									-										11,000	11,000
MN	SS 62 Variante di Porto Mantovano e raccordo alla SS n. 236	10,700	CI	5,600	-						3,150	1,950		-		2,500	1,700	1,400							5,600
MN	SS n.249 Variante curva Delia TOTALE MN	0,516 145,085	CI	0,516 96,076	33,000	0,000	3,873	0,000	1,808	1,300	6,897	2,131	0,000	5,100	16,962	17,500	0,516 22,315	12,900	11,000	9,800	0,499	0,000	0,000	33,000	0,516 129,076
PV	SS n.35 "dei Giovi" - Variante Broni-Stradella-Casteggio: 1^	103,000	RC	23,000	-	0,000	3,013	0,000	1,000	1,500	0,037	2,131	80,000	-	10,302	17,500	22,313	5,000	10,000	8,000	0,433	0,000	0,000	33,000	23,000
ΡV	lotto - da Pavia a Casteggio SS n.35 "dei Giovi" - 2^ lotto da	67,500	RC	17,500	_								50,000						7,500	10,000					17,500
PV	1^ lotto a Broni/Stradella SS n.494 Variante Ovest di	5,350	110	5,350	_								00,000	_	1.000	2,500	1,850		7,000	10,000					5,350
PV	Vigevano V lotto SS n.494 Riqualificazione tratta	4,000		4,000	_									_	.,	1,500	1,500	1,000							4,000
	Vigevano-Mortara SS n.412 Completamento della															,,,,,,									
	riqualifica CNR C tratto Valera Fratta-Villanterio-Inverno	7,500		7,500	-									-			1,500	3,000	3,000						7,500
PV	SS n.412 Completamento della riqualifica CNR C tratto Torrevecchia -Valera Fratta	7,500		7,500	-									-		1,500	1,500	2,000	2,500						7,500
PV	SS n.412 Completamento della riqualifica CNR C tratto Inverno- Casello A21	8,000		8,000	-									-				2,000	3,000	3,000					8,000
PV	Completamento Tgz. Pavia. Riqualifica da SP n.2 a SS n.234 (Bivio Vela)	8,050		8,050	-									-			1,000	2,000	2,500	2,550					8,050
PV	SS n.211 Variante Ovest di Mortara	11,000		8,000	-						3,000			-			0,500	1,000	4,000	2,500					8,000
PV	SS 461 Variante di Voghera	7,000		7,000	-									-				1,000	1,500	2,500	2,000				7,000
PV	SS n.461 Variante di Rivanazzano	18,000		-	18,000									-										18,000	18,000
	SS n.461 Riqualifica Rivanazzano-Varzi	8,000	CI	8,000	-									-				1,000	2,500	2,500	2,000				8,000
H	TOTALE PV SS n. 405 Adeguamento sede	254,900		103,900	18,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	130,000	-	1,000	5,500	7,850	18,000	36,500	31,050	4,000	0,000	0,000	18,000	121,900
	stradale ed attraversamenti Valli Mala e Pai. Val Gerola	5,200		5,200	-									0,300		2,200	2,000	0,700							5,200
so	SS n. 404 Completamento opere di difesa, adeguamento tornanti e sede stradale. Val Masino	3,100		3,100	-									0,300		1,600	1,000	0,200							3,100
so	SS n. 402 Opere di difesa ed intersezione con la SP 20	1,800		1,800	-									0,200		0,200	0,600	0,800							1,800
so	SS n. 550 Adeguamenti sezione e protezioni laterali. Coll.Aprica	0,260		0,260	-									-	0,260										0,260

Г			0		Regione Lo	mbardia			Stato		Е	ELL	Privati		Pı	rogramma	zione tem	porale de	lle risorse	provenie	nti dallo S	tato ex d	.lgs. 112	/98	
Provincia	Descrizione intervento	Costo intervento in MIn Euro	conferma finanziament (*)	Fondi 112/98 2001-11	Fondi 112/98 annualità successive	Fondo FIP	Fondo APQ	Legge Obiettivo	ANAS 2000-04	Altro	Province	Comuni, Comunità Montane		anni precedenti	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	annualità successive	Tot.
so	SS n. 300 Frana del Ruinon: variante in galleria	35,000	CI	8,052	-					26,948				-					1,000	2,000	3,052	2,000			8,052
	TOTALE SO	45,360		18,412	-	0,000	0,000	0,000	0,000	26,948	0,000	0,000	0,000	0,800	0,260	4,000	3,600	1,700	1,000	2,000	3,052	2,000	0,000	0,000	18,412
V	SS n. 527 "Bustese" Messa in sicurezza	5,000		5,000	-									-		0,200	1,000	2,000	1,800						5,000
VA	SS n. 341 "Gallaratese" Riqualifica e messa in sicurezza	3,000		3,000	-									-		0,100	0,800	1,500	0,600						3,000
V	SS n. 394 dir "del Verbano Orientale" Messa in sicurezza	1,000		1,000	-									-	0,100	0,900									1,000
VA	SS n. 233 "Varesina" Riqualifica e messa in sicurezza	3,000		3,000	-									-	0,400	1,000	1,000	0,600							3,000
V	SS n. 233 Variante Saronno- Tradate	21,000	CI	21,000	-									-			0,500	3,000	8,000	7,500	2,000				21,000
	TOTALE VA	33,000		33,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,500	2,200	3,300	7,100	10,400	7,500	2,000	0,000	0,000	0,000	33,000
														-											
	Totali programmaz. 2003	2070,929		857,008	858,486	10,329	86,506	0,000	8,508	43,960	57,796	17,936	130,400	13,283	54,118	114,499	172,905	152,214	161,377	90,845	38,107	26,660	33,000	858,486	1715,494

(*) CONFERMA FINANZIAMENTO: LEGENDA

a seguito dell'effettiva riscossione ed assegnazione delle somme derivanti dall'utilizzazione del demanio idrico.

a seguito dell'effettiva attribuzione alla Regione delle risorse di cassa dovute dallo Stato ex art. 52, co. 6, L.388/00.

											TOTALI
Risorse impegnabili ex d.lgs.112/98	191,939	65,364	74,963	74,963	74,963	74,963	74,963	74,963	74,963	74,963	857,008
Saldo annuale	178,656	11,246	-39,536	-97,942	-77,251	-86,414	-15,882	36,856	48,303	41,963	0,000
Saldo progressivo		189,902	150,366	52,424	-24,827	-111,241	-127,122	-90,266	-41,963	0,000	
Riduzioni di cassa ex L.388/00	-78,999										-78,999
Risorse per programmazione con riduzione di cassa	112,940	65,364	74,963	74,963	74,963	74,963	74,963	74,963	74,963	74,963	778,009
INTERVENTI DA CONFERMARE	0,000	0,000	0,200	8,000	15,000	27,500	27,800	0,499	0,000	0,000	78,999
Saldo annuale	99,657	11,246	-39,336	-89,942	-62,251	-58,914	11,918	37,355	48,303	41,963	0,000
Saldo progressivo		110,903	71,567	-18,374	-80,625	-139,539	-127,621	-90,266	-41,963	0,000	
Riduzioni per decurtazione canoni	-19,524	-22,731	-22,731	-22,731	-22,731	-22,731	-22,731	-22,731	-22,731	-22,731	-224,105
Risorse per programmazione con	93,416	42,633	52,232	52,232	52,232	52,232	52,232	52,232	52,232	52,232	553,905
INTERVENTI DA CONFERMARE	0,000	0,000	5,760	17,816	20,400	40,420	44,750	35,608	26,660	33,000	224,414
Saldo annuale	80,133	-11,485	-56,307	-94,857	-64,582	-41,225	33,937	50,232	52,232	52,232	0,310
Saldo progressivo		68,648	12,341	-82,516	-147,098	-188,323	-154,386	-104,154	-51,922	0,310	

ALLEGATO C

Quadro economico degli interventi: costi ammissibili

Costi ammissibili da finanziarsi attraverso l'assegnazione di risorse ex d.lgs. 112/98 inseribili nel quadro economico di ciascun intervento:

- a) Lavori, forniture, spostamento servizi;
- b) IVA su lavori, forniture, spostamento servizi;
- c) Spese tecnico / amministrative generali IVA inclusa (rilievi e spese tecniche relativi alla progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, allacciamenti, validazione progetto, direzione lavori, consulenze, commissioni, pubblicità, prove, collaudi, ecc.): importo massimo pari al 12% di [(a) + (b)] per importo lavori (a) fino a 10 milioni di € e 7% per l'importo ulteriore dei lavori;
- d) Acquisizione aree ed espropri: importo massimo pari al 12% di (a);
- e) Imprevisti, prezzo chiuso e fondo per accordi bonari ex art. 31-bis l. 109/94: importo massimo pari al 5% di [(a)+(b)].

Per ciascun intervento le spese eccedenti le risorse assegnate secondo quanto stabilito dallo schema di cui sopra sono da intendersi a carico dell'ente destinatario di tali risorse.

(BUR20030140)

D.g.r. 14 luglio 2003 - n. 7/13669

Costituzione della sezione regionale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio regionale per la Protezione Civile – Regolamento Regionale del 8 giugno 2001 n. 3

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 recante norme per il riordino del sistema delle autonomie in Lombardia, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare:

- l'art. 3, comma 164 che prevede l'istituzione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddivisi per competenze professionali e specialità e articolato a livello regionale, provinciale e comunale:
- l'art. 4, comma 20, paragrafo p), che assegna alla Regione la tenuta del registro regionale delle organizzazioni di volontariato a carattere regionale o nazionale, secondo i requisiti e le modalità previste dalla legge regionale sul volontariato (l.r. 24 luglio 1993, n. 22);
- l'art. 4, comma 46 che attribuisce alle province la competenza alla tenuta della sezione provinciale del registro regionale delle organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio provinciale, da esercitarsi secondo i requisiti e le modalità previste dalla legge regionale sul volontariato (l.r. 24 luglio 1993, n. 22);

Vista la legge n. 266/1991 «Legge quadro sul volontariato» ed, in particolare, l'art. 6 relativo all'istituzione del Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato;

Vista la l.r. 22/93 «legge regionale sul volontariato», ed, in particolare, l'art. 4, che prevede l'istituzione del suddetto registro;

Richiamata a tal fine la d.g.r. n. 7/4661 del 18 maggio 2001 «Modifica della deliberazione 30 novembre 1993 n. 5/44095 «definizione del modello di Registro Generale Regionale del Volontariato ai sensi dell'art. 4 della l.r. 22/93 e adempimenti conseguenti»;

Visto il Regolamento Regionale del 8 giugno 2001 n. 3, di attuazione dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, approvato con la d.g.r. del 24 maggio 2001 n. 4788;

Vista la d.g.r. del 29 dicembre 2000 n. 7/2931, con la quale è stato istituito l'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, e conseguente attribuzione della competenza alla Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile;

Considerato che alla luce delle riferite prescrizioni normative, si è proceduto, con la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7858, all'istituzione delle 11 (undici) sezioni provinciali dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, trasferendovi le associazioni operanti in ambito provinciale;

Considerato che parimenti, alla luce delle riferite prescrizioni normative, occorre procedere alla costituzione della sezione regionale, rimasta di competenza della Regione, in cui

sono inserite le organizzazioni di livello regionale, intendendosi per tali:

- a) le organizzazioni a carattere nazionale o regionale, aventi rispettivamente sezioni operative regionali o provinciali;
- b) le organizzazioni convenzionate con la Regione per la «colonna mobile regionale»;

Rilevato che le suindicate organizzazioni di livello regionale ricomprese nella sezione regionale sono:

- Associazione Nazionale Alpini con sede in via Marsala n. 9, Milano
- Croce Rossa Italiana, comitato regionale con sede in via Caradosso n. 11, Milano
- Gruppo Volontari Protezione Civile A.E.M. con sede in corso di Porta Vittoria n. 4, Milano
- Federazione Italiana Ricetrasmissioni FIR-CB con sede in via Lanzone da Corte n. 7, Milano
- Associazione Psicologi per i Popoli con sede in Piazzetta Gualzetti n. 7, Sondrio
- Gruppo Intercomunale del Consorzio Parco del Ticino con sede in via Isonzo n. 1, Magenta;

Considerato che in data 16 maggio 2003 è stata istituita la Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile in cui è stata incorporata l'Unità Organizzativa Protezione Civile responsabile della tenuta della sezione regionale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile;

Ritenuto pertanto che la competenza in materia sia ora attribuita alla Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile;

Rilevato che la Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile mantiene l'attività di indirizzo e coordinamento relativa ai profili applicativi di carattere generale previsti dalla l.r. 1/2000 art. 3 commi 161, 162, 163 e 164, anche mediante l'adozione di regolamenti, circolari e direttive che si renderanno necessarie per uniformare le procedure ai livelli regionale, provinciale e comunale, nonché l'individuazione di eventuali altre organizzazioni di livello regionale nell'ambito della «colonna mobile regionale»;

Ricordato che ai fini della necessaria uniformità dell'azione amministrativa i criteri da adottare per la tenuta della sezione regionale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile rimangono regolati dalla stessa normativa, sopra richiamata, riguardante il Registro Generale Regionale del Volontariato, e dal sopraindicato Regolamento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

- 1) di istituire la sezione regionale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile, e ricomprendere in tale sezione, salvo successivi aggiornamenti, le seguenti organizzazioni di livello regionale:
- Associazione Nazionale Alpini con sede in via Marsala n. 9, Milano
- Croce Rossa Italiana, comitato regionale con sede in via Caradosso n. 11, Milano
- Gruppo Volontari Protezione Civile A.E.M. con sede in corso di Porta Vittoria n. 4, Milano
- Federazione Italiana Ricetrasmissioni FIR-CB con sede in via Lanzone da Corte n. 7, Milano
- Associazione Psicologi per i Popoli con sede in Piazzetta Gualzetti n. 7, Sondrio
- Gruppo Intercomunale del Consorzio Parco del Ticino con sede in via Isonzo n. 1, Magenta;
- 2) di dare atto che ai fini della necessaria uniformità dell'azione amministrativa i criteri da adottare per la tenuta della sezione regionale dell'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile rimangono regolati dalle leggi nazionali e regionali vigenti e, con particolare riguardo al volontariato di protezione civile, dalla l.r. n. 54/90, dalla l.r. n. 1/2000, e dal Regolamento Regionale n. 3 dell'8 giugno 2001;
- 3) di riservare in capo alla Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile l'attività di indirizzo e coordinamento relativa ai profili applicativi di carattere generale previsti dalla l.r. 1/2000 art. 3 commi 161, 162, 163 e 164, anche mediante l'adozione di regolamenti, circolari e direttive che si renderanno necessarie per uniformare le procedure ai livelli regionale, provinciale e comunale, nonché l'individuazione di eventuali altre organizzazioni di livello regionale nell'ambito della «colonna mobile regionale»;

4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20030141) **D.g.r. 14 luglio 2003 - n. 7/13670**

(5.3.1)

Programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco Reale di Monza (l.r. 40/1995) – Aggiornamento del programma e criteri di riutilizzo delle economie – (obiettivo gestionale 10.4.2.1. PRS 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 4/10 del 4 luglio 1995 «Autodromo di Monza, Programma di manutenzione e riqualificazione generale del parco di Monza. Determinazioni conseguenti alla Conferenza dei Servizi svoltasi in Roma, presso il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, in data 26 giugno 1995», che prevede al punto 2) la costituzione di una Commissione Tecnica (composta da un rappresentante della Regione Lombardia con funzioni di coordinamento, un rappresentante del Consorzio Parco regionale della Valle del Lambro, un rappresentante per ciascuno dei comuni di Monza e Milano, un rappresentante del Ministero Beni Culturali e Ambientali), incaricata di definire un programma organico di riqualificazione del Parco di Monza;

Vista la l.r. 31 luglio 1995 n. 40 «Programma organico triennale per la manutenzione e riqualificazione del Parco di Monza e disposizioni speciali per lo svolgimento del Gran Premio d'Italia», che prevede all'art. 1 comma primo come la Giunta regionale, avvalendosi della commissione Tecnica di cui alla citata d.g.r. 10/1995, definisca un programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco di Monza, articolato ed attuato anche mediante progetti e stralci funzionali, sulla base di indirizzi da individuarsi entro il 15 ottobre 1995, stanziando un importo complessivo di 10.000 milioni di lire;

Vista la propria deliberazione n. 6/7164 del 22 dicembre 1995, con la quale è stato approvato il programma delle «Opere urgenti di ripristino del patrimonio boschivo ed ambientale, nonché di riduzione dell'impatto ambientale del sistema di accessi e parcheggi del Parco di Monza» (art. 1, comma 6, l.r. 40/1995), per un importo totale di 3.000 milioni di lire di cui L. 2.400 milioni a favore del Consorzio Parco regionale della valle del Lambro e di L. 600 milioni a favore del comune di Monza;

Viste la propria deliberazione n. 6/23922 del 30 dicembre 1996 «Approvazione del programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco Reale di Monza (l.r. 40/1995) e assunzione del conseguente impegno di spesa per l'anno 1996» pari a L. 3.500 milioni e la successiva deliberazione n. 6/30661 dell'8 agosto 1997 per l'assunzione dell'impegno di spesa per l'anno 1997 pari a 3.500 milioni di lire;

Vista la propria deliberazione n. 7/7589 del 21 dicembre 2001 «Programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco Reale di Monza (l.r. 40/95) – Aggiornamento e riutilizzo delle economie a seguito della proposta della Commissione Tecnica ex l.r. 40/95 formulata ed approvata nella seduta del 29 marzo 2001 e confermata e meglio articolata nella seduta del 7 giugno 2001»;

Preso atto che non sono ancora stati utilizzati gli stanziamenti regionali su bilancio 1997, impegnati a favore del Consorzio Parco Valle del Lambro, per il recupero del ponte storico sul Fiume Lambro, a monte dell'edificio Isolino, a completamento del progetto n. 28 «Riqualificazione ambientale area adiacente edificio Isolino», pari a 64.557,11 €;

Rilevata la necessità di garantire ulteriori lavori per il completamento degli «Interventi per il contenimento del cancro colorato del platano» (progetto n. 2) nonché le successive attività di monitoraggio e prevenzione a conclusione del 2º lotto lavori di bonifica, interventi e attività in carico al Consorzio Parco Valle del Lambro stimati in circa 52.000,00 €;

Rilevata la necessità di ultimare la sistemazione del Rondò delle Roveri, già iniziata dal Consorzio Parco valle del Lambro, prevedendo interventi a completamento del progetto n. 4 «Interventi di recupero e miglioramento delle aree boscate» del programma delle «Opere urgenti di ripristino del patrimo nio boschivo ed ambientale, nonché di riduzione dell'impatto ambientale del sistema di accessi e parcheggi del Parco di Monza», per un costo di circa 12.402,00 €;

Rilevata comunque la necessità di confermare la previsione dell'intervento di recupero dello storico ponte sul Fiume Lambro, a monte dell'edificio Isolino, per dare completa ed efficace soluzione al progetto n. 28 «Riqualificazione ambientale area adiacente edificio Isolino»;

Preso atto che gli interventi urgenti di sistemazione igienico-sanitaria e funzionale della Cascina San Giorgio, previsti dal progetto n. 7 del programma delle «Opere urgenti di ripristino del patrimonio boschivo ed ambientale, nonché di riduzione dell'impatto ambientale del sistema di accessi e parcheggi del Parco di Monza», come ricompresi nel progetto n. 14 del Programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco Reale di Monza, «Cascina Mulini San Giorgio – lavori di miglioramento fondiario dell'azienda agricola; ristrutturazione fabbricato per agriturismo», sono stati limitati ad interventi di adeguamento igienico-sanitario con conseguente mancato impiego di 102.666,00 € di fondi regionali sul bilancio 1995;

Rilevata l'esigenza di garantire ulteriori risorse per il miglioramento e la manutenzione dei viali e delle aree boscate;

Preso atto della proposta di parziale revisione del Programma formulata dalla Commissione Tecnica nella seduta del 21 marzo 2003 come di seguito specificata:

- per quanto riguarda i fondi regionali impegnati a favore del Consorzio Parco Regionale Valle del Lambro: cancellazione della previsione di spesa, pari a 64.557,11 €, relativa al recupero del ponte storico sul Lambro in riferimento al progetto di riqualificazione dell'area dell'Isolino (prog. n. 28); stanziamento di ulteriori 12.402,00 € per il completamento degli interventi di sistemazione del Rondò delle Roveri, compresi nel progetto n. 4 del Programma Opere urgenti, e di 52.155,11 € per il completamento degli interventi di bonifica dal cancro colorato dei platani e le successive attività di monitoraggio e prevenzione;
- per quanto riguarda i fondi regionali impegnati a favore del comune di Monza: trasferimento degli stanziamenti regionali non utilizzati sul progetto n. 14, pari a 102.666,32 €, al progetto n. 28 del Programma organico triennale per il recupero del ponte storico sul Lambro, accesso da Nord all'area dell'Isolino;
- riutilizzo delle eventuali economie di progetto, relative agli interventi sulle risorse naturali, per la sostituzione o il nuovo impianto di soggetti arborei a miglioramento e manutenzione dei viali e delle aree boschive, in coerenza con i progetti previsti dal Programma;

Dato atto che la gestione del Programma organico triennale del Parco di Monza ex l.r. 40/95 rientra tra le attività dell'obiettivo gestionale 10.4.2.1 del PRS 2003;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

- 1. di modificare la scheda relativa al progetto n. 28 del Programma organico triennale «Riqualificazione ambientale area adiacente edificio Isolino», come prevista dal programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco Reale di Monza, approvato con d.g.r. n. 6/23922 del 30 dicembre 1996 e aggiornata dalla d.g.r. n. 7/7589 del 21 dicembre 2001, inserendo l'amministrazione Parco del comune di Monza quale unico soggetto alle voci « progettazione » ed «- esecuzione Direzione lavori»;
- 2. di modificare la scheda relativa al progetto n. 1 del Programma organico triennale «Completamento interventi di recupero e miglioramento delle aree boschive», integrando l'elenco delle opere alla voce «Contenuto dell'intervento» con «Completamento interventi di sistemazione del Rondò delle Roveri»;
- 3. di trasferire all'interno del Programma organico triennale, gli stanziamenti regionali, a favore del Consorzio Parco Valle del Lambro, sul progetto n. 28, denominato «Riqualificazione ambientale area adiacente edificio Isolino» che assommano a 64.557,11 € per la quota di 52.155,11 € sul progetto n. 2 «Interventi per il contenimento del cancro colorato del platano» e per la quota di 12.402,00 € sul progetto n. 1 «Completamento interventi di recupero e miglioramento delle aree boschive»;
- 4. di trasferire all'interno del Programma organico trienna-le 102.666,32 € di stanziamenti regionali, a favore del comune di Monza, dal progetto n. 14 «Cascina Mulini San Giorgio Lavori di miglioramento fondiario dell'azienda agricola; Ristrutturazione fabbricato per agriturismo» al progetto n. 28 «Riqualificazione ambientale area adiacente edificio Isolino», al fine di completare la sistemazione dell'area con il recupero del ponte storico sul fiume Lambro e i percorsi di accesso;

- 5. di stabilire che le eventuali future economie di progetto, relative agli interventi sulle risorse naturali, vengano utilizzate per la sostituzione o il nuovo impianto di soggetti arborei a miglioramento e manutenzione dei viali e delle aree boschive, in coerenza con i progetti previsti dal Programma, demandando alla Commissione Tecnica ex l.r. 40/95 l'individuazione degli interventi più urgenti e/o utili;
- 6. di dare atto che le determinazioni di cui alla presente deliberazione non comportano modificazioni in ordine agli impegni di spesa già assunti con le deliberazioni richiamate in premessa.

Il segretario: Sala

(BUR20030142) **D.g.r. 14 luglio 2003 - n. 7/13671**

(5.3.1)

Opere urgenti di ripristino del patrimonio boschivo e ambientale, nonché di riduzione dell'impatto ambientale del sistema accessi e parcheggi del Parco di Monza nell'ambito del Programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco Reale di Monza (l.r. 40/95) – (obiettivo gestionale 10.4.2.1 PRS 2003)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 4/10 del 4 luglio 1995 «Autodromo di Monza, Programma di manutenzione e riqualificazione generale del parco di Monza. Determinazioni conseguenti alla Conferenza dei Servizi svoltasi in Roma, presso il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, in data 26 giugno 1995», che prevede al punto 2) la costituzione di una Commissione Tecnica (composta da un rappresentante della Regione Lombardia con funzioni di coordinamento, un rappresentante del Consorzio Parco regionale della Valle del Lambro, un rappresentante per ciascuno dei comuni di Monza e Milano, un rappresentante del Ministero Beni Culturali e Ambientali), incaricata di definire un programma organico di riqualificazione del Parco di Monza;

Vista la l.r. 31 luglio 1995 n. 40 «Programma organico triennale per la manutenzione e riqualificazione del Parco di Monza e disposizioni speciali per lo svolgimento del Gran Premio d'Italia», che prevede all'art. 1 comma primo come la Giunta regionale, avvalendosi della commissione Tecnica di cui alla citata d.g.r. 10/1995, definisca un programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco di Monza, articolato ed attuato anche mediante progetti e stralci funzionali, sulla base di indirizzi da individuarsi entro il 15 ottobre 1995, stanziando un importo complessivo di 10.000 milioni di lire;

Vista la propria deliberazione n. 6/7164 del 22 dicembre 1995, con la quale è stato approvato il programma delle «Opere urgenti di ripristino del patrimonio boschivo ed ambientale, nonché di riduzione dell'impatto ambientale del sistema di accessi e parcheggi del Parco di Monza» (art. 1, comma 6, l.r. 40/1995), per un importo totale di 3.000 milioni di lire di cui L. 2.400 milioni a favore del Consorzio Parco regionale della Valle del Lambro e di L. 600 milioni a favore del comune di Monza;

Viste la propria deliberazione n. 6/23922 del 30 dicembre 1996 «Approvazione del programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco Reale di Monza (l.r. 40/1995) e assunzione del conseguente impegno di spesa per l'anno 1996» pari a L. 3.500 milioni e la successiva deliberazione n. 6/30661 dell'8 agosto 1997 «Programma organico riennale di manutenzione e riqualificazione del Parco Reale di Monza di cui alla d.g.r. n. 6/23922 del 30 dicembre 1996. Assunzione dell'impegno di spesa per l'anno 1997», pari a 3.500 milioni di lire;

Vista la propria deliberazione n. 7/7588 del 21 dicembre 2001, «Ópere urgenti di ripristino del patrimonio boschivo e ambientale, nonché di riduzione dell'impatto ambientale del sistema accessi e parcheggi del Parco di Monza» del Programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco Reale di Monza (l.r. 40/1995) – Utilizzo delle economie di progetto a seguito della proposta della Commissione Tecnica ex l.r. 40/95 formulata ed approvata nella seduta del 29 marzo 2001 e confermata e meglio articolata nella seduta del 7 giugno 2001.»;

Preso atto che il quadro finanziario relativo al progetto n. 10 «Primo lotto di interventi per il miglioramento delle condizioni di accesso al Parco di Monza» a seguito delle verifiche dei consuntivi risulta differente da quello comunicato nel 2001 dal Consorzio Parco Valle del Lambro;

Preso atto che per il completamento del secondo lotto di

interventi per «Operazioni di bonifica dal cancro colorato a carico dei platani del Parco di Monza» sono disponibili stanziamenti regionali, bilancio 1997, a favore del Consorzio Parco Valle del Lambro sul Programma organico triennale;

Ritenuto pertanto opportuno trasferire, all'interno del programma stralcio «Opere urgenti» succitato, la quota di stanziamenti regionali pari a 14.974,00 €, impegnati a favore del Consorzio Parco Valle del Lambro, dal progetto n. 2 «Operazioni di bonifica dal cancro colorato a carico dei platani del Parco di Monza» al progetto n. 10 «Primo lotto di interventi per il miglioramento delle condizioni di accesso al Parco di Monza»;

Rilevato che l'approvazione dei progetti, preliminare alla liquidazione, nel programma stralcio «Opere urgenti di ripristino del patrimonio boschivo e ambientale, nonché di riduzione dell'impatto ambientale del sistema accessi e parcheggi del Parco di Monza» risulta ancora in carico alla Giunta Regionale, mentre la stessa approvazione nel successivo «Programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco Reale di Monza (l.r. 40/1995)» così come indicato dalla propria succitata deliberazione n. 6/30661 dell'8 agosto 1997, è prevista in sede di Conferenza dei Servizi;

Rilevata inoltre l'esigenza di garantire ulteriori risorse per il miglioramento e la manutenzione dei viali e delle aree boscate:

Preso atto della proposta di parziale revisione del Programma formulata dalla Commissione Tecnica nella seduta del 21 marzo 2003 come di seguito specificata:

- riutilizzo delle eventuali economie di progetto, relative agli interventi sulle risorse naturali, per la sostituzione o il nuovo impianto di soggetti arborei a miglioramento e manutenzione dei viali e delle aree boschive, in coerenza con i progetti previsti dal Programma;
- modifica modalità di approvazione progetti facenti parte del Programma Opere urgenti, adeguandole a quelle già previste per i progetti del Programma organico triennale;

Ritenuto opportuno per omogeneità del programma complessivo e accelerazione delle procedure modificare, esclusivamente per quanto riguarda le modalità di approvazione dei progetti relativi agli interventi consistenti in opere pubbliche, il secondo alinea del punto 4) della propria deliberazione n. 6/7164 del 22 dicembre 1995, con la quale è stato approvato il programma delle «Opere urgenti di ripristino del patrimonio boschivo ed ambientale, nonché di riduzione dell'impatto ambientale del sistema di accessi e parcheggi del Parco di Monza» (art. 1, comma 6, l.r. 40/1995), sostituendo la dicitura «...ad avvenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale dei progetti...» con la seguente «... ad avvenuta approvazione, in sede di Conferenza dei Servizi, dei progetti...»;

Dato atto che la gestione del Programma organico triennale del Parco di Monza ex l.r. 40/95 rientra tra le attività dell'obiettivo gestionale 10.4.2.1 del PRS 2003;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

- 1. di trasferire all'interno del Programma «Opere urgenti di ripristino del patrimonio boschivo e ambientale, nonché di riduzione dell'impatto ambientale del sistema accessi e parcheggi del Parco di Monza» del Programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco Reale di Monza (l.r. 40/1995) 14.974,00 € dal progetto n. 2 «Operazioni di bonifica dal cancro colorato a carico dei platani del Parco di Monza» al progetto n. 10 Primo lotto di interventi per il miglioramento delle condizioni di accesso al Parco di Monza»;
- 2. di modificare il secondo alinea del punto 4) della propria precedente deliberazione n. 6/7164 del 22 dicembre 1995, con la quale è stato approvato il programma delle «Opere urgenti di ripristino del patrimonio boschivo ed ambientale, nonché di riduzione dell'impatto ambientale del sistema di accessi e parcheggi del Parco di Monza» (art. 1, comma 6, l.r. 40/1995), sostituendo la dicitura «... ad avvenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale, dei progetti...» con la seguente «... ad avvenuta approvazione, in sede di Conferenza dei Servizi, dei progetti...»;
- 3. di stabilire che le eventuali future economie di progetto, relative agli interventi sulle risorse naturali, vengano utilizzate per la sostituzione o il nuovo impianto di soggetti arborei a miglioramento e manutenzione dei viali e delle aree boschive, in coerenza con i progetti previsti dal Programma, deman-

dando alla Commissione Tecnica ex l.r. 40/95 l'individuazione degli interventi più urgenti e/o utili;

4. di dare atto che le determinazioni di cui alla presente deliberazione non comportano modificazioni in ordine agli impegni di spesa già assunti con le deliberazioni richiamate in premessa.

Il segretario: Sala

(BUR20030143) **D.g.r. 25 luglio 2003 - n. 7/13821**

(5.2.0)

Bando per l'assegnazione dei finanziamenti relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal programma annuale di attuazione 2002 del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 144/99 «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali»;

Considerato che l'art. 32 della sopraccitata legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali;

Dato atto che il CIPE con delibera n. 100 del 29 novembre 2002 ha approvato il «*Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie*» e il «*Programma Annuale di Attuazione* 2002»;

Dato atto che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con d.m. 938 in data 2 dicembre 2002 ha ripartito i fondi per la realizzazione di interventi in attuazione del suddetto programma, stanziando per la Regione Lombardia la cifra di € 1.999.610,00 annue quale limite di impegno quindicennale da assegnare agli Enti proprietari di strade per l'attuazione di interventi coerenti con il suddetto Programma Annuale;

Dato atto che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con d.m. 3482 in data 12 dicembre 2002 ha impegnato i suddetti fondi a favore della Regione Lombardia;

Dato atto che la disponibilità dei fondi al bilancio regionale verrà disposto con provvedimento ministeriale conseguente alla avvenuta comunicazione da parte della Regione della graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento;

Considerato che il citato Programma Annuale prevede che le Regioni possano definire autonomamente alcuni dei parametri di attuazione al fine di rispondere a specifiche realtà locali:

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di articolare i parametri di attuazione del Programma in accordo con i soggetti proprietari delle strade;

Sentiti le province, i comuni capoluogo e i comuni con più di 50.000 abitanti;

Ritenuto, in particolare, di ammettere al finanziamento soltanto alcuni dei campi di intervento previsti dal «*Programma Annuale di Attuazione 2002*» del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, al fine di rendere più incisiva l'azione di contrasto all'incidentalità con interventi mirati ed efficaci;

Sviluppato, conseguentemente, lo schema di bando per l'assegnazione dei finanziamenti relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Programma Annuale di Attuazione 2002 del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, allegato a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Ritenuto di valorizzare le competenze e le esperienze locali nel campo della sicurezza stradale delegando alle Province la fase istruttoria e di concertazione con i propri Comuni non capoluogo con meno di 50.000 abitanti, mentre la Regione assicurerà l'istruttoria tecnica dei progetti elaborati da province, comuni capoluogo e comuni con più di 50.000 abitanti;

All'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge,

Delibera

- 1. di approvare lo schema di bando per l'assegnazione dei finanziamenti relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Programma Annuale di Attuazione 2002 del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, allegato a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione in n. 37 pagine;
- 2. di provvedere con successivo provvedimento alla costituzione della Commissione di valutazione regionale incaricata di redigere la graduatoria finale dei progetti ammissibili a finanziamento;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL «PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE 2002» DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE

La Regione Lombardia, in attuazione del «Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie» e del «Programma Annuale di Attuazione 2002», entrambi approvati con deliberazione CIPE n. 100 del 29 novembre 2002, coordina l'attribuzione a Province e Comuni di € 1.999.610,00 annue quale limite di impegno quindicennale e quale quota di cofinanziamento in conto capitale per interventi finalizzati a migliorare la sicurezza stradale coerenti con le finalità e i contenuti indicati nel Programma e nel Piano sopra richiamati e conformi ai criteri e alle modalità di cui al presente bando.

Art. 1 – Obiettivi e contenuti

- 1) La Regione Lombardia, attraverso l'attuazione del «*Programma Annuale di Attuazione 2002*» del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale, intende:
 - avviare un processo sistematico di miglioramento della sicurezza stradale e di progressiva riduzione del numero delle vittime degli incidenti;
 - promuovere lo sviluppo di interventi ad alta efficacia e favorirne la diffusione in modo da determinare, a parità di risorse disponibili, la più ampia e celere riduzione delle vittime degli incidenti stradali;
 - favorire la crescita degli investimenti nella sicurezza stradale.
- 2) In funzione degli obiettivi sopra indicati si individuano come linee di azione prioritarie quelle:
 - finalizzate a ridurre il numero delle vittime nelle situazioni di massimo rischio;
 - che tendono a rafforzare la capacità di monitoraggio e di governo della sicurezza stradale da parte delle amministrazioni locali;
 - che hanno carattere di completezza in quanto coinvolgono in un progetto unitario tutte le amministrazioni e gli organismi pubblici e privati che possono contribuire a migliorare la sicurezza stradale nella situazione oggetto di intervento;
 - che presentano condizioni di immediata fattibilità.

Art. 2 - Oggetto

- 1) Sono finanziabili le proposte che riguardano uno o più campi predeterminati di intervento tra quelli indicati al paragrafo 3 del «*Programma Annuale di Attuazione 2002*», così come disciplinati dal presente bando. In particolare possono essere finanziate unicamente proposte inerenti:
 - a) la messa in sicurezza di tronchi e nodi delle strade extraurbane a massimo rischio (anche secondo quanto indicato nell'«Allegato Tecnico del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale»);
 - b) la messa in sicurezza delle zone urbane a massimo rischio, individuate sulla base delle analisi svolte dalle amministrazioni responsabili;
 - c) la moderazione del traffico e la riqualificazione di strade e piazze per il miglioramento della sicurezza stradale in area urbana, attraverso interventi quali:
 - la creazione di rotonde;
 - la creazione di reti continue di percorsi pedonali anche intersecanti la rete viaria riservata agli autoveicoli;
 - la creazione di zone a velocità particolarmente limitate (zone 30);
 - la formazione di aree pedonali e più in generale di aree con precedenza al traffico pedonale (ad esclusione di interventi su marciapiedi);
 - d) il rafforzamento e il miglioramento dell'efficacia dell'azione di informazione e delle campagne di sensibilizzazione ai valori della sicurezza stradale;
 - e) il rafforzamento e il miglioramento dell'efficacia dell'e-

- ducazione alla sicurezza stradale nelle scuole e agli adulti:
- f) la creazione di centri di pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione di livello regionale, provinciale e comunale dedicati esclusivamente al miglioramento della sicurezza stradale che possano:
 - contribuire al miglioramento della completezza e dell'accuratezza della rilevazione degli incidenti stradali;
 - localizzare gli incidenti in modo puntuale sulla rete stradale urbana ed extraurbana;
 - collaborare all'analisi dei fattori di rischio e alla definizione di soluzioni atte a rimuoverli o a ridurne significativamente la portata;
 - definire e attuare gli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale;
- g) il rafforzamento e la creazione di uffici di polizia locale dedicati in modo specifico alla sicurezza stradale che siano chiaramente orientati a sviluppare un'azione di:
 - prevenzione, controllo e repressione, anche con strumentazione innovativa fissa e mobile;
 - individuazione dei fattori di rischio strutturali;
 - individuazione delle linee di azione che possono contrastare o rimuovere tali fattori;
 - collaborazione con altri uffici per evitare che scelte riguardanti il territorio, l'urbanistica, il sistema infrastrutturale possano avere delle implicazioni negative sui livelli di sicurezza.
- 2) Sono finanziabili unicamente interventi lungo strade Comunali e Provinciali.

Art. 3 - Destinatari

- 1) Possono presentare proposte di intervento per accedere ai cofinanziamenti:
 - a) relativamente ai campi di intervento di mobilità locale extraurbana (a) e di mobilità urbana di ingresso/uscita (b, c):
 - i. le Province e i Comuni in forma singola o associata;
 - b) relativamente ai campi di intervento di mobilità locale in generale (d, e, f, g):
 - i. le Province, i Comuni con più di 10.000 abitanti, in forma singola o associata;
 - ii. i Comuni con meno di 10.000 abitanti in forma associata con altri Comuni, tale per cui l'associazione di Comuni così costituita assommi più di 10.000 abitanti;
 - iii. i Comuni con meno di 10.000 abitanti in forma associata con la relativa Provincia.
- 2) Alle singole Amministrazioni o ai raggruppamenti di queste possono essere associati in partenariato altri organismi, pubblici o privati, interessati al miglioramento della sicurezza stradale, che partecipano direttamente alla definizione e attuazione della proposta di intervento e che contribuiscono ad attuarla e a sostenerne gli oneri.

Art. 4 – Presentazione delle domande, tempistiche e assegnazione dei finanziamenti

- 1) I finanziamenti saranno assegnati alle proposte che risulteranno maggiormente coerenti con gli obiettivi e con i contenuti del «Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie» e del «Programma Annuale di Attuazione 2002», sulla base della procedura concertata di cui al presente articolo.
- 2) Per concorrere all'assegnazione del cofinanziamento, l'Amministrazione proponente o il raggruppamento di Amministrazioni presentano domanda:
 - a) alla Regione Lombardia, D.G. Infrastrutture e Mobilità, U.O. Viabilità, via Taramelli, 20 20124 Milano, se trattasi di Province, Comuni capoluogo e Comuni con più di 50.000 abitanti:
 - b) alle Province, se trattasi di Comuni con meno di 50.000 abitanti. In particolare:
 - Provincia di Bergamo, Settore Progettazione e Manutenzione Opere di Viabilità, Ufficio Attività e Progetti Speciali, via Sora, 4 24121 BERGAMO
 - Provincia di Brescia, Area Tecnica, Servizi Tecnici Generali ed Espropri, piazza Tebaldo Brusato, 20 – 25121 BRESCIA

- Provincia di Como, Settore Manutenzione Strade e Protezione Civile, via Borgovico, 148 – 22100 COMO
- iv. Provincia di Cremona, Settore Manutenzione Strade e Viabilità, via Bellarocca, 7 – 26100 CREMONA
- v. Provincia di Lecco, Settore Viabilità e Protezione Civile, piazza Lega Lombarda, 4 – 23900 LECCO
- vi. Provincia di Lodi, Settore Strade, Viabilità e Trasporti, via Grandi, 6 – 26900 LODI
- vii. Provincia di Mantova, Settore Viabilità (per i campi di intervento a, b, c); Servizio Statistica e Innovazione (per i campi di intervento d, e, f, g), via Principe Amedeo, 30 46100 MANTOVA
- viii. Provincia di Milano, Direzione Centrale Trasporti e Viabilità, corso di Porta Vittoria, 27 – 20122 MI-LANO
- ix. Provincia di Pavia, Settore Lavori Pubblici, piazza Italia, 2 – 27100 PAVIA
- x. Provincia di Sondrio, Settore Lavori Pubblici, corso 25 Aprile, 22 23100 SONDRIO
- xi. Provincia di Varese, Settore Viabilità e Trasporti, piazza Libertà, 1 – 22100 VARESE
- 3) Le domande, corredate dagli allegati di cui al successivo comma 4 e firmate dal Sindaco o dall'Assessore competente della Provincia dovranno essere indirizzate agli Enti di cui il comma 2 del presente articolo e pervenire, in busta chiusa, con la dicitura «BANDO RELATIVO AL PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE», entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, a pena di esclusione.
- 4) Ogni domanda deve essere presentata sulla base dello schema riportato nella Documentazione Tecnica allegata al presente disciplinare e corredata, pena esclusione, dai seguenti elaborati:
 - a) il «Quadro descrittivo» dell'intervento, il cui schema è riportato nella Documentazione Tecnica allegata al presente disciplinare – allegato A – che, in caso di domanda da parte di Comune con meno di 50.000 abitanti, deve essere redatto in duplice copia (uno per la Provincia e uno per la Regione);
 - scheda dei parametri di valutazione in ausilio alla procedura concertata per la determinazione delle priorità delle proposte – allegato B –;
 - c) l'analisi generale dell'incidentalità compilata come indicato nella Documentazione Tecnica allegato C –;
 - d) nel caso in cui la proposta venga presentata da più Amministrazioni, dovrà essere allegato l'atto (accordo di programma, Intesa, convenzione, etc.) attraverso il quale le diverse Amministrazioni esprimono la proposta di intervento, adottano il progetto, assumono gli impegni di cui ai punti successivi ed indicano l'Amministrazione capofila;
 - e) il progetto relativo alle azioni da realizzare, indicando gli obiettivi, gli oneri da sostenere, le risorse professionali, le strutture tecniche e la strumentazione che sarà impegnata per la realizzazione di ciascun intervento. Nel caso in cui uno o più degli interventi previsti siano costituiti da opere infrastrutturali o edilizie, è sufficiente presentare uno studio di fattibilità che comprenda:
 - l'inquadramento della problematica a livello di incidentalità e delle soluzioni da attuare per la rimozione delle criticità riscontrate;
 - ii. la relazione descrittiva;
 - iii. i rilievi planoaltimetrici e lo studio di inserimento urbanistico;
 - iv. gli elaborati grafici (stato di fatto, scenario di progetto, ...);
 - v. il quadro economico;

ovvero un progetto preliminare, definitivo o esecutivo ai sensi della legge 109/94. Nel caso, invece, siano previsti azioni/interventi di «mobilità in generale» è sufficiente presentare un progetto di massima che indichi:

- i. il tipo di intervento;
- ii. le soluzioni che saranno adottate e gli effetti attesi;
- iii. i motivi delle scelte:
- iv. la fattibilità tecnica e amministrativa;

ovvero un progetto pienamente operativo (che renda cioè possibile l'immediato passaggio alle fasi attuative);

- f) la nomina del responsabile di procedimento e l'impegno a comunicare tempestivamente alla Regione Lombardia e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti eventuali variazioni della persona che svolge tale funzione;
- g) la delibera (o l'atto di cui alla precedente lettera d) con cui il proponente si impegna:
 - a sostenere la quota di costi non coperta dal finanziamento;
 - ii. a rispettare i tempi indicati e ad assicurare il monitoraggio dei risultati determinati dall'intervento o dagli interventi realizzati per una durata non inferiore a tre anni a partire dalla data di completamento dell'intervento. Tale monitoraggio dovrà essere conforme agli standard regionali di prossima definizione:
 - a comunicare tempestivamente eventuali esigenze di modificazione dei contenuti della proposta e le relative cause;
 - iv. a predisporre e rendere disponibile un'esauriente documentazione sugli interventi intrapresi e sugli effetti da questi determinati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia ai fini della sicurezza stradale e la loro eventuale diffusione e a consentire alla Regione Lombardia e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo svolgimento di sopralluoghi;
 - v. ad approvare la bozza di convenzione sulla base dello schema riportato nella Documentazione tecnica – allegato E –.
- 5) La valutazione tecnica dei progetti viene attuata nei successivi 30 giorni:
 - a) dalla Regione Lombardia, D.G. Infrastrutture e Mobilità, U.O. Viabilità, per le Province, i Comuni capoluogo e i Comuni con più di 50.000 abitanti;
 - b) dalle Province di cui al comma 2 del presente articolo, lettera b, per i Comuni con meno di 50.000 abitanti.

In questa fase vengono concertate con gli enti proponenti le eventuali modifiche e integrazioni da apportare ai progetti e viene definito l'ordine di priorità dei progetti stessi.

- 6) La Commissione di Valutazione, di cui al successivo articolo 6, entro i successivi 30 giorni, valuta le proposte pervenute, tenendo conto anche dell'ordine delle priorità provinciali di cui al comma precedente.
- 7) Gli uffici della D.G. Infrastrutture e Mobilità U.O. Viabilità comunicano alle Amministrazioni interessate l'ammissione al cofinanziamento.
- 8) I lavori, gli interventi e le attività devono avviarsi entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammissione al cofinanziamento e concludersi entro due anni dalla data di comunicazione dell'ammissione al cofinanziamento.

Art. 5 – Entità dei finanziamenti

- 1) L'entità massima del cofinanziamento è determinata in relazione al costo complessivo dell'intervento o del sistema di interventi proposto, compresa la progettazione, secondo i criteri indicati ai successivi commi.
- 2) Gli importi e le quote massime di cofinanziamento, ai soli fini della determinazione dei massimali di cofinanziamento, sono suddivise in base alle seguenti classi:
 - Province, Comuni capoluogo, Comuni con più di 10.000 abitanti;
 - Comuni con meno di 10.000 abitanti.
- 3) In relazione alle due classi sopra indicate si determinano i massimali di cofinanziamento riportati nella seguente tabella.

Massimali di <u>cofinanziamento</u> per gli interventi in attuazione del Piano

	Valore max [mln €]	Quota max %					
Mobilità locale extraurbana (a) Mobilità urbana e di ingresso/uscita dalle aree urbane (b, c)							
Province, Comuni capoluogo e Comuni con più di 10.000 abitanti	3	40					
Comuni con meno di 10.000 abitanti	1	50					

	Valore max [mln €]	Quota max %
Mobilità locale in generale (d, e, f, g)		
Province, Comuni capoluogo e Comuni con più di 10.000 abitanti	1,5	50
Associazione di Comuni con meno di 10.000 abitanti	1	60

- 4) I massimali di cofinanziamento di cui al comma precedente sono da ritenersi indicativi. Ogni amministrazione proponente ha la facoltà di richiedere delle quote di cofinanziamento superiori, motivandone la richiesta. La Commissione di Valutazione, di cui al successivo articolo 6, verificherà la possibilità di concedere in tutto o in parte la quota di cofinanziamento richiesta.
- 5) Le risorse disponibili vengono attribuite alle tre linee di finanziamento indicativamente con la seguente ripartizione:
 - a. 35% per la mobilità locale extraurbana (a);
 - b. 45% per la mobilità locale urbana (b, c);
 - c. 20% per la mobilità locale in generale (d, e, f, g).
- 6) Gli importi derivanti da eventuali economie o da ulteriori disponibilità finanziarie utilizzabili per le finalità proprie del «*Programma Annuale di Attuazione 2002*», che si venissero a determinare successivamente, confluiranno in un fondo di finanziamento dello stesso «*Programma Annuale di Attuazione 2002*» e saranno assegnati alle proposte di intervento non finanziate in relazione alle priorità stabilite dalla procedura concertata di cui al successivo articolo 6, fino ad esaurimento del fondo.

Art. 6 – Individuazione delle proposte prioritarie da ammettere al finanziamento e relativa graduatoria

- 1) La Commissione di Valutazione di cui al comma 3 del presente articolo, tenendo conto anche dell'ordine delle priorità provinciali di cui all'art. 4, comma 5, individua le proposte di intervento ammissibili al cofinanziamento e stabilisce i progetti e le attività prioritarie. Di ausilio per la determinazione di tali priorità e per la definizione della successiva graduatoria sarà l'analisi dei parametri di valutazioni inerenti:
 - la rilevanza della proposta sia in relazione all'entità del rischio e delle vittime, sia in relazione alla capacità dell'intervento di ridurre l'entità delle vittime;
 - il rafforzamento delle capacità di governo della sicurezza stradale:
 - la completezza dell'intervento e il suo inserimento in una strategia (Piano o Programma) generale per migliorare la sicurezza stradale;
 - la cantierabilità dell'intervento.
- 2) Nel caso di proposte costituite da più interventi, ai fini della valutazione complessiva si dovranno analizzare i parametri di valutazione di ogni singolo intervento.
- 3) Ai fini della individuazione delle priorità tra le proposte ammissibili a finanziamento e in relazione a quanto indicato nel comma 10, «Gestione delle procedure di allocazione delle risorse finanziarie», punto 2 del «Programma Annuale di Attuazione 2002», viene costituita, con decreto del Direttore Generale della D.G. Infrastrutture e Mobilità, una Commissione di Valutazione costituita da 2 componenti indicati dalla Regione, di cui uno con funzioni di presidente, da un componente per ogni Provincia e da tre componenti indicati dall'AN-CI regionale.
- 4) La Commissione di Valutazione, nei 30 giorni successivi alla verifica tecnica di cui all'articolo 4, comma 5, esamina le proposte di intervento, stabilisce, con l'ausilio dei dati e delle indicazioni presenti nella «Documentazione tecnica» allegata al presente bando Allegati B e D –, gli interventi prioritari da ammettere a finanziamento e definisce la relativa graduatoria
- 5) La graduatoria di cui al comma 4 del presente articolo resta valida anche per l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie che si venissero a rendere disponibili, fino all'entrata in vigore del successivo «*Programma Annuale di Attuazione 2003*».
- 6) La Giunta regionale, con apposita delibera, approva la graduatoria e i corrispondenti cofinanziamenti, definisce l'elenco delle proposte di intervento ammesse al cofinanziamento, stabilisce la assegnazione dei fondi e trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i sopraindicati atti,

assieme alla graduatoria di merito di tutte le domande e ai relativi Ouadri descrittivi.

Art. 7 - Informazioni accessorie

- 1) La Regione non assume rapporti diretti con le imprese, i gruppi di lavoro e i professionisti, i fornitori di beni e servizi ai quali il proponente affida la realizzazione di tutte o parte delle azioni comprese nella proposta di intervento.
- 2) Le eventuali convenzioni tra l'Amministrazione ammessa a cofinanziamento ed imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi dovranno prevedere nei confronti dei medesimi l'obbligo a conformarsi alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e della Regione e ad accettare le forme di controllo che gli stessi riterranno opportuno effettuare ai fini del miglior esito degli interventi.
- 3) Relativamente agli interventi che presuppongano la realizzazione di opere edilizie e infrastrutturali, la normativa di riferimento è quella contenuta nella legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni ed in genere tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici.
- 4) La Regione Lombardia, D.G. Infrastrutture e Mobilità, U.O. Viabilità, via Taramelli, 20 20124 MILANO valuta, a mezzo di esame istruttorio, l'ammissibilità delle eventuali variazioni comunicate dall'Amministrazione assegnataria con le modalità di cui all'art. 4 comma 2, lettera g, punto iii. In caso di accettazione delle variazioni, queste dovranno essere inserite nel Quadro descrittivo di cui all'art. 4, comma 2, lettera a unitamente ad una breve relazione tecnica e il Quadro descrittivo così aggiornato dovrà essere comunicato al Ministe-

- ro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Qualora le variazioni ammesse comportino maggiori oneri questi saranno ad esclusivo carico del Proponente.
- 5) Qualora l'attuazione degli interventi ammessi a cofinanziamento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità indicati nella proposta ammessa al finanziamento, la Regione fissa un termine entro il quale l'assegnatario del contributo deve eliminare tali difformità. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione revocherà il cofinanziamento, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine. L'eventuale revoca del finanziamento (con i connessi atti istruttori) sarà comunicata dalla Regione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assieme al Quadro descrittivo aggiornato. La revoca del contributo comporta l'obbligo per l'Amministrazione assegnataria di restituire alla Regione gli eventuali importi da questa corrisposti e per i quali non esista giustificazione di spesa, con la maggiorazione degli interessi legali.
- 6) La Documentazione tecnica allegata al presente disciplinare è disponibile presso la Regione Lombardia, D.G. Infrastrutture e Mobilità, U.O. Viabilità, via Taramelli, 20 20124 MILANO ed è consultabile e acquisibile sul sito Internet www.trasporti.regione.lombardia.it
- 7) L'effettiva erogazione dei cofinanziamenti è subordinata al completamento delle procedure di erogazione dei fondi da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Regione Lombardia.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

DOMANDA TIPO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE RELATIVE AL «PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE 2002»
DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE

- N	B 7 1		1.	. 1			
Δ I	NoI	CASO	111	CINON	11	amminici	VA710110
41/	1100	cuso	ui	Juigor	u	amminist	i uzioiic

Il Comune/Provincia di

in partenariato con [indicare l'organismo o gli organismi che hanno eventualmente stabilito una forma di partenariato con il proponente]:

in relazione a quanto indicato dal «*Programma Annuale di Attuazione 2002*» del «*Piano Nazionale della Sicurezza Stradale*. *Azioni Prioritarie*», dichiara di aver preso visione della «*Documentazione tecnica*» che costituisce allegato del «*Bando per l'assegnazione dei finanziamenti relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal Programma Annuale di Attuazione 2002 del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale*», ivi compreso lo schema di convenzione di cui all'Allegato E della suddetta «*Documentazione Tecnica*», e avanza la proposta di intervento denominata:

il cui ambito di applicazione è [indicare la circoscrizione territoriale o la zona o la strada, etc interessata dall'intervento]:

Il proponente dichiara che il costo complessivo dell'intervento o del sistema di interventi, ivi comprese le fasi di studio e progettuali, è pari a €

e richiede un finanziamento di €

A tale fine si allegano i seguenti elaborati, compilati secondo le indicazioni contenute nel bando e nella «Documentazione tecnica» e approvati da [indicare il soggetto, ad esempio: Sindaco, Assessore, etc.]

- a. «Quadro descrittivo» dell'intervento (allegato A);
- b. «Parametri di valutazione in ausilio alla procedura concertata per la determinazione delle priorità delle proposte» (Allegato B);
- c. «Analisi generale dell'incidentalità» (Allegato C);
- d. studio di fattibilità o progetto preliminare o altro livello di progetto;
- e. nomina del responsabile di procedimento;
- f. delibera riguardante l'impegno:
 - a finanziare l'intervento o gli interventi indicati in proposta per la quota di costi non coperta dal finanziamento regionale reso disponibile dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
 - a rispettare i tempi indicati nel quadro descrittivo di cui al precedente punto «a» e ad assicurare il monitoraggio dei risultati dell'intervento (degli interventi), secondo gli standard regionali, per una durata non inferiore a tre anni dalla data di collaudo dell'avvenuto completamente dei lavori nonché a dedicare alla realizzazione dell'intervento o degli interventi indicati nella presente proposta le risorse professionali indicate nel quadro descrittivo di cui al precedente punto «a»;
 - a predisporre e rendere disponibile un'esauriente documentazione sugli interventi intrapresi e sugli effetti da questi
 determinati, al fine di consentire una valutazione della loro efficacia ai fini della sicurezza stradale e la loro eventuale
 diffusione e a consentire alla Regione e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo svolgimento di sopraluoghi;
- ad approvare la bozza di convenzione sulla base dello schema riportato nella Documentazione tecnica (allegato E).
 Il proponente nomina responsabile di procedimento e coordinatore dell'intervento o del sistema di interventi indicato nella

presente proposta [nome e funzioni e recapito della persona incaricata]:	
	 •••••

Data e firma (1)

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia	- 2905 -	Serie Ordinaria - N. 31 - 28 luglio 200.
B) Nel caso di più amministrazioni		
Il raggruppamento costituito da:		
Comune di		
Comune di		
Comune di		
Provincia di		
in partenariato con [indicare l'organismo o gli organ	ismi che hanno even	tualmente stabilito una forma di partenariato con i
proponente]:		
in relazione a quanto indicato dal «Programma Annua Prioritarie», dichiara di aver preso visione della «Docu dei finanziamenti relativi alla realizzazione degli interve della Sicurezza Stradale», [NEL CASO IN CUI LA PR TRA ENTE EROGANTE E ENTE PROPONENTE: iv «Documentazione Tecnica»] e avanza la proposta di ir	imentazione tecnica» nti previsti dal Progra OCEDURA PREVEI i compreso lo schem ntervento denominata	che costituisce allegato del «Bando per l'assegnazione mma Annuale di Attuazione 2002 del Piano Nazionale DA LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA CONVENZIONI la di convenzione di cui all'Allegato E della suddetta a:
il cui ambito di applicazione è [indicare la circoscrizio		
Il proponente dichiara che il costo complessivo della	l'intervento o del sis	tema di interventi, ivi comprese le fasi di studio
progettuali, è pari a € e richiede un finanziamento di €		
A tale fine si allegano i seguenti elaborati, compilat	ti assanda la indiaer	viani contenute nel bendo e nelle "Documentazion
tecnica» e approvati da [indicare il soggetto, ad esempi	io: Sindaco, Assessore	conficentite her bando e nena «Documentaziona c, etc.]:
a. «Quadro descrittivo» dell'intervento (Allegato A);		1
b. «Parametri di valutazione in ausilio alla procedu B);	ra concertata per la l	aeterminazione aette priorita dette proposte» (Allegati
c. «Analisi dell'incidentalità» (Allegato C);	. 1	100
d. atto amministrativo attraverso il quale il raggrup	pamento di Amminis	strazioni esprimono l'intenzione a partecipare, appro
vano il progetto, si impegnano a sostenere gli or		io i Amimistrazione caponia;
e. studio di fattibilità o progetto preliminare o altre	o livello di progetto;	
f. nomina del responsabile di procedimento;		
g. delibera riguardante l'impegno:		11. (11. (1. (1. (1. (1. (1. (1.
reso disponibile dal Piano Nazionale della Sic	urezza Stradale;	uota di costi non coperta dal finanziamento regionale
risultati dell'intervento (degli interventi), seco data di collaudo dell'avvenuto completament	ndo gli standard reg e dei lavori nonché	dente punto «a» e ad assicurare il monitoraggio de ionali, per una durata non inferiore a tre anni dalla a dedicare alla realizzazione dell'intervento o degli indicate nel quadro descrittivo di cui al precedente
determinati, al fine di consentire una valutazi	ione della loro efficac	e sugli interventi intrapresi e sugli effetti da quest cia ai fini della sicurezza stradale e la loro eventuale atture e dei Trasporti lo svolgimento di sopraluoghi;
 ad approvare la bozza di convenzione sulla ba 	se dello schema ripo	rtato nella Documentazione tecnica (allegato E).
Il proponente indica quale Amministrazione capofila		
la proposta e la sua attuazione, il Comune/la Provinci dell'intervento – o del sistema di interventi – indicato n	a di e indic	a quale responsabile di procedimento e coordinatore
	•••••••	
		D . C . (a)
		Data e firma (2)
	•••••	
	•	
		17770170

ALLEGATO A

QUADRO DESCRITTIVO

Il «Quadro descrittivo» raccoglie, in termini sintetici, tutte le informazioni più rilevanti della proposta di intervento e della sua attuazione nel tempo ed elenca tutti gli elaborati (tecnici e amministrativi) che fanno parte della proposta di intervento.

Le informazioni riportate nel "Quadro descrittivo" consentono la creazione di un archivio base degli interventi per la sicurezzastradale promossi dal Piano Nazionale e dei risultati conseguiti.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

NB. Qualora lo spazio riservato per le indicazioni risultasse insufficiente allegare una nota con un richiamo al quadro che integra. Ad esempio, se l'elenco delle Amministrazioni locali che costituiscono il soggetto proponente non entra nelle righe del modulo, compilare una nota con il riferimento «B1) Soggetto proponente». Allo stesso modo – qualora ve ne sia la necessità – è possibile ampliare o dettagliare qualsiasi informazione del Quadro descrittivo.

Identificativo della proposta

(2) Del Sindaco o dell'Assessore competente della Provincia, a seconda dell'Amministrazione indicata come capofila. In caso di partenariato

saranno apposte anche le firme dei soggetti di partenariato.

(3) Codice di identificazione dell'intervento, formato dall'identità del soggetto capofila [sigla della Provincia (due lettere) e dal codice (numerico) ISTAT del Comune, riportando il numero 00 qualora il soggetto proponente sia una Provincia] e, qualora il proponente abbia presentato

più di una proposta, da un numero progressivo.

(4) Indicare la località oggetto di intervento o sulla quale si applicano gli effetti dell'intervento. Indicare la provincia (o le province), il comune (o i comuni) e, se il caso, altri riferimenti puntuali come la strada o la zona urbana, etc.

_	procedimento (5)		Ufficio			
2) Soggetti di pa	rtenariato (eventuali) (7)					
2) Commetti di co						
1) Problematiche		ali fattori di risc	hio			
2) Riepilogo dei	dati sull'incidentalità (10)				
	ANNO 2001	EVOLUZION	E 1997-2001 (1998-2002)	TASSO DI:	ANNO 20	001
	o 2002	IN NUMERO	IN % SUL 1997 (1998)		o 2002	?
INCIDENTI				INCIDENTALITÀ		
MORTI				MORTALITÀ		
FERITI				FERIMENTO		
			nma Annuale di Attuazior	ne 2002 e finanziati d	al presente bar	ndo:
(barrare una c	più caselle a seconda de	l tipo di intervent	to proposto)			
a Messa in sicurezza	a strade extraurbane a massimo	rischio	e Educazione alla sicure			
	a zone urbane a massimo rischi			programmazione, monitora		
c Moderazione del ti	affico e riqualificazione di strade	e e piazze	g Uffici di polizia locale (dale	dedicati in modo esclusivo a	ılla sicurezza stra-	
d Informazione e se	nsibilizzazione					
3) Descrizione si	ntetica delle azioni					
		•••••				•••••
		•••••				•••••
4) Durata compl 5) Collegamento	essiva dell'intervento (o	degli interventi) encare eventuali	proposti (in mesi)strumenti di pianificazion			no rifer
(6) Se il propone Il soggetto propone condividono la del (accordo di progra	ente è un raggruppamento i ente è formato da un raggru inizione della proposta, la mma, intesa, convenzione,	ndicare in prima p ppamento quando sua attuazione e g etc.).	procedimento deve apparten posizione il soggetto capofila più di una amministrazione li oneri che ciò comporta, compet	e riportare di seguito l'e locale o un'amministra lefinendo i reciproci in	elenco degli altri azione locale e la npegni in un atto	a Regior o forma

(1) Sono considerato soggetti di partenariato gli organismi pubblici che <u>non</u> hanno competenze istituzionali in materia di sicurezza stradale e gli organismi privati, quando collaborano con il soggetto proponente alla definizione e alla attuazione della proposta di intervento e concorrono a sostenerne gli oneri.

(8) Soggetti pubblici e privati che a qualunque titolo partecipano alla realizzazione della proposta senza tuttavia assumere alcun onere apprezzabile.

(9) Le informazioni riportate in questo paragrafo costituiscono una estrema sintesi di quelle riportate nell'allegato C, «Analisi generale dell'incidentalità».

(10) Per tasso di mortalità, ferimento e incidentalità si intende il numero di morti, feriti e incidenti per 100.000 abitanti.

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia	– 2907 – Serie Ordinaria			a - N. 31 - 28 luglio 2003			
6) Coordinamento/integrazione con altre iniziative (proposti)	_	-			_		
						•••••	
7) Risultati attesi (sia in termini generali, sia in termini di riduzione delle vittime)	_						
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
 D) Profili tecnico-amministrativi 1) Livello di progettazione (circolare il numero appro 	opriato) (11)		•••••	•••••		•••••	
Per quanto riguarda le opere	Per quanto r	iguarda altre misure					
Fattibilità	ilità Generale o di massima						
Preliminare	Operativo						
Definitivo							
Esecutivo		. 1	1	,	. 1.	1.	
2) Disponibilità di tutti gli atti preliminari e proped sono già stati acquisiti) (12) 2.1		a	cquis	sito: S	SI 🗆	NO □ NO □ NO □	
2.3							
3) Disponibilità dei fattori necessari per l'avvio degli			equi	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,, _	NO \square	
3.1				oile: S		NO 🗆	
3.2				oile: S		NO □	
3.3				oile: S oile: S		NO 🗆	
4) Atti di impegno (barrare la casella relativa e, in cas			•				
4.1 Impegno a inserire l'opera nel programma e a finanziare la c del progetto	quota a carico dell'Amministra	zione, all'approvazione regionale	No	Si	All.:		
4.2 Approvazione della proposta (e di tutti gli interventi che la c	costituiscono)		No	Si	All.:		
4.3 Sottoscrizione dell'accordo tra i soggetti proponenti			No	Si	All.:		
4.4 Sottoscrizione dell'accordo di partenariato tra tutte le parti in			No	Si	All.:		
Sottoscrizione degli accordi non onerosi tra tutte le parti into Delibera con la quale l'ente proponente si impegna a sos disponibile dal Primo programma di attuazione del PNSS		coperta dal finanziamento reso	No No	Si Si	All.:		
4.7			No	Si	All.:		
E) Risorse impegnate per la realizzazione degli in 1) Costi dell'intervento (in Euro)	nterventi						
VOCE		VALORE IN €		%	SU TO1	-	
Costi complessivi							
Quota richiesta di cofinanziamento a carico del PNSS							
Quota complessiva a carico del proponente							
Indicare se la quota a carico del proponente è finanziata anche att quota di finanziamento da partenariato e quella a carico del propon			a NO □ SI □				
		VALORE IN €	-	%	SU TOT	-	
Finanziamento assicurato dagli accordi di partenariato			-				
Finanziamento a carico del soggetto proponente		1	1				

tutte le altre misure si considera generale o di massima la progettazione che indichi gli obiettivi, i caratteri generali dell'intervento, le risorse da impegnare, l'ordine di grandezza dei costi e dei tempi ma che necessita di ulteriori approfondimenti per poter realizzare con certezza l'intervento stesso.

(12) Si dovranno elencare tutti gli atti, gli accordi, i nulla-osta indispensabili per realizzare gli interventi e indicare quali sono già stati acquisiti dal proponente. Si noti che la compilazione di questo quadro comporta lo svolgimento di una accurata ricognizione sul complesso

degli atti che il proponente dovrà realizzare per poter avviare concretamente gli interventi proposti.

(13) Elencare tutti i fattori che dovranno essere impegnati per la realizzazione dell'intervento e specificare per ciascuno di questi se allo stato attuale se ne ha già la piena disponibilità. Naturalmente non sono da indicare i fattori e le condizioni che devono essere «prodotti» attraverso l'intervento proposto. Ad esempio, nel caso di realizzazione di opere edilizie potrebbe essere necessaria la piena disponibilità del suolo, nel caso della realizzazione di un centro di monitoraggio potrebbe essere necessaria la disponibilità di uno o più ambienti, di macchine, di strumenti software e di personale. Ovviamente se, nell'essempio appena citato, le macchine, il software e il personale debbono essere acquistate (macchine e software) o formate (personale) nell'ambito degli interventi previsti dalla proposta, non costituiranno un "fattore" dell'intervento ma un risultato dell'intervento stesso e dunque non saranno (non dovranno essere) disponibili per l'intervento ma saranno prodotti dall'intervento.

2) Personale dedicato alla proposta di intervento (suddiviso per livelli e profili)

			LIVELLO				
SETTORE		Laureati	Diplomati	Altri	TOTALE		
Tecnici			,				
Amministrativi							
	Totale						
3) Collaborazioni esterne No □ Si □, in caso di risposta affermativa indicare, per cia contributo fornito 3.1 Denominazione							
3.2 Denominazione							
F) Strutture tecniche e di monitoraggio 1) Nell'Amministrazione che presenta la proposta (o nel raggiattiva una struttura tecnica dedicata alla sicurezza stracti) SI	dale: osta ito della	ı proposta,	indicare:				
1.4) Collocazione (14), Assessorato:							
Dipartimento:		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
1.5) Fersonale della struttura.							
SETTORE	L		LIVELLO		TOTALE		
		Laureati	Diplomati	Altro			
Tecnici							
Amministrativi							
	Totale						
 Nell'Amministrazione che presenta la proposta (o nel raggimonitoraggio della sicurezza stradale: 2.1) è realizzato da una struttura appositamente costituita 2.2) è realizzato dalla struttura tecnica di cui al punto precesa; 2.3) sarà svolto da una struttura da realizzare tramite la precesa; 2.4) sarà svolto da apposito personale 2.5) sarà affidato a struttura esterna Se il monitoraggio viene svolto all'interno della/e Amministra 	cedente resente	e proposta					
2.6) Collocazione (15), Assessorato:							
Dipartimento:				•••••			
2.7) Personale del centro di monitoraggio (o dedicato al m	ıonitora	aggio):					
			LIVELLO		T0T115		
SETTORE		Laureati	Diplomati	Altro	TOTALE		
Tecnici			·				
Amministrativi							
	Totale						
G) Fasi e tempi previsti dal programma di attività (16) Indicazione dei tempi previsti per le fasi attuative dell'interven	nto						
On more discounts to make		「A DALL'INIZI (in giorni)	U		DATA		
Per quanto riguarda le opere							
Approvazione Progetto Preliminare							
Redazione Progetto Definitivo							
Approvazione Progetto Definitivo							
Redazione Progetto Esecutivo							

		(in giorni)	DATA
Per quanto riguarda le opere			
Approvazione Progetto Preliminare			
Redazione Progetto Definitivo			
Approvazione Progetto Definitivo			
Redazione Progetto Esecutivo			
Inizio lavori			
SAL 1	Quota %		
SAL 2	Quota %		
SAL 3	Quota %		
Fine lavori			
Per quanto riguarda altre misure			
Redazione Progetto Operativo			

⁽¹⁴⁾ Indicare l'Assessorato e l'Ufficio o il Dipartimento presso il quale è inquadrata la struttura tecnica (15) Indicare l'Assessorato e l'Ufficio o il Dipartimento presso il quale è inquadrato il centro di monitoraggio (16) Questo quadro dovrà essere compilato sulla base delle previsioni di avanzamento dello stato dei lavori.

Allegato:

Firma del Responsabile del Procedimento

		DURATA DALL'INIZIO (in giomi)	DATA
Inizio lavori			
SAL 1	Quota %		
SAL 2	Quota %		
SAL 3	Quota %		
Fine lavori			

H) Elenco dei materiali documentari

Tipo di elaborato/documento

Num.

DOCUMENTI ED ELABORATI CHE COSTITUISCONO LA PRESENTE PROPOSTA

	Domanda	
2	Documentazione sul carattere aggiuntivo dell'intervento	
3	Quadro descrittivo	
4	Scheda delle condizioni che contribuiscono a determinare	e la priorità della proposta
5	Analisi generale dell'incidentalità	
6	Progetto/i degli interventi previsti	
7	Atti di impegno (elencarli tutti secondo quanto indicato ne	el precedente punto «D4»)
8	Accordi (elencarli tutti secondo quanto indicato nel prece	
9	Eventuali ulteriori documenti	
n		
Data	/	Firma del Responsabile del Procedimento
	MONITORA	GGIO DELL'INTERVENTO (17)
I) Caler	ndario (18)	
1) Inizio	o lavori	Data//
2) SAL		Data//
3) SAL		Data//
4) SAL		Data//
- /	lavori	Data//
J) Even	tuali variazioni apportate al progetto origi	inario
		zione del progetto originario:
· /	ariazione ha determinato una variazione dei	costi:
,	no 🗆	
	si, in diminuzione , specificare di quanto	
	si, in aumento \Box , specificare di quanto): €;
K) Valu	tazioni	
		ione
2) Even	tuali provvedimenti adottati per superare le j	problematiche
•••••		
3) Prese		à di informazione/promozione promosse e coordinate dal Piano Nazional

(17) Questa parte della scheda deve essere compilata ed inviata solo dopo la realizzazione dell'intervento, perché è relativa al monitoraggio delle fasi attuative.

si □: data/....; rapporto allegato.

Data/....../

4) Valutazione sui risultati a 1 anno: redigere un breve rapporto.5) Valutazione sui risultati a 2 anni: redigere un breve rapporto.6) Valutazione sui risultati a 3 anni: redigere un breve rapporto.

⁽¹⁸⁾ Questo quadro dovrà essere compilato sulla base dell'effettivo avanzamento dello stato dei lavori

____• ____

ALLEGATO B

PARAMETRI DI VALUTAZIONE IN AUSILIO ALLA PROCEDURA CONCERTATA PER LA DETERMINAZIONE DELLE PRIORITÀ DELLE PROPOSTE RELATIVE AL «PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE 2002» DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE

A) RILEVANZA DELLA PROPOSTA

Premessa

Per tener conto dello stato dell'incidentalità stradale e per individuare le situazioni di massimo rischio è necessario avere dati inerenti il numero di morti e feriti per incidenti stradali. La gravità degli incidenti, in termini di decessi e ferimenti, determina un differente costo per la collettività: il costo sociale è pertanto direttamente correlato alle conseguenze più o meno gravi subite dalle persone coinvolte nell'incidente.

Per tener conto di questo fattore si è considerato il parametro relativo al danno sociale determinato dagli incidenti stradali, parametro proporzionale al numero di morti e feriti e valutato applicando un costo differente per decessi e per ferimenti.

A1. Entità del danno sociale

Il numero di morti e feriti deve fare riferimento ai dati dell'anno 2001 o 2002.

	Mobilità locale extraurbana (a) Mobilità urbana e di ingresso/uscita dalle aree urbane (b, c)						
Danno sociale	inerente l'area di intersezione o il tronco stradale oggetto d'intervento						
Riferimento	Riferimento Parametro Modalità di calcolo Valore						
A1	Numero morti	-					
A2	Numero feriti	-					
A3	Costo sociale morti [€]	_	1.394.400				
A4	Costo sociale feriti [€]	-	39.900				
A5	Danno sociale morti	A1*A3					
A6	Danno sociale feriti	A2*A4					
A7	Totale danno sociale	A5 + A6					

Mobilità locale in generale (d, e, f, g)				
Danno sociale inerente l'ambito amministrativo o territoriale interessato dall'intervento (Comune/Comuni, Provincia o porzioni definite di questi)				
Riferimento	Parametro	Modalità di calcolo	Valore	
A1	Numero morti	_		
A2	Numero feriti	-		
A3	Costo sociale morti [€]	-	1.394.400	
A4	Costo sociale feriti [€]	-	39.900	
A5	Danno sociale morti	A1*A3		
A6	Danno sociale feriti	A2*A4		
A7	Totale danno sociale	A5 + A6		

A2. Situazioni di massimo rischio

Le situazioni di massimo rischio sono quelle che fanno registrare le più elevate quantità di vittime a parità di popolazione o di estesa stradale o di traffico, etc.

Mobilità locale extraurbana (a) Mobilità urbana e di ingresso/uscita dalle aree urbane (b, c)		Mobilità locale in generale (d, e, f, g)		
Rapporto tra il danno sociale (19) e l'estesa stradale dell'area di intersezione o del tronco stradale oggetto d'intervento (20)		ezione o Rapporto tra il danno sociale (1) e la popolazione (inerenti la Provinc Comune/i Comuni territorialmente interessati dall'intervento o porzioni de questi)		
Estesa stradale dell'area di intervento [km]		Popolazione (21)		
Danno sociale / estesa stradale		Danno sociale pro capite (danno sociale / popolazione)		

A3. Capacità dell'intervento di contrasto all'incidentalità

A3' Coerenza interna e con gli indirizzi del PNSS

Occorre definire il campo/i campi d'intervento oggetto della domanda e descriverne brevemente le caratteristiche.

Campo d	d'intervento	Descrizione intervento
а	Messa in sicurezza strade extraurbane a massimo rischio	
b	Messa in sicurezza zone urbane a massimo rischio	
С	Moderazione del traffico e riqualificazione di strade e piazze	

⁽¹⁹⁾ Coincide con il danno sociale calcolato nella tabella del paragrafo A1.

⁽²⁰⁾ Considerare l'estesa stradale che, direttamente o indirettamente, è influenzata dall'intervento. Il valore minimo da considerare è comunque pari a 1 km

⁽²¹⁾ Popolazione della Provincia o del Comune/dei Comuni territorialmente interessati dall'intervento o porzioni definite di queste.

Campo	d'intervento	Descrizione intervento		
d	Informazione e sensibilizzazione			
е	Educazione alla sicurezza stradale			
f	Centri di pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione			
g	Uffici di polizia locale dedicati in modo esclusivo alla sicurezza stradale			
Descriz	ranzia di durata nel tempo zione dei motivi a garanzia della du ampi d'intervento d ed e occorre def	rata nel tempo della capacità di contrasto dell'incidentalità n înire la durata delle iniziative:	el tempo	o. In particolar
••••••				
B1. Programme Questo specification precisation anche of the control of the contro	parametro tende ad apprezzare l'es co (anche se non esclusivo) alla che un Ufficio di polizia municipa	one di struttura tecnica dedicata alla sicurezza stradale istenza, o il rafforzamento o la creazione di una struttura tecsicurezza stradale nell'accezione ampia utilizzata dal Pile di per sé non soddisfa questa condizione a meno che lo streventi sulla rete viaria, sensibilizzazione degli utenti, oriente	NSS. A tatesso Uf	ale proposito ficio non svol
			Tol	luo.
	za, rafforzamento, costituzione di struttura to one della struttura tecnica dedicata:	recnica dedicata	SI	NO
Per qua tatistico artico • cos • inc	co, ma di struttura tecnica che svo lare l'azione del centro di monitora struzione di una migliore base cono lividuazione e analisi dei fattori di 1	egio si ritiene opportuno ribadire che il PNSS non gli attril olge funzioni di analisi, valutazione, informazione/sensibili ggio tende alla: scitiva;	zzazione	alenze di uffic e e proposta.
• inc	lividuazione delle buone pratiche e		venu,	
Presenz	za, rafforzamento, costituzione di centro di	monitoraggio	SI	NO
Descrizio	one della struttura tecnica dedicata:			
Numero	di persone che fanno parte della struttura o a	ggiunte alla struttura preesistente	L	
Per qua e comu conduc In altri privato	anto attiene alle strutture di coordina unali, si precisa che il PNSS attrib ce alla definizione delle strategie di si termini queste strutture di confron , per soddisfare i requisiti indicati rità di valutazione senza che abbia	ne di consulta/struttura di coordinamento amento, con particolare riferimento alla costituzione di consuluisce a tali organismi un ruolo all'interno del processo va sicurezza stradale o del programma di interventi. to / concertazione / coordinamento interistituzionale e tra si dal PNSS debbono contribuire al processo decisionale e specifico nesso con gli impegni amministrativi e finanziari	lutativo- ettore pu non limi	decisionale clubblico e setto tarsi a svolge
Present	za, rafforzamento, costituzione di consulta/s	struttura di coordinamento	SI	NO
	one della struttura tecnica dedicata:	natara di occidinamente	101	INO

Numero di persone che fanno parte della struttura o aggiunte alla struttura preesistente

C) COMPLETEZZA/INTEGRAZIONE

C1. Multisettorialità e interistituzionalità

La multisettorialità e/o l'interistituzionalità della proposta viene valutata in relazione alla documentata e formale partecipazione di diversi settori dell'Amministrazione (multisettorialità) o di diverse Amministrazioni (interistituzionalità), sia in termini di proposta progettuale, sia in termini di responsabilità amministrative e di impegni finanziari. Si ritiene al riguardo che l'adesione di altri settori dell'Amministrazione o di altre Amministrazioni, solo se accompagnata dall'assunzione di impegni, costituisca espressione di multisettorialità o di interistituzionalità.

Settori coinvolti nella proposta	
Altre Amministrazioni che concorrono alla realizzazione della proposta	

C2. Integrazione in un Piano o Programma per la sicurezza stradale

Affinché si verifichi questa condizione, l'intervento deve far parte in modo riconoscibile di un Piano o Programma che sia stato fatto proprio dall'Amministrazione con un atto formale. Data l'eterogeneità dei possibili Programmi e Piani sembra utile precisare che il principio a cui ispirarsi per questa valutazione è quello dell'inserimento dell'intervento in una strategia più ampia sulla quale l'Amministrazione o le Amministrazioni interessata/e abbia/abbiano assunto impegni almeno in termini di dichiarazione di intenti.

Piani e/o programmi con i quali l'intervento si coordina	

D) TEMPESTIVITÀ

D1. Livello di progettazione

Per le opere trattasi di uno studio di fattibilità o dei tre livelli indicati dalla legge 109/94 (preliminare, definitivo, esecutivo). Per le altre misure si tratta di valutare se la progettazione ha un carattere di massima (e, dunque, richiede altre fasi progettuali di ulteriore definizione delle scelte) o di piena operatività (rende cioè possibile l'immediato passaggio alle fasi attuative).

Mobilità locale extraurbana (a) Mobilità urbana e di ingresso/uscita dalle aree urbane (b, c)		Mobilità locale in generale (d, e, f, g)	
Livello di progettazione delle opere		Livello di progettazione del	ll'intervento
fattibilità		di massima	
preliminare		piena operatività	
definitivo			
esecutivo			

D2. Completezza degli atti amministrativi

Si tratta di verificare la presenza o meno di tutti gli atti necessari per la realizzazione e il completamento dell'intervento o della misura (PRG adottato o vigente, autorizzazioni, ...).

Completezza degli atti amministrativi	SI	NO
Atti amministrativi eventualmente mancanti:	•	

D3. Disponibilità di tutti i fattori necessari

Questo ultimo elemento di valutazione riguarda tutti i servizi, i beni, le risorse professionali, etc. che devono essere impegnati per realizzare l'intervento. Ad esempio, nel caso di opere infrastrutturali uno dei fattori è costituito dal suolo necessario per realizzare l'opera. Nel caso di una iniziativa di educazione stradale riferita agli adulti un fattore potrebbe essere rappresentato dalla sede ove realizzare gli incontri o dalla accertata disponibilità di relatori/formatori. In sostanza questo ultimo parametro di valutazione tende ad apprezzare le proposte di quelle Amministrazioni che si sono già dotate di tutte le risorse e i fattori necessari alla realizzazione dell'intervento.

Disponibilità di tutti i fattori necessari	SI	NO
Fattori eventualmente mancanti:		

ALLEGATO C

ANALISI GENERALE DELL'INCIDENTALITÀ

1. STATO ED EVOLUZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE

1.1 ASPETTI GENERALI

Brevi cenni sulle caratteristiche generali del territorio comunale/provinciale ove si inserisce la proposta di intervento per quanto riguarda:

- a) la popolazione residente e la sua evoluzione nell'ultimo quinquennio;
- b) la struttura socio-economica, evidenziando in particolare l'eventuale presenza di oscillazioni stagionali di popolazione e traffico dovute al turismo;
- c) l'organizzazione territoriale;
- d) la mobilità (indicando, se noti, i flussi di traffico);
- e) il sistema delle infrastrutture viarie (indicando l'estesa stradale).

1.2 INCIDENTALITÀ: DATI QUANTITATIVI

Saranno da utilizzare i dati di livello comunale/provinciale. Riportare anche i dati quantitativi specifici dell'area oggetto dell'intervento o delle aree oggetto degli interventi.

1.2.1 Stato dell'incidentalità all'anno più recente (22)

Dati quantitativi sul numero di incidenti, morti e feriti e sul tasso di mortalità (morti/popolazionex100.000) e di ferimento (feriti/popolazione x 100.000).

1.2.2 Evoluzione nell'ultimo quinquennio

Evoluzione del numero di incidenti, morti e feriti nel periodo 1997-2001 (o 1998-2002) e dei tassi di mortalità e di ferimento.

1.2.3 Disaggregazioni territoriali significative (eventuale)

Eventuale disaggregazione territoriale dei dati sull'incidentalità, con particolare riferimento agli ambiti specifici di applicazione degli interventi.

1.2.4 Aspetti particolari (eventuale)

Descrizione di eventuali aspetti particolari e specifici, di interesse ai fini della proposta di intervento.

1.3 INCIDENTALITÀ: ELEMENTI QUALITATIVI

Elementi qualitativi utili per analizzare lo stato e l'evoluzione dell'incidentalità, con particolare riferimento all'individuazione delle zone e delle componenti di traffico a rischio.

2. FATTORI DI RISCHIO E POSSIBILI LINEE DI SUPERAMENTO

2.1 INDIVIDUAZIONE DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

Analisi degli elementi quantitativi e qualitativi al fine di costruire un quadro generale della sicurezza stradale e della sua evoluzione e, soprattutto, al fine di individuare i più rilevanti fattori di rischio.

2.2 POSSIBILI LINEE DI CONTRASTO DEI FATTORI DI RISCHIO

In relazione ai risultati di cui al punto precedente si cercherà di individuare le principali linee di intervento che potrebbero contrastare efficacemente i fattori di rischio (e in prospettiva eliminarli del tutto), avendo cura di evidenziare in che modo la proposta concorre alla realizzazione di tali linee di intervento.

3. PROPOSTA E SUE MOTIVAZIONI

3.1 BREVE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEI MOTIVI CHE HANNO CONDOTTO ALLA SUA SCELTA

Breve descrizione della proposta di intervento (in coerenza con quanto indicato nel «Quadro descrittivo») con particolare riferimento alla sua collocazione rispetto allo stato della sicurezza stradale, ai principali fattori di rischio, agli interventi in materia di sicurezza stradale adottati nel precedente periodo.

4. CONTESTO TECNICO E INTERVENTI NEL PRECEDENTE TRIENNIO

4.1 STRUTTURE TECNICHE

Breve descrizione delle strutture tecniche che si occupano di mobilità, rete viaria e sicurezza stradale, indicandone l'organico e le competenze.

4.2 STATO DELLE CONOSCENZE SULLA SICUREZZA STRADALE

Indicare se l'Amministrazione dispone di studi sul traffico e sulla sicurezza stradale e, in caso affermativo, descriverne brevemente i contenuti e l'uso che ne è stato fatto.

4.3 STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE

Indicare se l'Amministrazione ha predisposto Piani o Programmi riguardanti il sistema della mobilità su strada e/o la sicurezza stradale. In caso affermativo fornire una breve descrizione.

4.4 INTERVENTI NEL CAMPO DELLA SICUREZZA STRADALE

Indicare se nell'ultimo triennio sono stati realizzati interventi nel campo della sicurezza stradale e in caso affermativo descrivere brevemente le iniziative e i risultati in termini di evoluzione della sicurezza stradale.

ALLEGATO D

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITÀ PRIORITARIE TRA LE PROPOSTE RELATIVE AL «PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE 2002» DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE E RELATIVA GRADUATORIA

LE QUATTRO AREE DI VALUTAZIONE E I RELATIVI PUNTEGGI PARZIALI

Il quadro valutativo è articolato nelle quattro aree già definite nell'Allegato B:

- A) rilevanza della proposta sia in relazione all'entità del rischio e delle vittime, sia in relazione alla capacità dell'intervento di ridurre il livello di rischio e l'entità delle vittime;
- B) rafforzamento delle capacità di governo della sicurezza stradale;
- C) completezza dell'intervento e sua integrazione in una strategia (Piano o Programma) complessiva per migliorare la sicurezza stradale;
- D) tempestività e «cantierabilità» dell'intervento;

(22) 2002 o 2001.

aree per le quali è possibile definire un punteggio massimo attribuibile in funzione del campo d'intervento.

	Campo d'intervento		Punteggio parziale massimo relativo ai singoli parametri di valutazione			
			В	С	D	
,		Rilevanza della proposta	Rafforzamento della capacità di governo	Completezza/ integrazione	Tempestività/ cantierabilità	
а	Messa in sicurezza strade extraurbane a massimo rischio	40	10	20	30	
b	Messa in sicurezza zone urbane a massimo rischio	40	10	20	30	
С	Moderazione del traffico e riqualificazione di strade e piazze	40	10	20	30	
d	Informazione e sensibilizzazione	30	40	10	20	
е	Educazione alla sicurezza stradale	30	40	10	20	
f	Centri di pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione	30	30	20	20	
g	Uffici di polizia locale dedicati in modo esclusivo alla sicurezza stradale	30	30	20	20	

LE STRATEGIE ATTUATIVE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Considerando le esperienze nel campo della sicurezza stradale condotte dalla Regione e da alcune Province è possibile delineare una linea di azione e stabilire un peso in termini di efficacia dei singoli campi d'intervento previsti dal Primo Programma nel rispetto dei principi e dei riferimenti del PNSS. La seguente tabella definisce la loro maggiore o minore propensione al raggiungimento degli obiettivi del PNSS in funzione delle dimensioni dell'ambito territoriale interessato.

	Campo d'intervento		Regione, Province, Comuni capoluogo e Comuni con più di 50.000 abitanti			Comuni con meno di 50.000 abitanti		
		Molto efficace	Efficace	Poco efficace	Molto efficace	Efficace	Poco efficace	
а	Messa in sicurezza strade extraurbane a massimo rischio	√			1			
b	Messa in sicurezza zone urbane a massimo rischio	√			1			
С	Moderazione del traffico e riqualificazione di strade e piazze	1			1			
d	Informazione e sensibilizzazione		1				1	
е	Educazione alla sicurezza stradale		1			1		
f	Centri di pianificazione, programmazione, monitoraggio e gestione	√				1		
g	Uffici di polizia locale dedicati in modo esclusivo alla sicurezza stradale (23)	√	/		1	1		

LA DETERMINAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE ATTIVITÀ PRIORITARIE E LA DEFINIZIONE DELLA RELATIVA GRADUATORIA

Il punteggio complessivo di ogni singolo intervento/attività si determina prendendo:

- il 100%, nel caso di massima efficacia,
- il 75%, nel caso di media efficacia,
- il 50%, nel caso di bassa efficacia,

del punteggio determinato sommando i punteggi parziali relativi alle quattro aree di valutazione suesposte. Verranno così definite la graduatoria di merito e le attività prioritarie da finanziarsi.

ALLEGATO E

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO TRA LA REGIONE LOMBARDIA E L'AMMINISTRAZIONE (O RAGGRUPPAMENTO DI AMMINISTRAZIONI) PROPONENTE

L'anno duemilatre, il giorno del mese di, in nella sede della Regione Lombardia

TRA

la Regione Lombardia (C.F. 8050050154), in persona del Direttore Generale della D.G. Infrastrutture e Mobilità in forza di quanto indicato Bando per l'assegnazione dei finanziamenti relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal «Programma Annuale di Attuazione 2002» del «Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie»;

Ŀ

 data/..... (all.) [in caso di partenariato con organismi pubblici o privati lo strumento di accordo indicherà esplicitamente anche tali soggetti e il ruolo da questi svolto]

PREMESSO

- che la legge 144/99 istituisce il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale;
- che il CIPE, con delibera n. 100 del 29 novembre 2002 ha approvato il «Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie» e il «Programma Annuale di Attuazione 2002»;
- che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con d.m.
 938 in data 2 dicembre 2002 ha ripartito i fondi per la realizzazione di interventi in attuazione del suddetto programma;
- che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con d.m.
 3482 in data 12 dicembre 2002 ha impegnato i fondi necessari per l'attivazione dei suddetti interventi;
- che la Giunta Regionale, con delibera n., del/.....
 ha approvato il Bando per il finanziamento di interventi e sistemi di interventi di Comuni e Province, in attuazione del suddetto programma;
- che il Presidente della Provincia di / il Sindaco del Comune di, con nota del/..... prot. n., ha presentato la proposta denominata [denominazione indicata al primo paragrafo della domanda di finanziamento]

[oppure]

– che con [convenzione o accordo di programma del

(23) In particolare risultano: «molto efficaci» gli interventi di prevenzione, controllo e repressione, anche con strumentazione innovativa fissa e mobile; «efficaci» gli altri interventi.

...../..... (registrato in caso di partecipazione dei privati) ... elencare tutte le Amministrazioni componenti e gli enti pubblici e privati] si sono riunite in ed hanno presentato, con nota del/..... prot. n., la proposta di intervento denominata [denominazione indicata al primo paragrafo della domanda di finanziamento]

.....

- che la commissione di cui all'art. 6 del Bando per l'assegnazione dei finanziamenti relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal «Programma Annuale di Attuazione 2002» del «Piano Nazionale della Sicurezza Stradale. Azioni Prioritarie», istituita con decreto n. del Direttore Generale della D.G. Infrastrutture e Mobilità in data/..../.... ha valutato le proposte pervenute, formulando la graduatoria delle richieste, nella quale la domanda medesima risulta collocata al posto, con punti;
- che la Giunta regionale, con delibera n., del/.....
 ha approvato la graduatoria e definito l'elenco delle proposte di intervento ammesse al cofinanziamento;
- che tra le proposte di intervento ammesse al cofinanziamento figura al posto quella denominata [denominazione indicata al primo paragrafo della domanda di finanziamento], presentata dalla Provincia di / dal Comune di / dal raggruppamento costituito da, che prevede un cofinanziamento di €, a valere sui fondi del capitolo destinati al finanziamento delle sopradette proposte di intervento;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1. Normativa di riferimento

- 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti, relativamente agli interventi che presuppongono la realizzazione di opere, fanno riferimento alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, del Regolamento approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nonché alle norme del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con d.m. 19 aprile 2000 n. 145 che, sebbene non allegate, formano parte integrante e sostanziale del presento atto, ed in genere a tutta la vigente normativa in materia di lavori pubblici.
- 2. Le premesse, l'accordo di programma o la convenzione (all.), lo studio di fattibilità o il progetto preliminare (all.) e la scheda descrittiva della proposta di intervento (all.), fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2. Denominazione e contenuti della proposta di intervento

1. La Regione affida all'Amministrazione proponente, l'attuazione della proposta denominata [denominazione indicata al punto A del Quadro descrittivo], così articolato [riportare in sintesi la descrizione del Quadro descrittivo]:......

.....

Articolo 3. Onere complessivo e cofinanziamento

- 1. L'onere complessivo per la realizzazione della proposta di intervento è stato, dall'Amministrazione proponente, determinato in \in

Articolo 4. Verifiche e monitoraggio

- 1. Nell'attuazione della presente convenzione la Regione provvede:
 - a) alla verifica della conformità amministrativa rispetto agli elaborati tecnici che corredano la domanda di partecipazione al Bando;
 - b) all'approvazione del programma operativo delle attività da realizzare nell'ambito della proposta di intervento.

- 2. La Regione provvede altresì a svolgere un'azione di assistenza e di monitoraggio all'attuazione della proposta e a tale fine, entro trenta giorni dall'esecutività della presente convenzione, nomina il responsabile del procedimento e definisce un'apposita struttura di assistenza e monitoraggio.
- 3. In relazione all'azione d'assistenza e monitoraggio di cui al comma precedente, l'Amministrazione proponente provvederà a rendere disponibile tutta la documentazione utile per il monitoraggio, a consentire sopralluoghi nelle sedi ove si svolgono attività inerenti alla proposta di intervento, a rendere disponibile il personale necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra.

Articolo 5. Erogazioni del cofinanziamento

Il cofinanziamento relativo alla proposta di intervento di cui al precedente art. 2 viene erogato con modalità che saranno definite e comunicate al soggetto proponente ammesso al cofinanziamento stesso.

Articolo 6. Diffusione dei risultati

- 1. I diritti di paternità intellettuale e di esclusiva, salvo casi particolari e specifici, sono posti congiuntamente in capo alla Regione e all'Amministrazione proponente e il loro sfruttamento dovrà svolgersi in modo concordato.
- 2. Al fine di favorire la diffusione dei risultati della sperimentazione realizzata attraverso le proposte di intervento, la Regione provvede:
 - a) alla pubblicazione dei risultati più significativi conseguiti tramite gli interventi posti in essere;
 - all'organizzazione di conferenze, seminari e analoghe iniziative alla cui realizzazione partecipa l'Amministrazione proponente mettendo a disposizione materiali e risultati della proposta di intervento.
- 3. L'Amministrazione proponente collaborerà alla pubblicizzazione e diffusione dei risultati mettendo a disposizione materiali e documenti riguardanti i risultati conseguiti tramite gli interventi e gli effetti diretti e indiretti da questi determinati sul versante della sicurezza stradale.

Articolo 7. Variazioni

- 1. Fatti e circostanze noti all'Amministrazione proponente, atti a determinare condizioni per variazioni della proposta dovranno essere comunicate, a mezzo di lettera raccomandata, dall'Amministrazione proponente alla Regione.
- 2. La Regione, valutata l'ammissibilità delle variazioni a mezzo di esame istruttorio, adotterà il provvedimento di variante comunicandolo a mezzo di raccomandata all'Amministrazione proponente.
- 3. Qualora tali variazioni comportino maggiori oneri, questi saranno sostenuti ad esclusivo carico e cura dell'Amministrazione proponente.
- 4. Relativamente agli interventi costituiti da realizzazione di opere edilizie, eventuali varianti in corso d'opera relative alla realizzazione delle opere di cui al comma 2 dell'art. 3 della presente convenzione saranno regolate ai sensi dell'art. 25 della legge 109/94.

Articolo 8. Collaudo delle eventuali opere

- 1. Per le attività della proposta di intervento che comportano la realizzazione di opere, saranno nominati dalla Regione, quale parte interessata all'attuazione ed ai risultati del Progetto, entro un mese dall'inizio dei lavori, da uno a tre collaudatori in corso d'opera, in relazione alle dimensioni ed alla natura dell'intervento. In caso di nomina di una Commissione di collaudo questa è coadiuvata da un segretario.
- 2. Il collaudo finale delle opere verrà effettuato entro sei mesi dalla data del certificato di ultimazione lavori.
- 3. Tutti gli oneri relativi alle operazione di collaudo, sia in corso d'opera che finale, sono a totale carico dell'Amministrazione proponente.

Articolo 9. Termini per la risoluzione della convenzione

- 1. Qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità, di cui alla presente convenzione e relativi allegati, l'Amministrazione proponente ha l'obbligo di eliminare le cause di tale difformità entro il termine che, a mezzo di lettera raccomandata, sarà fissato dalla Regione.
- 2. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del cofinanziamento, previa diffida ad adempiere entro un ulteriore termine, anch'esso comunicato a mezzo di lettera raccomandata.

- 3. Trascorso inutilmente l'ulteriore termine concesso all'Amministrazione proponente, la presente convenzione è risolta di diritto.
- 4. La risoluzione della convenzione comporta l'obbligo per l'Amministrazione proponente di restituire alla Regione gli eventuali importi da questa corrisposti e per i quali non esistano giustificazioni di spesa, con la maggiorazione degli interes-

Articolo 10. Rapporto tra il contraente e terzi

- 1. Qualora nell'esecuzione delle azioni comprese nella proposta di intervento l'Amministrazione proponente si avvalga di imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, questi opereranno sotto la sua direzione e responsabilità e con essi l'Amministrazione non assume rapporti diretti.
- 2. Le eventuali, particolari convenzioni tra l'Amministrazione proponente e imprese, gruppi di lavoro e professionisti, fornitori di beni o servizi, dovranno prevedere nei confronti dei medesimi, l'obbligo di conformarsi alle direttive generali e specifiche della Regione e di accettare forme di controllo che la Regione riterrà opportuno effettuare ai fini del migliore esito degli interventi.
- 3. L'Amministrazione proponente esonera e tiene indenne la Regione da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti dei terzi dalla presente convenzione.

Articolo 11. Controversie

1. Tutte le controversie nascenti dall'esecuzione della presente convenzione, potranno essere demandate alla decisione di un collegio arbitrale costituito in conformità del disposto dell'art. 10 della legge 18 novembre 1998, n. 415.

Articolo 12. Registrazione ed esecutività della convenzione

- La presente convenzione è redatta in esemplari.
- 2. Le spese di registrazione, ai fini fiscali, di tutti gli atti contrattuali sono a completo carico e cura dell'Amministrazione proponente.
- 3. La presente convenzione diviene esecutiva dalla data della comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del relativo decreto di approvazione da parte del soggetto destinatario del finanziamento.

Milano, lì/...../.....

LA REGIONE

L'AMMINISTRAZIONE PROPONENTE

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Risorse e bilancio

Circ.r. 21 luglio 2003 - n. 27

Ulteriori indicazioni applicative delle agevolazioni in favore delle imprese di nuova costituzione nell'anno 2003. Art. 1, commi da 2 a 5, della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33

Si forniscono, di seguito, ulteriori chiarimenti sulle modalità, termini di applicazione e adempimenti vari conseguenti alle disposizioni agevolative introdotte dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 33, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia n. VII/704 del 18 dicembre 2002 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - 1º Supplemento Ordinario al n. 52 del 24 dicembre 2002, già anticipati con Circolare n. 21 del 17 giugno 2003. Si fornisce il testo coordinato con le ultime innovazioni.

1. Soggetti beneficiari

1.1 - Per favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e occupazionale nei territori della regione Lombardia, le imprese - ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro iscritte nel registro prefettizio di cui all'articolo 13 del d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni - con le caratteristiche di cui al presente paragrafo, che si costituiscono nel corso del 2003, sono esenti dal pagamento dell'IRAP per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2002 e,

precisamente per gli anni 2003, 2004 e 2005 ovvero coincidenti con la decorrenza dell'esercizio finanziario adottato dall'impresa.

- 1.2 Sono ammesse al beneficio in parola le imprese individuali e le società composte prevalentemente da uomini tra i 18 e i 30 anni di età e da donne di età compresa tra i 18 e i 45 anni di età che, per le imprese organizzate in forma societaria, abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione, e che siano residenti nei comuni della regione Lombardia a far data dal 1º gennaio 1998. Il requisito dell'età anagrafica deve essere posseduto alla data di costituzione (nell'anno 2003) dell'impresa per la quale si richiede il
- 1.3 Le imprese devono avere sede legale, amministrativa ed operativa nei comuni della Regione Lombardia.
- 1.4 Gli statuti societari devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote od azioni societarie che facciano venir meno le condizioni soggettive di età e residenza fissate nei commi 2 e 3, dell'art. 1, della citata l.r. n. 33/2002, per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni di cui al successivo punto 3.3. La modifica della suddetta clausola statutaria prima del termine dei cinque anni provoca l'immediata decadenza dalle agevolazioni concesse, con le sanzioni indicate al
- 1.5 Le ipotesi di agevolazione alle imprese di nuova costituzione, previste dall'art. 1 della l.r. 23 dicembre 2002, n. 33, sono applicabili alle cooperative che rispettino le condizioni di cui all'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, purché l'apporto del lavoro dei soci sia prevalente rispetto a quello offerto dai lavoratori terzi. Anche per tali cooperative costituisce presupposto per l'ottenimento dell'agevolazione l'iscrizione nel relativo Registro Prefettizio di cui all'art. 13 del d.lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577.
- 1.6 Si coglie l'occasione per segnalare che nel Registro Prefettizio di cui all'art. 13 del d. Lgs. 14 dicembre 1947, n. 1577, nelle rispettive Sezioni, devono essere iscritte le cooperative ammissibili ai pubblici appalti e tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto (norma passata al vaglio della Corte Costituzionale circa la legittimità, sentenza 16-23 dicembre 1997, n. 431)
- 1.7 Quale data di costituzione dell'impresa, in assenza di atto costitutivo, fa fede la data di iscrizione alla competente Camera di Commercio.

2. Modalità di presentazione dell'istanza per l'ammissione all'agevolazione

2.1 - La domanda di ammissione alle agevolazioni è presentata alla Regione Lombardia, U.O. Tributi Patrimonio e Contratti, via Pola, 14 – 20124 Milano, ed è redatta secondo il modello allegato 1 che costituisce parte integrante della presente circolare. La domanda di ammissione può essere consegnata direttamente agli sportelli del protocollo federato situati in ogni sede territoriale della Regione Lombardia, secondo l'elenco che segue:

SEDI DEL PROTOCOLLO REGIONALE FEDERATO:

- Bergamo via Papa Giovanni XXIII, 106
- Brescia via Dalmazia, 92/94/C
- Como Viale Varese, ang. via Benzi
- Cremona via Dante, 136
- Lecco Corso Promessi Sposi, 132
- Legnano via Felice Cavallotti, 11/13
- Lodi via Haussmann, 7/11
- Mantova Corso Vittorio Emanuele, 57
- Milano via Pirelli, 5 (protocollo generale)
- Monza piazza Cambiaghi, 3
- Pavia via Cesare Battisti, 150
- Sondrio via Del Gesù, 17
- Varese viale Belforte, 22.
- 2.2 Alla domanda vanno allegati in duplice copia i seguen-
- a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto della società, e certificazione di iscrizione alla competente sezione della Camera di Commercio. Tali documenti devono recare una data di esecutività compresa tra il 1º gennaio 2003 e il 31 dicembre 2003;
 - b) certificazione di vigenza;

- c) certificazione comprovante che la sede legale, amministrativa ed operativa è ubicata nei comuni della Regione Lombardia;
- d) dichiarazione giurata comprovante che la compagine sociale è costituita secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, della l.r. n. 33/2002, e, comunque, da persone fisiche non titolari di quote o azioni di altre società beneficiarie della medesima agevolazione, secondo quanto esplicitato al punto 1 della presente circolare;
- e) dichiarazione attestante che l'agevolazione richiesta è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti ricevuti a titolo di *de minimis* e che, nel corso del triennio oggetto dell'agevolazione, qualora predetti limiti dovessero essere superati si impegna a darne comunicazione alla Regione.

La certificazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), può essere dimostrata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

L'autenticità della copia dei documenti di cui alla lettera a) è comprovata dalla esibizione della fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente ai sensi dell'art. 38 del richiamato d.P.R. n. 445/2000.

3. Provvedimento di ammissibilità all'agevolazione

- 3.1 Le domande di ammissione alle agevolazioni sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, attraverso la verifica delle seguenti condizioni:
- a) completezza e pertinenza della documentazione di cui al punto 2.2, lettere a), b), c) e d);
 - b) sussistenza delle condizioni di cui al punto 1.
- 3.2 Il termine per la conclusione del procedimento di ammissione alle agevolazioni è fissato in centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione delle domande. Lo stesso termine può essere sospeso una sola volta nel caso di richiesta di documentazione integrativa da parte degli uffici competenti.
- 3.3 Il decreto dirigenziale, emesso dal dirigente la struttura tributaria regionale, di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario.
- 3.4 Sono istruite le domande di ammissione alle agevolazioni presentate entro il 31 gennaio 2004 per le imprese costituite entro la data del 31 dicembre 2003. Oltre tali termini le istanze sono da ritenersi rigettate.
- 3.5 In caso di spedizione della domanda di ammissione ai benefici in parola a mezzo plico postale raccomandato farà fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

4. Attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni

- 4.1 Copia autentica del decreto dirigenziale di ammissione alle agevolazioni, di cui al punto 3.3, viene trasmesso al beneficiario e alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Lombardia per il seguito di competenza.
- 4.2 La Regione può effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai precedenti punti 1 e 2 che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.
- 4.3 La Regione decreta l'immediata revoca delle agevolazioni concesse qualora i requisiti in questione dovessero risultare non più sussistenti, attivando il recupero delle somme non versate in conseguenza dell'agevolazione concessa e delle relative sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, (sanzioni amministrative tributarie) e successive modificazioni e integrazioni nonché delle spese.
- 4.4 In caso di comportamenti omissivi la prescrizione per il recupero dei tributi omessi, opera dal momento della scoperta del fatto illecito.

5. Limiti per la fruizione del beneficio derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione Europea

5.1 – L'agevolazione introdotta dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 33, opera nel limite del *de minimis* derivante dall'appartenenza dell'Italia alla Unione Europea. L'agevolazione concessa, pertanto, può essere cumulata con altre agevolazioni pubbliche esclusivamente entro i limiti consentiti dall'applicazione della regola *de minimis* secondo quanto disposto dagli articoli 87 e 88 del Trattato CE e delle norme regolamentari applicative.

Il dirigente l'u.o. tributi patrimonio e contratti: Aurelio Bertozzi

MODULO DI ADESIONE

Regione Lombardia U.O. Tributi Patrimonio e Contratti Via Pola, 14 20124 Milano

Oggetto: domanda di ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 33. Incentivi alle imprese di nuova costituzione.

Domanda presentata da:

Codice Fiscale
Domicilio:
Recapito telefonico:
☐ Come persona fisica titolare di ditta individuale
ovvero
□ Quale legale rappresentante della società/cooperativa
Codice Fiscale/P. IVA
sede in
indirizzo

per l'ammissione alle agevolazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 33. Incentivi alle imprese di nuova costituzione.

Ai sensi degli artt. 46 e 47, e consapevole delle responsabilità indicate all'art. 76, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il richiedente

Dichiara

- Se persona fisica titolare di ditta individuale:
- a) essere residente, a far data dal 1º gennaio 1998, nei comuni della Regione Lombardia;
- b) di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie della medesima agevolazione oggetto della presente richiesta;
- c) che la ditta ha sede legale, amministrativa e operativa nei comuni della Lombardia;
- d) che la ditta si è costituita nell'anno 2003 e si trova attualmente nello stato di vigenza;
- e) che l'agevolazione richiesta è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti pubblici ricevuti a titolo di *de minimis* e che qualora tali limiti dovessero essere superati nel corso del triennio oggetto dell'agevolazione si impegna a darne comunicazione alla Regione.
 - Se legale rappresentante di compagine sociale:
- a) che la sede legale, amministrativa ed operativa della compagine sociale/cooperativa è ubicata nei territori della regione Lombardia;
- b) che la compagine sociale/cooperativa si è costituita nell'anno 2003 e si trova attualmente nello stato di vigenza;
- c) che la società/cooperativa non è titolare di quote o azioni di altre società beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi della presente legge;
- d) che la compagine sociale/cooperativa è costituita per la maggioranza assoluta numerica e di quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti stabiliti dall'art. 1, comma 3, della l.r. n. 33/2002;
- e) che l'agevolazione richiesta è compatibile con l'importo complessivo degli aiuti pubblici ricevuti a titolo di *de minimis* e che qualora tali limiti dovessero essere superati nel corso del triennio oggetto dell'agevolazione si impegna a darne comunicazione alla Regione.

Allega

(per gli effetti recati dall'art. 38 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445)

- Se soggetto singolo o persona fisica titolare di ditta individuale:
- a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- b) certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio della ditta.
- Se legale rappresentante di compagine sociale/cooperativa:
- a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto societario e certificazione di iscrizione dell'impresa alla competente Camera di Commercio;

- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale ogni socio persona fisica dichiara di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi della legge regionale n. 33/2002 nonché di essere residente, a far data dal 1° gennaio 1998, nei comuni della Regione Lombardia (dichiarazione resa singolarmente da ogni socio);
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e con le modalità di cui all'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante della cooperativa, dichiara che l'apporto del lavoro dei soci è prevalente rispetto a quello offerto da lavoratori terzi.

Data In fede (firma leggibile)

Modulo: dichiarazione socio

.....

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO

(artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiara

- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nei casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
- di non essere titolare di quote o azioni di società o di ditte individuali beneficiarie di agevolazioni concesse ai sensi della richiamata legge regionale n. 33/2002;
- di essere residente, a far data dal 1º gennaio 1998, nei comuni della Regione Lombardia.

(luogo e data) (Firma del dichiarante)

Quale autentica della sottoscrizione della presente dichiarazione si allega copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 445/2002.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 675/96, in relazione alle informazioni personali che Lei potrà comunicarci e che questo Ente intende trattare in modo anonimo, La informiamo di quanto segue:

- Il trattamento dei dati richiesti è diretto esclusivamente all'istruttoria dell'istanza per l'abilitazione alla riscossione della tassa automobilistica regionale od alla modifica del rapporto originario;
- Il trattamento può essere effettuato con mezzi automatizzati e non;
- Le informazioni richieste dalla presente modulistica sono necessarie all'evasione della pratica afferente l'istanza di abilitazione o la modifica del rapporto originario;
- Nella sua qualità di interessato lei gode dei diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/96;
- Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore della Giunta Regionale, il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale della Direzione Generale Risorse e Bilancio.

Modulo: dichiarazione coop.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO

(artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La/II SOHOSCIIII	Hat
a il// e res	sidente in
via Codice Fi	iscale
in qualità di legale rappresentante	
avente sede legale, in	via
Partita IVA	
ai benefici di cui all'art. 1, commi	2 e 3, della legge regionale
23 dicembre 2002, n. 33, «Incentiv	i alle imprese di nuova co-
stituzione»,	1

Dichiara

- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nei casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

(luogo e data) (Firma del dichiarante)

Quale autentica della sottoscrizione della presente dichiarazione si allega copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 445/2002.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 675/96, in relazione alle informazioni personali che Lei potrà comunicarci e che questo Ente intende trattare in modo anonimo, La informiamo di quanto segue:

- Il trattamento dei dati richiesti è diretto esclusivamente all'istruttoria dell'istanza per l'abilitazione alla riscossione della tassa automobilistica regionale od alla modifica del rapporto originario;
- Il trattamento può essere effettuato con mezzi automatizzati e non;
- Le informazioni richieste dalla presente modulistica sono necessarie all'evasione della pratica afferente l'istanza di abilitazione o la modifica del rapporto originario;
- Nella sua qualità di interessato lei gode dei diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/96;
- Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente pro tempore della Giunta Regionale, il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore Generale della Direzione Generale Risorse e Bilancio.

D.G. Formazione, istruzione e lavoro

D.d.g. 2 luglio 2003 - n. 10833

(3.3.0

Conferma della validità degli attestati di tecnico audioprotesista conseguiti al termine dei relativi corsi di formazione professionale svoltisi presso il C.A.P.A.C. di Milano nell'anno 1992 dagli allievi: Aliprandi Giancarlo - Cagnetta Germano - De Lazzari Paola - Greco Carolina - Forti Fabrizio - Roso Fabio - Sormani Daniele - Tempesta Angelo - Arnone Francesco - Maran Barbara - Corso Giuseppe - Costantini Luca Giovanni - Antonelli Gabriella - Armaroli Vincenzo - Sgherri Stefano - Velari Roberto - Matassini Massimiliano - Bona Sergio - Personeni Luca - Grossi Alfredo - Platania Agatino - Calù Paolo - Fraschettone Mario - Cantù Luigi - Menna Maurizio - Bortoletto Stefano - Fornari Francesco

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la legge regionale 16/96 «Ordinarnento della Struttura Organizzativa e della Dirigenza regionale» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la d.g.r. n. 4 del 24 maggio 2000 con la quale è stata costituita la Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro e, contestualmente, è stato nominato Direttore Generale della medesima il dr. Renzo Ruffini;

Vista la d.g.r. 15589 del 2 dicembre 1991 relativa all'istituzione di corsi di qualificazione per tecnici audioprotesisti da attuarsi a cura dell'ente convenzionato C.A.P.A.C. di Milano, viale Murillo 17;

Rilevato che tali corsi sono stati organizzati nel 1992 dall'ente suddetto, previa verifica anche della documentazione attestante il possesso del requisito di tre anni di anzianità lavorativa come audioprotesista e il superamento delle prove di ammissione dei candidati come disposto dalla d.g.r. 15589/91:

Rilevato altresì che tra i candidati ammessi che hanno frequentato i corsi in questione e, dopo il superamento delle prove finali, hanno conseguito il relativo attestato di qualificazione di tecnico audioprotesista figurano i signori Aliprandi Giancarlo – Cagnetta Germano – De Lazzari Paola – Greco Carolina – Forti Fabrizio – Roso Fabio – Sormani Daniele – Tempesta Angelo – Arnone Francesco – Maran Barbara – Corso Giuseppe – Costantini Luca Giovanni – Antonelli Gabriella – Armaroli Vincenzo – Sgherri Stefano – Velari Roberto – Ma

tassini Massimiliano – Bona Sergio – Personeni Luca – Grossi Alfredo – Platania Agatino – Calù Paolo – Fraschettone Mario – Cantù Luigi – Menna Maurizio – Bortoletto Stefano – Fornari Francesco:

Considerato inoltre che nei confronti dei suddetti nonché di persone di alcune società si è instaurato un procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in merito a certificazioni rilasciate dalle medesime società attestanti il possesso dei requisiti di tre anni di anzianità lavorativa come audioprotesista, anzianità lavorativa effettivamente non posseduta dai suddetti candidati come poi evidenziato nello svolgimento del processo;

Vista la sentenza del Tribunale di Milano del 7 maggio 2002 pronunciata al termine del procedimento giudiziario che assolve «tutti gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti perché i fatti non sussistono» non rilevando la sussistenza di un reato relativamente a quanto esplicitamente indicato negli attestati medesimi circa la frequenza al corso di tecnico audioprotesista e il superamento delle prove finali;

Considerato altresì che la suddetta sentenza ordina la «trasmissione degli atti al presidente della Regione Lombardia ai fini della determinazione di sua competenza in ordine alla validità degli attestati di tecnico audioprotesista» di cui trattasi;

Rilevato che in ordine alle determinazioni da ssumere la Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro, nel cui ambito di competenza si sono realizzate le attività formative in questione, rileva innanzitutto che i fatti cui si riferisce si sono concretizzati oltre 10 anni fa;

Rilevato altresì che relativaniente ai corsi suddetti sono state effettuate anche prove specifiche di ammissione nonché, al termine dei medesimi sono state effettuate prove finali per accettare le abilità professionali definite dai traguardi abilitativi, abilità professionali acquisite anche dagli allievi indicati nel presente decreto che hanno quindi conseguito l'attestato di qualifica di tecnico audioprotesista;

Rilevata in capo agli audioprotesisti in questione un'aspettativa legittima al mantenimento dello status professionale acquistato, dato il decorso del tempo e l'esperienza ormai acquisita e i rapporti giuridici nel frattempo instaurati nonché i diritti quesiti;

Considerato inoltre che anche per il decorso decennale dai fatti, non esiste un interesse concreto e attuale dell'amministrazione regionale all'annullamento degli attestati suddetti in relazione alla mancanza del requisito dei tre anni di esperienza lavorativa necessario per l'ammissione a sostenere la prova di ingresso per l'accertamento dei crediti professionali per l'inserimento nel corso medesimo;

Rilevato infine che non si ravvisano gravi motivi di legittimità e opportunità per dover attualmente incidere sulle aspettative dei partecipanti ai corsi in questione, indicati in precedenza, già consolidate da un decennio a questa parte

Decreta

- di confermare per le motivazioni indicate in premessa, la validità degli attestati di tecnico audioprotesista conseguiti al termine dei relativi corsi di formazione professionale svoltisi presso il CAPAC di Milano nell'anno 1992 e previo superamento delle prove finali, dagli allievi Aliprandi Giancarlo Cagnetta Germano De Lazzari Paola Greco Carolina Forti Fabrizio Roso Fabio Sormani Daniele Tempesta Angelo Arnone Francesco Maran Barbara Corso Giuseppe Costantini Luca Giovanni Antonelli Gabriella Armaroli Vincenzo Sgherri Stefano Velari Roberto Matassini Massimiliano Bona Sergio Personeni Luca Grossi Alfredo Platania Agatino Calù Paolo Fraschettone Mario Cantù Luigi Menna Maurizio Bortoletto Stefano Fornari Francesco;
- di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Renzo Ruffini

(BUR20030146) **D.d.g. 10 luglio 2003 - n. 11442**

Parziale rettifica, per mero errore materiale, del d.d.g. n. 10218 del 23 giugno 2003 avente ad oggetto: «Approvazione delle graduatorie F.S.E. – Dispositivo Formazione Superiore – "Moduli professionalizzanti" – Obiettivo 3, Misura C3 – anno 2003»

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il proprio d.d.g. n. 10218 del 23 giugno 2003 (pubbli-

cato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, S.E.O. n. 27 del 30 giugno 2003) che ha approvato le graduatorie dei progetti cofinanziabili con il Fondo Sociale Europeo, anno 2003, Ob. 3 – Dispositivo Formazione Superiore – «Moduli professionalizzanti», presentati ai sensi del d.d.g. n. 5005 del 25 marzo 2003;

Preso atto che in sede di valutazione relativamente al progetto id. n. 162781 «Moduli Professionalizzanti inseriti nei corsi di laurea e diplomi universitari dell'Università degli Studi di Brescia», presentato dall'Operatore id. n. 2002091 «Università degli Studi di Brescia», erano state considerate non ammissibili le azioni nn. 169032 e 169083 in quanto in contrasto con le macrotipologie di azioni previste nella tipologia 5B «Moduli Professionalizzanti» previste nella d.g.r. del 7 febraio 2003 n. 7/12008 di approvazione delle «Linee di Indirizzo e Direttive per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003-2004» e che, per mero errore materiale, tale valutazione non era stata recepita ai fini dell'approvazione delle graduatorie del decreto sopra citato n. 10218/2003;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una parziale rettifica del sopra citato d.d.g. n. 10218 del 23 giugno 2003, determinando per le azioni id. nn. 169032 e 169083 del progetto sopra indicato, lo status di non ammissibilità delle stesse, con una conseguente economia pari a \in 151.200,00 (\in 75.600, per l'azione 169032 ed \in 75.600, per l'azione 169083);

Preso atto, inoltre, che tale riduzione comporta un finanziamento totale del progetto id. n. 162781 «Moduli Professionalizzanti inseriti nei corsi di laurea e diplomi universitari dell'Università degli Studi di Brescia», presentato dall'Operatore id. n. 2002091 «Università degli Studi di Brescia», pari a € 481.620,00;

Ritenuto opportuno determinare che la comunicazione della variazione dell'esito dell'istruttoria all'Operatore avvenga mediante comunicazione diretta all'operatore interessato, pubblicando altresì il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la d.g.r. del 24 maggio 2000, n. 7/4 e successive modificazioni di conferimento al dott. Renzo Ruffini dell'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Vista la d.g.r. n. 7/11699 del 23 dicembre 2002, relativa al nuovo assetto organizzativo della Giunta Regionale e successive modificazioni;

Decreta

- 1. Di considerare inammissibili le azioni n. 169032 «Attività didattica nell'ambito del corso di laurea per educatore professionale I anno sede di Brescia» e n. 169083 «Attività didattica nell'ambito del corso di laurea per educatore professionale I anno sede di Mantova» del progetto id. n. 162781 «Moduli Professionalizzanti inseriti nei corsi di laurea e diplomi universitari dell'Università degli Studi di Brescia», presentato dall'Operatore id. n. 2002091 «Università degli Studi di Brescia»:
- 2. Di ridurre conseguentemente per il progetto di cui al punto 1) il finanziamento di € 151.200,00 determinando l'importo complessivo approvato in € 481.620,00;
- 3. Di rinviare ad un successivo provvedimento l'accertamento dell'economia, pari a € 151.200,00, determinatasi col presente atto;
- 4. Di trasmettere il presente atto al dirigente dell'U./O. Sistema educativo e Università per gli adempimenti di competenza;
- 5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.).

Il direttore generale: Renzo Ruffini

(BUR20030147)
D.d.g. 22 luglio 2003 - n. 12163

Approvazione rettifica di mero errore materiale dei dispositivi per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 7 febbraio 2003, Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. n. 7/12008 7 febbraio 2003 di approvazione delle «Linee di indirizzo per l'offerta formativa per l'anno formativo 2003/2004» che individua risorse, direttive e modalità

procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi:

Vista la d.g.r. n. 7/9359 del 14 giugno 2002 di approvazione dell'«Atto di indirizzo» per l'attuazione delle attività e dei servizi formativi per l'anno formativo 2002/2003 che individua risorse, direttive e modalità procedurali per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi;

Dato atto che con le sopracitate deliberazioni si rinviava a successivi atti della DG Formazione, Istruzione e Lavoro l'approvazione dei provvedimenti per la realizzazione delle attività e dei servizi formativi ivi previsti;

Visto in particolare i propri Decreti:

- n. 23719 del 2 dicembre 2002 con il quale sono stati approvati i seguenti dispositivi per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 7 febbraio 2003 Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3:
- Dispositivo Formazione Continua Progetti Quadro Mis. D1;
- Dispositivo Formazione Continua Progetti Quadro Mis.
 D2;
- Dispositivo Formazione Continua Progetti Corsuali Mis. D2;
- n. 2130 del 18 febbraio 2003 con il quale sono stati approvati i seguenti dispositivi per la presentazione di progetti di cui alla deliberazione n. 7/12008 7 febbraio 2003 Fondo Sociale Europeo, obiettivo 3:
 - Dispositivo Multimisura Azioni di Sistema
- Dispositivo Azioni di sistema per l'adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione, Mis. C1
- Dispositivo Azioni di sistema per lo sviluppo della partecipazione femminile al mercato del lavoro, Mis. E1.

Visto che per mero errore materiale è stato indicato negli anzidetti dispositivi al punto «Erogazione del finanziamento»: «... per un importo pari al 90% del finanziamento approvato»:

Ritenuto di dover rettificare sostituendo detta indicazione in: «... per un importo pari agli anticipi percipiendi», così come previsto nelle «Linee d'indirizzo e direttive per l'offerta formativa 2003/2004»;

Vista la l.r. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la d.g.r. n. 24 del 24 maggio 2000 con la quale è stato costituita la Direzione Generale «Formazione, Istruzione e Lavoro» e, contestualmente è stato nominato Direttore Generale della medesima, il dr. Renzo Ruffini;

Decreta

Per i motivi esposti in premessa:

- 1. Di approvare la rettifica ai dispositivi:
- Dispositivo Formazione Continua Progetti Quadro Mis. D1;
- Dispositivo Formazione Continua Progetti Quadro Mis. D2;
- Dispositivo Formazione Continua Progetti Corsuali Mis. D2;

di cui al d.d.g. n. 23719 del 2 dicembre 2002;

- Dispositivo Multimisura Azioni di Sistema;
- Dispositivo Azioni di sistema per l'adeguamento del sistema della formazione professionale e dell'istruzione, Mis. C1:
- Dispositivo Azioni di sistema per lo sviluppo della partecipazione femminile al mercato del lavoro, Mis. E1

di cui al d.d.g. n. 2130 del 18 febbraio 2003;

al punto «Erogazione del finanziamento» dove recita: «... per un importo pari al 90% del finanziamento approvato.» sostituendo detta indicazione con: «... per un importo pari agli anticipi percipiendi.» così come previsto nelle «Linee d'indirizzo e direttive per l'offerta formativa 2003/2004»;

2. Di provvedere, in attuazione della già citata d.g.r. n. 7/12008 7 febbraio 2003, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente decreto.

Il direttore: Renzo Ruffini

(3.4.0) D.d.u.o. 1 luglio 2003 - n. 10757 Assegnazione, impegno e contestuale liquidazione a n. 24.877 richiedenti ammissibili del «buono scuola 2003», per la somma complessiva di \in 18.974.443,96 – art. 4 comma 121 lettera a) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1; d.c.r. 20 dicembre 2001, n. VII/390; d.g.r. 14 febbraio 2003 n. 7/12112 – I provvedimento

IL DIRIGENTE U.O. SISTEMA EDUCATIVO E UNIVERSITÀ

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 avente ad oggetto: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/390 del 20 dicembre 2001 – Indirizzi per l'erogazione del buonoscuola di cui all'art 4, comma 121, lettera e) della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2003 n. 7/12112 «Determinazione delle modalità di erogazione del buono-scuola per l'anno scolastico 2002/2003 ai sensi della d.c.r. 20 dicembre 2001 n. VII/390» ed in particolare il punto 4 del deliberato nel quale si stabilisce che tale elenco venga predisposto in ordine crescente di valore dell'indicatore della situazione reddituale, visto che tale indicatore riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli componenti:

Visto il d.d.g. 18 febbraio 2003, n. 2101 «Modalità operative di applicazione del buono scuola 2003»;

Visto il d.d.g. 24 giugno 2003, n. 1038 «Approvazione elenco beneficiari buono scuola 2003 con riferimento all'a.s. 2002-2003 in ordine crescente rispetto all'indicatore della situazione reddituale»:

Visto il capitolo di spesa 2.5.2.3.2 5315 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'allegato a) della d.g.r. n. 7/7622 del 27 dicembre 2001, con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali e i livelli retributivi di tutti i dirigenti della Giunta ed individuati i dirigenti assegnati alla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Visto il d.d.g. 18 febbraio 2003, n. 2101, concernente delega di firma al dirigente dell'Unità Organizzativa Sistema Educativo e Università della Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro, D.ssa Angiola Gerosa, per l'adozione di atti e provvedimenti di competenza dell'Unità Organizzativa in argomento;

Tutto quanto sopra premesso

Decreta

- 1. di assegnare a n. 24.877 richiedenti ammissibili al «buono scuola 2003» la somma a fianco di ciascuno indicata così come evidenziato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento (omissis);
- 2. di impegnare e contestualmente liquidare a favore dei singoli beneficiari la somma assegnata come indicato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 18.974.443,96;
- 3. di imputare la somma di €18.974.443,96 all'UPB 2.5.2.3.2.77 cap. 5315 dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
- 4. di dare comunicazione ai beneficiari dell'esito favorevole dell'istruttoria;
- 5. di trasmettere il presente atto all'Unità Organizzativa Bilancio e ragioneria per gli adempimenti di propria competenza:
- 6. di procedere alla pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. il dirigente: Angiola Gerosa

(BUR20030149) D.d.u.o. 3 luglio 2003 - n. 10921

Assegnazione, impegno e contestuale liquidazione a n. 1.234 richiedenti ammissibili del «buono scuola 2003», per la somma complessiva di € 950.881,72 – art. 4 comma 121 lettera a) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1; d.c.r. 20 dicembre 2001, n. VII/390; d.g.r. 14 febbraio 2003 n. 7/12112 – IV provvedimento

IL DIRIGENTE U.O. SISTEMA EDUCATIVO E UNIVERSITÀ Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 avente ad oggetto: «Riordi-

no del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/390 del 20 dicembre 2001 – Indirizzi per l'erogazione del buonoscuola di cui all'art. 4, comma 121, lettera e) della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2003 n. 7/12112 «Determinazione delle modalità di erogazione del buono-scuola per l'anno scolastico 2002/2003 ai sensi della d.c.r. 20 dicembre 2001 n. VII/390» ed in particolare il punto 4 del deliberato nel quale si stabilisce che tale elenco venga predisposto in ordine crescente di valore dell'indicatore della situazione reddituale, visto che tale indicatore riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli componenti:

Visto il d.d.g. 18 febbraio 2003, n. 2101 «Modalità operative di applicazione del buono scuola 2003»;

Visto il d.d.g. 24 giugno 2003, n. 1038 «Approvazione elenco beneficiari buono scuola 2003 con riferimento all'a.s. 2002-2003 in ordine crescente rispetto all'indicatore della situazione reddituale»;

Visto il capitolo di spesa 2.5.2.3.2.77 5315 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'allegato a) della d.g.r. n. 7/7622 del 27 dicembre 2001, con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali e i livelli retributivi di tutti i dirigenti della Giunta ed individuati i dirigenti assegnati alla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Visto il d.d.g. 18 febbraio 2003, n. 2101, concernente delega di firma al dirigente dell'Unità Organizzativa Sistema Educativo e Università della Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro, D.ssa Angiola Gerosa, per l'adozione di atti e provvedimenti di competenza dell'Unità Organizzativa in argomento;

Tutto quanto sopra premesso

Decreta

- 1. di assegnare a n. 1.234 richiedenti ammissibili al «buono scuola 2003» la somma a fianco di ciascuno indicata così come evidenziato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento (omissis);
- 2. di impegnare e contestualmente liquidare a favore dei singoli beneficiari la somma assegnata come indicato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 950.881,72;
- 3. di imputare la somma di €950.881,72 all'UPB 2.5.2.3.2.77 cap. 5315 dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
- 4. di dare comunicazione ai beneficiari dell'esito favorevole dell'istruttoria;
- 5. di trasmettere il presente atto all'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza;
- 6. di procedere alla pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. il dirigente: Angiola Gerosa

(BUR20030150) **D.d.u.o. 3 luglio 2003 - n. 10924**

(3.4.0)

Assegnazione, impegno e contestuale liquidazione a n. 2.456 richiedenti ammissibili del «buono scuola 2003», per la somma complessiva di \in 1.895.990,83 – art. 4 comma 121 lettera a) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1; d.c.r. 20 dicembre 2001, n. VII/390; d.g.r. 14 febbraio 2003 n. 7/12112 – III provvedimento

IL DIRIGENTE U.O. SISTEMA EDUCATIVO E UNIVERSITÀ

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 avente ad oggetto: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/390

del 20 dicembre 2001 – Indirizzi per l'erogazione del buonoscuola di cui all'art. 4, comma 121, lettera e) della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»,

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2003 n. 7/12112 «Determinazione delle modalità di erogazione del buono-scuola per l'anno scolastico 2002/2003 ai sensi della d.c.r. 20 dicembre 2001 n. VII/390» ed in particolare il punto 4 del deliberato nel quale si stabilisce che tale elenco venga predisposto in ordine crescente di valore dell'indicatore della situazione reddituale, visto che tale indicatore riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli componenti;

Visto il d.d.g. 18 febbraio 2003, n. 2101 «Modalità operative di applicazione del buono scuola 2003»;

Visto il d.d.g. 24 giugno 2003, n. 1038 «Approvazione elenco beneficiari buono scuola 2003 con riferimento all'a.s. 2002-2003 in ordine crescente rispetto all'indicatore della situazione reddituale»;

Visto il capitolo di spesa 2.5.2.3.2.77 5315 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'allegato a) della d.g.r. n. 7/7622 del 27 dicembre 2001, con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali e i livelli retributivi di tutti i dirigenti della Giunta ed individuati i dirigenti assegnati alla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Visto il d.d.g. 18 febbraio 2003, n. 2101, concernente delega di firma al dirigente dell'Unità Organizzativa Sistema Educativo e Università della Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro, D.ssa Angiola Gerosa, per l'adozione di atti e provvedimenti di competenza dell'Unità Organizzativa in argomento;

Tutto quanto sopra premesso

Decreta

- 1. di assegnare a n. 2.456 richiedenti ammissibili al «buono scuola 2003» la somma a fianco di ciascuno indicata così come evidenziato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento (omissis);
- 2. di impegnare e contestualmente liquidare a favore dei singoli beneficiari la somma assegnata come indicato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 1.895.990,83;
- 3. di imputare la somma di € 1.895.990,83 all'UPB 2.5.2.3.2.77 cap. 5315 dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
- 4. di dare comunicazione ai beneficiari dell'esito favorevole dell'istruttoria;
- 5. di trasmettere il presente atto all'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di propria competenza:
- 6. di procedere alla pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. il dirigente: Angiola Gerosa

(BUR20030151) **D.d.u.o. 3 luglio 2003 - n. 10926**

Assegnazione, impegno e contestuale liquidazione a n. 2.490 richiedenti ammissibili del «buono scuola 2003», per la somma complessiva di € 1.905.755,73 – art. 4 comma 121 lettera a) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1; d.c.r. 20 dicembre 2001, n. VII/390; d.g.r. 14 febbraio 2003 n. 7/12112 – II provvedimento

IL DIRIGENTE U.O. SISTEMA EDUCATIVO E UNIVERSITÀ

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 avente ad oggetto: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/390 del 20 dicembre 2001 – Indirizzi per l'erogazione del buonoscuola di cui all'art. 4, comma 121, lettera e) della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato

alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»,

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2003 n. 7/12112 «Determinazione delle modalità di erogazione del buono-scuola per l'anno scolastico 2002/2003 ai sensi della d.c.r. 20 dicembre 2001 n. VII/390» ed in particolare il punto 4 del deliberato nel quale si stabilisce che tale elenco venga predisposto in ordine crescente di valore dell'indicatore della situazione reddituale, visto che tale indicatore riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli compo-

Visto il d.d.g. 18 febbraio 2003, n. 2101 «Modalità operative di applicazione del buono scuola 2003»;

Visto il d.d.g. 24 giugno 2003, n. 1038 «Approvazione elenco beneficiari buono scuola 2003 con riferimento all'a.s. 2002-2003 in ordine crescente rispetto all'indicatore della situazione reddituale»:

Visto il capitolo di spesa 2.5.2.3.2.77 5315 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'allegato a) della d.g.r. n. 7/7622 del 27 dicembre 2001, con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali e i livelli retributivi di tutti i dirigenti della Giunta ed individuati i dirigenti assegnati alla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Visto il d.d.g. 18 febbraio 2003, n. 2101, concernente delega di firma al dirigente dell'Unità Organizzativa Sistema Educativo e Università della Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro, D.ssa Angiola Gerosa, per l'adozione di atti e provvedimenti di competenza dell'Unità Organizzativa in argomento;

Tutto quanto sopra premesso

- 1. di assegnare a n. 2.490 richiedenti ammissibili al «buono scuola 2003» la somma a fianco di ciascuno indicata così come evidenziato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento;
- 2. di impegnare e contestualmente liquidare a favore dei singoli beneficiari la somma assegnata come indicato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento (omissis), per un importo complessivo di € 1.905.755,73;
- 3. di imputare la somma di \in 1.905.755,73 all'UPB 2.5.2.3.2.77 cap. 5315 dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
- 4. di dare comunicazione ai beneficiari dell'esito favorevole dell'istruttoria;
- 5. di trasmettere il presente atto all'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di propria compe-
- 6. di procedere alla pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. il dirigente: Angiola Gerosa

D.d.u.o. 7 luglio 2003 - n. 11127

n. 7/12112 - V provvedimento

Assegnazione, impegno e contestuale liquidazione a n. 14.611 richiedenti ammissibili del «buono scuola 2003», per la somma complessiva di € 11.174.513,15 – art. 4 comma 121 lettera a) della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1; d.c.r. 20 dicembre 2001, n. VII/390; d.g.r. 14 febbraio 2003

IL DIRIGENTE U.O. SISTEMA EDUCATIVO E UNIVERSITÀ

Vista la l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 avente ad oggetto: «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/390 del 20 dicembre 2001 - Indirizzi per l'erogazione del buonoscuola di cui all'art. 4, comma 121, lettera e) della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»,

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2003 n. 7/12112 «Determinazione delle modalità di erogazione del buono-scuola per l'anno scolastico 2002/2003 ai sensi

della d.c.r. 20 dicembre 2001 n. VII/390» ed in particolare il punto 4 del deliberato nel quale si stabilisce che tale elenco venga predisposto in ordine crescente di valore dell'indicatore della situazione reddituale, visto che tale indicatore riconduce la situazione familiare ad un valore per i singoli compo-

Visto il d.d.g. 18 febbraio 2003, n. 2101 «Modalità operative di applicazione del buono scuola 2003»;

Visto il d.d.g. 24 giugno 2003, n. 1038 «Approvazione elenco beneficiari buono scuola 2003 con riferimento all'a.s. 2002-2003 in ordine crescente rispetto all'indicatore della situazione reddituale»;

Visto il capitolo di spesa 2.5.2.3.2.77 5315 del bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità;

Visto l'allegato a) della d.g.r. n. 7/7622 del 27 dicembre 2001, con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali e i livelli retributivi di tutti i dirigenti della Giunta ed individuati i dirigenti assegnati alla Direzione Generale Formazione, Istruzione e Lavoro;

Visto il d.d.g. 18 febbraio 2003, n. 2101, concernente delega di firma al dirigente dell'Unità Organizzativa Sistema Educativo e Università della Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro, D.ssa Angiola Gerosa, per l'adozione di atti e provvedimenti di competenza dell'Unità Organizzativa in argomento;

Tutto quanto sopra premesso

Decreta

- 1. di assegnare a n. 14.611 richiedenti ammissibili al «buono scuola 2003» la somma a fianco di ciascuno indicata così come evidenziato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento;
- 2. di impegnare e contestualmente liquidare a favore dei singoli beneficiari la somma assegnata come indicato nell'allegato A parte integrante del presente provvedimento (omissis), per un importo complessivo di € 11.174.513,15;
- 3. di imputare la somma di €11.174.513,15 all'UPB 2.5.2.3.2.77 cap. 5315 dell'esercizio in corso che presenta la necessaria disponibilità;
- 4. di dare comunicazione ai beneficiari dell'esito favorevole dell'istruttoria;
- 5. di trasmettere il presente atto all'Unità Organizzativa Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di propria compe-
- 6. di procedere alla pubblicazione per estratto del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

p. il dirigente: Angiola Gerosa

(BUR20030153) Circ.r. 16 luglio 2003 - n. 25

Legge 11 gennaio 1996, n. 23 art. 4. Predisposizione Piani anno 2003 e 2004 di attuazione del terzo triennio 2002/2004 di programmazione degli interventi di edilizia scolastica

> Ai Dirigenti competenti per l'Edilizia Scolastica delle Amministrazioni Provinciali della Lombardia LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni della Lombardia elencati nell'Allegato «A» alla d.g.r. n. 7/11512 del 6.12.02 pubblicato sul B.U.R. del 23.12.02 LORO SEDI

Ai Sindaci dei Comuni della Lombardia elencati nell'Allegato «D» alla d.g.r. n. 7/11512 del 6.12.02 pubblicato sul B.U.R. del 23.12.02 esclusivamente per gli interventi di «Riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola» LORO SEDI

Al Dirigente dell'ufficio IV dell'ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca via Ripamonti, 42 – 20141 Milano Ai Dirigenti dei C.S.A. della Lombardia

LORO SEDI

Premesse

La Regione, con deliberazione n. 7/11512 del 6 dicembre 2002, ha preso atto dei fabbisogni segnalati dalle amministrazioni comunali e provinciali, ai sensi della legge 23/96, per gli interventi di edilizia scolastica relativi alle scuole di loro competenza, articolati in singoli elenchi in relazione alle tipologie di opere.

Il suddetto provvedimento è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia) Serie Ordinaria n. 52 del 23 dicembre 2002.

Nel corso di un recente incontro di coordinamento interregionale sul tema dell'edilizia scolastica, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) ha assunto l'impegno di dare attuazione alla programmazione prevista dalla legge 23/96.

Da una prima ipotetica stima effettuata dal M.I.U.R., l'ammontare complessivo dello stanziamento che dovrà essere ripartito tra le Regioni dovrebbe essere di circa 440 mln. di euro: sulla base di tale cifra si presume che alla Regione Lombardia sarà attribuito un finanziamento per le annualità 2003 e 2004 rispettivamente di circa 12 mln. di euro e 36 mln. di euro per un totale di circa 48 mln. di euro.

Gli importi esatti si conosceranno solo quando sarà emanato il decreto, uno per ciascuna annualità, del M.I.U.R. previsto dall'art. 4 della predetta l. 23/1996.

La Regione, nei termini ristretti e perentori previsti dall'art. 4 della l. 23/1996, decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei suddetti decreti, dovrà approvare e trasmettere al M.I.U.R. i Piani annuali di attuazione.

Si ritiene, pertanto, necessario un tempestivo aggiornamento dei dati relativi alla segnalazione del fabbisogno di edilizia scolastica, già inviato a questa Direzione Generale dagli Enti territoriali alla scadenza del mese di luglio 2002.

Tale aggiornamento dovrà riguardare unicamente gli interventi segnalati con modello B/23/02 «Adeguamento alle norme di sicurezza, igiene, agibilità e barriere architettoniche» e con modello C/23/02 esclusivamente per le opere di «Riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola» riportati rispettivamente nell'allegato «A» – alle pagine dal n. 4866 al n. 4876 – e nell'Allegato «D» – alle pagine dal n. 4882 al n. 4884 – della deliberazione della Giunta regionale della Lombardia n. 7/11512 del 6 dicembre 2002 – pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 23 dicembre 2002.

Per quello che riguarda, invece, gli interventi relativi alle opere di «Nuova Costruzione» e «Acquisto e/o riattamento di immobili da adibire ad uso scolastico – Ampliamento, completamento» questa Struttura ha già provveduto ai necessari aggiornamenti in occasione della predisposizione dei Piani annuali previsti dalla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1.

ISTRUZIONI PER L'AGGIORNAMENTO DATI

Le Amministrazioni comunali interessate dovranno trasmettere a questo ufficio gli eventuali aggiornamenti, qualora fossero intervenute variazioni rispetto allo stato del fabbisogno/progetto già presentato, mediante la compilazione di un nuovo questionario modello B/23/02 o modello C/23/02 nel quale saranno riportati gli stessi dati del vecchio questionario e, evidenziati in rosso con una sottolineatura, soltanto i dati variati.

Nel caso in cui la variazione riguardasse la tipologia dell'intervento, tale scheda dovrà essere corredata da una relazione illustrativa delle motivazioni delle variazioni, sottoscritta dal Sindaco e dal Tecnico comunale.

Va inoltre tassativamente segnalata l'eventuale avvenuta aggiudicazione dei lavori ed il loro inizio con relative date.

Tanto è dovuto per evitare revoche o rinunce di finanziamenti indebitamente assegnati.

Si ricorda, infatti, che per l'ottenimento della concessione dei mutui da parte della Cassa DD.PP. le opere oggetto della richiesta di finanziamento non devono risultare aggiudicate/ appaltate.

Si rammenta che la natura programmatoria del Piano triennale previsto dalla citata legge 23/96, esclude l'urgenza degli interventi segnalati.

Si conferma, peraltro, l'importanza di uno stato avanzato di progettazione a causa della ristretta tempistica prevista dalla legge 23/96 per l'attuazione dell'iter procedurale per la concessione del finanziamento agli Enti beneficiari. Si richiede, altresì, di segnalare l'eventuale esistenza ed entità di risorse proprie dell'ente destinate all'intervento segnalato e disponibili al momento della riconferma del fabbisogno, escludendo quindi eventuali mutui, alienazioni di beni o altro.

Si precisa che è comunque necessaria una formale riconferma del fabbisogno a suo tempo segnalato, entro il termine perentorio sottoindicato, pena l'esclusione dell'ente richiedente dalle graduatorie di priorità.

Tutta la documentazione dovrà pervenire esclusivamente all'ufficio Protocollo di questa Direzione Generale – via Cardano, 10 – 20124 Milano, entro e non oltre le ore 16.30 del giorno 24 settembre 2003.

I documenti che perverranno successivamente o in difformità a quanto sopra stabilito non saranno presi in considerazione

Si rammenta altresì che una copia della nuova documentazione dovrà essere inviata, nello stesso termine, anche al C.S.A. (ex ufficio Scolastico Provinciale) competente per territorio.

Si fa inoltre presente che la pubblicizzazione della presente circolare si intenderà avvenuta con la pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione anche se una copia sarà ugualmente inviata, per posta, a tutti gli Enti interessati

Per ulteriori informazioni si possono contattare i referenti in calce indicati.

Si confida nella piena collaborazione di tutti gli Enti interessati per un proficuo lavoro a beneficio delle comunità locali e si inviano i migliori saluti.

Il responsabile dell'u.o. sistema educativo e università: Angiola Gerosa

(seguono modelli)

Regione Lombardia Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro U.O. Sistema Educativo e Università Struttura Istruzione e Diritto allo Studio

Legge 11 gennaio 1996 n°23

Piano generale triennale 2002/2004 di programmazione dell'edilizia scolastica Questionario per la rilevazione dei fabbisogni di opere di edilizia scolastica

Tipologia intervento da realizzare: Ristrutturazione, manutenzione straordinaria diretta ad adeguare l'edificio alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche – art.2 comma 1 lett. b) L.23/96 (i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti potranno segnalare il fabbisogno relativo alla tipologia delle opere previste in questo questionario a condizione che siano in possesso di un progetto che abbia un costo non inferiore a euro 350.000,00, costo comprensivo degli oneri relativi a IVA, spese tecniche e imprevisti).

Denominazione Ente:			
Codice Distretto Scolastico (non compilare)	Codice ISTAT Comune compilare)	(non Questionario n° su di un totale di n° questionari compilati	
Nominativo funzionario referente per eventu	nali contatti:	Prefisso e n° telefonico:	
Edificio scolastico oggetto dell'intervento:			
ordine di scuola			
denominazione			
sede: via/piazza			
località			
n° alunni			
n° classi			
anno di costruzione edificio			
 a4 - adattamento e/o riadattan a5 - ristrutturazione per altre 	amento norme di sicurezza amento norme d'igiene amento norme agibilità e barriere a tento spazi interni	architettoniche	
specificare			
	revisti dalle norme vigenti in materi	ia di sicurezza, igiene e agibil	ità 🗆
citare leggi			
b2 - adempiere alle prescrizio	ni A.S.L.		
indicare n° e data	prescrizione	•	,
b3 - eliminazione strutture con	ntenenti amianto		
indicare struttu	ra interessata		

	rdine di scuola della sede opressa e non più utilizzata	Denominazi	ione e indirizzo	n. alunni	n. aule
- Dimensioname	ento dell'intervento	l			
	vento prevede				
			turazione spazi)	nuovi spazi ricav ristrutturazione e	
aule or	dinarie	(n	spu21)	ristrutturuzione e	aijicio (n. spazi)
aule sp					
laborat					
spazi d	li servizio				
palestr	a				
Il bacin	tutto	nteressa del territorio comunal il territorio comunale di delencarli)			
	<u> </u>				
C:4		dalla mialaiaeta)			
	progetto (alla data di presentaz tto dell'intervento ha carattere	none della richiesta)			
ii proge		ninare	П		
	defini				
	esecu		Ē		
Estremi	dell'atto deliberativo di approv	vazione del progetto	-		
Costi dell'inter	vento				
- coper	tura. tetto, lattonerie				
- impia	anto elettrico				
	anto termico				
	zi igienici e impianto idrico-san				
	per eliminazione barriere archi	itettoniche			
	relative all'area esterna				
	amento spazi interni per adegua	mento funzionale			
- serrai					_
	sicurezza, impianto antincendio)			4
- altre					_
	tecniche L complessiva				
	· ·				
Piano economico L'interv	o -finanziario vento è già previsto nel Piano de	elle Opere Pubbliche		SI 🗆	
In caso	di risposta affermativa indicare	la cifra stanziata nal	Rilancia Dluriannala	NO 🗆	
III Caso	ui risposta arierinativa muicare	la cilia staliziate liei	Bilancio Fiuriennaie		
chiara che i dati i	indicati nelle presente scheda q	uestionario sono reali	e che i relativi costi	sono congrui alla data	del
		<u> </u>			
P: 1	el responsabile dell'Ente		D: 1.1	responsabile tecnico-	

Regione Lombardia Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro U.O. Sistema Educativo e Università Struttura Istruzione e Diritto allo Studio

Legge 11 gennio 1996 n°23

Piano generale triennale 2002/2004 di programmazione dell'edilizia scolastica Questionario per la rilevazione dei fabbisogni di opere di edilizia scolastica

Tipologia intervento da realizzare: Riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola – Realizzazione o completamento di palestre/impianti sportivi ad uso scolastico – art.2 comma 1 lett. c) e d) L.23/96

Denominazione Ente:							
Codice Distretto Scolastico (non compilare	e) Codic comp		Comune	(non	su di un to	rio n°tale di n°i compilati	
Nominativo funzionario referente per even	tuali conta	atti:		Prefi	sso e nº tele		
Edificio scolastico oggetto dell'intervento:				!			
ordine di scuola							
denominazione							
sede: via/piazza							
località							
n° alunni							
n° classi							
 A - Tipologia dell'intervento a1 - riconversione di edificio 	o scolastic	o ner destin	arlo ad altro o	dine di	scuola		
ordine di scuola attuale	5 SCOIASHC	o per destilli	ario au aino di	ame ul	scuoia		Ц
ordine di scuola attuale	estinato						
a2 - realizzazione di nuova p		npianto spor	tivo ad uso sec	olastico			
a3 - completamento* di nuo *(per completamento si	va palestra	a/impianto s	portivo ad uso	scolast	tico	i ad un progetto o	
già approvato ed in par					<i>F F</i> · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	r	.g
B - Finalità dell'intervento (sono possib	oili più fina	alità)					
b1 - Interventi per riconvers b1.1 - Aggregare sedi scolasti				a.1)			
sede	scolastica	aggregata					
n° alunni [n° class	si
sede scolas	stica a cui	si aggrega					
n° alunni	attuale		n° classi		n° aule p	er attività ordinari	a
L'aggregazione comporta	la soppres	ssione di un	ità scolastiche				SI □ NO □
b1.2 - Con l'intervento verrà a cessare l'u	ıtilizzo di s	spazi improj	priamente adib	oiti ad u	so scolastic	0	
Ordine di scuola utente deg impropriamente adibiti a scolastico		De	nominazione e	: indiriz	zzo	n. alunni	n. classi
						•	•

L'edificio attualmente utilizzato è: in affi	tto oneroso	П			
in comodato di proprietà dell'ente					
	si e riattato				
b1.3 - Con l'intervento verrà attivato un ordin	e di scuola attu	almente n	on presente nel co	omune	
Località sede della scuola attual	-				
		di cui	residenti in a	nel comune Itri comuni	
 b2 – Costruzione, completamento di palestra/impia b2.1 L'intervento consentirà di adeguare l'ed 					iali del 1987
- l'edificio non dispone di palestre e la s	-				ı 🗆
- l'edificio non dispone di palestre e la s palestre di un'altra		izzare per	_	ca:	
quale?		_	_		
spazi ad uso impro	prio]		
quale?	.4: a1. a		<u> </u>		
palestre non scolas quale?	sticne		<u> </u>		
- l'edificio dispone di palestre inadegua	to agli standard		<u> </u>		
- i edificio dispone di parestre madegua Dimensioni della pal	_			V (h m	now) m
•			x m.	X (h m	iax) III.
b2.2 - L'intervento prevede la realizzazione di - il progetto ne prevede l'apertura		ad uso po	livalente	SI NO	
b2.3 - L'intervento rappresenta il completame	nto di un proge	tto parzial	mente realizzato		
Specificare i motivi per cui l'opera è rimasta	incompleta				
C - Dimensionamento dell'intervento					
c1 - Interventi di riconversione L'intervento prevede					
		costruzion			ırazione
aule ordinarie	n°		mq.	n°	mq.
aule speciali					
Laboratori					
spazi di servizio Palestra					
spazi polivalenti all'aperto					
c2 - Realizzazione di palestre/impianti sportivi			<u> </u>		
Ordine di scuola dell'edificio					
N° classi					
Tipologia palestra					
dimensioni d	ella palestra: m	ı	x m.	X (h m	nax) m.
Spazi polivalenti esterni: mq.					
Tipologia spazio polivalente					
(per la tipologia delle palestre e 1987)	degli spazi poli	valenti far	e riferimento alle	Norme Tecniche	Ministeriali del

D - Valutazione del fabbisogno				
t	egli alunni interessa: parte del territorio comunale utto il territorio comunale più comuni (elencarli)			
	ola nel comune sono utilizzati		_	NO 🗆 SI 🗀
E - Situazione del progetto (alla data Il progetto dell'intervento preliminare definitivo esecutivo Estremi dell'atto deliberati				
	bile uove palestre/impianti sportiv dell'amministrazione comu		SI NO	
G - Costi dell'intervento				
	lavori di costruzione lavori di riadattamento arredo e/o attrezzature spese tecniche I.V.A. complessiva			
H – Piano economico-finanziario				
	visto nel Piano delle Opere Pu	bbliche	SI	
In caso di risposta affe	rmativa indicare la cifra stanz	iate nel Bilancio Plurio	NO ennale	
Si dichiara che i dati indicati nelle prese				ui alla data del
Firma del respons	abile dell'Ente	Firma d	el responsabil	e tecnico-amministrativo

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

Circ.r. 15 luglio 2003 - n. 24

(3.1.0)

Remunerazione delle prestazioni rese nelle R.S.A. ex d.g.r. n. 12618 del 7 aprile 2003

> Ai Direttori Generali della ASL Ai Direttori Sociali delle ASL Ai Legali Rappresentanti delle RSA accreditate

Con riferimento a quanto previsto dal provvedimento in oggetto e, a completamento di quanto già indicato con precedente circolare n. 16 del 26 maggio 2003, si forniscono le seguenti indicazioni:

L'art. 17 del dispositivo della d.g.r. n. 12618/03 prevede che la remunerazione per i pazienti degenti nei Nuclei Alzheimer «...non potrà essere inferiore a quella attuale...».

Da ciò discende che la tariffa per le prestazioni rese agli ospiti presenti nei Nuclei Alzheimer riconosciuti con provvedimenti ad hoc dalla Regione, è di 52 € giornalieri (tariffa ex d.g.r. n. 12622 del 7 aprile 2003 – Allegato 1). Questa tariffa dovrà essere pagata indipendentemente dalla data di accesso dell'ospite all'interno del Nucleo e dalla classificazione S.OS.I.A. dell'ospite medesimo.

Con l'occasione si rinnova la necessità che venga monitorato dalle èquipe di vigilanza delle A.S.L. il possesso degli standard di personale previsti dalle dd.g.r. n. 59606 del 15 novembre 1994: «Programmi speciali di cui all'art. 12, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 502/092, come modificato dal d.lgs. n. 517/93. Presa d'atto degli schemi definitivi di convenzione con il Ministero della Sanità - Servizio Centrale per la programmazione sanitaria.» e n. 64515 del 28 febbraio 1995: «Attivazione Nuclei Alzheimer in Residenze Sanitarie Assistenziali e negli Istituti di Riabilitazione».

L'art. 20 del dispositivo della d.g.r. n. 12618/03 prevede che «per gli ospiti già presenti al 30 aprile 2003 la remunerazione avverrà sulla base del sistema di classificazione precedente con riferimento ai posti letto già classificati..."

In relazione al blocco delle variazioni tipologiche dei posti letto da N.A.P. a N.A.T., persistente dall'anno 2001, ed al possibile aggravamento delle condizioni degli ospiti che occupano posti letto storicamente accreditati come N.A.P., è consentita, in corrispondenza delle dimissioni di ogni ospite occupante un posto letto accreditato come N.A.T., la fatturazione delle prestazioni rese ad un ospite occupante un p.l. N.A.P. in relazione all'effettiva classificazione in una delle 8 classi derivanti da S.OS.I.A., oltre che, naturalmente, l'ammissione di un nuovo ospite per il quale parimenti la remunerazione seguirà i nuovi parametri definiti da S.OS.I.A.

Diventa tuttavia indispensabile, per gli ospiti rendicontati secondo i nuovi parametri, l'immediato adeguamento dello standard di personale ai 901 minuti settimanali previsti dalla d.g.r. n. 12618/03 per l'accreditamento.

> Il direttore generale: Umberto Fazzone

D.G. Sanità

(3.2.0)

(BUR20030155) Circ.r. 21 luglio 2003 - n. 26

Delibera della Giunta regionale n. 13306 del 13 giugno 2003 - Istanza di proroga dei termini per il possesso dei requisiti struttuali di accreditamento

Ai Direttori Generali

Aziende Sanitarie Locali

• Aziende Ospedaliere

Ai Commissari Straordinari IRCCS di Diritto Pubblico

Ai Legali Rappresentanti

 IRCCS privati Ospedali classificati

Case di cura

LORO SEDI

La Giunta regionale, con il provvedimento indicato in oggetto, assunto a seguito di parere della competente commissione consiliare, ha stabilito, fra l'altro, che: «in considerazio-

ne dell'opportunità di uniformare la scadenza dei termini per l'adeguamento ai requisiti strutturali tecnologici generali sia in relazione alla tempistica necessaria per l'esecuzione degli interventi di cui all'allegato 1, sia in relazione alla intervenuta normativa antincendio, ...i soggetti erogatori potranno presentare apposita istanza alla Giunta regionale, entro il 10 settembre 2003, volta ad ottenere la proroga dei termini per il possesso dei requisiti tecnologici e strutturali, accompagnata da un piano dettagliato di intervento in cui si dimostri di aver attuato quelle misure gestionali e organizzative alternative, con le quali sopperire alla mancanza di specifici requisiti e l'indicazione del termine entro il quale saranno posseduti detti requisiti». (1)

(1) Il testo integrale della d.g.r. è reperibile sul sito: www.sanita.regione.lombardia.it alla voce Normativa e Pubblicazioni - Delibera della Giunta regionale.

Al fine di consentire, agli enti interessati, la predisposizione corretta dell'istanza di proroga dei termini di scadenza dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, si forniscono di seguito alcune precisazioni ed indicazioni operative:

- 1. Le previsioni della d.g.r. n. 13306/03 si applicano alle strutture accreditate delle Aziende Ospedaliere, degli IRCCS di diritto pubblico e privato, delle Case di Cura private, degli Ospedali Classificati, dell'Azienda Sanitaria Locale della Valle Camonica, delle II.PP.A.B., limitatamente alle attività sanitarie accreditate, e delle strutture psichiatriche (Centri Riabilitativi Terapeutici, Comunità Protette, e Centri Diurni). Possono essere oggetto di proroga tutte le strutture sanitarie, anche ambulatoriali, che rientrano negli assetti accreditati degli enti sanitari indicati.
- 2. L'istanza di proroga dei termini può avere ad oggetto, i requisiti minimi strutturali e tecnologici, generali e specifici, autorizzativi e di accreditamento, di cui al d.P.R. 14 gennaio 1997 e alla d.g.r. n. 38133/98, ed eventualmente anche quelli definiti da norme particolari quali, a titolo di esempio non esaustivo, quelli indicati nella d.g.r. n. 3313/01 e successive modifiche, e nella d.g.r. n. 10123/02.
- 3. Poiché uno dei presupposti su cui si basa la proroga dei termini dell'assolvimento del possesso dei requisiti minimi strutturali e tecnologici, generali e specifici, autorizzativi e di accreditamento, è rappresentato dai tempi di adeguamento per i requisiti anti-incendio, definiti dal d.m. 18 settembre 2002, per tutte strutture di ricovero e cura, la proroga in oggetto si deve intendere applicabile anche alle case di cura private non accreditate. Per lo stesso motivo, al contrario, non sono autorizzate a presentare l'istanza le strutture esclusivamente ambulatoriali accreditate o solo autorizzate, in quanto il citato d.m. 18 settembre 2002 non contempla tali strutture. Per strutture ambulatoriali si intendono gli ambulatori, i poliambulatori, i Servizi di Medicina di Laboratorio e le Unità di raccolta sangue e/o plasma.
- 4. In ragione delle motivazioni riportate nella d.g.r. 13306/03 citata, sulla opportunità di concedere eventuali proroghe dei termini sul possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, si segnala che il tempo massimo per gli adeguamenti è fissato al 31 dicembre 2007, fatta eccezione per quanto previsto dal punto 10) del dispositivo della d.g.r. citata. **(2)**
- (2) Il punto 10 del dispositivo della d.g.r. 13306/03 recita: «di definire un regime transitorio di rispetto dei requisiti minimi generali e tecnologici di accreditamento per le strutture che dovranno essere sostituite (dimessa attività sanifaria), secondo le indicazioni che saranno riportate in un successivo atto della Giunta regionale, al fine di rendere efficiente l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche».

Pertanto, la procedura da seguire per la presentazione dell'istanza è la seguente:

- 1. Gli enti di cui al precedente punto 1 e le case di cura private non accreditate che intendono avvalersi della proroga devono inviare alla Direzione Generale Sanità - U.O. Qualità e Appropriatezza dei Servizi Sanitari - e alle ASL competenti, entro il 10 settembre 2003, senza allegare alcuna documentazione. Entro 90 giorni dal 10 settembre 2003, la Direzione Generale Sanità provvederà ad inviare a ciascun Ente Sanitario, per via informatica, un modulo da cui risulteranno, per ogni unità operativa dell'ente, i requisiti da assolvere (vedi esempio allegato 1). Entro ulteriori 90 giorni (dal 9 dicembre 2003) ciascun ente dovrà inviare, per via informatica, il modulo compilato come da allegato 1.
 - 2. Gli enti devono predisporre, inoltre, entro i termini di

cui al precedente punto 1 (90 giorni dal 9 dicembre 2003) un piano pluriennale dei lavori, possibilmente correlato con altri strumenti di programmazione aziendale (piano triennale dei lavori e documento di valutazione dei rischi, etc.), nel quale sia dettagliatamente indicata la tipologia ed il timing degli interventi finalizzati al raggiungimento dei requisiti di accreditamenti. Gli enti medesimi devono, altresì, dimostrare di aver posto in essere misure gestionali ed organizzative tendenti a ridurre i rischi legati alla sicurezza (es. piano di emergenza, squadre antincendio, formazione del personale, protocollo procedurali, etc.). Tali documenti devono essere disponibili presso gli enti per eventuali verifiche da parte delle ASL.

- 3. Per le strutture ambulatoriali che hanno ottenuto l'accreditamento usufruendo del «transitorio accreditamento», secondo quanto previsto dal d.d.g. Sanità n. 30492 del 26 maggio 1999, si precisa che il termine di verifica del possesso dei requisiti da parte della ASL, potrà decorrere dopo 5 anni a partire dalla data di inoltro, da parte della Regione, delle istanze di accreditamento alle ASL di competenza. Sarà cura della Direzione Generale Sanità fornire a ciascuna ASL, un riepilogo dello scadenziario delle strutture interessate. In questa previsione rientrano anche i Servizi di Medicina di Laboratorio.
- 4. Per le strutture ambulatoriali (ad eccezione delle strutture definite odontostomatologia monospecialistica che hanno presentato istanza di riclassificazione), attualmente solo autorizzate o autorizzate successivamente all'entrata in vigore della d.g.r. 38133/98, ma che hanno ottenuto l'accreditamento non usufruendo del «transitorio accreditamento», il periodo di verifica di 60 giorni decorre dal 4 settembre 2003.

Questo vale anche per le Unità di raccolta di sangue e/o plasma

- 5. Le ASL avranno tempo 60 giorni, come previsto dalla d.g.r. n. 3312/2001, per verificare ciascuna struttura. L'esito della verifica dovrà essere comunicato alla scrivente Direzione U.O. Qualità e Appropriatezza dei Servizi Sanitari attraverso apposita nota a firma del Direttore Generale.
- 6. La Direzione Generale Sanità recepirà l'avvenuta verifica tramite presa d'atto del Dirigente della U.O. competente.
- 7. Le strutture che in seguito alla verifica ASL risulteranno non aver adempiuto ai requisiti saranno diffidate e contestualmente sarà sospesa l'autorizzazione all'esercizio fino al comprovato possesso dei requisiti. Per le strutture che erogano prestazioni di diverse branche e/o il cui assetto è composto da più Unità Operative, la sospensione potrà riguardare, in relazione al tipo di requisito mancante, generale o specifico, tutta la struttura, una o più branche specialistiche, una o più Unità Operative.
- 8. In relazione a quanto previsto al punto precedente, per le strutture a contratto, in caso di sospensione, sarà apportata una riduzione al budget annuale assegnato in misura proporzionale al periodo di chiusura ed alle attività sospese in base ai criteri previsti per la definizione del budget.

Si invitano i Direttori Generali delle ASL a dare ampia diffusione della presente agli operatori e alle strutture interessate non in indirizzo.

Il direttore generale: Carlo Lucchina

Allegato 1 – Facsimile

REQUISITI STRUTTURALI GENERALI – A LIVELLO DI EDIFICIO

Ente	000	Denominazione ente
Struttura	000000	Denominazione struttura
Edificio	Blocco sito in via	

			IN AUTOMATICO				DA COMPILARE				
		Non	Ac	cr.	scad. pian	o di adeg.	scad.	requisito	assoluto	scad. piar	no di adeg.
		pert.	sì	no	prevista	max	verifica	sì	no	prevista	max
SGTEC01	Sì è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione antisismica?			х	01/07/03	04/09/03	04/11/03	Х			31/12/07
SGTEC03	Sì è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di protezione acustica?			х	01/01/02	04/09/03	04/11/03	Х			31/12/07
SGTEC12	Sì è in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di materiali esplodenti?			х	04/09/03	04/09/03	04/11/03		х	01/10/07	31/12/07
						04/09/03	04/11/03		Х		31/12/07

REQUISITI STRUTTURALI SPECIFICI - A LIVELLO DI MACROATTIVITÀ

Ente	000	Denominazione ente
Struttura	000000	Denominazione struttura

UO	Medicina generale 1	
Macro	Reparto di degenza 1	posti letto

		IN AUTOMATICO				DA COMPILARE					
		Non	Accr.		scad. piano di adeg.		scad.	requisito assoluto		scad. piano di adeg.	
		pert.	sì	no	prevista	max	verifica	sì	no	prevista	max
SSDMB01	L'area di degenza è strutturata in modo da garan- tire il rispetto della privacy dell'utente ed un ade- guato comfort di tipo alberghiero?		Х		01/07/03	04/09/03	04/11/03	Х			31/12/07
SSDMB02	Sono garantiti spazi comuni di raccordo fra le de- genze e/o i servizi sanitari nei quali prevedere «u- tilities» per gli accompagnatori o visitatori?		Х		01/01/02	04/09/03	04/11/03	х			31/12/07
SSDMB03	La camera di degenza a più posti letto ha una superficie netta di 9 mq per posto letto? (nel computo dei metri quadri va considerato il locale di degenza ed eventuali locali accessori – servizio igienico, antibagno, disimpegno)			Х	04/09/03	04/09/03	04/11/03		Х	01/10/07	31/12/07
SSDMB07	Esiste un locale per visita e medicazioni?			Х	29/12/98	04/09/03	04/11/03		Х	01/01/05	31/12/07
						04/09/03	04/11/03				31/12/07

D.G. Agricoltura

(BUR20030156)

(4.3.0)

D.d.u.o. 9 luglio 2003 - n. 11326 Modifica parziale e integrazione al d.d.g. n. 8370 del 23 maggio 2003 «Approvazione della graduatoria degli interventi finanziabili della misura q (3.17) – Gestione delle risorse idriche in agricoltura» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 per l'anno 2004

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO RURALE E MONTANO

Visto il Regolamento CE 1257/99 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 maggio del 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG);

Visto il Regolamento CE 445/02 della Commissione del 26 febbraio 2002 recante disposizione di applicazione del Regolamento CE 1257/99;

Vista la d.g.r. n. 7/724 del 28 luglio 2000 con la quale viene adottato il testo definitivo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia;

Vista la d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000 con la quale vengono approvate le disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, con particolare riferimento ai contenuti della misura q (3.17) «Gestione delle risorse idriche in agricoltura»:

Visto il d.d.g. n. 4348 del 27 febbraio 2001 di modifica delle disposizioni attuative della misura q (3.17) «Gestione delle risorse idriche in agricoltura»;

Visto il d.d.g. n. 15324 del 9 agosto 2002 con la quale vengono sostituite le disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, con particolare riferimento ai contenuti della misura q (3.17) «Gestione delle risorse idriche in agricoltura» precedentemente stabiliti con d.g.r. n. 7/960 del 3 agosto 2000;

Vista la d.g.r. n. 7/9737 del 12 luglio 2002, riguardante modifiche ed integrazioni del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 a seguito della decisione della commissione n. 2282 del 19 giugno 2002;

Visto il d.d.g. n. 20006 del 10 agosto 2000 di adozione della modulistica integrativa per la presentazione delle domande di adesione al Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;

Visto il d.d.g. n. 582 del 17 gennaio 2002 di approvazione del Manuale delle procedure dell'Organismo Pagatore Regionale:

Visto il d.d.g. n. 4557 del 13 marzo 2002 di parziale modifica del decreto di cui sopra per quanto riguarda le Sezioni prima e seconda del manuale delle procedure dell'Organismo Pagatore Regionale;

Visto il decreto n. 8370 del 3 giugno 2003 di approvazione della graduatoria degli interventi finaziabili della misura q (3.17) «Gestione delle risorse idriche in agricoltura» del piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 per l'anno 2004;

Considerato che la domanda di integrazione 2004 presentata dal consorzio di bonifica Navarolo nei tempi previsti per l'aggiornamento è stata, per disguidi interni all'amministrazione ricevente, recapitata con ritardo alla Struttura incarica dell'istruttoria e conseguentemente non è stata presa in considerazione nella formulazione della graduatoria approvata con il decreto di cui al punto precedente;

Considerato inoltre che tale domanda spostava all'anno 2005 i progetti: «Adeguamento funzionale della sezione Viadanese-Casalasco dello stabilimento idrovoro di San Matteo delle Chiaviche – Allestimento dell'impianto automatico di sgrigliatura» dell'importo di € 989.015,00 e «Adeguamento funzionale della sezione Navarolo dello stabilimento idrovoro di San Matteo delle Chiaviche - allestimento dell'impianto automatico di sgrigliatura» dell'importo di € 335.697,00 e chiedeva per l'anno 2004 il finanziamento dei progetti «Impianto di Isola Pescaroli - Adeguamento funzionale del preimpianto - interventi di completamento» dell'importo di € 404.000 e «Interventi di manutenzione straordinaria su manufatti e rete di bonifica e irrigazione» dell'importo di € 465.000, confermando altresì all'anno 2004 la richiesta per il progetto «Impianto idrovoro di Roncole di Gazzuolo - impianto di sgrigliatura, riparazione e ripristino di tubazioni di mandata» dell'importo di € 232.406;

Valutato che è necessario rimediare alla mancanza attra-

verso un'istruttoria integrativa dei due progetti richiesti in tale domanda di integrazione e non istruiti per la predisposizione della graduatoria dei progetti 2004;

Visti i verbali di tale istruttoria integrativa, relativi ai due progetti istruiti, redatti dai funzionari della Struttura Bonifica e Irrigazione e agli atti della stessa Struttura;

Verificata da parte del dirigente della Struttura Bonifica e irrigazione la regolarità dell'istruttoria integrativa e della congruenza dei criteri di valutazione adottati con le priorità stabilite nelle disposizioni attuative della misura e con quelli utilizzati per la formulazione della graduatoria dei progetti 2004;

Considerato che i progetti n. 19 – «Adeguamento funzionale della sezione Viadanese-Casalasco dello stabilimento idrovoro di San Matteo delle Chiaviche – Allestimento dell'impianto automatico di sgrigliatura» dell'importo di € 989.015,00 e «Adeguamento funzionale della sezione Navarolo dello stabilimento idrovoro di San Matteo delle Chiaviche – allestimento dell'impianto automatico di sgrigliatura» dell'importo di € 335.697,00 contenuti nella graduatoria approvata con decreto n. 8370 del 3 giugno 2003 vanno stralciati da tale graduatoria in quanto spostati nell'anno 2005 nella domanda integrativa presentata dal consorzio di bonifica Navarolo:

Visto il risultato della istruttoria integrativa dei due progetti i quali sono stati ritenuti ammissibili e hanno ottenuto un punteggio di 50;

Considerato che, sulla base della disponibilità finanziaria prevista dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 per la misura q (3.17) «Gestione delle risorse idriche in agricoltura», il decreto n. 8370 del 3 giugno 2003 stabiliva che per gli interventi che hanno ottenuto un punteggio di almeno 45 punti potevano iniziarsi le procedure dell'iter tecnico-amministrativo consistenti in primo luogo nella presentazione dei progetti esecutivi alle Sedi Territoriali della Regione Lombardia, secondo quanto stabilito nelle disposizioni attuative della misura:

Valutata la necessità che l'esito dell'istruttoria sia comunicato ai soggetti che hanno presentato domanda per l'anno 2004 sulla misura q (3.17) «Gestione delle risorse idriche in agricoltura» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, secondo quanto previsto dalle stesse disposizioni attuative della misura:

Valutato altresì che per la significatività del provvedimento, il presente decreto debba essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Visti gli artt. 3 e 18, l.r. 16/1996, che individuano le competenze dei dirigenti;

Visto il d.d.g. del 20 dicembre 2002, n. 25679, «Individuazione delle strutture organizzative e delle competenze e aree di attività delle direzioni generali della Giunta Regionale»;

Vista la d.g.r. del 23 dicembre 2002, n. 11699, «Disposizioni a carattere organizzativo (IV provvedimento 2002)»;

Decreta

Per le motivazioni espresse in premessa che s'intendono integralmente recepite,

- 1. di modificare parzialmente il decreto n. 8370 del 3 giugno 2003;
- 2. di integrare la graduatoria approvata con decreto n. 8370 del 3 giugno 2003 con l'allegato A) «Elenco dei progetti da integrare alla graduatoria degli interventi finanziabili 2004 della misura q (3.17) Gestione delle risorse idriche in agricoltura» che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 3. di stralciare dalla graduatoria degli interventi finanziabili 2004 della misura q (3.17) Gestione delle risorse idriche in agricoltura, approvata con decreto n. 8370 del 3 giugno 2003 i progetti 19 «Adeguamento funzionale della sezione Viadanese-Casalasco dello stabilimento idrovoro di San Matteo delle Chiaviche Allestimento dell'impianto automatico di sgrigliatura» dell'importo di € 989.015 e «Adeguamento funzionale della sezione Navarolo dello stabilimento idrovoro di San Matteo delle Chiaviche allestimento dell'impianto automatico di sgrigliatura» dell'importo di € 335.697,00 del consorzio di bonifica Navarolo e di stabilire che, pertanto, per il primo di tali progetti non devono iniziarsi le procedure dell'iter tecnico-amministrativo, consistenti in primo luogo nella presentazione dei progetti esecutivi alla Sede Territoriale competente della Regione Lombardia;

- 4. di stabilire che, sulla base della disponibilità finanziaria prevista dal Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 per la misura q (3.17) «Gestione delle risorse idriche in agricoltura», per i due progetti contenuti nell'elenco di cui al punto 2. possono iniziarsi le procedure dell'iter tecnico-amministrativo consistenti in primo luogo nella presentazione dei progetti esecutivi alla Sede Territoriale competente della Regione Lombardia, secondo quanto stabilito nelle disposizioni attuative della misura;
- 5. di disporre che il presente decreto venga comunicato al consorzio di bonifica Navarolo, beneficiario dei progetti di cui ai punti 2 e 3;
- 6. di assegnare alla Struttura Bonifica e Irrigazione la cura degli adempimenti connessi all'esecuzione dell'iter amministrativo secondo quanto contenuto nelle disposizioni attuative della misura q (3.17) «Gestione delle risorse idriche in agricoltura» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006;
- 7. di stabilire che avverso il presente decreto sono esperibili alternativamente ricorso alla Regione Lombardia Direzione

Generale Agricoltura, ove ne ricorrano i presupposti, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'esame del ricorso alla Regione deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo ulteriori comprovate necessità istruttorie da parte della amministrazione che dovranno essere comunicate all'interessato. La presentazione del ricorso alla Regione interrompe i termini di presentazione del ricorso giurisdizionale. Avverso gli esiti del ricorso alla Regione sono esperibili ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso gerarchico o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del ricorso alla Regione;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Il dirigente della U.O.: Paolo Lassini

ALLEGATO A

Elenco dei progetti da integrare nella graduatoria degli interventi finanziabili 2004 della misura q (3.17)

N.	Ente	Descrizione		Aliquota contributo (%)	Contributo	Punti totale
99	Navarolo	Impianto di Isola Pescaroli – Adegumento funzionale del preimpianto – Interventi di completamento	404.000,00	80	323.200,00	50
100	Navarolo	Interventi di manutenzione straordinaria su manufatti e rete di bonifica e di irrigazione	465.000,00	80	372.000,00	50

(BUR20030157

D.d.u.o. 14 luglio 2003 - n. 11618

Stagione Venatoria 2003/2004 artt. 24 e 41 della l.r. n. 26 del 16 agosto 1993 e successive modifiche – Variazioni al numero di specie cacciabili

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO E TUTELA DEL TERRITORIO RURALE E MONTANO

Visti gli artt. 24 e 41 della legge regionale n. 26 del 16 agosto 1993 e successive modifiche che prevedono si possa variare il numero e i tempi di caccia delle specie nel calendario venatorio regionale;

Viste le proposte formulate dall'Unità Operativa Pianificazione faunistica e venatoria dell'Unità Organizzativa Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano, con le quali, ai fini di perseguire la ricostituzione delle densità faunistiche ottimali previste dalla l.r. n. 26/93 e successive modifiche, si evidenzia la necessità di:

- a) Vietare, per tutta la stagione venatoria, la caccia a talune specie e più precisamente a:
 - Combattente, Frullino, Porciglione in quanto presenti in densità scarsa o in costante rarefazione sul territorio lombardo per alterazione e diminuzione degli habitat disponibili, nonché il Daino in quanto è presente con popolazioni numericamente ridotte e localizzate;
- b) Vietare la caccia successivamente:

- all'8 dicembre 2003 a:

Lepre comune, Starna e Pernice rossa per accertate emergenze faunistiche e in quanto le Province ed i Comitati di gestione degli Ambiti territoriali e dei Comprensori alpini di caccia pongono in atto nel periodo appena successivo i relativi ripopolamenti volti ad integrarne la consistenza;

- al 31 dicembre 2003 a:

Allodola, Beccaccia e Tordo bottaccio in quanto trattasi di specie che hanno completato la migrazione sul territorio lombardo e gli esemplari rimasti sono da considerare potenziali riproduttori che hanno superato il periodo critico selettivo invernale;

Non includere tra le specie cacciabili la Lepre sarda e la Pernice sarda in quanto assenti e comunque non facenti parte della fauna selvatica lombarda;

Visto il parere prot. n. 5265/T-A11 del 9 luglio 2003 dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, agli atti presso l'Unità Organizzativa Sviluppo e Tutela del Territorio Rurale e Montano, con il quale si condividono le sopracitate disposizioni;

Ritenuto pertanto, dal dirigente dell'Unità Organizzativa proponente, di dover adottare le disposizioni contenute nei sopra richiamati punti a), b) e c);

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 16/96 che individuano le competenze dei dirigenti;

Visto il decreto n. 25679 del 20 dicembre 2002 «Individuazione delle strutture organizzative e delle relative competenze e aree di attività delle direzioni generali della Giunta Regionale»:

Vista la d.g.r. n. 11699 del 23 dicembre 2002 «Disposizioni a carattere organizzativo (IV provvedimento 2002)»;

Decreta

Per le motivazioni espresse nelle premesse

1. di vietare la caccia, per l'intera stagione venatoria, a:

Combattente, Frullino, Porciglione e al Daino, fatti salvi per quest'ultimo i prelievi selettivi;

- 2. di vietare la caccia, successivamente all'8 dicembre 2003, a Lepre comune, Pernice rossa e Starna;
- 3. di vietare la caccia, successivamente al 31 dicembre 2003, ad Allodola, Beccaccia e Tordo bottaccio;
- 4. di non includere tra le specie cacciabili la Lepre sarda e la Pernice sarda in quanto non facenti parte della fauna selvatica lombarda;
- 5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente: Paolo Lassini

(5.3.5)

D.G. Risorse idriche e servizi di pubblica utilità

(BUR20030158)

D.d.u.o. 5 giugno 2003 - n. 9223

(d.g.r. n. 12641 del 7 aprile 2003)

Impegno a favore del comune di Valle Lomellina (PV) di un contributo in conto capitale, ai sensi del comma 5, art. 31-bis l.r. 94/1980, così come sostituito dall'art. 6 l.r. n. 2/1999, nella misura di € 436.839,90 IVA compresa, a valere sul capitolo n. 4.9.2.4.3.145.980 del Bilancio 2003,' per l'esecuzione degli interventi di bonifica e/o bonifica con misure di sicurezza dell'area denominata «S.I.F.»

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di impegnare a favore del comune di Valle Lomellina (c.f. 471450189), un contributo in conto capitale, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 31-bis l.r. n. 94/1980, così come sostituito dall'art. 6 della l.r. 2/1999, nella misura di € 436.839,90 (IVA indusa), quale terza quota del contributo

necessario per il completamento dei lavori di bonifica e/o di bonifica con misure di sicurezza dell'area «S.I.F.»;

- 2. di disporre che la presente obbligazione scade entro il termine dell'esercizio finanziario corrente;
- 3. di condizionare l'erogazione della quota di € 436.839,90 al comune di Valle Lomellina, (che avverrà secondo le procedure di cui alla l.r. 34/1978 degli importi liquidabili, tramite note di liquidazione della struttura organizzativa competente) alla documentata dimostrazione contabile dell'esaurimento delle quote assegnate con decreti regionali n. 20650/2001 e n. 16743/2002, nonché alla presentazione dei flussi di cassa previsti nel piano lavori/servizi appaltati;
- 4. di stabilire, al riguardo, che l'amministrazione beneficiaria dovrà tempestivamente rendicontare l'ente concedente, producendo la pertinente documentazione probatoria, corredata da ogni altro elemento utile per favorire alla Giunta regionale la predisposizione delle note di liquidazione;
- 5. di stabilire, ai fini del perfezionamento del procedimento di spesa e della accelerazione del soddisfacimento dei crediti, la seguente procedura:
- a) l'amministrazione comunale dovrà trasmettere tempestivamente alla Regione Lombardia, attraverso idonea istanza, i documenti e i titoli atti a comprovare il diritto acquisito dei creditori, per consentire agli uffici competenti l'accertamento preventivo di quanto richiesto; per gli stati di avanzamento lavori, l'amministrazione dovrà approvare le relative rate per il pagamento all'impresa appaltatrice, debitamente redatte dal direttore dei lavori;
- b) la Regione, attraverso la struttura preposta, effettuate le verifiche circa la documentazione delle spese, procederà a liquidare le somme spettate con le procedure previste dalla l.r. 34/1978;
- c) l'amministrazione comunale, a seguito dell'adozione degli atti a favore del beneficiario, dovrà trasmettere alla Regione Lombardia copia conforme dei mandati di pagamento;
- 6. di stabilire, anche al fine della giusta ripartizione dei costi e delle responsabilità, che spetta al comune di Valle Lomellina la responsabilità del controllo interno di regolarità amministrativa e contabile e di ordinata e corretta conduzione contabile del contributo pubblico, sul pertinente capitolo di spesa in fondo vincolato e non fruttifero, ivi compreso ogni accertamento diretto alla verifica preventiva della legittimità delle prestazioni vantate a credito dell'impresa appaltatrice e dei professionisti coinvolti, nel rispetto dei contratti e dei disciplinari d'incarico;
- 7. di dare atto che l'utilizzo della quota di contributo impegnata con il presente atto dovrà tenere conto di quanto previsto nella contabilità dei lavori appaltati; pertanto, ogni voce di spesa che comporta modificazione contabile sostanziale non determinata e/o annunciata nelle fasi realizzative dei lavori/servizi dovrà essere valutata ed autorizzata dalla Regione con l'assenso espresso;
- 8. di stabilire che il comune di Valle Lomellina provveda ad aggiornare la Regione Lombardia con relazioni trimestrali in merito allo stato dell'arte degli interventi, nonché con la trasmissione dei provvedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e di ogni altro documento necessario per una corretta informazione tecnica e procedurale;
- 9. di riservarsi, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo e valutazione, la facoltà di apportare ogni eventuale integrazione e modifiche al presente atto, finalizzate ad una migliore efficienza, efficacia e flessibilità della gestione delle risorse finanziarie impiegate;
- 10. di trasmettere copia del presente atto al comune di Valle Lomellina, alla provincia di Pavia, alla A.S.L. della provincia di Pavia, al Prefetto di Pavia, al Consiglio regionale, al Ministero dell'Ambiente;
- 11. di provvedere alla relativa pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- 12. di dare atto, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, che, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente dell'unità organizzativa: Adriano Vignali (BUR20030159) **D.d.u.o. 1 luglio 2003 - n. 10773**

Approvazione del piano di caratterizzazione e contestuale autorizzazione alla Società Praoil Oleodotti Italiani per la realizzazione delle indagini nell'area di deposito ubicata nei comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone, in provincia di Pavia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA GESTIONE RIFIUTI

Omissis

Decreta

- 1. di approvare, ai sensi dell'art. 10 del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471, il Piano di Caratterizzazione presentato dalla Società Praoil Oleodotti Italiani con nota n. 11228 del 31 marzo 2003, così come integrato dal documento fornito in data 26 maggio 2003, e di autorizzare gli interventi in esso previsti, con le prescrizioni indicate nel verbale della Conferenza dei Servizi del 30 aprile 2003;
- 2. di dare atto che, entro quattro mesi dalla data di notifica del presente provvedimento, la Società Praoil Oleodotti Italiani dovrà produrre e depositare presso tutte le amministrazioni interessate, il progetto preliminare riportante gli interventi di bonifica e recupero ambientale dell'area in argomento, da redigere secondo i criteri generali e delle linee guida previsti nell'allegato 4 dei d.m. 25 ottobre 1999 n. 471;
- 3. di stabilire che eventuali proroghe verranno concesse con apposito provvedimento, previa presentazione da parte della Società Praoil Oleodotti Italiani di idonea documentazione che ne comprovi la reale necessità;
- 4. di evidenziare che spetta alle Amministrazioni Comunali di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone l'iscrizione dell'onere reale di cui all'art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;
- 5. di dare atto che spetta alla provincia di Pavia l'attività di controllo ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'art. 12 del d.m. 25 ottobre 1999 n. 471;
- 6. di dare atto che gli allegati A e B (*omissis*) costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 7. di notificare il presente decreto alle Società Praoil Oleodotti Italiani, alla provincia di Pavia, ai comuni di Sannazzaro de' Burgondi e Ferrera Erbognone, all'A.R.P.A. Lombardia Servizio Territoriale di Pavia;
- 8. di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica alla Società Praoil Oleodotti Italiani;
- di trasmettere copia del presente atto al Consiglio regionale;
- di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente provvedimento;
- 11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Il dirigente dell'unità organizzativa: Adriano Vignali

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

(BUR20030160) **D.d.g. 23 luglio 2003 - n. 12285**

(4.0.0)

Approvazione delle modalità operative per la concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi nei mesi di agosto 2002 e novembre 2002 ai sensi della d.g.r. n. 7/13592 dell'8 luglio 2003

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che nei mesi di agosto e di novembre 2002 si sono verificati eventi idrogeologici e atmosferici molto intensi che hanno causato gravissimi danni alle piccole e medie imprese localizzare in gran parte del territorio regionale;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2002 e del 29 novembre 2002 dove viene dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 225/1992;

Vista la convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria ed in particolare l'art. 8 «Concessione di finanziamenti» che prevede, per l'attuazione di programmi diretti a finalità sociali ed allo sviluppo economico del territorio lombardo, che le banche tesoriere, mettano a disposizione dell'amministrazione Regionale fondi al tasso di interesse pari all'Euribor 1 mese vigente al momento della stipula del mutuo;

Visto che con deliberazione n. 7/13592 dell'8 luglio 2003 la Giunta Regionale ha costituito un fondo di rotazione finalizzato all'accesso al credito agevolato da parte delle piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi nei mesi di agosto e novembre 2002 e approvato il disciplinare di convenzione con Banca Intesa s.p.a. quale tesoriere;

Visto in particolare il punto 3 della deliberazione di cui sopra che autorizza il Direttore Generale della Direzione Industria, PMI Cooperazione e Turismo a definire le modalità operative per la concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi dei mesi di agosto 2002 e novembre 2002;

Vista la proposta nel merito elaborata dalla Struttura Sviluppo Produttivo ed Incentivi;

Visti gli artt. 3 e 18 della l.r. 23 luglio 1996 n. 16 «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale»;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 7/4 del 24 maggio 2000 recante «Avvio della VII legislatura. Costituzione delle Direzioni Generali e nomina dei Direttori Generali» con la quale il dott. Giorgio Napoli viene nominato Direttore Generale della Direzione Generale Industria, Piccola e media impresa, Cooperazione e Turismo;

Decreta

Di approvare le «Modalità operative per la concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi nei mesi di agosto 2002 e novembre 2002» ai sensi della d.g.r. n. 7/13592 dell'8 luglio 2003, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il direttore generale: Giorgio Napoli

Modalità operative per la concessione di finanziamenti alle piccole e medie imprese danneggiate dagli eventi nei mesi di agosto 2002 e novembre 2002 ai sensi della d.g.r. n. 7/13592 dell'8 luglio 2003

Con la deliberazione n. 7/13592 dell'8 luglio 2003 la Regione Lombardia ha costituito un fondo finalizzato alla ripresa delle attività produttive delle imprese con sede operativa o unità produttiva nelle zone colpite dagli eventi nei mesi di novembre 2002 e di agosto 2002, utilizzando le risorse messe a disposizione da Banca Intesa s.p.a., nell'ambito della convenzione stipulata tra la Regione Lombardia e la banca stessa.

Il fondo di € 90.000.000 è così ripartito:

- € 18.000.000 per aziende distrutte dagli eventi di novembre 2002 di cui al decreto n. 4539 del 18 marzo 2003, di cui il 60% a fronte di investimenti in attrezzature, macchinari, automezzi e arredi e il 40% a fronte di investimenti per la ristrutturazione e/o ricostruzione dell'immobile;
- € 20.000.000 per le aziende danneggiate dagli eventi atmosferici di agosto 2002, di cui il 60% a fronte di investimenti in attrezzature, macchinari, automezzi e arredi e il 40% a fronte di investimenti per la ristrutturazione e/o ricostruzione dell'immobile;
- € 52.000.000 per le aziende danneggiate dagli eventi idrogeologici di novembre 2002, con esclusione delle aziende distrutte di cui sopra, di cui il 60% a fronte di investimenti in attrezzature, macchinari, automezzi e arredi e il 40% a fronte di investimenti per la ristrutturazione e/o ricostruzione dell'immobile.

1) Soggetti beneficiari

Piccole e medie imprese operanti nei territori comunali interessati dagli eventi nei mesi di agosto e novembre 2002

2) Benefici concedibili

Finanziamenti della durata di 5 anni per acquisto di attrezzature, macchinari, automezzi e arredi e della durata di 10 anni per la ristrutturazione e/o ricostruzione dell'immobile adibito all'attività esercitata dall'impresa.

L'importo agevolabile non può essere superiore al 75% del danno dichiarato.

Il tasso di interesse a carico dell'impresa è pari a Euribor ad 1 mese su base 360 mentre 1,39% della somma finanziata è a carico della Regione Lombardia.

3) Disposizioni per i comuni

I comuni interessati provvedono a pubblicizzare alle imprese danneggiate nel proprio territorio la possibilità di richiedere un finanziamento a parziale copertura dei danni subiti dagli eventi atmosferici citati, ad eccezione delle imprese che abbiano già richiesto od ottenuto agevolazioni provinciali, regionali o nazionali (non rientrano tra le agevolazioni, la legge 383 del 18 ottobre 2001 «Legge Tremonti» e il contributo regionale stabilito con decreto del Presidente n. 3946 del 10 marzo 2003 «aziende distrutte»).

4) Presentazione delle domande

Le imprese entro i successivi 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, al fine di acquisire l'attestato di legittimità rilasciato dal comune, potranno presentare domanda al comune stesso nel cui territorio è situata l'unità produttiva danneggiata, utilizzando il modello «Allegato A», ed allegando la seguente documentazione:

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- perizia asseverata dei danni subiti, redatta da un professionista;
- i preventivi di spesa e/o le fatture relative ai lavori preventivati o sostenuti.

5) Verifica dei requisiti di ammissibilità

Il comune entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della domanda di finanziamento:

- verifica la completezza delle domande pervenute
- calcola il danno ammissibile (75% del danno dichiarato)
- fornisce al titolare dell'unità produttiva una nota che attesti la legittimità della richiesta di finanziamento
- compila la scheda riepilogativa (allegato C al presente decreto) da inviare entro i successivi 15 giorni al seguente indirizzo:
 - Regione Lombardia
 - Direzione Generale Industria, PMI, Cooperazione e Turismo
 - Struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi
 - via Rosellini 17 20124 Milano.

6) Concessione di contributi

Il titolare dell'azienda presenta la domanda di finanziamento in duplice copia entro e non oltre il 30 novembre 2003 agli sportelli Banca Intesa s.p.a. corredata dalla documentazione richiesta e dall'attestato di legittimità rilasciato dal comune.

La concessione del finanziamento agevolato da parte di Banca Intesa sarà subordinata all'istruttoria da parte della banca stessa, rispettando la data di presentazione della domanda e fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

Banca Intesa all'atto della stipula di ogni singolo contratto di finanziamento, invierà alla Regione Lombardia, Struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi, copia della domanda di finanziamento e contestualmente comunicherà l'entità del contributo che la Regione dovrà corrispondergli.

7) Conclusione interventi

L'impresa deve concludere gli interventi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento e deve presentare la rendicontazione delle spese sostenute mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo il modello «Allegato B», oltre ad una relazione analitica contenente la descrizione degli interventi effettuati alla Regione Lombardia, Struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi, come sopra indicato.

8) Ispezioni e controlli

La Regione Lombardia provvede ad effettuare ispezioni presso la sede dell'impresa beneficiaria allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti nel presente documento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

A tal fine l'impresa beneficiaria si impegna a tenere a disposizione della Regione, o di suoi incaricati, in originale tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alla realizzazione dell'intervento finanziato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di erogazione del finanziamento.

9) Revoca

Viene revocata l'ammissibilità al finanziamento con decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Produttivo e Incentivi della Regione Lombardia qualora l'intervento finanziato non venga concluso entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.

Qualora le ispezioni o i controlli documentali evidenzino l'insussistenza di condizioni e requisiti previsti per l'accesso all'agevolazione, la Regione con la revoca, applica per la parte del contributo regionale pari a 1,38% del finanziamento concesso da Banca Intesa, una sanzione amministrativa che consiste nel doppio del contributo indebitamente fruito; tale sanzione è elevata al quadruplo del contributo fruito nei casi riconosciuti di dolo, ferme restando le ulteriore responsabilità penali connesse alle dichiarazioni medesime.

Allegato A

DOMANDA DI FINANZIAMENTO

(ai sensi della d.g.r. n. 7/13592 dell'8 luglio 2003)

Il/la sottoscritto/a, quale rappresentanto dell'impresa	е
costituita il/ iscritta al registro della CCIAA di	
N. di iscrizione(per le imprese individuali indicare la data di inizio dell'attività risultante dal certificato d'iscrizione)	,
con sede in Prov	
via n. civico	
C.a.p Fax Fax	
con domicilio fiscale	
partita IVA n	
esercente l'attività di appartenente alla categoria	:
□ industria	
□ artigianato	
□ commercio/turismo	
□ servizi	
CHIEDE	
la concessione di un finanziamento per i danni subiti ne	.1
mese di:	1
□ agosto 2002	
□ novembre 2002	
della durata di:	
☐ 5 anni per l'acquisto di macchinari, attrezzature, arredi automezzi	,
□ 10 anni per la ristrutturazione dell'immobile	
per un importo di € pari al 75% del danno	2
dichiarato ed accertato	,
DETTAGLIO DELLE SPESE (*)	
Descrizione €	
	•

(*) Il costo della perizia è riconosciuto come spesa ammissibile al finanziamento.

Il sottoscritto dichiara di non aver richiesto o ottenuto altri contributi pubblici per gli investimenti sopra descritti.

Il sottoscritto si impegna a:

- a realizzare l'investimento entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento;
- a tenere a disposizione gli originali di tutta la documentazione contabile, tecnica ed amministrativa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione del finanziamento:
- ad accettare, sia durante l'istruttoria che durante la realizzazione dell'investimento, le indagini tecniche ed i controlli che la Regione Lombardia riterrà opportuno effettuare.

Il sottoscritto rende la presente domanda, qua	ale autocerti-
ficazione, ai sensi del d.P.R. 445/2000, consapevo	
seguenze, anche penali, di eventuali dichiarazion	ni mendaci.

Data	Firma del dichiarante

Allegato B

MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

del finanziamento concesso ai sensi della d.g.r. n. 7/13592 dell'8 luglio 2003 e dal decreto n. del del

La documentazione di rendicontazione deve essere predisposta utilizzando i moduli allegati e deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

- Relazione tecnica (sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa) illustrante nel dettaglio le attività svolte, i tempi di realizzazione, i costi sostenuti ed i risultati conseguiti.
- Dichiarazione sottoscritta ai sensi del d.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante, ovvero procuratore speciale, del Consorzio/Società Consortile e dal Presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore dei conti iscritto al relativo registro (come da allegato);
- Prospetti riassuntivi (come da allegati) debitamente compilati.

Si precisa che:

- la documentazione di rendicontazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa.

Dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. 445/2000

l sottos	scritt		
		(Cognome, Nome)	,
dell'impres	egale rappresentant sa	e / procuratore speci	ale)
con sede ii	1		
	(Comune)		(CAP)
e C.F			

dichiara

Data e numero fattura Fornitore Descrizione fattura Importo esclusa IVA

dichiara inoltre

- che tutte le fatture sono state pagate;
- che non sono state ottenute altre agevolazioni per lo stesso progetto;
- che l'impresa si impegna a conservare tutta la documentazione pertinente per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di erogazione del finanziamento e la stessa verrà messa a disposizione della Regione Lombardia o di suoi incaricati, e quindi di accettare i controlli che la Regione riterrà opportuno effettuare.

l sottoscritt dichiara di rendere la presente dichiara-
zione ai sensi del d.P.R. 445/2000 e di essere consapevole del-
le responsabilità penali cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o conte-
nente dati non più rispondenti a verità.

Data	
	rappresentante

Allegato C

Riepilogo delle aziende danneggiate nei mesi di agosto e novembre 2002 che hanno presentato richiesta di finanziamento

Comune di

Denominazione azienda	Settore appartenenza	Periodo mese di agosto	Periodo mese di novembre	Importo danno dichiarato	Importo danno accertato	Finanziamento richiesto
_						

(BUR20030161)

(4.6.4)

D.d.s. 21 maggio 2003 - n. 8253

Assegnazione degli aiuti finanziari ai progetti cofinanziabili nell'ambito del documento unico di programmazione obiettivo 2 della Regione Lombardia – Misura 1.6 «Incentivi per la valorizzazione e promozione dell'offerta turistica» Submisura 1.6 A) «Iniziative promozionali» – Anno 2002

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROMOZINE DEL TURISMO E INCENTIVI

Richiamati:

- Il Documento unico di Programmazione Obiettivo 2 della regione Lombardia approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2001) 2878 in data 10 dicembre 2001;
- Il Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza del programma e successivamente adottato dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. 7/8602 del 27 marzo 2002;
- Il Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- Il Regolamento (CE) 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

Visto il decreto del direttore generale della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo n. 13766 del 19 luglio 2002 con il quale è stato approvato il bando contenente le modalità attuative, nonché i criteri di selezione delle iniziative per la Misura 1.6 – «Incentivi per la valorizzazione e promozione dell'offerta turistica»;

Rilevato che tale bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione Lombardia 1º Supplemento Straordinario al numero 35 del 27 agosto 2002 e che il termine per la presentazione delle domande, pena l'irricevibilità delle stesse, è scaduto il giorno 31 dicembre 2002;

Dato atto che entro la scadenza di inoltro delle domande sono state presentate n. 6 domande di cui n. 3 relative ad interventi localizzati nei comuni compresi nelle aree Obiettivo 2, n. 2 relative ad interventi localizzati nei comuni compresi nelle aree a sostegno transitorio e n. 1 relative ad interventi localizzati nei comuni compresi in entrambe le aree;

Dato atto che si è proceduto ad espletare l'istruttoria di competenza sulla base di due distinti elenchi in relazione alle risorse disponibili per le aree Obiettivo 2 e per le aree a sostegno transitorio;

Preso atto delle valutazioni espresse dalla Autorità Ambientale, per gli aspetti di competenza;

Rilevato che il progetto presentato dalla Meta s.p.a. relativi

ad interventi localizzati in area Obiettivo 2 è risultato inammissibile in quanto trattasi di opera risultata non coerente con gli obiettivi della misura in quanto non rientrante tra le tipologie di intervento previste nel bando;

Ribaditi gli impegni e gli obblighi del beneficiario indicati nel bando;

Preso atto della disponibilità finanziaria complessiva per l'attuazione della misura 1.6 submisura 1.6 A) pari a € 1.484.246,00 di cui € 1.293.590,00 per gli interventi nelle aree Obiettivo 2 e € 190.656,00 per le aree a sostegno transitorio:

Decreta

- 1) di approvare l'elenco dei progetti finanziabili di cui all'allegato A relativi ad interventi localizzati nei comuni compresi nelle aree Obiettivo 2, e all'allegato A1 relativi ad interventi localizzati nei comuni compresi nelle aree a sostegno transitorio, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di assegnare ai soggetti beneficiari indicati negli Allegati A e A1 l'aiuto finanziario a fianco di ciascuno indicato;
- 3) di impegnare la somma di € 670.450,00 sul capitolo di spesa 2.3.10.2.3.16.5897 del bilancio 2003 che presenta la necessaria disponibilità;

Capitolo: (anno CAP);

Importo anno 1: € 670.450,00;

Importo anno 2: € 0,00;

Importo anno 3: € 0,00

Ruolo: DOCUP OB.2 - Submisura 1.6A;

Codice: 19793;

Capitolo: 2.3.10.2.3.16.5897/000;

Importo: € 670.450,00

- 4) di trasmettere il presente atto alla struttura Ragioneria e Credito per gli adempimenti di competenza;
- 5) di dichiarare che l'obbligazione sorta con il presente atto scade entro la fine dell'esercizio in corso;
- 6) di stabilire che per la domanda relativa al progetto non ammesso a finanziamento, il procedimento avviato a seguito di presentazione di domanda debba intendersi concluso;
- 7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Gianpiero Viotti

Allegato A

Misura 1.6 «Incentivi per la valorizzazione dell'offerta turistica» submisura 1.6 A) «Iniziative promozionali» PROGETTI FINANZIABILI

	AREA OBIETTIVO 2					
N. d'ord.	Soggetto richiedente	Pr.	Titolo intervento	Costo totale progetto	Importo spese ammissibili	Contributo assegnato
1	Ramo s.a.s	PV	Prendomino	96.434,00	81.434,00	24.430,00
2	Pro Loco di Tremosine	BS	Progetto pilota di valorizzazione e promo- zione dell'offerta turistica di Tremosine	150.780,00	144.480,00	43.340,00
3	Alpitalia s.r.l.	BG	La promozione del cicloturismo in Valle Brembana	31.065,00	11.314,00	3.398,00
4	Adamello Ski	BS	Progetto di promozione turistico compren- sorio alta Vallecamonica ed azione di de- stagionalizzazione della presenza turistica integrato con progetto di potenziamento dei servizi on-line	1.830.000,00	1.830.000,00	549.000,00

Allegato A1

Misura 1.6 «Incentivi per la valorizzazione dell'offerta turistica» submisura 1.6 A) «Iniziative promozionali» PROGETTI FINANZIABILI

	AREA SOSTEGNO TRANSITORIO						
N. d'ord.	Soggetto richiedente	Pr.	Titolo intervento	Costo totale progetto	Importo spese ammissibili	Contributo assegnato	
1	Agenzia Parco Minerario	BS	Progetto di promozione turistica comprensorio alta Valle Trompia ed azione di destagionalizzazione della presenza turistica – Turismo Minerario	163.500,00	134.500,00	40.350,00	
2	Alpitalia s.r.l.	BG	La promozione del cicloturismo in Valle Brembana	9.985,00	3.636,00	1.092,00	
3	Alpitalia s.r.l.	BG	La Tirada di Tòle (la tirata delle lattine) – la Casada de Mrs (la cacciata di marzo	29.450,00	24.450,00	8.840,00	

(BUR20030162

D.d.s. 11 giugno 2003 - n. 9564

(4.7.0)

Iscrizione nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale A.GIO. Cooperativa Sociale avente sede in Terno d'Isola (BG)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

- 1. la Cooperativa Sociale A.GIO. Cooperativa Sociale, con sede in Terno d'Isola (BG) via Cstegnate 63, codice fiscale e partita IVA n. 03046340166 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 371, numero progressivo 742;
- 2. è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
- 3. è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale A.GIO. Cooperativa Sociale con sede in Terno d'Isola (BG) di comunicare alla Regione Lombardia Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
 - lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
- 4. È fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale A.GIO. Coopertiva Sociale con sede in Terno d'Isola (BG) di comunicare alla Regione – Direzione Generale industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – Unità Organizzati-

va Cooperazione e Servizi, entro il mese di dicembre 2003 l'inizio dell'attività ed il personale in essa impiegato inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro;

5. il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale A.GIO. Cooperativa Sociale – via Castegnate 63, 24030 Terno d'Isola (BG), alla Prefettura di Bergamo, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

(BUR20030163)

D.d.s. 12 giugno 2003 - n. 9641

Assegnazione degli aiuti finanziari ai progetti cofinanziabili nell'ambito del documento unico di programmazione obiettivo 2 della Regione Lombardia – Misura 1.6 «Incentivi per la valorizzazione e promozione dell'offerta turistica» Submisura 1.6 B) «Offerta di servizi On-line» – Anno 2002

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROMOZINE DEL TURISMO E INCENTIVI

Richiamati:

- Il Documento unico di Programmazione Obiettivo 2 della regione Lombardia approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2001) 2878 in data 10 dicembre 2001;
- Il Complemento di Programmazione approvato dal Comitato di Sorveglianza del programma e successivamente adottato dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. 7/8602 del 27 marzo 2002;
- Il Regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- Il Regolamento (CE) 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

Visto il Decreto del Direttore Generale della D.G. Industria, PMI, Cooperazione e Turismo n. 13766 del 19 luglio 2002 con il quale stato approvato il bando contenente le modalità attuative, nonché i criteri di selezione delle iniziative per la Misura 1.6 – «Incentivi per la valorizzazione e promozione dell'offerta turistica»:

Rilevato che tale bando è stato pubblicato sul Bollettino

Ufficiale della Regione Lombardia 1º Supplemento Straordinario al numero 35 del 27 agosto 2002 e che il termine per la presentazione delle domande, pena l'irricevibilità delle stesse, è scaduto il giorno 31 dicembre 2002;

Dato atto che entro la scadenza di inoltro delle domande sono state presentate n. 5 domande di cui n. 3 relative ad interventi localizzati nei comuni compresi nelle aree Obiettivo 2 e n. 2 relative ad interventi localizzati nei comuni compresi in entrambe le aree:

Dato atto che si proceduto ad espletare l'istruttoria di competenza sulla base di due distinti elenchi in relazione alle risorse disponibili per le aree Obiettivo 2 e per le aree a sostegno transitorio;

Preso atto delle valutazioni espresse dalla Autorità Ambientale, per gli aspetti di competenza;

Ribaditi gli impegni e gli obblighi del beneficiario indicati nel bando;

Preso atto della disponibilità finanziaria complessiva per l'attuazione della misura 1.6 submisura 1.6 B) pari a \in 630.107,00 di cui \in 554.397,00 per gli interventi nelle aree Obiettivo 2 e \in 81.710,00 per le aree a sostegno transitorio;

Decreta

1) di approvare l'elenco dei progetti finanziabili di cui all'allegato A relativi ad interventi localizzati nei comuni compresi nelle aree Obiettivo 2, e all'allegato A1 relativi ad interventi localizzati nei comuni compresi nelle aree a sostegno transi-

torio, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di assegnare ai soggetti beneficiari indicati negli Allegati A e A1 l'aiuto finanziario a fianco di ciascuno indicato;
- 3) di impegnare la somma di \in 264.440,00 sul capitolo di spesa 2.3.10.2.3.16.5897 del bilancio 2003 che presenta la necessaria disponibilità

Importo anno 1: \in 264.440,00; Importo anno 2: \in 0,00; Importo anno 3: \in 0,00

Ruolo: DOCUP OB.2 - Submisura 1.6B;

Codice: 19810;

Capitolo: 2.3.10.2.3.16.5897; *Importo:* € 264.440,00

- 4) di trasmettere il presente atto alla struttura Ragioneria e Credito per gli adempimenti di competenza;
- 5) di dichiarare che l'obbligazione sorta con il presente atto scade entro la fine dell'esercizio in corso;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Gianpiero Viotti

ALLEGATO A

Misura 1.6 «Incentivi per la valorizzazione dell'offerta turistica» submisura 1.6 B) «Offerta di servizi on-line» PROGETTI FINANZIABILI

	AREA OBIETTIVO 2					
N. d'ord.	Soggetto richiedente	Pr.	Titolo intervento	Costo totale progetto	Importo spese ammissibili	Contributo assegnato
1	Limtours	BS	Centro prenotazioni Lago di Garda Magazine	561.000,00	464.700,00	139.410,00
2	Servim s.r.l.	CO	Studio di fattibilità e realizzazione di un portale per il turismo del lago di Como	364.500,00	247.500,00	74.250,00
3	Alpitalia s.r.l.	BG	La promozione del cicloturismo in Valle Brembana	15.082,00	15.082,00	4.525,00
4	Adamello Ski	BS	Progetto di promozione turistico compren- sorio alta Vallecamonica ed azione di de- stagionalizzazione della presenza turistica integrato con progetto di potenziamento dei servizi on-line	170.000,00	108.500,00	32.550,00
5	Ramo s.a.s	PV	Prendomino	14.400,00	12.000,00	4.000,00

Allegato A1

Misura 1.6 «Incentivi per la valorizzazione dell'offerta turistica» submisura 1.6 A) «Iniziative promozionali» PROGETTI FINANZIABILI

	AREA SOSTEGNO TRANSITORIO						
N. d'ord.			Costo totale progetto	Importo spese ammissibili	Contributo assegnato		
1	Servim s.r.l.	СО	Studio di fattibilità e realizzazione di un portale per il turismo del lago di Como	40.500,00	27.400,00	8.250,00	
2	Alpitalia s.r.l.	BG	La promozione del cicloturismo in Valle Brembana	4.848,00	4.848,00	1.455,00	

(BUR20030164)

D.d.s. 30 giugno 2003 - n. 10671

Iscrizione al registro regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo, legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 – 58º elenco

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Vista la legge regionale del 16 settembre 1996 n. 27 concernente «Disciplina dell'attività dei servizi concernenti viaggi e soggiorni. Ordinamento amministrativo delle agenzie di viaggio e turismo e delega alle Province»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 20 dicembre 1996 n. 22713 «Modalità di iscrizione e di cancellazione al registro dei direttori tecnici della Regione Lombardia»;

Ritenuto di iscrivere nel registro regionale dei direttori tec-

nici, un cinquantottesimo elenco di persone sulla base delle richieste pervenute e previo accertamento del possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente;

Viste le precedenti deliberazioni del 2000 n. VII legislatura riguardanti l'assetto organizzativo della Giunta Regionale;

Richiamata la d.g.r. 22 dicembre 2000 n. 2674 ad oggetto: «Aggiornamento dell'assetto organizzativo della Giunta Regionale (V provvedimento 2000)» ed in particolare gli allegati A e B;

Decreta

1) di iscrivere nel registro regionale, previsto dalla l.r. del 16 settembre 1996 n. 27, un cinquantottesimo elenco di direttori tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo di cui all'allegato «A» che fa parte integrante del presente provvedimento;

- 2) di cancellare, dietro sua richiesta, il signor Cisaria Carmelo, nato a Roma il 2 gennaio 1937, iscritto nel 34º elenco con decreto n. 29797 del 18 maggio 1999.
- 3) di cancellare, dietro sua richiesta, la signora Pincelli Yvonne, nata a Cumanà (Venezuela) il 21 novembre 1962, iscritta nel 50° elenco con decreto n. 5205 del 20 marzo 2002;
 - 4) di cancellare, dietro sua richiesta, il signor Rapicano Gu-

glielmo, nato a Pompei (Na) il 25 giugno 1949, iscritto nel 50° elenco con decreto n. 5205 del 20 marzo 2002;

di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all'aggiornamento del registro regionale di che trattasi.

Gianpiero Viotti

----• ----

ALLEGATO «A»

58° ELENCO DIRETTORI TECNICI

			oo Ellite	O DIRELLI	om ileinei			
	COGNOME	NOME	LUOGO NASC.	IL	INDIRIZZO	CAP E CITTÀ	PR	AUT.
1	ARMANI	SERGIO	RIVA DEL GARDA (TN)	17/12/1959	VIA MONTE VENANZIO, 17	60129 ANCONA	AN	SI
2	BETTINELLI	ROBERTO	MILANO	23/04/1962	VIA BRIANZA, 17	21047 SARONNO	VA	SI
3	BIANCO	RAFFAELLA	MIRANO (VE)	29/01/1967	VIA AQUILEIA, 17	33100 UDINE	UD	SI
4	BONICALZI	ROBERTA	BUSTO ARSIZIO (VA)	08/08/1970	VIA POLA, 21	21010 S. MACARIO DI SAMA- RATE	VA	SI
5	BOSIO	SERGIO	ROVATO (BS)	18/02/1974	VIA FRANCIACORTA, 37	25038 ROVATO	BS	NO
6	CAROLI	ANGELA MARIA	CAVARIA CON PREMEZZO (VA)	22/09/1947	VIA ERCOLE FERRARIO, 30	21013 GALLARATE	VA	SI
7	CORONA	FABIO	PAVIA	12/06/1969	VIA XXIV MAGGIO, 26	27017 PIEVE PORTO MO- RONE	PV	SI
8	DE SIATI	SILVANA	MILANO	11/07/1969	VIA C. FORLANINI, 19	20151 MILANO	MI	SI
9	DUCI	MAURIZIO	BERGAMO	15/08/1951	VIA ANNA FRANK, 9	23801 CALOLZIOCORTE	LC	NO
10	FERLI	PAOLO LUCA	MILANO	16/03/1967	VIA VIRGILIO, 10	20060 BASIANO	MI	SI
11	FERRAMOSCA	ALCESTE	PAVIA	15/12/1966	VIA CESARE BATTISTI, 7	27100 PAVIA	PV	SI
12	FRATELLI	VITTORIA	BERGAMO	14/03/1962	VIA PESCARIE, 20	24060 FORESTO SPARSO	BG	SI
13	IORE	SABRINA	CHIARI (BS)	27/09/1973	VIA ASIAGO, 8/A	25038 ROVATO	BS	SI
14	LIANI	ANGELO	CODROIPO (UD)	09/12/1944	VIA CODROIPO, 19	33033 BIAUZZO DI CO- DROIPO	UD	SI
15	LISI	DONATELLA	MILANO	07/08/1972	VIA G. FALCONE, 23	20088 ROSATE	MI	SI
16	LOMBARDI	CINZIA	FROSINONE (ROMA)	18/05/1976	VIA A. PIATTI, 28	24036 PONTE SAN PIETRO	BG	SI
17	MORELLI	MONICA	MILANO	06/03/1972	VIA CASCINA VALDARENNE, 10	20010 VANZAGO	MI	SI
18	MORETTI	RAFFAELE	MILANO	19/11/1966	VIA G. FICHERA, 10	20151 MILANO	MI	SI
19	OMINI	SABRINA	СОМО	25/08/1971	VIA DELLE FORZE ARMATE, 336	20152 MILANO	MI	SI
20	PELLEGRINO	MARIO	EBOLI (SA)	08/10/1968	VIA CAPPASANTA, 72	84050 ALBANELLA	SA	SI
21	PETA	ALESSANDRO	CATANZARO	27/07/1970	VIA MASACCIO, 18	20149 MILANO	MI	NO
22	REALI	CLAUDIO	PAVIA	09/09/1965	VIA MAZZINI, 22	27012 CERTOSA DI PAVIA	PV	SI
23	TESTA	SABRINA	ALZANO LOMBARDO (BG)	01/03/1966	VIA G. VALLE, 17	24022 ALZANO LOMBARDO	BG	SI
24	TRICARICO	LUCIA CHIARA	MONFALCONE (GO)	07/10/1957	VIA ANTONIO CECCHI, 14	20144 MILANO	MI	NO
25	VANGELISTI	GIANFRANCO	LUCCA	23/11/1966	VIALE UNGHERIA, 21/4	20138 MILANO	MI	SI
26	VERRI	SERGIO	MILANO	23/01/1966	VIA SIBARI, 8	20141 MILANO	MI	SI
27	ZAFFANI	MARTINA	TREGNAGO (VR)	23/09/1972	VIA BELVEDERE, 39	37131 VERONA	VR	SI
28	ZAHARIEVSKI	PETAR	ZAGABRIA	13/09/1952	VIA DEI MONTECCHI, 6	37122 VERONA	VR	SI

(BUR20030165)

D.d.s. 3 luglio 2003 - n. 10922

Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Minotauro Istituto di Analisi dei Codici Affettivi Cooperativa Sociale avente sede in Milano

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

- 1. la Cooperativa Sociale Minotauro Istituto di Analisi dei Codici Affettivi Cooperativa Sociale, con sede in Milano via Omboni 4, codice fiscale e partita IVA n. 07627020154 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 372, numero progressivo 743;
- 2. è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi

regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione:

- 3. è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Minotauro Istituto di Analisi dei Codici Affettivi Cooperativa Sociale con sede in Milano di comunicare alla Regione Lombardia Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
 - lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
- 4. il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Minotauro Istituto di Analisi dei Codici Affettivi Cooperativa Sociale via Omboni 4, 20129 Milano, alla Prefettura di Milano, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

(BUR20030166)

D.d.s. 3 luglio 2003 - n. 10925

(4.7.0)

Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Coo-

perativa Sociale Saluservice P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Bedizzole (BS)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

- 1. la Cooperativa Sociale Saluservice P.S.C. Cooperativa Sociale, con sede in Bedizzole (BS) via Pontenove 32/a, codice fiscale e partita IVA n. 02264170982 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 372, numero progressivo 744;
- 2. è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
- 3. è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Saluservice P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Bedizzole (BS) di comunicare alla Regione Lombardia Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
 - lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
- 4. il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Saluservice P.S.C. Cooperativa Sociale via Pontenove 32/a, Bedizzole (BS), alla Prefettura di Brescia, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

(BUR20030167) (4.7

D.d.s. 3 luglio 2003 - n. 10929 Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Luigi Corazza P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Maleo (LO)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

- 1. la Cooperativa Sociale Luigi Corazza P.S.C. Cooperativa Sociale, con sede in Maleo (LO) via Ospedale Corazza 3, codice fiscale e partita IVA n. 03741110963 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «A» al foglio n. 373, numero progressivo 745;
- 2. è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
- 3. è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Luigi Corazza P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Maleo (LO) di comunicare alla Regione Lombardia Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
 - lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;

4. il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Luigi Corazza P.S.C. Cooperativa Sociale – via Ospedale Corazza 3, 26847 Maleo (LO), alla Prefettura di Lodi, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Lodi ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

(BUR20030168) **D.d.s. 3 luglio 2003 - n. 10930**

(4 7 M

Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Gargantua P.S.C. Cooperativa Sociale avente sede in Milano

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

- 1. la Cooperativa Sociale Gargantua P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Milano, codice fiscale e partita IVA n. 03631440967 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio 229 numero progressivo 457;
- 2. è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione:
- 3. è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Gargantua P.S.C. Cooperativa Sociale con sede a Milano di comunicare alla Regione Lombardia Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
 - lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
- la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;
- 4. è fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale Gargantua P.S.C. Cooperativa Sociale con sede in Milano di comunicare alla Regione Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo unità Organizzativa Cooperazione e Servizi alle Imprese, il personale impiegato nell'attività, inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro nonché la documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione relativa al personale svantaggiato entro il mese di ottobre 2003;
- 5. il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Gargantua P.S.C. Cooperativa Sociale, c.so Lodi 80 – 20139 Milano, alla Prefettura di Milano, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Milano ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

(BUR20030169)

D.d.s. 3 luglio 2003 - n. 10932

(4.7.0)

Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Fraternità Sistemi Cooperativa Sociale avente sede in Ospitaletto (BS)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

1. la Cooperativa Sociale Fraternità Sistemi Cooperativa Sociale con sede in Ospitaletto (BS), codice fiscale e partita IVA n. 02383950983 è iscritta nell'Albo Regionale delle Coo-

perative Sociali alla Sezione «B» al foglio 229 numero progressivo 458;

- 2. è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione:
- 3. è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Fraternità Sistemi Cooperativa Sociale con sede a Ospitaletto (BS) di comunicare alla Regione Lombardia Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
 - lo statuto:
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
- la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;
- 4. è fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale Fraternità Sistemi Cooperativa Sociale con sede in Ospitaletto (BS) di comunicare alla Regione Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo unità Organizzativa Cooperazione e Servizi alle Imprese, il personale impiegato nell'attività, inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro nonché la documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione relativa al personale svantaggiato entro il mese di settembre 2003;
- 5. il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Fraternità Sistemi Cooperativa Sociale, via Trepola 195 – 25035 Ospitaletto (BS), alla Prefettura di Brescia, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

D.d.s. 3 luglio 2003 - n. 10934

Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 della Cooperativa Sociale Promozione Lavoro Cooperativa Sociale avente sede in Pedrengo (BG)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

- 1. la Cooperativa Sociale Promozione Lavoro Cooperativa Sociale con sede in Pedrengo (BG), codice fiscale n. 95130640162 e partita IVA n. 02987270168 è iscritta nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «B» al foglio 230 numero progressivo 459;
- 2. è fatto obbligo alla Cooperativa di presentare annualmente alla Regione Lombardia Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo entro trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- certificazione relativa ai soggetti svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
- 3. è fatto inoltre obbligo alla Cooperativa Sociale Promozione Lavoro Cooperativa Sociale con sede a Pedrengo (BG) di comunicare alla Regione Lombardia Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo

- entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
- lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari così come previsto dall'art. 2 della legge n. 381/1991;
- la diminuzione della percentuale delle persone svantaggiate come indicato al secondo comma dell'art. 4 della legge n. 381/1991;
- 4. è fatto infine obbligo alla Cooperativa Sociale Promozione Lavoro Cooperativa Sociale con sede in Pedrengo (BG) di comunicare alla Regione Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo unità Organizzativa Cooperazione e Servizi alle Imprese, il personale impiegato nell'attività, inviando la documentazione attestante il rapporto di lavoro nonché la documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione relativa al personale svantaggiato entro il mese di ottobre 2003;
- 5. il presente provvedimento è notificato alla Cooperativa Sociale Promozione Lavoro Cooperativa Sociale, via Colleoni 4 24066 Pedrengo (BG), alla Prefettura di Bergamo, alla Direzione Provinciale del Lavoro di Bergamo ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

(BUR20030171) **D.d.s. 3 luglio 2003 - n. 10936**

Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi della legge regionale 1 giugno 1993, n. 16 del Consorzio Laghi – Solidarietà e Cooperazione Valle Sabbia – Garda Consorzio di Cooperative Sociali avente sede in Roè Volciano (BS)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

Omissis

Decreta

- 1. il Consorzio Laghi Solidarietà e Cooperazione Valle Sabbia Garda Consorzio di Cooperative Sociali con sede in via Mameli 11 25077 Roè Volciano (BS) codice fiscale e partita IVA n. 02384250987, è iscritto nell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali alla Sezione «C» al foglio 24 numero progressivo 47;
- 2. è fatto obbligo al Consorzio di presentare annualmente alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro trenta giorni dal termine fissato, per la presentazione della dichiarazione dei redditi:
- il bilancio consuntivo, la nota integrativa, la relazione del Collegio Sindacale e il Verbale dell'Assemblea;
- nota informativa relativa all'attività svolta, alle caratteristiche professionali degli operatori, alla composizione della base sociale ed alle modalità di utilizzo di eventuali contributi regionali, al fine della verifica del permanere dei requisiti di iscrizione;
- 3. è fatto inoltre obbligo al Consorzio Laghi Solidarietà e Cooperazione Valle Sabbia – Garda Consorzio di Cooperative Sociali di Roè Volciano (BS) di comunicare alla Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo – entro i successivi trenta giorni dell'avvenuta variazione, ogni modifica riguardante:
 - lo statuto;
- la composizione della compagine sociale, qualora si riscontri una variazione del rapporto tra soci ordinari e soci volontari:
- 4. il presente provvedimento è notificato al Consorzio Laghi Solidarietà e Cooperazione Valle Sabbia Garda Consorzio di Cooperative Sociali via Mameli, 11 25077 Roè Volciano (BS), alla Prefettura di Brescia e alla Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura: Sergio Raffaele

(BUR20030172) **D.d.s. 15 luglio 2003 - n. 11652**

4.0.4)

Concessione contributi, per l'anno 2003, alle Pro Loco ed alle unioni di associazioni Pro Loco riconosciute. l.r. 25 ottobre 2001, n. 16

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Vista la legge regionale 25 ottobre 2001, n. 16, avente per

oggetto: «Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni pro loco» che prevede, all'art. 7, commi 1 e 2, la concessione di contributi alle Pro loco e alle Unioni di Associazioni pro loco per favorire la promozione dell'attività turistica di base;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 30 marzo 1999, n. 6/1223 che approva, a norma della l.r. 28/73, il programma tecnico-finanziario delle iniziative riguardanti l'incremento del turismo verso la Lombardia per il triennio 1999/2001, e successive proroghe, con la quale sono state definite le linee di intervento per il sostegno regionale alle attività promozionali delle Pro Loco al punto 5.4.3;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 luglio 2002, n. 9713 che, a seguito di parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente in data 27 giugno 2002, ha determinato i criteri cui attenersi per la concessione dei contributi da assegnare alle Pro Loco iscritte all'albo regionale ed alle Unioni di associazioni pro loco riconosciute, per il triennio 2002/2004, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 16/01;

Verificato che sul capitolo 2.3.5.2.2.44/1031 del bilancio per l'esercizio finanziario 2003 risulta una disponibilità finanziaria di € 285.000,00 per la predisposizione del piano di concessione dei contributi a favore delle Pro Loco iscritte all'albo regionale;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione dei contributi sulla base dei criteri e delle modalità approvate dalla citata d.g.r. 9713/2002 nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni:

Esaminate le 58 istanze che sono state inoltrate dalle Pro Loco e l'istanza presentata dalla Unione di Associazioni Pro loco denominata «Plur Lombardia»;

Ritenuto di ammettere a contributo n. 53 istanze di cui all'allegato prospetto «A», che fa parte integrante del presente provvedimento, dopo aver selezionato le azioni ammissibili ed escluso quelle iniziative che, in base agli atti di ufficio, non rispettano i criteri previsti dalla d.g.r. sopra citata;

Ritenuto di non ammettere a contributo n. 6 istanze presentate dalle Pro Loco di cui all'allegato «B», che fa parte integrante del presente provvedimento, perché non rispettano i criteri previsti dalla d.g.r. 9713/2002;

Preso atto che, sulla base delle 53 richieste accolte, l'entità della spesa ritenuta ammissibile risulta essere di € 1.680.194,00 per le manifestazioni, di € 408.515,00 per il materiale e di € 53.400,00 per l'istanza della P.L.U.R.;

Preso atto che la somma a disposizione per le manifestazioni risulta essere di € 185.250,00 (65%) e quella destinata al materiale di € 85.500,00 (30%) così che la percentuale di contributo sulla spesa ammessa risulterà del 11,02% per le manifestazioni e del 20,92% per il materiale;

Preso atto altresì che il rimanente 5% della somma, pari a € 14.250,00, è destinata alle Unioni di Assoc. Por Loco riconosciute:

Considerato che, per la liquidazione del contributo agli aventi diritto, si procederà con successivi provvedimenti secondo le modalità stabilite con la d.g.r. 9713/2002;

Ricordato, infine, che il contributo verrà revocato nel caso in cui non venga realizzata alcuna iniziativa o non venga trasmessa la prescritta documentazione entro i termini indicati e verrà invece proporzionalmente ridotto nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore a quella effettivamente ammessa a contributo;

Decreta

- 1) di assegnare, in ottemperanza ai criteri adottati con la d.g.r. 9713/2002, e sulla base delle premesse che qui si intendono integralmente riportate, alle Pro Loco iscritte all'albo regionale ed all'unica Unione di Ass. Pro Loco riconosciuta, evidenziate nel prospetto allegato «A» che fa parte integrante del presente provvedimento, il contributo regionale, nella misura a fianco di ciascuna indicato, per un importo complessivo di € 285.000,00;
- 2) di escludere dal contributo regionale le Pro loco indicate nell'allegato «B», che fa parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate;
- 3) di provvedere con successivo provvedimento all'impegno della spesa di \leqslant 285.000,00 imputandola al cap. 2.3.5.2.2.44/1031 dell'esercizio finanziario 2003;
- 4) di dare atto che i relativi provvedimenti di liquidazione saranno adottati nel rispetto dei tempi previsti dalla l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 5) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente

Allegato A

RICHIESTA CONTRIBUTI ANNO 2003

	Pro Loco	Pr.	Manifestaz. €	Mat. pubbl. €	Istanza Plur €	Contr. Manif. 11,02% – €	Contr. Mater. 20,92% – €	Tot. contr. €
1	BERGAMO	BG	37.000,00			4.079,44	-	4.079,44
2	CLUSONE	BG	20.000,00	7.000,00		2.205,10	1.465,07	3.670,17
3	GROMO	BG	20.000,00			2.205,10	-	2.205,10
4	MARTINENGO	BG	25.000,00	22.500,00		2.756,38	4.709,14	7.465,51
5	ROVETTA	BG		4.800,00		-	1.004,62	1.004,62
6	TRESCORE BALNEARIO	BG	90.000,00	40.000,00		9.922,95	8.371,80	18.294,75
7	ANFO	BS	28.900,00			3.186,37	-	3.186,37
8	BAGOLINO	BS		2.500,00		-	523,24	523,24
9	BIENNO-PROVALGRIGNA	BS	55.000,00	15.000,00		6.064,03	3.139,43	9.203,45
10	BRENO	BS	20.625,00			2.274,01	-	2.274,01
11	CALVISANO	BS	17.600,00			1.940,49	-	1.940,49
12	CAZZAGO S.MARTINO	BS	159.120,00	29.500,00		17.543,78	6.174,20	23.717,98
13	CIVIDATE CAMUNO	BS		16.140,00		-	3.378,02	3.378,02
14	COLLEBEATO	BS	69.500,00	15.000,00		7.662,72	3.139,43	10.802,15
15	ESINE	BS	17.958,00			1.979,96	-	1.979,96
16	LENO	BS	43.000,00			4.740,97	-	4.740,97
17	MACLODIO	BS		6.000,00		_	1.255,77	1.255,77
18	MANERBA D/GARDA	BS	25.000,00	4.000,00		2.756,38	837,18	3.593,56
19	SOIANO D. LAGO	BS	90.000,00			9.922,95	_	9.922,95
20	TIGNALE S.GARDA	BS		11.000,00		-	2.302,25	2.302,25
21	APPIANO GENTILE	CO		1.675,00		-	350,57	350,57
22	СОМО	CO	50.400,00			5.556,85	_	5.556,85
23	PORLEZZA	CO	17.000,00			1.874,34	-	1.874,34
24	VALSOLDA	CO		2.100,00		_	439,52	439,52

	Pro Loco	Pr.	Manifestaz. €	Mat. pubbl. €	Istanza Plur €	Contr. Manif. 11,02% – €	Contr. Mater. 20,92% – €	Tot. contr. €
25	DEROVERE	CR	16.100,00			1.775,11	-	1.775,11
26	ISOLA DOVARESE	CR	98.000,00			10.804,99	-	10.804,99
27	SONCINO	CR	31.100,00	20.000,00		3.428,93	4.185,90	7.614,83
28	SORESINA	CR		13.500,00		-	2.825,48	2.825,48
29	BELLANO	LC	42.930,00			4.733,25	_	4.733,25
30	MISSAGLIA	LC	25.800,00	7.200,00		2.844,58	1.506,92	4.351,50
31	CASALMAIOCCO	LO	18.000,00			1.984,59	-	1.984,59
32	CORNO GIOVINE	LO	63.450,00			6.995,68	-	6.995,68
33	LODI	LO		1.000,00		-	209,30	209,30
34	S. FIORANO	LO	47.785,00			5.268,54	_	5.268,54
35	S.STEFANO LODIGIANO	LO	37.000,00			4.079,44	_	4.079,44
36	CUSAGO	MI	17.000,00			1.874,34	_	1.874,34
37	MONZA	MI		54.000,00		-	11.301,93	11.301,93
38	CASTELGOFFREDO	MN		19.500,00		-	4.081,25	4.081,25
39	CASTIGLIONE D.STIVIERE	MN		22.000,00		-	4.604,49	4.604,49
40	GRAZIE DI CURTATONE	MN	94.000,00			10.363,97	-	10.363,97
41	OSTIGLIA	MN	173.900,00			19.173,34	_	19.173,34
42	VOLTA MANTOVANA	MN	51.000,00			5.623,01	_	5.623,01
43	CASSOLNOVO - PROCASSOLO	PV	16.981,00			1.872,24	_	1.872,24
44	MENCONICO	PV	19.000,00			2.094,85	-	2.094,85
45	SALICE TERME	PV		22.000,00		-	4.604,49	4.604,49
46	VARZI	PV	19.000,00			2.094,85	-	2.094,85
47	SONDALO	SO		5.400,00		_	1.130,19	1.130,19
48	TIRANO	SO	25.822,00	3.600,00		2.847,00	753,46	3.600,47
49	VALDIDENTRO - ISOLACCIA	SO		55.000,00		-	11.511,23	11.511,23
50	VILLA DI TIRANO	SO	80.000,00			8.820,61	-	8.820,61
51	CARDANO AL CAMPO	VA		8.100,00		-	1.695,14	1.695,14
52	CASTIGLIONE OLONA	VA	17.223,00			1.898,92	-	1.898,92
						_	-	
	UNIONI DI ASS. PRO LOCO					-	-	
53	P.L.U.R. LOMBARDIA	MI			53.400,00	_	-	14.250,00
	TOTALI		1.680.194,00	408.515,00	53.400,00	185.250,00	85.500,00	285.000,00

Allegato B

	Pro Loco	Pr.	Motivazioni di esclusione
1	IDRO	BS	Non rispondente ai criteri della d.g.r. 05/07/02, n. 9713
2	COLOGNO MONZESE	MI	Non rispondente ai criteri della d.g.r. 05/07/02, n. 9713
3	CORNAREDO	MI	Spedita fuori termine
4	TREZZO S/ADDA	MI	Non rispondente ai criteri della d.g.r. 05/07/02, n. 9713
5	MONTÙ BECCARIA	PV	Non rispondente ai criteri della d.g.r. 05/07/02, n. 9713
6	S.MARGHERITA STAFFORA	PV	Non rispondente ai criteri della d.g.r. 05/07/02, n. 9713

D.G. Infrastrutture e mobilità

(BUR20030173)

D.d.u.o. 9 luglio 2003 - n. 11301

(5.2.0)

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 – Provincia di Sondrio – Declassificazione a strada comunale della S.P. 71 «Montagna-Pace» in Comune di Montagna in Valtellina (SO)

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA VIABILITÀ

Omissis

Decreta

Art. 1 – È approvata la declassificazione strada comunale della S.P. 71 «Montagna-Pace» in comune di Montagna in Valtellina (SO) come individuato con la deliberazione del Consiglio Provinciale di Sondrio n. 28 del 5 maggio 2003.

Art. 2 - La provincia di Sondrio che consegna il tronco strada-

le al nuovo gestore dovrà elencare le opere strutturali presenti e dovrà consegnare sia la relativa documentazione tecnica di base sia eventuale documentazione tecnica integrativa relativa ad eventuali interventi di restauro o ristrutturazione statica. In caso di assenza di documentazione tecnica la provincia di Sondrio dovrà fare una esplicita dichiarazione al riguardo.

Il dirigente dell'unità organizzativa: Marco Cesca

(5.3.2)

D.G. Qualità dell'ambiente

(BUR20030174)

D.d.s. 7 luglio 2003 - n. 11184

Nuova intestazione della concessione mineraria per la coltivazione di marna da cemento denominata «Lisso» in territorio del comune di Sedrina (BG), alla Società HOL-CIM Prodotti Speciali S.p.A.

IL DIRIGENTE LA STRUTTURA GESTIONE ATTIVITÀ MINERARIE

Omissis

Decreta

- 1. Di dare atto che la concessione mineraria per marna da cemento denominata «Lisso», in territorio del comune di Sedrina, provincia di Bergamo, è intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, alla società Holcim Prodotti Speciali S.p.A., con sede legale in corso Magenta n. 56, Milano, c.f. e p.IVA 00224840165;
 - 2. Di dare atto che la società titolare è tenuta:
- a) ad inviare entro il 31 dicembre di ogni anno alla Regione Lombardia un rapporto sul procedimento dei lavori e sui risultati ottenuti, nonché sull'andamento generale della propria industria, ed il programma dei lavori per l'anno successivo, ai sensi del regio decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1347, convertito con legge 215 gennaio 1937, n. 218, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 9 aprile 1959, n. 128;

- b) ad osservare tutti gli obblighi stabiliti con i decreti citati in premessa, i quali si intendono qui integralmente trascritti;
- c) a fornire ai funzionari della Regione Lombardia incaricati dei controlli tutti i mezzi necessari per visitare i cantieri di coltivazione ed i relativi impianti pertinenziali, ed a comunicare tutti i dati statistici e le informazioni che venissero richieste:
- d) ad attenersi a tutte le disposizioni delle leggi vigenti ed a tutte le prescrizioni che venissero comunque impartite dalla Regione Lombardia, ai fini del controllo della lavorazione e della regolare esecuzione dello sfruttamento della miniera «Lisso»:
- e) a corrispondere alla Regione Lombardia il canone anticipato di € 31,54 per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell'area della concessione mineraria, per un totale annuo di € 5.330,20 (cinquemilatrecentotrenta/20), a fronte di una estensione della concessione stessa pari a ettari 169, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero delle Finanze 2 marzo 1998, n. 258, dell'art. 10, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, da versare utilizzando il c.c.p. n. 37700481 intestato a Tesoreria Regione Lombardia via Pirelli, 12 Milano;
- f) a corrispondere alla Regione Lombardia l'imposta regionale sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato nella misura del 100% del canone di cui alla precedente lettera e), ai sensi dell'art. 3 della l.r. 15 dicembre 1971, n. 2, come modificato dall'art. 1, comma 1, della l.r. 17 dicembre 2001, n. 26, per complessivi € 5.330,20. L'imposta regionale è dovuta contestualmente al canone, o ad ogni rateo di esso, e con le medesime modalità;
- g) a far pervenire alla Regione Lombardia, entro tre mesi dalla data di ricevimento del presente decreto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione del decreto stesso presso la competente sede staccata dell'Agenzia del Territorio;
- 3. Di dare atto che l'intestazione di cui al presente decreto è effettuata senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.
- 4. Di dare atto che la Società concessionaria, ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è tenuta a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della miniera.
- 5. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data.
- 6. Di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

Il dirigente di struttura: Domenico Savoca